

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 gennaio 2010

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI


Regolamento n. 1105/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	Pag. 5
Regolamento n. 1106/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota	» 7
<i>Pubblicati nel n. L 304 del 19 novembre 2009</i>	
<u>Regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ...</u>	» 8
<u>Regolamento n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE</u>	» 58
<i>Pubblicati nel n. L 309 del 24 novembre 2009</i>	
Regolamento n. 1109/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 78
<u>Regolamento n. 1110/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009, relativo al divieto di pesca del tonno rosso per i pescherecci battenti bandiera greca nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo</u>	» 80



<u>Regolamento n. 1111/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2010 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento n. 3149/92.</u>	Pag. 82
Regolamento n. 1112/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari .	» 91
Regolamento n. 1113/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.	» 93
Regolamento n. 1114/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere . . .	» 97
Regolamento n. 1115/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento n. 1484/95	» 98
Regolamento n. 1116/2009 della Commissione, del 19 novembre 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 100
<i>Publicati nel n. L 306 del 20 novembre 2009</i>	
Regolamento n. 1117/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 103
<u>Regolamento n. 1118/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica del regolamento n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena</u>	» 105
Regolamento n. 1119/2009 della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica del regolamento n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009	» 106
<i>Publicati nel n. L 307 del 21 novembre 2009</i>	
<u>Regolamento n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.</u>	» 109
<u>Regolamento n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento</u>	» 135
<u>Regolamento n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.</u>	» 173
<i>Publicati nel n. L 316 del 2 dicembre 2009</i>	

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2009/135/CE della Commissione, del 3 novembre 2009, che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1).</u> . . .	Pag. 221
<i>Publicata nel n. L 288 del 4 novembre 2009</i>	
<u>Direttiva n. 2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.</u>	» 224
<i>Publicata nel n. L 294 del 11 novembre 2009</i>	
<u>Direttiva n. 2009/141/CE della Commissione, del 23 novembre 2009, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.</u>	» 227
<i>Publicata nel n. L 308 del 24 novembre 2009</i>	



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GU L 166 del 27 giugno 2009)
Publicata nel n. L 291 del 7 novembre 2009

Pag. 231

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.


Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	38,6
	MA	29,7
	MK	37,7
	TR	58,9
	ZZ	41,2
0707 00 05	JO	171,8
	MA	46,5
	TR	73,5
	ZZ	97,3
0709 90 70	MA	62,2
	TR	107,1
	ZZ	84,7
0805 20 10	MA	73,9
	ZA	117,3
	ZZ	95,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	52,3
	HR	54,3
	MA	74,5
	TR	74,3
	ZZ	63,9
0805 50 10	AR	57,0
	TR	70,6
	ZA	72,0
	ZZ	66,5
0806 10 10	BR	258,8
	LB	313,2
	TR	147,4
	US	272,4
	ZZ	248,0
0808 10 80	AU	171,8
	CA	63,9
	NZ	102,0
	US	97,0
	ZA	93,0
0808 20 50	ZZ	105,5
	CN	57,0
	TR	84,0
	US	72,0
	ZZ	71,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2009

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/10 ⁽³⁾, stabilisce i suddetti limiti.

- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento (CE) n. 274/2009. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2009, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 13 novembre 2009 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 9 novembre 2009 e il 13 novembre 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 56,540299 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre, 19 novembre e 20 novembre 2009 sono respinte.
3. Per il periodo dal 23 novembre 2009 al 30 settembre 2010 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.⁽³⁾ GU L 91 del 3.4.2009, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, prevede regole per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e le sostanze attive in essi contenute.
- (2) A seguito della relazione presentata dalla Commissione ai sensi della direttiva 91/414/CEE, il Parlamento europeo

con la risoluzione del 30 maggio 2002 ⁽⁵⁾ e il Consiglio nelle conclusioni del 12 dicembre 2001 hanno chiesto alla Commissione di riesaminare la direttiva 91/414/CEE e hanno individuato una serie di questioni che la Commissione avrebbe dovuto affrontare.

- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'applicazione della direttiva 91/414/CEE e visti i recenti sviluppi scientifici e tecnici, è opportuno sostituire detta direttiva.
- (4) A fini di semplificazione, è opportuno altresì che il nuovo atto abroghi la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽⁶⁾.
- (5) Per semplificare l'applicazione e assicurare la coerenza in tutti gli Stati membri, il nuovo atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.
- (6) La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione agricola, è l'impiego di prodotti fitosanitari.
- (7) I prodotti fitosanitari possono tuttavia anche avere effetti non benefici sulla produzione vegetale. Il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, soprattutto se vengono immessi sul mercato senza essere stati ufficialmente testati e autorizzati e se sono utilizzati in modo scorretto.

⁽¹⁾ GU C 175 del 27.7.2007, pag. 44.


⁽²⁾ GU C 146 del 30.6.2007, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 ottobre 2007 (GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 181), posizione comune del Consiglio del 15 settembre 2008 (GU C 266 E del 21.10.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 173.


⁽⁶⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.



- (8) Scopo del presente regolamento è di assicurare un livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dell'agricoltura della Comunità. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla tutela dei gruppi vulnerabili della popolazione, tra cui donne incinte, neonati e bambini. Il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e il presente regolamento dovrebbe assicurare che l'industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente.
- (9) Al fine di eliminare al più presto gli ostacoli al commercio di prodotti fitosanitari, derivanti da livelli di protezione diversi negli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme armonizzate relative all'approvazione di sostanze attive e all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, comprese le norme sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e sul commercio parallelo. Lo scopo del presente regolamento è pertanto quello di aumentare la libera circolazione di tali prodotti e garantirne la disponibilità negli Stati membri.
- (10) Le sostanze dovrebbero essere incluse nei prodotti fitosanitari soltanto ove sia stato dimostrato che presentano un chiaro beneficio per la produzione vegetale e che non si prevede abbiano alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull'ambiente. Per conseguire lo stesso livello di protezione in tutti gli Stati membri, la decisione circa l'accettabilità o meno di tali sostanze dovrebbe essere presa a livello comunitario, in base a criteri armonizzati. Tali criteri dovrebbero applicarsi alla prima approvazione di una sostanza attiva ai sensi del presente regolamento. Per le sostanze attive già approvate, i criteri dovrebbero essere applicati all'atto del rinnovo o del riesame dell'approvazione.
- (11) È opportuno promuovere lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale al fine di ottenere dati relativi alla sicurezza pertinenti per gli esseri umani e sostituire gli studi sugli animali attualmente utilizzati.
- (12) Per garantire la prevedibilità, l'efficienza e la coerenza, è opportuno stabilire una procedura dettagliata per valutare se una sostanza attiva possa essere approvata. Si dovrebbe precisare quali informazioni debbano essere presentate dai soggetti interessati ai fini dell'approvazione di una sostanza. In considerazione della quantità di lavoro che comporta la procedura di approvazione, è opportuno che la valutazione di tali informazioni sia eseguita da uno Stato membro, in qualità di relatore per la Comunità. Al fine di assicurare la coerenza delle valutazioni, un esame scientifico indipendente dovrebbe essere eseguito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾ (l'Autorità). È opportuno chiarire che l'Autorità si occupa della valutazione del rischio, mentre la Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità della gestione del rischio e prendere la decisione definitiva sulla sostanza attiva. Dovrebbero essere previste norme dirette ad assicurare la trasparenza del processo di valutazione.
- (13) Per motivi etici, la valutazione di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario non dovrebbe essere basata su test o studi che comprendano la somministrazione intenzionale della sostanza o del prodotto ad esseri umani allo scopo di determinare il livello al quale una sostanza attiva non produce effetti dannosi per le persone. Analogamente, gli studi tossicologici effettuati sugli esseri umani non dovrebbero essere usati per abbassare i margini di sicurezza delle sostanze attive o dei prodotti fitosanitari.
- (14) Al fine di accelerare l'approvazione delle sostanze attive, per ciascuna delle fasi procedurali dovrebbero essere stabilite scadenze rigorose.
- (15) Per motivi di sicurezza, il periodo di approvazione delle sostanze attive dovrebbe essere limitato nel tempo. Tale periodo dovrebbe essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all'impiego di queste sostanze. Nel decidere in merito al rinnovo di un'approvazione, dovrebbero essere presi in considerazione sia l'esperienza derivante dall'effettivo impiego di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze interessate sia gli eventuali sviluppi scientifici e tecnologici. Il rinnovo dell'approvazione dovrebbe essere per un periodo non superiore a quindici anni.
- (16) È opportuno prevedere a determinate condizioni la possibilità di modificare o revocare l'approvazione di una sostanza attiva nei casi in cui i criteri di approvazione non siano più soddisfatti, oppure qualora sia compromesso il rispetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽²⁾.
- (17) La valutazione di una sostanza attiva può rivelare che essa è considerevolmente meno rischiosa di altre sostanze. Per favorire l'inclusione di questo tipo di sostanze nei prodotti fitosanitari, è opportuno identificare tali sostanze e facilitare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari che le contengono. Si dovrebbero prevedere incentivi per l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio.


⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.



- (18) Talune sostanze, pur non essendo utilizzate principalmente come prodotti fitosanitari, possono essere utili per la protezione dei vegetali, ma l'interesse economico a chiederne l'approvazione può essere limitato. Disposizioni specifiche dovrebbero garantire, pertanto, che anche tali sostanze, dal momento che presentano un rischio accettabile, possano essere approvate come prodotti fitosanitari.
- (19) Alcune sostanze attive che presentano determinate proprietà dovrebbero essere identificate, a livello comunitario, come sostanze candidate alla sostituzione. Gli Stati membri dovrebbero esaminare regolarmente i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive allo scopo di sostituirli con prodotti contenenti sostanze attive che richiedono meno misure di mitigazione del rischio o con metodi non chimici di controllo o prevenzione.
- (20) In taluni Stati membri sono stati stabiliti, e generalmente applicati per taluni impieghi, metodi non chimici di controllo o di prevenzione, significativamente più sicuri per la salute umana e degli animali e per l'ambiente. In casi eccezionali gli Stati membri dovrebbero, inoltre, poter applicare la valutazione comparativa quando rilasciano l'autorizzazione di prodotti fitosanitari.
- (21) Oltre alle sostanze attive, i prodotti fitosanitari possono contenere antidoti agronomici (anche chiamati fitoprotettori) o sinergizzanti, per i quali dovrebbero essere previste norme analoghe. È opportuno stabilire le regole tecniche necessarie per la valutazione di tali sostanze. Le sostanze attualmente sul mercato dovrebbero essere valutate soltanto dopo che siano state stabilite tali norme.
- (22) I prodotti fitosanitari possono contenere anche coformulanti. È opportuno prevedere un elenco di coformulanti che non dovrebbero essere inclusi nei prodotti fitosanitari.
- (23) I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive possono essere formulati in molti modi e adoperati su vari vegetali e prodotti vegetali, in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) diverse. Le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari, dunque, dovrebbero essere rilasciate dagli Stati membri.
- (24) Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione devono assicurare un livello elevato di protezione. In particolare, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all'obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l'ambiente rispetto all'obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Pertanto, prima d'immettere sul mercato i prodotti fitosanitari, è opportuno dimostrare che essi sono chiaramente utili per la produzione vegetale, non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, inclusi i gruppi vulnerabili, o alcun effetto inaccettabile sull'ambiente.
- (25) Per garantire la prevedibilità, l'efficienza e la coerenza, è opportuno armonizzare i criteri, le procedure e le condizioni per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, tenendo conto dei principi generali in materia di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.
- (26) Qualora la decisione di approvazione non possa essere presa nel periodo previsto, per ragioni che non dipendono dalla responsabilità del richiedente, gli Stati membri dovrebbero poter concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo limitato, al fine di facilitare la transizione verso la procedura di approvazione prevista dal presente regolamento. Alla luce dell'esperienza acquisita dall'approvazione delle sostanze attive, ai sensi del presente regolamento, le disposizioni sulle autorizzazioni provvisorie dovrebbero, ove necessario, essere sospese o prorogate dopo il periodo di cinque anni.
- (27) Le sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario possono essere prodotte attraverso diversi processi di fabbricazione, il che dà luogo a differenze nelle specifiche. Tali differenze possono avere implicazioni in termini di sicurezza. Per ragioni di efficienza, è opportuno prevedere una procedura armonizzata a livello comunitario per la valutazione di tali differenze.
- (28) La buona cooperazione amministrativa tra Stati membri dovrebbe essere intensificata durante tutte le fasi della procedura di autorizzazione.
- (29) Il principio del riconoscimento reciproco è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. Al fine di evitare qualsiasi duplicazione di lavoro, ridurre il carico amministrativo per l'industria e per gli Stati membri e offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovrebbero essere accettate dagli altri Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) comparabili. Per facilitare tale riconoscimento reciproco è dunque opportuno dividere la Comunità in zone caratterizzate da tali condizioni comparabili. Tuttavia, le condizioni ambientali o agricole specifiche del territorio di uno o più Stati membri potrebbero richiedere che, al momento dell'attuazione, gli Stati membri riconoscano o modifichino un'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, o rifiutino di autorizzare il prodotto fitosanitario nel loro territorio, se le condizioni ambientali o agricole specifiche lo giustificano o se il livello elevato di protezione, sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, richiesto dal presente regolamento non può essere raggiunto. Dovrebbe anche essere possibile imporre condizioni appropriate anche in relazione agli obiettivi stabiliti nel Piano d'Azione Nazionale adottato a norma della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾.

(1) Cfr. pag. 71 della presente Gazzetta ufficiale.



- (30) Per quanto riguarda certi impieghi, l'incentivo economico dell'industria a chiedere un'autorizzazione è limitato. Per evitare che la diversificazione dell'agricoltura e dell'orticoltura sia compromessa dalla mancanza di prodotti fitosanitari, è necessario stabilire norme specifiche per gli usi minori.
- (31) Allorché prodotti fitosanitari identici sono autorizzati in Stati membri diversi, è opportuno prevedere, nel presente regolamento, una procedura semplificata per la concessione di un'autorizzazione di commercio parallelo, al fine di facilitare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri.
- (32) In casi eccezionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di autorizzare prodotti fitosanitari che non soddisfano le condizioni previste nel presente regolamento, ove ciò sia reso necessario da un pericolo o da una minaccia per la produzione vegetale o per gli ecosistemi che non possano essere contenuti con alcun altro mezzo ragionevole. Tali autorizzazioni temporanee dovrebbero essere esaminate a livello comunitario.
- (33) La legislazione comunitaria sulle sementi prevede la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, ma non contiene disposizioni specifiche riguardo alle sementi conciate coi prodotti fitosanitari. È pertanto opportuno includere una disposizione siffatta nel presente regolamento. Se le sementi conciate costituiscono un grave rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare misure di protezione.
- (34) Al fine di promuovere l'innovazione, occorrerebbero norme speciali che consentano l'impiego sperimentale di prodotti fitosanitari, anche qualora essi non siano ancora stati autorizzati.
- (35) Al fine di garantire un grado elevato di protezione della salute umana e degli animali e dell'ambiente, i prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati correttamente, conformemente alla loro autorizzazione, tenendo conto dei principi della difesa integrata e privilegiando, ove possibile, le alternative non chimiche e naturali. Il Consiglio dovrebbe includere i principi in materia di difesa integrata, compresi la buona pratica fitosanitaria e i metodi non chimici di fitoprotezione, contenimento delle specie nocive e gestione delle colture, nei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽¹⁾.
- (36) Oltre al presente regolamento e alla direttiva 2009/128/CE, è stata adottata una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi. Al fine di garantire la
- coerenza tra questi strumenti, l'etichetta del prodotto dovrebbe consentire all'utilizzatore di sapere dove, quando e in quali circostanze può essere impiegato un prodotto fitosanitario.
- (37) È opportuno istituire un sistema di scambio d'informazioni. Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità i dettagli e la documentazione scientifica presentata in relazione alle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
- (38) Per aumentare l'efficacia di un prodotto fitosanitario possono essere utilizzati coadiuvanti. La loro immissione sul mercato o utilizzazione dovrebbe essere vietata se contengono un coformulante che è stato proibito. È opportuno stabilire le regole tecniche necessarie per l'autorizzazione.
- (39) Gli studi rappresentano un investimento importante. Tale investimento dovrebbe essere protetto per stimolare la ricerca. Per questo motivo, i test e gli studi presentati da un richiedente ad uno Stato membro, salvo quelli su animali vertebrati che sono soggetti alla condivisione obbligatoria dei dati, dovrebbero essere protetti contro l'utilizzo da parte di un altro richiedente. Tuttavia, per consentire la concorrenza, questa protezione dovrebbe essere limitata nel tempo. Inoltre, essa dovrebbe riguardare solo gli studi realmente necessari a fini normativi, in modo da evitare che i richiedenti prolunghino artificialmente il periodo di protezione presentando nuovi studi che non sono necessari. Gli operatori del settore, in particolare le piccole e medie imprese, dovrebbero avere le stesse opportunità in relazione all'accesso al mercato.
- (40) Bisognerebbe promuovere il ricorso a metodi alternativi alla sperimentazione animale e altre strategie di valutazione del rischio. La sperimentazione animale ai fini del presente regolamento dovrebbe essere ridotta al minimo e i test su vertebrati dovrebbero essere effettuati in ultima istanza. Conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽²⁾, i test su animali vertebrati devono essere sostituiti, limitati o affinati. È quindi opportuno stabilire regole per evitare la duplicazione di test e vietare la duplicazione di test e studi su vertebrati. Allo scopo di sviluppare nuovi prodotti fitosanitari, dovrebbe essere obbligatorio consentire l'accesso agli studi sui vertebrati a condizioni ragionevoli ed i risultati e i costi dei test e degli studi intrapresi sugli animali dovrebbero essere condivisi. Al fine di permettere agli operatori di conoscere quali studi sono stati effettuati da altri, gli Stati membri dovrebbero tenere un elenco di tali studi, compresi quelli cui non si applica il suddetto sistema di accesso obbligatorio.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.




- (41) Poiché gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità applicano regole diverse in materia di accesso e riservatezza dei documenti, è opportuno chiarire le disposizioni riguardanti l'accesso e la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti in possesso di tali autorità.
- (42) La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽¹⁾, si applica alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, al fine di migliorare ulteriormente la protezione tanto degli utilizzatori di prodotti fitosanitari quanto dei consumatori di vegetali e prodotti vegetali, e al fine di rafforzare la tutela dell'ambiente, è opportuno prevedere ulteriori norme specifiche che tengano conto delle particolari condizioni d'uso dei prodotti fitosanitari.
- (43) Al fine di assicurare che i messaggi pubblicitari non fuorviino gli utilizzatori di prodotti fitosanitari o il pubblico, è opportuno stabilire regole sulla pubblicità di tali prodotti.
- (44) Si dovrebbero stabilire norme sulla tenuta della documentazione e sulle informazioni riguardanti l'impiego dei prodotti fitosanitari, in modo da aumentare il livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, assicurando la tracciabilità dell'esposizione potenziale, accrescendo l'efficienza del monitoraggio e dei controlli e riducendo i costi del monitoraggio della qualità delle acque.
- (45) Per conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, le disposizioni sui controlli e le norme relative alle ispezioni, per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'impiego dei prodotti fitosanitari, dovrebbero assicurare un'attuazione corretta, sicura e armonizzata delle prescrizioni del presente regolamento.
- (46) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, prevede misure di controllo relativamente all'impiego dei prodotti fitosanitari in tutte le fasi della produzione di alimenti, compresa la tenuta della documentazione sull'impiego dei prodotti fitosanitari. La Commissione dovrebbe adottare norme analoghe in materia di monitoraggio e controllo del magazzino e dell'impiego di prodotti fitosanitari che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. L'onere burocratico che grava sugli agricoltori dovrebbe essere ridotto al minimo.
- (47) Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere applicate ferma restando la vigente normativa comunitaria, in particolare la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2000/60/CE, il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale ⁽³⁾, e la legislazione comunitaria sulla tutela dei lavoratori e di tutti coloro che sono interessati dall'utilizzo contenuto e dal rilascio intenzionale di organismi geneticamente modificati.
- (48) È necessario stabilire procedure per l'adozione di provvedimenti di emergenza nelle situazioni in cui è probabile che una sostanza attiva, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un prodotto fitosanitario, approvati, costituiscano un grave rischio per la salute umana o animale o per l'ambiente.
- (49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione.
- (50) Negli Stati membri dovrebbero rimanere applicabili le norme sulla responsabilità civile e penale generale del produttore ed eventualmente della persona responsabile dell'immissione sul mercato o dell'impiego del prodotto fitosanitario.
- (51) Per recuperare i costi delle procedure connesse con l'applicazione del presente regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito d'imputare tali costi a coloro che intendono immettere sul mercato o che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o coadiuvanti e a coloro che chiedono l'approvazione di sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti.
- (52) Gli Stati membri dovrebbero designare le necessarie autorità nazionali competenti.
- (53) La Commissione dovrebbe agevolare l'applicazione del presente regolamento. Pertanto, è opportuno prevedere le risorse finanziarie necessarie e la possibilità di modificare certe disposizioni del presente regolamento alla luce dell'esperienza o di elaborare note tecniche d'orientamento.
- (54) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



- (55) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare metodi armonizzati per determinare la natura e la quantità delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e, se del caso, delle impurezze e dei coformulanti, e delle quantità massime di prodotti fitosanitari da rilasciare, nonché di adottare regolamenti con prescrizioni in materia di etichettatura, controlli e regole dei coadiuvanti, introducendo un programma di lavoro in materia di antidoti agronomici e sinergizzanti, comprese le prescrizioni relative ai dati, posticipando la data di scadenza del periodo di approvazione, prorogando la data delle autorizzazioni provvisorie, fissando le prescrizioni relative alle informazioni del commercio parallelo e sull'inclusione dei coformulanti, nonché le modifiche dei regolamenti in materia di prescrizioni relative ai dati e ai principi uniformi, per la valutazione e l'autorizzazione, nonché le modifiche degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (56) Per motivi di efficienza i normali termini per la procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere ridotti per l'adozione di un regolamento che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per un periodo sufficiente a esaminare la domanda.
- (57) È inoltre opportuno trasferire talune disposizioni vigenti, riportate negli allegati della direttiva 91/414/CEE, in strumenti giuridici separati, che la Commissione deve adottare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Poiché tali disposizioni vigenti dovrebbero essere trasferite, in una prima fase, in nuovi strumenti giuridici e, pertanto, adottate senza alcuna modifica sostanziale, la procedura consultiva è la più appropriata.
- (58) È inoltre opportuno seguire la procedura consultiva per adottare misure meramente tecniche, in particolare, considerato il loro carattere non vincolante, gli orientamenti tecnici.
- (59) Talune disposizioni della direttiva 91/414/CEE dovrebbero rimanere applicabili durante il periodo transitorio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l'autorizzazione, l'immissione sul mercato, l'impiego e il controllo

all'interno della Comunità dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale.

2. Il presente regolamento stabilisce sia le norme relative all'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti.

3. Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.


4. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l'ambiente. In particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- distuggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.



Tali prodotti sono chiamati «prodotti fitosanitari».

2. Il presente regolamento si applica alle sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono chiamate «sostanze attive».

3. Il presente regolamento si applica anche a:

- a) sostanze o preparati, chiamati «antidoti agronomici», aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;
- b) sostanze o preparati, chiamati «sinergizzanti», che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario;
- c) sostanze o preparati, chiamati «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti;
- d) sostanze o preparati, chiamati «coadiuvanti», costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «Residui» una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario.
- 2) «Sostanze» elementi chimici e i loro composti, così come sono in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione.
- 3) «Preparati» miscele o soluzioni composte di due o più sostanze destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti.
- 4) «Sostanza potenzialmente pericolosa» qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente in grado di causare effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull'ambiente e che sia conte-

nuta o prodotta in un prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da comportare un rischio che tali effetti si producano.


Queste sostanze includono anche, ma non solo, le sostanze che soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele⁽¹⁾, e presenti nel prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da far considerare il prodotto come pericoloso ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 1999/45/CE.

- 5) «Vegetali» piante vive e parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi.
- 6) «Prodotti vegetali» prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l'essiccamento o la spremitura, sempréché non si tratti di vegetali.
- 7) «Organismi nocivi» qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali.
- 8) «Metodi non chimici» metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche quali quelle di cui al punto 1 dell'allegato III della direttiva 2009/128/CE, o metodi di controllo fisico, meccanico o biologico delle specie nocive.
- 9) «Immissione sul mercato» la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunità, comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente. L'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità costituisce immissione sul mercato ai fini del presente regolamento.
- 10) «Autorizzazione di un prodotto fitosanitario» atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario nel suo territorio.
- 11) «Fabbricante» la persona che fabbrica per conto proprio oppure appalta ad un terzo la fabbricazione di prodotti fitosanitari, sostanze attive, antidoti agronomici, sinergizzanti, coformulanti o coadiuvanti, oppure la persona designata dal fabbricante come suo unico rappresentante ai fini dell'osservanza del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.



- 12) «Lettera d'accesso» un documento originale mediante il quale il proprietario di dati protetti a norma del presente regolamento consente a che l'autorità competente utilizzi tali dati, secondo specifiche modalità e condizioni, per autorizzare un prodotto fitosanitario o approvare una sostanza attiva, un sinergizzante o un antidoto agronomico a vantaggio di un altro richiedente.
- 13) «Ambiente» le acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.
- 14) «Gruppi vulnerabili» le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.
- 15) «Microrganismi» le entità microbiologiche, compresi i funghi e i virus inferiori, cellulari o non cellulari, capaci di replicarsi o di trasferire materiale genetico.
- 16) «Organismi geneticamente modificati» organismi il cui materiale genetico è stato modificato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sul rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾.
- 17) «Zona» gruppo di Stati membri, come definito nell'allegato I.
- Nel caso d'impiego in serra, trattamento post-raccolta, trattamento di magazzini vuoti e concia delle sementi, per zona s'intendono tutte le zone definite all'allegato I.
- 18) «Buona pratica fitosanitaria» pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo culturale e biologico.
- 19) «Buona pratica di laboratorio» pratica definita al punto 2.1. dell'allegato I della direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche⁽²⁾.
- 20) «Buona pratica sperimentale» pratica conforme alle disposizioni delle linee guida 181 e 152 dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP).
- 21) «Protezione dei dati» il diritto temporaneo del proprietario della relazione di un test o di uno studio d'impedire l'utilizzazione a favore di un altro richiedente.
- 22) «Stato membro relatore» lo Stato membro che si assume il compito della valutazione di una sostanza attiva o di un antidoto agronomico o di un sinergizzante.
- 23) «Test e studi» ricerche o esperimenti che abbiano lo scopo di determinare le proprietà e il comportamento di una sostanza attiva o di prodotti fitosanitari, di prevedere l'esposizione a sostanze attive e/o ai loro metaboliti rilevanti, di determinare i livelli sicuri di esposizione e di stabilire le condizioni per l'impiego sicuro di tali prodotti.
- 24) «Titolare dell'autorizzazione» la persona fisica o giuridica che detenga un'autorizzazione di un prodotto fitosanitario.
- 25) «Utilizzatore professionale» utilizzatore professionale come definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/128/CE.
- 26) «Uso minore» uso di un prodotto fitosanitario in uno specifico Stato membro su vegetali o prodotti vegetali che:
- a) non sono ampiamente diffusi in tale Stato membro; o
- b) sono ampiamente diffusi, per far fronte ad un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.
- 27) «Serra» ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante un rivestimento esterno solitamente traslucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia con l'ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente.
- Ai fini del presente regolamento sono considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è traslucido (per esempio per la produzione di funghi o di indivia).

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

- 28) «Trattamento post-raccolta» trattamento, dopo il raccolto, di vegetali o prodotti vegetali in uno spazio confinato dove non vi è possibilità di fughe, per esempio in un magazzino.
- 29) «Biodiversità» la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; tale variabilità può comprendere la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi.
- 30) «Autorità competente» qualsiasi delle autorità di uno Stato membro responsabili dello svolgimento dei compiti definiti a norma del presente regolamento.
- 31) «Pubblicità» forma di promozione, tramite mezzi elettronici di comunicazione o la stampa, della vendita o dell'impiego dei prodotti fitosanitari; essa è rivolta a persone diverse dal titolare dell'autorizzazione e da chi immette sul mercato il prodotto fitosanitario (inclusi i relativi agenti).
- 32) «Metabolita» qualunque metabolita o prodotto di degradazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante, che si formi negli organismi o nell'ambiente.

Un metabolita è considerato rilevante se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività biologica bersaglio o che comporti per gli organismi un rischio più elevato o comparabile a quello della sostanza madre o che possieda determinate proprietà tossicologiche ritenute inaccettabili. Tale metabolita è rilevante per la decisione generale di approvazione o per la definizione delle misure di mitigazione del rischio.

- 33) «Impurezza» qualunque componente, diverso dalla sostanza attiva pura e/o variante pura, presente nella materia tecnica (in particolare componenti originati dal processo di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione).

CAPO II

SOSTANZE ATTIVE, ANTIDOTI AGRONOMICI, SINERGIZZANTI E COFORMULANTI

SEZIONE I

Sostanze attive

Sottosezione I

Requisiti e condizioni di approvazione

Articolo 4

Criteria di approvazione delle sostanze attive

1. Una sostanza attiva è approvata conformemente all'allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche

attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

La valutazione della sostanza attiva accerta, in primo luogo, se siano soddisfatti i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.6.2 a 3.6.4 e al punto 3.7 dell'allegato II. In caso affermativo, la valutazione prosegue per verificare se siano soddisfatti gli altri criteri di approvazione di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato II.

2. I residui dei prodotti fitosanitari, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, soddisfano i seguenti requisiti:

- a) non hanno alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o sulla salute animale, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee;
- b) non hanno alcun effetto inaccettabile sull'ambiente.

Per i residui rilevanti dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico, ambientale o della loro presenza nell'acqua potabile, occorrono metodi analitici d'uso corrente per determinarli. Devono essere comunemente disponibili standard analitici.

3. Un prodotto fitosanitario, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di condizioni realistiche d'impiego, soddisfa i requisiti seguenti:

- a) è sufficientemente efficace;
- b) non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o animale, direttamente o attraverso: l'acqua potabile (tenuto conto delle sostanze derivanti dal trattamento dell'acqua potabile), gli alimenti, i mangimi o l'aria; né ha conseguenze sul luogo di lavoro o attraverso altri effetti indiretti, prendendo in considerazione gli effetti cumulativi e sinergici noti, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'Autorità per valutarli, né sulle acque sotterranee;
- c) non ha alcun effetto inaccettabile sui vegetali o sui prodotti vegetali;
- d) non provoca ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari;



e) non ha alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, tenendo conto in particolare, quando siano disponibili i metodi scientifici accettati dall'Autorità per valutare detti effetti:

i) del suo destino e della sua distribuzione nell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque di superficie, ivi comprese le acque degli estuari e costiere, le acque sotterranee, l'aria e il suolo, tenendo conto di luoghi distanti dal luogo di utilizzo a seguito della propagazione ambientale a lunga distanza;

ii) del suo impatto sulle specie non bersaglio, anche sul loro comportamento corrente;

iii) del suo impatto sulla biodiversità e sull'ecosistema.

4. I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

5. Ai fini dell'approvazione di una sostanza attiva, i paragrafi 1, 2 e 3 si considerano rispettati qualora si sia accertato che i requisiti da essi previsti sono soddisfatti riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva.

6. Per quanto riguarda la salute umana, nessun dato raccolto sugli esseri umani può essere utilizzato per abbassare i margini di sicurezza risultanti da test o studi sugli animali.

7. In deroga al paragrafo 1, se, sulla base di documentata evidenza inclusa nella domanda, una sostanza attiva è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, compresi i metodi non chimici, tale sostanza attiva può essere approvata per un periodo limitato, necessario per controllare tale grave emergenza ma non superiore a cinque anni, anche se non soddisfa i criteri di cui ai punti 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. o 3.8.2. dell'allegato II, purché l'impiego della sostanza attiva sia soggetto a misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente. Per tali sostanze sono stabiliti livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

Tale deroga non si applica alle sostanze attive che sono o devono essere classificate, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogene di categoria 1A, cancerogene di categoria 1B senza soglia o tossiche per la riproduzione di categoria 1A.

Gli Stati membri possono autorizzare prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate a norma del presente paragrafo solo quando è necessario controllare una grave emergenza fitosanitaria nel loro territorio.

Nel contempo, essi elaborano un piano di eliminazione graduale riguardante il controllo della grave emergenza con altri mezzi, inclusi i metodi non chimici, e lo trasmettono senza indugio alla Commissione.

Articolo 5

Prima approvazione

La prima approvazione è concessa per un periodo non superiore a dieci anni.

Articolo 6

Condizioni e restrizioni

L'approvazione può essere soggetta a condizioni e restrizioni, quali:

- a) il grado minimo di purezza della sostanza attiva;
- b) la natura e la massima concentrazione di certe impurezze;
- c) le restrizioni derivanti dalla valutazione delle informazioni di cui all'articolo 8, tenendo conto delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali in questione, comprese quelle climatiche;
- d) il tipo di preparato;
- e) le modalità e le condizioni d'uso;
- f) la comunicazione di ulteriori informazioni di conferma agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità), qualora, durante il processo di valutazione, si stabiliscano nuovi requisiti o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche;
- g) l'indicazione di categorie di utilizzatori, per esempio «professionali» e «non professionali»;
- h) l'indicazione di aree in cui l'uso di prodotti fitosanitari, compresi prodotti per il trattamento del suolo, contenenti la sostanza attiva non può essere autorizzato o può essere autorizzato a determinate condizioni;
- i) la necessità d'imporre misure di mitigazione del rischio e il monitoraggio dopo l'uso;
- j) qualsiasi altra condizione particolare, che scaturisca dalla valutazione d'informazioni rese disponibili nel contesto del presente regolamento.



Sottosezione 2

Procedura di approvazione

Articolo 7

Domanda

1. La domanda di approvazione di una sostanza attiva o di modifica delle condizioni di approvazione è presentata dal fabbricante della sostanza attiva ad uno Stato membro (lo Stato membro relatore), unitamente a un fascicolo sintetico e a un fascicolo completo, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, oppure a una giustificazione, scientificamente motivata, dell'omessa presentazione di certe parti di tali fascicoli, a dimostrazione che la sostanza attiva soddisfa i criteri di approvazione previsti dall'articolo 4.

Un'associazione di produttori designata dai produttori ai fini dell'osservanza del presente regolamento può presentare una domanda congiunta.

La domanda è esaminata dallo Stato membro proposto dal richiedente, a meno che un altro Stato membro non acconsenta ad esaminarla.

2. La domanda può essere valutata congiuntamente da più Stati membri nel quadro di un sistema di co-relatori.

3. Nel presentare la domanda il richiedente può chiedere, conformemente all'articolo 63, che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo, siano tenute riservate, e le separa fisicamente.

Gli Stati membri valutano le richieste di riservatezza. A fronte di una richiesta d'accesso alle informazioni, lo Stato membro relatore decide quali informazioni debbano essere tenute riservate.

4. Nel presentare la domanda, il richiedente allega, contestualmente, un elenco completo dei test e degli studi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e un elenco delle eventuali domande di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 59.

5. Nel valutare la domanda lo Stato membro relatore può consultare l'Autorità in qualunque momento.

Articolo 8

Fascicoli

1. Il fascicolo sintetico include quanto segue:

a) informazioni riguardanti uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva su una coltura ampiamente diffusa in ciascuna zona; tali informazioni devono dimostrare che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 sono soddisfatti; qualora le informazioni presentate non si riferiscano a tutte le zone o riguardino una coltura non ampiamente diffusa, occorre giustificare tale approccio;

b) per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva, le sintesi e i risultati dei test e degli studi, il nome del loro proprietario e il nome della persona o dell'istituto che ha effettuato i test e gli studi;

c) per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili al prodotto fitosanitario, le sintesi e i risultati dei test e degli studi, il nome del loro proprietario e il nome della persona o dell'istituto che ha effettuato i test e gli studi, in quanto rilevanti per valutare il soddisfacimento dei criteri previsti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, relativamente ad uno o più prodotti fitosanitari rappresentativi ai fini degli impieghi di cui alla lettera a), tenendo conto del fatto che eventuali lacune nei dati figuranti nel fascicolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, risultanti dalla serie limitata d'impieghi rappresentativi della sostanza attiva proposti, possono comportare l'imposizione di restrizioni nell'approvazione;

d) per ciascun test o ciascuno studio sugli animali vertebrati, la giustificazione delle misure prese per evitare la sperimentazione animale e la duplicazione di test e studi su vertebrati;

e) un elenco di controllo (checklist) che dimostri la completezza del fascicolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo in previsione degli impieghi richiesti;

f) le ragioni per le quali le relazioni dei test e degli studi presentate sono necessarie per la prima approvazione della sostanza attiva o per la modifica delle condizioni di approvazione;


g) se del caso, una copia della domanda dei livelli massimi di residuo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 o una giustificazione per la mancata comunicazione di tale informazione;

h) una valutazione di tutte le informazioni presentate.

2. Il fascicolo completo contiene il testo integrale delle singole relazioni dei test e degli studi che coprono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). Non contiene alcuna relazione di test o studi implicanti la somministrazione intenzionale della sostanza attiva o del prodotto fitosanitario ad esseri umani.

3. Il formato del fascicolo sintetico e del fascicolo completo è stabilito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

4. I requisiti relativi ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono i requisiti delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE e stabiliti nei regolamenti adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2, senza modifiche sostanziali. Le successive modifiche a tali regolamenti sono adottate conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b).



5. Conformemente alle disposizioni dell'Autorità, il richiedente aggiunge al fascicolo la letteratura scientifica revisionata disponibile riguardante la sostanza attiva, i relativi metaboliti e i suoi effetti collaterali sulla salute, sull'ambiente e sulle specie non bersaglio, che è stata pubblicata nei dieci anni antecedenti la data di presentazione del fascicolo.

Articolo 9

Ammissibilità della domanda

1. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore invia al richiedente una ricevuta scritta che indica la data del ricevimento e verifica che i fascicoli allegati alla domanda contengano tutti gli elementi previsti dall'articolo 8, utilizzando l'elenco di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e). Verifica altresì le richieste di riservatezza di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e gli elenchi completi dei test e degli studi presentati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Qualora manchino uno o più degli elementi previsti dall'articolo 8, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e fissa un termine per la loro presentazione. Tale termine è al massimo di tre mesi.

Qualora, allo scadere del termine, il richiedente non abbia presentato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione che la domanda è inammissibile.

In qualunque momento può essere presentata una nuova domanda per la stessa sostanza.

3. Qualora i fascicoli allegati alla domanda contengano tutti gli elementi previsti dall'articolo 8, lo Stato membro relatore informa il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità dell'ammissibilità della domanda e inizia a valutare la sostanza attiva.

Dopo aver ricevuto la suddetta notifica, il richiedente trasmette immediatamente agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità i fascicoli previsti dall'articolo 8, comprese le informazioni sulle parti dei fascicoli in relazione alle quali sia stata richiesta la riservatezza a norma dell'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 10

Accesso al fascicolo sintetico

L'Autorità provvede senza indugio a mettere a disposizione del pubblico il fascicolo sintetico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, escluse le informazioni in relazione alle quali sia stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell'articolo 63, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione.

Articolo 11

Progetto di rapporto di valutazione

1. Entro dodici mesi dalla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro relatore prepara e presenta alla Commissione, con copia all'Autorità, un rapporto (draft assessment report — progetto di rapporto di valutazione), in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4.

2. Il progetto di rapporto di valutazione include inoltre, se del caso, una proposta di fissazione dei livelli massimi di residuo.

Lo Stato membro relatore esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali.

Qualora, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, la valutazione accerti che i criteri di approvazione di cui ai punti da 3.6.2 a 3.6.4 e al punto 3.7 dell'allegato II non sono soddisfatti, il progetto di rapporto di valutazione si limita alla valutazione di tali parti.

3. Qualora abbia bisogno di studi o informazioni supplementari, lo Stato membro relatore fissa al richiedente un termine entro cui lo stesso deve fornire tali studi o informazioni. In tal caso, il termine aggiuntivo concesso dallo Stato membro relatore si aggiunge al periodo di dodici mesi. Il termine aggiuntivo è al massimo di sei mesi e cessa nel momento in cui le informazioni supplementari pervengono allo Stato membro relatore. Quest'ultimo ne informa conseguentemente la Commissione e l'Autorità.


Qualora allo scadere del termine aggiuntivo il richiedente non abbia presentato gli studi o le informazioni supplementari, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente, la Commissione e l'Autorità e indica gli elementi mancanti nella valutazione inclusa nel progetto di rapporto di valutazione.

4. Il formato del progetto di rapporto di valutazione è definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 12

Conclusioni dell'Autorità

1. Entro trenta giorni dal ricevimento, l'Autorità trasmette al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore. Se del caso, domanda al richiedente di trasmettere un aggiornamento del fascicolo agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità.



L'Autorità mette il progetto di rapporto di valutazione a disposizione del pubblico, dopo aver dato al richiedente due settimane per chiedere, conformemente all'articolo 63, che alcune parti di tale documento siano tenute riservate.

L'Autorità concede un termine di sessanta giorni per presentare osservazioni scritte.

2. Se del caso, l'Autorità organizza una consultazione di esperti, compresi gli esperti dello Stato membro relatore.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l'Autorità, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali e utilizzando i documenti d'orientamento disponibili al momento della domanda, adotta conclusioni in cui precisa se sia prevedibile che la sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4, le comunica al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico. Se viene organizzata una consultazione come previsto al presente paragrafo, il termine di centoventi giorni è prorogato di trenta giorni.

Se del caso, nelle sue conclusioni l'Autorità esamina le opzioni per la mitigazione del rischio, individuate nel progetto di rapporto di valutazione.

3. Qualora abbia bisogno di informazioni supplementari, l'Autorità fissa al richiedente un termine massimo di novanta giorni entro cui fornirle agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.

Lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari e le trasmette all'Autorità quanto prima, e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. In tal caso il termine di centoventi giorni di cui al paragrafo 2 è prorogato di un termine che cessa nel momento in cui la valutazione supplementare perviene all'Autorità.

L'Autorità può chiedere alla Commissione di consultare un laboratorio comunitario di riferimento, designato conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, allo scopo di verificare se il metodo analitico di determinazione dei residui proposto dal richiedente sia soddisfacente e soddisfi i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento. Il richiedente, su richiesta del laboratorio comunitario di riferimento, fornisce campioni e metodi d'analisi.

4. Le conclusioni dell'Autorità contengono dettagli riguardanti la procedura di valutazione e le proprietà della sostanza attiva interessata.

5. L'Autorità stabilisce il formato delle sue conclusioni, che contengono dettagli riguardanti la procedura di valutazione e le proprietà della sostanza attiva interessata.

6. I termini per il parere dell'Autorità sulle domande relative ai livelli massimi di residuo e per le decisioni riguardanti le domande relative ai livelli massimi di residuo di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005 lasciano impregiudicati i termini fissati nel presente regolamento.

7. Qualora le conclusioni dell'Autorità siano adottate entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prorogato dell'eventuale termine supplementare di cui al paragrafo 3, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 396/2005 non si applica, mentre l'articolo 14 di detto regolamento si applica immediatamente.

8. Qualora l'Autorità non adotti conclusioni entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, prorogato dell'eventuale termine supplementare di cui al paragrafo 3, gli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 396/2005 si applicano immediatamente.

Articolo 13

Regolamento d'approvazione

1. Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell'Autorità, la Commissione presenta una relazione, denominata «relazione di esame», e un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, prendendo in considerazione il progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e le conclusioni dell'Autorità.

Il richiedente ha facoltà di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

2. Sulla base della relazione di esame, di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, è adottato un regolamento secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Tale regolamento dispone quanto segue:

- a) la sostanza attiva è approvata, eventualmente alle condizioni e con le restrizioni di cui all'articolo 6; oppure
- b) la sostanza attiva non è approvata; oppure
- c) le condizioni dell'approvazione sono modificate.

3. Qualora l'approvazione preveda la presentazione di ulteriori informazioni di conferma di cui all'articolo 6, lettera f), il regolamento dispone il termine per presentare le informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità.



Lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari e comunica, quanto prima e comunque entro sei mesi dal ricevimento delle stesse, gli esiti della sua valutazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità.

4. Le sostanze attive approvate sono incluse nel regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, contenente l'elenco delle sostanze attive già approvate. La Commissione tiene a disposizione del pubblico, in formato elettronico, un elenco delle sostanze attive approvate.

Sottosezione 3

Rinnovo e riesame

Articolo 14

Rinnovo dell'approvazione

1. Su domanda, l'approvazione di una sostanza attiva è rinnovata qualora sia accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 sono soddisfatti.

L'articolo 4 si considera rispettato qualora si sia accertato che i requisiti da esso previsti sono soddisfatti riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva.

Il rinnovo dell'approvazione può prevedere condizioni e restrizioni a norma dell'articolo 6.

2. Il rinnovo dell'approvazione è per un periodo non superiore a quindici anni. Il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è per un periodo non superiore a cinque anni.

Articolo 15

Domanda di rinnovo

1. La domanda prevista dall'articolo 14 è presentata da un fabbricante della sostanza attiva a uno Stato membro, con copia agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, non più tardi di tre anni prima della scadenza dell'approvazione.

2. Nella domanda di rinnovo, il richiedente indica i nuovi dati che intende presentare e dimostra che sono necessari perché al momento dell'ultima approvazione della sostanza attiva sono stati introdotti nuovi criteri o requisiti relativi ai dati oppure perché la sua domanda è volta ad ottenere un'approvazione modificata. Nello stesso tempo il richiedente presenta un calendario degli eventuali nuovi studi e di quelli già in corso.

Il richiedente indica, spiegandone i motivi, per quali informazioni presentate fa richiesta di riservatezza conformemente all'articolo 63; nel contempo indica le eventuali richieste di protezione dei dati conformemente all'articolo 59.

Articolo 16

Accesso alle informazioni relative al rinnovo

L'Autorità mette senza indugio a disposizione del pubblico le informazioni fornite dal richiedente a norma dell'articolo 15, escluse le informazioni in relazione alle quali sia stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato ai sensi dell'articolo 63, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione.

Articolo 17

Proroga del periodo di approvazione per la durata della procedura

Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l'approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all'esame della domanda.

Un regolamento che rinvia la scadenza per un periodo sufficiente all'esame della domanda è adottato, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 5, nel caso in cui un richiedente non abbia potuto rispettare il preavviso di tre anni prescritto dall'articolo 15, paragrafo 1, perché la sostanza attiva è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per un periodo che è scaduto prima del 14 giugno 2014.


Il regolamento stabilisce la durata dei periodi di proroga sulla base dei seguenti elementi:

- a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste;
- b) il tempo necessario per completare la procedura;
- c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall'articolo 18.

Articolo 18

Programma di lavoro

La Commissione può stabilire un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente e tenendo conto, per quanto possibile, dell'esigenza di un controllo efficace e di una gestione della resistenza delle specie bersaglio nocive. Il programma può prevedere che gli interessati presentino agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità tutti i dati necessari entro un termine in esso fissato.



Il programma contempla quanto segue:

- a) le procedure riguardanti la presentazione e la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni;
- b) i dati necessari da presentare, tra cui le misure intese a ridurre al minimo la sperimentazione animale, in particolare l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale e strategie di sperimentazione mirate;
- c) i termini per la presentazione di tali dati;
- d) le regole sulla presentazione di nuove informazioni;
- e) il termine per la valutazione e per l'adozione delle decisioni;
- f) l'assegnazione della valutazione delle sostanze attive agli Stati membri, tenuto conto di un equilibrio nelle responsabilità e nelle attività da svolgere tra gli Stati membri che fungono da relatori.

Articolo 19

Misure di attuazione

Le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo, compresa, se del caso, l'attuazione di un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 18, sono stabilite da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Articolo 20

Regolamento di rinnovo

1. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, è adottato un regolamento il quale dispone che:

- a) l'approvazione di una sostanza attiva è rinnovata, eventualmente a determinate condizioni e con certe restrizioni; oppure
- b) l'approvazione di una sostanza attiva non è rinnovata.

2. Qualora le ragioni del mancato rinnovo dell'approvazione non riguardino la protezione della salute o dell'ambiente, il regolamento di cui al paragrafo 1 prevede un periodo di tolleranza non superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione, e un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati. Il periodo di tolleranza per la vendita e la distribuzione tiene conto del normale periodo di utilizzazione del prodotto fitosanitario, ma il periodo di tolleranza complessivo non supera i diciotto mesi.

Qualora l'approvazione sia revocata, oppure non sia rinnovata a causa di preoccupazioni immediate per la salute umana o ani-

male o per l'ambiente, i prodotti fitosanitari in questione sono immediatamente ritirati dal mercato.

3. Si applica l'articolo 13, paragrafo 4.

Articolo 21

Riesame dell'approvazione

1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa tiene conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l'approvazione di una sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa.

Se ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), la Commissione ne informa gli Stati membri, l'Autorità e il fabbricante della sostanza attiva e fissa a quest'ultimo un termine per la presentazione di osservazioni.

2. La Commissione può chiedere agli Stati membri e all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. Gli Stati membri possono fornire le loro osservazioni alla Commissione entro tre mesi dalla data della richiesta. L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro tre mesi dalla data della richiesta.

3. Se la Commissione conclude che la sostanza non soddisfa più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), è adottato un regolamento per revocare o modificare l'approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Si applicano l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 20, paragrafo 2.


Sottosezione 4

Deroghe

Articolo 22

Sostanze attive a basso rischio

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata per un periodo di non oltre quindici anni, in deroga all'articolo 5, qualora sia ritenuta una sostanza attiva a basso rischio e si possa prevedere che i prodotti fitosanitari che la contengono comporteranno soltanto un basso rischio per la salute umana e degli animali e per l'ambiente, secondo quanto disposto dall'articolo 47, paragrafo 1.



2. Si applicano l'articolo 4, gli articoli da 6 a 21 e il punto 5 dell'allegato II. Le sostanze attive a basso rischio sono elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

3. La Commissione può riesaminare e, se necessario, indicare nuovi criteri per l'approvazione di una sostanza attiva quale sostanza attiva a basso rischio conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 23

Criteri di approvazione per le sostanze di base

1. Le sostanze di base sono approvate conformemente ai paragrafi da 2 a 6. In deroga all'articolo 5, l'approvazione è per un periodo illimitato.

Ai fini dei paragrafi da 2 a 6, una sostanza di base è una sostanza attiva che:

- a) non è una sostanza potenzialmente pericolosa; e
- b) non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici; e
- c) non è utilizzata principalmente per scopi fitosanitari, ma è nondimeno utile a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza e da un semplice agente diluente; e
- d) non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario.

Ai fini del presente regolamento, è considerata sostanza di base una sostanza attiva che soddisfi i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2. In deroga all'articolo 4, una sostanza di base è approvata se le pertinenti valutazioni, effettuate conformemente ad altri atti normativi comunitari disciplinanti l'impiego di tale sostanza per scopi diversi da quello fitosanitario, mostrano che la sostanza non ha un effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né un effetto inaccettabile sull'ambiente.

3. In deroga all'articolo 7, la domanda di approvazione di una sostanza di base è presentata alla Commissione da uno Stato membro o da qualsiasi soggetto interessato.

La domanda è corredata dei seguenti elementi:

- a) valutazioni dei possibili effetti sulla salute umana o degli animali o sull'ambiente, effettuate conformemente ad altri atti normativi comunitari disciplinanti l'uso della sostanza, e

b) altre informazioni pertinenti sui possibili effetti sulla salute umana o degli animali o sull'ambiente.

4. La Commissione chiede all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro tre mesi dalla data della richiesta.

5. Si applicano gli articoli 6 e 13. Le sostanze di base sono elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

6. La Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza di base in qualunque momento. Può tener conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare l'approvazione.

Se ha motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri previsti dai paragrafi da 1 a 3, la Commissione ne informa gli Stati membri, l'Autorità e il soggetto interessato e stabilisce un termine per la presentazione di osservazioni.

La Commissione chiede all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica. L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro tre mesi dalla data della richiesta.

Se la Commissione conclude che la sostanza non soddisfa più i criteri previsti dal paragrafo 1, è adottato un regolamento per revocare o modificare l'approvazione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Articolo 24

Sostanze candidate alla sostituzione

1. Una sostanza attiva conforme ai criteri previsti dall'articolo 4 è approvata, per un periodo non superiore a sette anni, come sostanza candidata alla sostituzione se soddisfa uno o più dei criteri supplementari di cui al punto 4 dell'allegato II. In deroga all'articolo 14, paragrafo 2, l'approvazione può essere rinnovata una o più volte, per periodi non superiori a sette anni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, si applicano gli articoli da 4 a 21. Le sostanze candidate alla sostituzione sono elencate separatamente nel regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4.


SEZIONE 2

Antidoti agronomici e sinergizzanti

Articolo 25

Approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti

1. Gli antidoti agronomici e i sinergizzanti sono approvati se sono conformi al disposto dell'articolo 4.



2. Si applicano gli articoli da 5 a 21.

3. I requisiti relativi ai dati applicabili agli antidoti agronomici e ai sinergizzanti analoghi a quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

Articolo 26

Antidoti agronomici e sinergizzanti già sul mercato

Entro il 14 dicembre 2014, è adottato un regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4, che stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono già sul mercato al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento. Il regolamento contiene la fissazione di prescrizioni relative ai dati, comprese misure per ridurre al minimo la sperimentazione animale, e contempla procedure per la notifica, la valutazione e l'adozione delle decisioni. Esso prevede che i soggetti interessati presentino tutti i dati necessari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro un termine preciso.

SEZIONE 3

Coformulanti inaccettabili

Articolo 27

Coformulanti

1. Non è accettata l'inclusione di un coformulante in un prodotto fitosanitario se è stato stabilito quanto segue:

- a) i suoi residui, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, hanno un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee oppure un effetto inaccettabile sull'ambiente; o
- b) il suo impiego, in condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie e tenuto conto di realistiche condizioni d'impiego, ha un effetto nocivo sulla salute umana o degli animali oppure un effetto inaccettabile sui vegetali, sui prodotti vegetali o sull'ambiente.

2. I coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata a norma del paragrafo 1 sono inclusi nell'allegato III secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

3. La Commissione può riesaminare i coformulanti in qualunque momento. Può tenere conto delle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri.

4. Si applica l'articolo 81, paragrafo 2.

5. Norme dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere stabilite, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

CAPO III

PRODOTTI FITOSANITARI

SEZIONE 1

Autorizzazione

Sottosezione 1

Requisiti e contenuto

Articolo 28

Autorizzazione d'immissione sul mercato e uso

1. Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti:

- a) uso di prodotti che contengono esclusivamente una o più sostanze di base;
- b) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all'articolo 54;
- c) fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro, purché il prodotto sia autorizzato in detto Stato membro e lo Stato membro di produzione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti di ispezione intesi a garantire che esso non venga utilizzato nel suo territorio;
- d) fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un Paese terzo, purché lo Stato membro di fabbricazione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti d'ispezione intesi a garantire che esso venga esportato dal suo territorio;
- e) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di commercio parallelo, conformemente all'articolo 52.

Articolo 29

Requisiti per l'autorizzazione all'immissione sul mercato

1. Fatto salvo l'articolo 50, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, in base ai principi uniformi di cui al paragrafo 6, soddisfa i seguenti requisiti:



- a) le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti in esso contenuti sono stati approvati;
- b) nel caso in cui la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in esso contenuto è prodotto da una fonte diversa o dalla medesima fonte con una modifica nel processo di fabbricazione e/o nel sito di fabbricazione:
- i) la specifica ai sensi dell'articolo 38 non diverge significativamente dalla specifica figurante nel regolamento che ha approvato tale sostanza, antidoto agronomico o sinergizzante; e
- ii) la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante non ha maggiori effetti nocivi, dovuti alle sue impurezze, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, rispetto a quelli che si sarebbero avuti se esso fosse stato prodotto conformemente al processo di fabbricazione indicato nel fascicolo a supporto dell'approvazione;
- c) i coformulanti in esso contenuti non sono inclusi nell'allegato III;
- d) la sua formulazione tecnica è tale da limitare per quanto possibile l'esposizione dell'utilizzatore o altri rischi senza compromettere l'efficacia del prodotto;
- e) alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, esso soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 3;
- f) è possibile determinare, con metodi adeguati, la natura e la quantità delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti in esso contenuti e, se del caso, delle impurezze e dei coformulanti rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
- g) i suoi residui, derivanti da usi autorizzati e rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, possono essere determinati con metodi adeguati di uso corrente in tutti gli Stati membri, con adeguati limiti di determinazione su campioni pertinenti;
- h) le sue proprietà chimico-fisiche sono state determinate e giudicate accettabili ai fini di un uso e di un immagazzinamento appropriati del prodotto;
- i) per i vegetali o i prodotti vegetali da utilizzare come mangimi o prodotti alimentari, se del caso, i livelli massimi di residuo, dei prodotti agricoli interessati dall'impiego cui si riferisce l'autorizzazione sono stati fissati o modificati conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.
2. Il richiedente dimostra che i requisiti previsti dal paragrafo 1, lettere da a) a h), sono soddisfatti.
3. Il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a h), è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o

ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti, rispetto all'impiego del prodotto fitosanitario in questione, e rappresentative delle condizioni che prevalgono nella zona in cui il prodotto deve essere utilizzato.

4. Riguardo al paragrafo 1, lettera f), possono essere adottati metodi armonizzati, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

5. Si applica l'articolo 81.

6. I principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contengono i requisiti di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sono definiti da regolamenti adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2, senza modifiche sostanziali. Le successive modifiche di tali regolamenti sono adottate secondo l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c).

Sulla base di questi principi, nella valutazione dei prodotti fitosanitari si tiene conto dell'interazione tra la sostanza attiva, gli antidoti agronomici, i sinergizzanti e i coformulanti.

Articolo 30

Autorizzazioni provvisorie

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono autorizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che:

- a) la decisione di approvazione non abbia potuto essere presa entro un termine di trenta mesi dalla data di ammissibilità della domanda, prorogato degli eventuali termini aggiuntivi fissati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3; e
- b) a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti;
- c) lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h);
- d) siano stati stabiliti livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

2. In tal caso, lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua valutazione del fascicolo e delle condizioni di autorizzazione, fornendo almeno le informazioni previste all'articolo 57, paragrafo 1.



3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano fino al 14 giugno 2016. Se necessario, tale termine può essere prorogato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

Articolo 31

Contenuto delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario.

2. L'autorizzazione precisa i requisiti concernenti l'immissione sul mercato e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d'uso da soddisfare per rispettare le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento che approva le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti.

L'autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini della direttiva 1999/45/CE. Gli Stati membri possono disporre che il titolare dell'autorizzazione classifichi o aggiorni senza indebito ritardo l'etichetta, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario, conformemente alla direttiva 1999/45/CE. In tali casi, ne informano immediatamente l'autorità competente.

3. I requisiti di cui al paragrafo 2 comprendono anche, se del caso:

a) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;

b) il periodo tra l'ultima applicazione e il raccolto;

c) il numero massimo di applicazioni all'anno.

4. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere quanto segue:

a) una restrizione della distribuzione e dell'uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli abitanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l'ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni comunitarie; l'inclusione di tale restrizione è indicata sull'etichetta;

b) l'obbligo di informare, prima dell'uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati;

c) indicazioni relativamente all'utilizzo corretto secondo i principi in materia di gestione integrata delle specie nocive di cui all'articolo 14 e all'allegato III della direttiva 2009/128/CE;

d) l'indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»;

e) l'etichetta approvata;

f) l'intervallo tra i trattamenti;

g) il periodo tra l'ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo, se del caso;

h) l'intervallo di rientro;

i) le dimensioni e il materiale di imballaggio.

Articolo 32

Durata

1. Il periodo di validità dell'autorizzazione è stabilito nella stessa.

Fatto salvo l'articolo 44, la durata di un'autorizzazione è fissata per un periodo non superiore a un anno dalla data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario e, successivamente, per tutta la durata dell'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario.

Tale periodo consente di effettuare l'esame previsto all'articolo 43.

2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per periodi più brevi, in modo da sincronizzare la rivalutazione di prodotti analoghi, ai fini di una valutazione comparativa di prodotti contenenti sostanze candidate alla sostituzione, conformemente all'articolo 50.

Sottosezione 2


Procedura

Articolo 33

Domanda di autorizzazione o di modifica di un'autorizzazione

1. Il richiedente che desidera immettere sul mercato un prodotto fitosanitario presenta una domanda di autorizzazione o di modifica di un'autorizzazione, personalmente o tramite un rappresentante, a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto.

2. La domanda include quanto segue:



- a) un elenco degli usi previsti in ogni zona indicata nell'allegato I e gli Stati membri in cui il richiedente ha presentato, o intende presentare, una domanda;
- b) l'indicazione dello Stato membro che, secondo il richiedente, dovrebbe valutare la domanda nella zona interessata. In caso di domanda per l'impiego nelle serre, come trattamento post-raccolta, per il trattamento dei magazzini vuoti e per la concia delle sementi, è proposto un solo Stato membro, che valuta la domanda tenendo conto di tutte le zone. In tal caso, il richiedente invia ad altri Stati membri, su richiesta, il fascicolo sintetico o il fascicolo completo di cui all'articolo 8;
- c) se del caso, una copia delle eventuali autorizzazioni già rilasciate per il prodotto fitosanitario in questione in uno Stato membro;
- d) se del caso, una copia delle conclusioni dello Stato membro che valuta l'equivalenza, di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

3. La domanda è corredata dei seguenti elementi:

- a) per il prodotto fitosanitario in questione, un fascicolo completo e un fascicolo sintetico per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili al prodotto fitosanitario;
- b) per ogni sostanza attiva, antidoto agronomico e sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, un fascicolo completo e un fascicolo sintetico per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva, all'antidoto agronomico e al sinergizzante;
- c) per ciascun test o ciascuno studio sugli animali vertebrati, la giustificazione delle misure prese per evitare la sperimentazione animale e la duplicazione di test e studi su vertebrati;
- d) le ragioni per le quali le relazioni dei test e degli studi presentate sono necessarie per la prima autorizzazione o per la modifica delle condizioni dell'autorizzazione;
- e) se del caso, una copia della domanda dei livelli massimi di residuo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 o una giustificazione per la mancata comunicazione di tali informazioni;
- f) se pertinente per la modifica di un'autorizzazione, una valutazione di tutte le informazioni presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h);
- g) una bozza di etichetta.

4. Nel presentare la domanda il richiedente può chiedere, conformemente all'articolo 63, che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo, siano tenute riservate, e le separa fisicamente.

Nello stesso tempo, il richiedente presenta l'elenco completo degli studi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e un elenco delle relazioni dei test e degli studi per cui viene richiesta la protezione dei dati conformemente all'articolo 59.

A fronte di una richiesta di accesso alle informazioni, lo Stato membro che esamina la domanda decide quali informazioni devono essere tenute riservate.

5. Su richiesta dello Stato membro, il richiedente presenta la domanda nelle lingue nazionali o ufficiali di detto Stato membro o in una di tali lingue.

6. Su richiesta, il richiedente fornisce allo Stato membro campioni del prodotto fitosanitario e i metodi di analisi dei suoi ingredienti.

Articolo 34

Esenzione dall'obbligo di presentazione degli studi

1. I richiedenti sono esentati dall'obbligo di fornire le relazioni dei test e degli studi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se lo Stato membro cui è presentata la domanda dispone delle relazioni dei test e degli studi in questione e i richiedenti dimostrano di aver ottenuto l'accesso conformemente agli articoli 59, 61 o 62 oppure che l'eventuale periodo di protezione dei dati è scaduto.

2. Tuttavia, i richiedenti cui si applica il paragrafo 1 forniscono le seguenti informazioni:

- a) tutti i dati necessari per l'identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa, nonché una dichiarazione secondo cui non vengono utilizzati coformulanti inaccettabili;
- b) le informazioni necessarie per identificare la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante, se sono stati approvati, e per stabilire se le condizioni per l'approvazione siano rispettate e, se del caso, se siano conformi al disposto dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b);
- c) su richiesta dello Stato membro interessato, i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso.

Articolo 35

Stato membro che esamina la domanda

La domanda è esaminata dallo Stato membro proposto dal richiedente, a meno che un altro Stato membro della stessa zona non acconsenta ad esaminarla. Lo Stato membro che esaminerà la domanda ne informa il richiedente.



Su richiesta dello Stato membro che esamina la domanda, gli altri Stati membri della zona nella quale è stata presentata la domanda cooperano per assicurare un'equa ripartizione del carico di lavoro.

Gli altri Stati membri della zona nella quale è stata presentata la domanda si astengono dal trattare il fascicolo fino a quando lo Stato membro che esamina la domanda non abbia effettuato la sua valutazione.

Qualora una domanda sia stata presentata in più di una zona, gli Stati membri che la esaminano si accordano sulla valutazione dei dati non correlati alle condizioni ambientali e agricole.

Articolo 36

Esame dell'autorizzazione

1. Lo Stato membro che esamina la domanda esegue una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, utilizzando i documenti d'orientamento disponibili al momento della domanda. Dà a tutti gli Stati membri della stessa zona la possibilità di presentare osservazioni, di cui si tiene conto nella valutazione.

Detto Stato membro applica i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 29, paragrafo 6, al fine di stabilire, per quanto possibile, se il prodotto fitosanitario, usato conformemente all'articolo 55 e in realistiche condizioni d'impiego, rispetti i requisiti previsti dall'articolo 29 nella stessa zona.

Lo Stato membro che esamina la domanda mette la sua valutazione a disposizione degli altri Stati membri della stessa zona. Il formato del rapporto di valutazione è definito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri interessati concedono o rifiutano l'autorizzazione, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32, sulla base delle conclusioni della valutazione effettuata dallo Stato membro che ha esaminato la domanda.

3. In deroga al paragrafo 2 e fatto salvo il diritto comunitario, possono essere imposte condizioni appropriate in relazione ai requisiti di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, e altre misure di mitigazione del rischio, derivanti dalle particolari condizioni d'uso.

Qualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli animali o all'ambiente non possano essere dissipate con l'introduzione delle misure nazionali di

mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare l'autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l'ambiente.

Tale Stato membro informa immediatamente il richiedente e la Commissione della sua decisione, e fornisce una motivazione tecnica o scientifica al riguardo.

Gli Stati membri prevedono la possibilità d'impugnare la decisione di rifiuto dell'autorizzazione di tali prodotti dinanzi ai giudici nazionali o ad altri organi di ricorso.

Articolo 37

Termine per l'esame


1. Entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro che la esamina decide se sono soddisfatti i requisiti per l'autorizzazione.

Qualora abbia bisogno d'informazioni supplementari, lo Stato membro fissa al richiedente un termine entro cui fornirle. In tal caso, il termine aggiuntivo concesso dallo Stato membro si aggiunge al periodo di dodici mesi. Tale termine aggiuntivo è al massimo di sei mesi e cessa nel momento in cui le informazioni supplementari pervengono allo Stato membro. Qualora, allo scadere del termine, il richiedente non abbia presentato gli elementi mancanti, lo Stato membro informa il richiedente che la domanda è inammissibile.

2. I termini previsti dal paragrafo 1 sono sospesi durante lo svolgimento della procedura di cui all'articolo 38.

3. Per quanto riguarda le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, lo Stato membro che esamina la domanda inizia la valutazione non appena abbia ricevuto il progetto di rapporto di valutazione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1. Nel caso in cui la domanda riguardi lo stesso prodotto fitosanitario e gli stessi impieghi che figurano nel fascicolo di cui all'articolo 8, lo Stato membro decide in merito alla domanda al più tardi entro sei mesi dall'approvazione della sostanza attiva.

4. Al più tardi entro centoventi giorni dal ricevimento del rapporto di valutazione e della copia dell'autorizzazione dello Stato membro che esamina la domanda, gli altri Stati membri interessati decidono in merito alla domanda, conformemente all'articolo 36, paragrafi 2 e 3.



Articolo 38

Valutazione dell'equivalenza a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b)

1. Qualora per una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante si debba stabilire se una fonte diversa o, in caso di una medesima fonte, una modifica del processo di fabbricazione e/o del sito di fabbricazione sia conforme all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), la relativa valutazione viene eseguita dallo Stato membro che ha svolto la funzione di relatore per la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, a meno che lo Stato membro che esamina la domanda conformemente all'articolo 35 non acconsenta a valutare l'equivalenza. Il richiedente presenta allo Stato membro che valuta l'equivalenza tutti i dati necessari.

2. Dopo aver dato al richiedente la possibilità di presentare osservazioni, che sono da questi comunicate anche allo Stato membro relatore o allo Stato membro che esamina la domanda, a seconda dei casi, lo Stato membro che valuta l'equivalenza elabora una relazione sull'equivalenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, e la trasmette alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente.

3. In caso di conclusioni positive sull'equivalenza e qualora non siano state sollevate obiezioni in merito a tali conclusioni, l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), si considera rispettato. Tuttavia, qualora lo Stato membro che esamina la domanda non condivida le conclusioni dello Stato membro relatore, o viceversa, ne informa il richiedente, gli altri Stati membri e la Commissione, spiegandone le ragioni.

Gli Stati membri interessati tentano di raggiungere un accordo sulla conformità o meno all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b). Essi offrono al richiedente la possibilità di presentare osservazioni.

4. Qualora gli Stati membri interessati non raggiungano un accordo entro quarantacinque giorni, lo Stato membro che valuta l'equivalenza sottopone la questione alla Commissione. Una decisione circa il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Il termine di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui lo Stato membro che esamina la domanda di autorizzazione ha informato lo Stato membro relatore, o viceversa, conformemente al paragrafo 3, di non dividerne le conclusioni.

Prima che venga adottata la suddetta decisione, la Commissione può chiedere all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica; l'Autorità vi provvede entro tre mesi dalla richiesta.

5. Previa consultazione dell'Autorità, possono essere stabilite norme e procedure dettagliate per l'attuazione dei paragrafi da 1

a 4 secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Articolo 39

Relazioni e scambio d'informazioni sulle domande di autorizzazione

1. Gli Stati membri costituiscono un fascicolo per ciascuna domanda. Ogni fascicolo contiene quanto segue:

- a) una copia della domanda;
- b) una relazione contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario, e sulla decisione presa al riguardo; il formato della relazione è stabilito secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2;
- c) un elenco delle decisioni amministrative prese dallo Stato membro riguardo alla domanda e della documentazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 34, unitamente ad una sintesi di quest'ultima;

d) l'etichetta approvata, se del caso.

2. Su richiesta, gli Stati membri mettono senza indugio a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione e dell'Autorità un fascicolo contenente la documentazione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).

3. Su richiesta, i richiedenti forniscono agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità copia della documentazione da presentare con la domanda conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, e all'articolo 34.

4. Norme dettagliate per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Sottosezione 3


Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni

Articolo 40

Riconoscimento reciproco

1. Il titolare di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 29 può domandare l'autorizzazione per lo stesso prodotto fitosanitario, lo stesso uso e in base a pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista nella presente sottosezione, se ricorre uno dei casi seguenti:

- a) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno Stato membro (Stato membro di riferimento) appartenente alla stessa zona;



- b) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno Stato membro (Stato membro di riferimento) appartenente a una zona diversa, purché l'autorizzazione per la quale è stata presentata la domanda non sia utilizzata ai fini del riconoscimento reciproco in un altro Stato membro della stessa zona;
- c) l'autorizzazione è stata rilasciata da uno Stato membro e riguarda l'uso nelle serre o come trattamento post-raccolta o per il trattamento di locali vuoti o container utilizzati per immagazzinare vegetali o prodotti vegetali o per la concia delle sementi, qualunque sia la zona cui appartiene lo Stato membro di riferimento.

2. Qualora un prodotto fitosanitario non sia autorizzato in uno Stato membro poiché nel medesimo non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole o le organizzazioni professionali agricole possono presentare richiesta di autorizzazione, con il consenso del titolare dell'autorizzazione, per lo stesso prodotto fitosanitario, lo stesso uso e in base alle stesse pratiche agricole nello Stato membro in questione, secondo la procedura del riconoscimento reciproco di cui al paragrafo 1. In tal caso il richiedente deve dimostrare che l'impiego di tale prodotto fitosanitario presenta un interesse generale per lo Stato membro d'introduzione.

Qualora il titolare dell'autorizzazione neghi il consenso, l'autorità competente dello Stato membro interessato può accettare la domanda per motivi d'interesse pubblico.

Articolo 41

Autorizzazione

1. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell'articolo 40, avendo esaminato la domanda e i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 42, paragrafo 1, se del caso in relazione alla situazione nel suo territorio, autorizza il prodotto fitosanitario in questione alle stesse condizioni dello Stato membro che esamina la domanda, fatti salvi i casi in cui si applichi l'articolo 36, paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro può autorizzare il prodotto fitosanitario nel caso in cui:
- sia stata chiesta un'autorizzazione a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b);
 - il prodotto contenga una sostanza candidata alla sostituzione;
 - sia stato applicato l'articolo 30; o
 - il prodotto contenga una sostanza approvata conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.

Articolo 42

Procedura

1. Alla domanda è allegato quanto segue:
- una copia dell'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di riferimento, nonché una traduzione dell'autorizzazione in una lingua ufficiale dello Stato membro che riceve la domanda;
 - una dichiarazione formale attestante che il prodotto fitosanitario è identico a quello autorizzato dallo Stato membro di riferimento;
 - se lo Stato membro lo richiede, un fascicolo completo o sintetico, come prescritto dall'articolo 33, paragrafo 3;
 - un rapporto di valutazione dello Stato membro di riferimento contenente informazioni sulla valutazione del prodotto fitosanitario e sulla decisione presa al riguardo.
2. Lo Stato membro al quale è presentata una domanda a norma dell'articolo 40 decide in merito a detta domanda entro centoventi giorni.
3. Su richiesta dello Stato membro, il richiedente presenta la domanda nelle lingue nazionali o ufficiali di detto Stato membro o in una di tali lingue.


Sottosezione 4

Rinnovo, revoca e modifica

Articolo 43

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Un'autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, purché continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29.
2. Entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, il richiedente presenta le seguenti informazioni:
- una copia dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario;
 - qualsiasi informazione nuova richiesta in seguito a modifiche dei requisiti o dei criteri relativi ai dati;
 - la prova che le nuove informazioni presentate sono il risultato di requisiti o criteri relativi ai dati che non erano in vigore al momento dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario o che sono necessari per modificare le condizioni di approvazione;



- d) qualsiasi informazione necessaria per dimostrare che il prodotto fitosanitario rispetta i requisiti di cui al regolamento recante il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in esso contenuti;
- e) una relazione sulle informazioni relative al monitoraggio, se l'autorizzazione era sottoposta a monitoraggio.

3. Gli Stati membri verificano che tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in questione siano conformi alle condizioni e restrizioni previste dal regolamento recante rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 20.

Lo Stato membro di cui all'articolo 35 coordina, in ciascuna zona, la verifica di conformità e la valutazione delle informazioni presentate per tutti gli Stati membri di quella zona.

4. Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2, possono essere stabiliti orientamenti sull'organizzazione delle verifiche di conformità.

5. Gli Stati membri decidono in merito al rinnovo dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario al più tardi dodici mesi dopo il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in esso contenuti.

6. Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare dell'autorizzazione, non sia presa alcuna decisione in merito al rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, lo Stato membro interessato proroga l'autorizzazione per il periodo necessario a completare l'esame e adottare una decisione sul rinnovo.

Articolo 44

Revoca o modifica di un'autorizzazione

1. Gli Stati membri possono riesaminare un'autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall'articolo 29 non sia più rispettato.

Uno Stato membro riesamina un'autorizzazione qualora concluda che sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE.

2. Lo Stato membro che intenda revocare o modificare un'autorizzazione ne informa il titolare e dà a questi la possibilità di presentare osservazioni o ulteriori informazioni.

3. Lo Stato membro revoca o modifica l'autorizzazione, a seconda dei casi, se:

- a) i requisiti di cui all'articolo 29 non sono, o non sono più, rispettati;
- b) sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione;
- c) non è stata rispettata una delle condizioni previste nell'autorizzazione;
- d) in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, i modi di utilizzazione e i quantitativi impiegati possono essere modificati; o
- e) il titolare dell'autorizzazione non adempie agli obblighi derivanti dal presente regolamento.

4. Lo Stato membro che revochi o modifichi un'autorizzazione conformemente al paragrafo 3 ne informa immediatamente il titolare dell'autorizzazione, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Gli altri Stati membri appartenenti alla stessa zona revocano o modificano l'autorizzazione di conseguenza, tenendo conto delle condizioni nazionali e delle misure di mitigazione del rischio, salvo nei casi in cui sia stato applicato l'articolo 36, paragrafo 3, secondo, terzo o quarto comma. Se del caso, si applica l'articolo 46.

Articolo 45

Revoca o modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione

1. Un'autorizzazione può essere revocata o modificata, su richiesta del titolare della stessa, il quale motiva la sua domanda.
2. Le modifiche possono essere concesse soltanto ove sia accertato che continuano ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29.

3. Se del caso, si applica l'articolo 46.

Articolo 46

Periodo di tolleranza

Lo Stato membro che revochi, modifichi o non rinnovi un'autorizzazione può concedere un periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e l'uso delle scorte esistenti.

Qualora le ragioni della revoca, della modifica o del mancato rinnovo dell'autorizzazione non siano connesse alla protezione della salute umana e animale o dell'ambiente, il periodo di tolleranza è limitato e non è superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati.



Sottosezione 5
Casi particolari

Articolo 47

Immissione sul mercato di prodotti fitosanitari a basso rischio

1. Qualora tutte le sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario rientrino nella categoria delle sostanze attive a basso rischio di cui all'articolo 22, il prodotto è autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio, purché dall'analisi del rischio non si rivelino necessarie specifiche misure di mitigazione del rischio. Il prodotto fitosanitario in questione soddisfa inoltre i seguenti requisiti:

- a) le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti a basso rischio in esso contenuti sono stati approvati a norma del capo II;
- b) non contiene alcuna sostanza potenzialmente pericolosa;
- c) è sufficientemente efficace;
- d) non provoca ai vertebrati da combattere sofferenze e dolore non necessari;
- e) rispetta l'articolo 29, paragrafo 1, lettere b), c) e da f) a i).

Questi prodotti sono denominati «prodotti fitosanitari a basso rischio».

2. Il richiedente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario a basso rischio dimostra che sono soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 1 e allega alla domanda un fascicolo completo e un fascicolo sintetico per ciascun punto dei requisiti relativi ai dati applicabili alla sostanza attiva e al prodotto fitosanitario.

3. Lo Stato membro decide, entro centoventi giorni, se accogliere una domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a basso rischio.

Qualora abbia bisogno d'informazioni supplementari, lo Stato membro fissa al richiedente un termine entro cui fornirle. In tal caso il termine aggiuntivo concesso dallo Stato membro si aggiunge al termine specificato.

Il termine aggiuntivo è al massimo di sei mesi e cessa nel momento in cui le informazioni supplementari pervengono allo Stato membro. Qualora, allo scadere del termine, il richiedente non abbia presentato gli elementi mancanti, lo Stato membro informa il richiedente che la domanda è inammissibile.

4. Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni.

Articolo 48

Immissione sul mercato e uso di prodotti fitosanitari contenenti un organismo geneticamente modificato

1. Un prodotto fitosanitario contenente un organismo cui si applica la direttiva 2001/18/CE è sottoposto, per quanto riguarda la modificazione genetica, all'esame previsto da tale direttiva, oltre che alla valutazione prevista dal presente capo.

Tali prodotti fitosanitari sono autorizzati a norma del presente regolamento soltanto se è stata concessa l'autorizzazione scritta di cui all'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE.

2. Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni.

Articolo 49

Immissione sul mercato di sementi conciate

1. Gli Stati membri non vietano l'immissione sul mercato e l'impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari autorizzati per tale uso in almeno uno Stato membro.

2. Qualora sussistano fondati motivi per temere che le sementi di cui al paragrafo 1 comportino verosimilmente un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non possa essere contenuto in modo soddisfacente mediante provvedimenti presi dallo o dagli Stati membri interessati, sono immediatamente adottate misure per limitare o vietare l'uso e/o la vendita di tali sementi conciate, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Prima di adottare tali misure, la Commissione esamina le prove addotte e può chiedere il parere dell'Autorità. La Commissione può fissare un termine entro il quale deve essere reso il parere.

3. Si applicano gli articoli 70 e 71.

4. Senza pregiudizio degli altri atti normativi comunitari, disciplinanti l'etichettatura delle sementi, l'etichetta e i documenti di accompagnamento delle sementi conciate comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario con il quale le sementi sono state conciate, la o le denominazioni della o delle sostanze attive presenti nel prodotto, le frasi tipo per le precauzioni da prendere ai sensi della direttiva 1999/45/CE e le misure di mitigazione del rischio indicate nell'autorizzazione per tale prodotto, se del caso.



Articolo 50

Valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione

1. Quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri eseguono una valutazione comparativa. Gli Stati membri non autorizzano o limitano l'uso su una determinata coltura di un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione qualora, dalla valutazione comparativa che consideri rischi e benefici a norma dell'allegato IV, risulti che:

- a) per gli impieghi specificati nella domanda esiste già un prodotto fitosanitario autorizzato oppure un metodo non chimico di controllo o di prevenzione, significativamente più sicuro per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;
- b) la sostituzione mediante i prodotti fitosanitari o i metodi non chimici di controllo o di prevenzione di cui alla lettera a) non comporta notevoli svantaggi economici o pratici;
- c) la diversità chimica delle sostanze attive, se del caso, o i metodi e le pratiche di gestione delle colture e di prevenzione delle specie nocive sono adeguati a ridurre al minimo l'insorgenza di resistenze da parte dell'organismo bersaglio; e
- d) sono prese in considerazione le conseguenze sulle autorizzazioni per usi minori.

2. In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, in casi eccezionali gli Stati membri possono altresì applicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo quando esaminano una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario non contenente una sostanza candidata alla sostituzione né una sostanza attiva a basso rischio, se esiste un metodo di controllo o di prevenzione non chimico per lo stesso uso ed è di uso corrente in tale Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 1, un prodotto fitosanitario contenente una sostanza candidata alla sostituzione è autorizzato senza valutazione comparativa nei casi in cui sia necessario acquisire prima esperienza attraverso l'utilizzo pratico del prodotto in questione.

Tali autorizzazioni sono concesse una volta per un periodo non superiore a cinque anni.

4. Per i prodotti fitosanitari contenenti una sostanza candidata alla sostituzione, gli Stati membri effettuano la valutazione comparativa prevista dal paragrafo 1 regolarmente e al più tardi all'atto del rinnovo o della modifica dell'autorizzazione.

In base ai risultati di tale valutazione comparativa, gli Stati membri mantengono, revocano o modificano l'autorizzazione.

5. Qualora uno Stato membro decida di revocare o modificare un'autorizzazione, conformemente al paragrafo 4, tale revoca o modifica entra in vigore tre anni dopo la decisione dello Stato membro oppure alla fine del periodo di approvazione della sostanza candidata alla sostituzione, ove questo periodo abbia termine prima.

6. Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni.

Articolo 51

Estensione delle autorizzazioni per usi minori

1. Il titolare dell'autorizzazione, gli organismi ufficiali o scientifici che si occupano di attività agricole, le organizzazioni professionali agricole o gli utilizzatori professionali possono chiedere che l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario già autorizzato nello Stato membro interessato sia estesa per usi minori, non ancora coperti dall'autorizzazione.

2. Gli Stati membri estendono l'autorizzazione se:

- a) l'uso previsto è, per sua natura, minore;
- b) sono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), e dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera i);
- c) l'estensione è d'interesse pubblico; e
- d) le persone o gli organismi di cui al paragrafo 1 hanno presentato la documentazione e le informazioni a sostegno dell'estensione dell'impiego, in particolare i dati sulla quantità dei residui e, se del caso, sulla valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti.

3. Gli Stati membri possono adottare misure per facilitare o incoraggiare la presentazione di domande intese ad estendere a usi minori l'autorizzazione di prodotti fitosanitari già autorizzati.

4. L'estensione può consistere in una modifica dell'autorizzazione esistente, oppure in un'autorizzazione distinta, secondo le procedure amministrative dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri che estendano un'autorizzazione per un uso minore informano, se necessario, il titolare dell'autorizzazione e lo invitano a cambiare di conseguenza l'etichettatura del prodotto.

Qualora il titolare dell'autorizzazione si rifiuti, gli Stati membri assicurano che gli utilizzatori abbiano accesso, per mezzo di una pubblicazione ufficiale o di un sito web ufficiale, ad informazioni complete e specifiche per quanto riguarda le modalità d'impiego.



La pubblicazione ufficiale o, se del caso, l'etichetta contiene un riferimento alla responsabilità della persona che utilizza il prodotto fitosanitario, per quanto riguarda la mancata efficacia o la fitotossicità del prodotto per il quale è stato autorizzato l'uso minore. L'estensione dell'autorizzazione per un impiego minore è indicata separatamente sull'etichetta.

6. Le estensioni a titolo del presente articolo sono indicate separatamente ed è necessario fare specifico riferimento alle limitazioni di responsabilità.

7. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono altresì chiedere l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per usi minori, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, purché tale prodotto fitosanitario sia autorizzato nello Stato membro interessato. Gli Stati membri autorizzano tali impieghi, conformemente al disposto dell'articolo 41, purché detti usi siano considerati minori anche negli Stati membri in cui è stata presentata la domanda.

8. Gli Stati membri stabiliscono e aggiornano regolarmente un elenco di usi minori.

9. Entro il 14 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

10. Salvo se altrimenti specificato, si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti le autorizzazioni.

Articolo 52

Commercio parallelo

1. Un prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza) può, previa concessione di un permesso di commercio parallelo, essere introdotto, immesso sul mercato o utilizzato in un altro Stato membro (Stato membro d'introduzione), se tale Stato membro stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento). La domanda è presentata all'autorità competente dello Stato membro d'introduzione.

2. Il permesso di commercio parallelo è concesso con procedura semplificata, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, qualora il prodotto fitosanitario da introdurre sia identico ai sensi del paragrafo 3. Su richiesta, gli Stati membri si trasmettono reciprocamente le informazioni necessarie a valutare se il prodotto è identico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La procedura per la concessione di un permesso di commercio parallelo è sospesa dal giorno di trasmissione della richiesta di informazioni all'autorità competente dello Stato membro di provenienza, fino a quando tutte le informazioni richieste siano state fornite all'autorità competente dello Stato membro d'introduzione.


3. I prodotti fitosanitari sono considerati identici ai prodotti di riferimento qualora:

- a) siano stati fabbricati dalla stessa impresa o da un'impresa associata ovvero sotto licenza secondo lo stesso processo di fabbricazione;
- b) siano identici nella specifica e nel contenuto delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti, e per tipo di formulazione; e
- c) siano uguali o equivalenti nei coformulanti presenti e nelle dimensioni, nel materiale o nella forma dell'imballaggio, in termini di potenziale impatto negativo sulla sicurezza del prodotto per quanto riguarda la salute umana o animale o l'ambiente.

4. La domanda di permesso di commercio parallelo comprende le seguenti informazioni:

- a) la denominazione e il numero di registrazione del prodotto fitosanitario nello Stato membro di provenienza;
- b) lo Stato membro di provenienza;
- c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza;
- d) le modalità d'impiego e l'etichetta originali con le quali il prodotto fitosanitario da introdurre è distribuito nello Stato membro di provenienza, se ritenuto necessario a fini di esame dall'autorità competente dello Stato membro d'introduzione. Tale autorità competente può richiedere una traduzione dei brani pertinenti delle modalità d'impiego originali;
- e) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- f) la denominazione da dare al prodotto fitosanitario che deve essere distribuito nello Stato membro d'introduzione;
- g) una bozza di etichetta del prodotto che s'intende immettere sul mercato;
- h) un campione del prodotto che s'intende introdurre, se l'autorità competente dello Stato membro d'introduzione lo ritiene necessario;
- i) la denominazione e il numero di registrazione del prodotto di riferimento.

Le prescrizioni relative alle informazioni possono essere modificate o integrate e ulteriori precisazioni e prescrizioni specifiche sono stabilite nel caso di una domanda per un prodotto fitosanitario per il quale sia già stato concesso un permesso di commercio parallelo e nel caso di una domanda per un prodotto fitosanitario ad uso personale, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.



5. Un prodotto fitosanitario per il quale è stato rilasciato un permesso di commercio parallelo è immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento. Per agevolare il monitoraggio e i controlli, nel regolamento di cui all'articolo 68 la Commissione stabilisce requisiti specifici di controllo per il prodotto da introdurre.

6. Il permesso di commercio parallelo è valido per la durata dell'autorizzazione del prodotto di riferimento. Se il titolare dell'autorizzazione del prodotto di riferimento chiede la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i requisiti di cui all'articolo 29 continuano ad essere rispettati, la validità del permesso di commercio parallelo scade alla data in cui sarebbe normalmente scaduta l'autorizzazione del prodotto di riferimento.

7. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui al presente articolo, gli articoli 44, 45, 46 e 55 e l'articolo 56, paragrafo 4, e i capi da VI a X si applicano, per analogia, ai prodotti fitosanitari oggetto di commercio parallelo.

8. Fatto salvo l'articolo 44, il permesso di commercio parallelo può essere revocato qualora l'autorizzazione del prodotto fitosanitario introdotto sia revocata nello Stato membro di provenienza per ragioni di sicurezza o di efficacia.

9. Qualora il prodotto non sia identico ai sensi del paragrafo 3 al prodotto di riferimento, lo Stato membro di introduzione può concedere l'autorizzazione richiesta solo per l'immissione sul mercato e l'impiego a norma dell'articolo 29.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti fitosanitari autorizzati nello Stato membro di provenienza conformemente all'articolo 53 o all'articolo 54.

11. Fatto salvo l'articolo 63, le autorità degli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti i permessi di commercio parallelo.

Sottosezione 6

Deroghe

Articolo 53

Situazioni di emergenza fitosanitaria

1. In deroga all'articolo 28, in circostanze particolari uno Stato membro può autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione e sulle misure prese per garantire la sicurezza dei consumatori.

2. La Commissione può chiedere all'Autorità di emettere un parere o di fornire assistenza scientifica o tecnica.

L'Autorità fornisce alla Commissione il suo parere o i risultati del suo lavoro entro un mese dalla data della richiesta.

3. Se necessario, è adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, per stabilire quando e a quali condizioni lo Stato membro:

a) possa o meno prorogare o ripetere la durata del provvedimento, o

b) revochi o modifichi il provvedimento.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati, salvo ove il relativo rilascio sia stato accettato conformemente alla direttiva 2001/18/CE.

Articolo 54


Ricerca e sviluppo

1. In deroga all'articolo 28, gli esperimenti o i test a fini di ricerca o sviluppo che comportano il rilascio nell'ambiente di un prodotto fitosanitario non autorizzato o l'impiego non autorizzato di un prodotto fitosanitario possono essere effettuati se lo Stato membro nel cui territorio s'intende effettuare l'esperimento o il test ha valutato i dati disponibili e concesso un permesso per scopi sperimentali. Il permesso può limitare le quantità da utilizzare e le aree da trattare e può imporre condizioni ulteriori per evitare effetti nocivi sulla salute umana o degli animali o effetti negativi inaccettabili sull'ambiente, ad esempio la necessità d'impedire che entrino nella catena alimentare mangimi e alimenti contenenti residui, a meno che, a norma del regolamento (CE) n. 396/2005, non sia già stata stabilita una disposizione pertinente.

Lo Stato membro può autorizzare, previamente, un programma di esperimenti o test oppure richiedere un'autorizzazione per ciascun esperimento o test.

2. La domanda è presentata allo Stato membro nel cui territorio s'intende effettuare l'esperimento o il test ed è accompagnata da un fascicolo contenente tutti i dati disponibili che consentano di valutare i possibili effetti sulla salute umana o degli animali o il possibile impatto sull'ambiente.

3. Non sono concesse autorizzazioni per scopi sperimentali per gli esperimenti o i test che comportano il rilascio nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, a meno che tale rilascio non sia stato accettato a norma della direttiva 2001/18/CE.



4. Il paragrafo 2 non si applica se lo Stato membro ha concesso all'interessato il diritto di condurre taluni esperimenti e test e ha stabilito le condizioni in cui si devono svolgere gli esperimenti e i test.

5. Norme dettagliate sull'attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle quantità massime di prodotti fitosanitari soggette a rilascio durante gli esperimenti o i test e ai dati minimi da presentare conformemente al paragrafo 2, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

SEZIONE 2

Uso e informazioni

Articolo 55

Uso dei prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto.

Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014.

Articolo 56

Informazioni sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili

1. Il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario notifica immediatamente agli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione qualsiasi informazione nuova concernente tale prodotto, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto, sulla cui base si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi più i criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 29 e all'articolo 4.

Notifica, in particolare, gli effetti potenzialmente nocivi del prodotto fitosanitario in questione, o dei residui di una sostanza attiva, dei relativi metaboliti, di un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante in esso contenuti, sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee, nonché i loro effetti potenzialmente inaccettabili su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente.

A tal fine, il titolare dell'autorizzazione registra e riferisce tutte le possibili reazioni indesiderabili negli esseri umani, negli animali e nell'ambiente connesse con l'uso del prodotto fitosanitario.

L'obbligo di notifica riguarda anche le informazioni pertinenti sulle decisioni o valutazioni delle organizzazioni internazionali o degli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei paesi terzi.

2. La notifica include una valutazione che stabilisce se e in che modo le nuove informazioni indichino che il prodotto fitosanitario o la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante non soddisfano più i requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 29 e dall'articolo 4 o dall'articolo 27.

3. Senza pregiudizio del diritto degli Stati membri di adottare misure cautelari provvisorie, lo Stato membro che ha rilasciato per primo l'autorizzazione all'interno di ciascuna zona valuta le informazioni ricevute e informa gli altri Stati membri appartenenti alla stessa zona se decide di revocare o modificare l'autorizzazione a norma dell'articolo 44.

Detto Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione se ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di approvazione della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, o se un coformulante sia stato considerato inaccettabile, e propone la revoca dell'approvazione o la modifica delle condizioni.


4. Il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario comunica annualmente alle autorità competenti degli Stati membri che hanno autorizzato il prodotto in questione qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell'efficacia prevista, l'insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente.

Articolo 57

Obbligo di garantire l'accesso alle informazioni

1. Con riferimento ai prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati conformemente al presente regolamento, gli Stati membri rendono elettronicamente accessibili al pubblico informazioni che contengono almeno i seguenti elementi:

- a) nome o denominazione sociale del titolare dell'autorizzazione, e numero dell'autorizzazione stessa;
- b) denominazione commerciale del prodotto;
- c) tipo di preparato;
- d) nome e quantità di ogni sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante contenuti nel prodotto;
- e) classificazione, frasi di rischio e consigli di prudenza, conformemente alla direttiva 1999/45/CE e al regolamento di cui all'articolo 65;



- f) uso o usi per cui è autorizzato il prodotto;
- g) ragioni della revoca dell'autorizzazione, se correlate a questioni di sicurezza;
- h) elenco degli usi minori di cui all'articolo 51, paragrafo 8.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono facilmente accessibili e vengono aggiornate almeno una volta ogni tre mesi.

3. Per facilitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, può essere istituito un sistema d'informazione sulle autorizzazioni secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

CAPO IV COADIUVANTI

Articolo 58

Immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti

1. Un coadiuvante non può essere immesso sul mercato o utilizzato a meno che non sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento di cui al paragrafo 2.
2. Disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti, compresi i requisiti relativi a dati, notifica, valutazione e procedure per l'adozione di decisioni, sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.
3. Si applica l'articolo 81, paragrafo 3.

CAPO V PROTEZIONE E CONDIVISIONE DEI DATI

Articolo 59

Protezione dei dati

1. Le relazioni dei test e degli studi beneficiano della protezione dei dati, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

La protezione si applica alle relazioni dei test e degli studi, concernenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante, i coadiuvanti e il prodotto fitosanitario, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, quando sono presentate ad uno Stato membro da chi richiede un'autorizzazione a norma del presente regolamento (il primo richiedente), purché tali relazioni soddisfino le seguenti condizioni:

- a) siano necessarie per l'autorizzazione, o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su un'altra coltura; e
- b) siano riconosciute conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

Le relazioni protette non possono essere usate, dallo Stato membro che le ha ricevute, a vantaggio di altri richiedenti di autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, antidoti agronomici, sinergizzanti e coadiuvanti, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, dell'articolo 62 e dell'articolo 80.

Il periodo di protezione dei dati è di dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione nel suddetto Stato membro, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo o dell'articolo 62. Tale periodo è prorogato a tredici anni per i prodotti fitosanitari contemplati dall'articolo 47.

Detti periodi sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per impieghi minori ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, tranne laddove questa sia basata su estrapolazioni, se le domande relative a tali autorizzazioni sono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione in detto Stato membro. Il periodo totale di protezione dei dati non può, in nessun caso, essere superiore a tredici anni. Per i prodotti fitosanitari contemplati dall'articolo 47, il periodo totale di protezione dei dati non può, in nessun caso, essere superiore a quindici anni.


Le medesime disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili alla prima autorizzazione valgono anche per le relazioni dei test e degli studi presentate da terzi ai fini dell'estensione dell'autorizzazione per impieghi minori di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

La protezione dei dati si applica anche agli studi necessari per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. Il periodo di protezione dei dati è di trenta mesi. Il primo, secondo, terzo e quarto comma si applicano *mutatis mutandis*.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) alle relazioni dei test e degli studi per le quali il richiedente abbia presentato una lettera d'accesso; o
- b) qualora sia scaduto l'eventuale periodo di protezione dei dati concesso per le relazioni dei test e degli studi in questione relativamente ad un altro prodotto fitosanitario.

3. La protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto qualora il primo richiedente l'abbia chiesta per le relazioni dei test o degli studi concernenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante, il coadiuvante e il prodotto fitosanitario nel momento in cui ha presentato il fascicolo e, per ciascuna relazione dei test e degli studi, abbia fornito allo Stato membro interessato le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), nonché la conferma che non è mai stato concesso un periodo di protezione dei dati per la relazione dei test e degli studi o che non è scaduto l'eventuale periodo di protezione dei dati concesso.



Articolo 60

Elenco delle relazioni sui test e sugli studi

1. Per ogni sostanza attiva, antidoto agronomico, sinergizzante e coadiuvante, gli Stati membri relatori preparano un elenco delle relazioni dei test e degli studi, necessarie per la prima approvazione, per la modifica delle condizioni di approvazione, o per il rinnovo dell'approvazione, e lo mettono a disposizione degli Stati membri e della Commissione.
2. Per ogni prodotto fitosanitario che autorizzano, gli Stati membri tengono e mettono a disposizione di qualsiasi parte interessata che lo richieda:
 - a) un elenco delle relazioni dei test e degli studi, concernenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o sinergizzante e il prodotto fitosanitario, necessarie per la prima autorizzazione, per la modifica delle condizioni di autorizzazione o per il rinnovo dell'autorizzazione; e
 - b) un elenco delle relazioni dei test e degli studi, per le quali il richiedente ha chiesto la protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 59, e le ragioni adottate, conformemente a tale articolo.
3. Gli elenchi previsti dai paragrafi 1 e 2 indicano se le relazioni dei test e degli studi in questione siano state riconosciute conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

Articolo 61

Norme generali dirette ad evitare la duplicazione di test

1. Per evitare la duplicazione di test, chiunque intenda chiedere l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario consulta, prima di effettuare qualsiasi test o studio, le informazioni di cui all'articolo 57, onde verificare se e a chi sia già stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante, o per un coadiuvante. Su richiesta, l'autorità competente fornisce al richiedente potenziale l'elenco delle relazioni dei test e degli studi elaborate ai sensi dell'articolo 60 per il prodotto in questione.

Il richiedente potenziale presenta tutti i dati riguardanti l'identità e le impurezze della sostanza attiva che intende utilizzare. La richiesta è accompagnata dalla prova che il richiedente potenziale intende presentare domanda per un'autorizzazione.

2. L'autorità competente dello Stato membro, qualora sia certa che il richiedente potenziale intende chiedere un'autorizzazione ovvero il rinnovo o il riesame della stessa, gli fornisce il nome e l'indirizzo del titolare o dei titolari delle precedenti autorizzazioni pertinenti e, nello stesso tempo, comunica a questi ultimi il nome e l'indirizzo del richiedente.

3. Il richiedente potenziale dell'autorizzazione, ovvero del rinnovo o del riesame della stessa, e i titolari delle autorizzazioni pertinenti prendono tutte le misure ragionevoli per raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi protette a norma dell'articolo 59 in modo equo, trasparente e non discriminatorio.

Articolo 62


Condivisione di test e studi su animali vertebrati

1. La sperimentazione su animali vertebrati ai fini del presente regolamento è intrapresa solo ove non siano disponibili altri metodi. Conformemente ai paragrafi da 2 a 6, la duplicazione di test e studi su animali vertebrati condotti ai fini del presente regolamento è evitata.
2. Gli Stati membri non accettano, a sostegno delle domande di autorizzazione, la duplicazione di test e studi su animali vertebrati o quelli avviati laddove avrebbero ragionevolmente potuto essere utilizzati i metodi convenzionali di cui all'allegato II della direttiva 1999/45/CE. Chiunque intenda eseguire test e studi su animali vertebrati adotta i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano già stati eseguiti o avviati.
3. Il richiedente potenziale e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti fanno tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione delle relazioni dei test e degli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Il richiedente potenziale è tenuto soltanto a partecipare ai costi delle informazioni che deve presentare per rispettare i requisiti in materia di autorizzazione.

4. Qualora il richiedente potenziale e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o di coadiuvanti non riescano a raggiungere un accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, il richiedente potenziale informa l'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 61, paragrafo 1.

Il fatto che le parti non abbiano raggiunto l'accordo di cui al paragrafo 3 non impedisce all'autorità competente di tale Stato membro di utilizzare le relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati per esaminare la domanda del richiedente potenziale.

5. Entro il 14 dicembre 2016 la Commissione presenta una relazione sull'impatto delle disposizioni del presente regolamento concernenti la protezione dei dati dei test e degli studi su animali vertebrati. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se de caso, di un'adeguata proposta legislativa.



6. Il titolare o i titolari dell'autorizzazione pertinente possono chiedere al richiedente potenziale di partecipare in modo equo ai costi da esso o da essi sostenuti. L'autorità competente dello Stato membro può ingiungere alle parti interessate di risolvere la questione mediante arbitrato formale e vincolante, organizzato secondo il diritto nazionale. In alternativa, le parti possono risolvere la questione per vie legali, dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Il lodo arbitrale o la sentenza tengono conto dei principi definiti nel paragrafo 3 e hanno efficacia esecutiva dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

CAPO VI

ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI

Articolo 63

Riservatezza

1. Le persone che chiedono che le informazioni da esse presentate in applicazione del presente regolamento siano trattate come informazioni riservate forniscono una prova verificabile a dimostrazione del fatto che la divulgazione delle informazioni potrebbe nuocere ai loro interessi commerciali o alla tutela della vita privata e integrità dell'interessato.

2. La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata, di norma, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali oppure della vita privata e dell'integrità dell'interessato:

- a) il metodo di fabbricazione;
- b) le specifiche sulle impurezze della sostanza attiva, eccezion fatta per le impurezze che sono considerate come rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
- c) i risultati relativi a lotti di fabbricazione della sostanza attiva, comprese le impurezze;
- d) i metodi di analisi delle impurezze presenti nella sostanza attiva, così come fabbricata, eccezion fatta per i metodi di analisi delle impurezze considerate rilevanti sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
- e) i legami che esistono tra un fabbricante o un importatore e il richiedente o il titolare dell'autorizzazione;
- f) le informazioni sulla composizione completa di un prodotto fitosanitario;
- g) i nomi e gli indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione su animali vertebrati.

3. Il presente articolo fa salva l'applicazione della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (1).

CAPO VII

IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI COADIUVANTI

Articolo 64

Imballaggio e presentazione

1. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore.

2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti accessibili al grande pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi contengono componenti che ne scoraggiano o impediscono il consumo.

3. L'articolo 9 della direttiva 1999/45/CE si applica anche ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti non contemplati da tale direttiva.

Articolo 65

Etichettatura

1. L'etichettatura dei prodotti fitosanitari risponde alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio della direttiva 1999/45/CE e soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

Tale regolamento contiene anche frasi standard di rischio specifico e consigli di prudenza che completano le frasi previste dalla direttiva 1999/45/CE. Esso integra il testo dell'articolo 16 e quello degli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE con le modifiche eventualmente necessarie.

2. Prima di concedere l'autorizzazione, gli Stati membri possono chiedere la presentazione di campioni o prototipi dell'imballaggio, bozze di etichette ed opuscoli.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che siano necessarie frasi supplementari per proteggere la salute umana o degli animali o per tutelare l'ambiente, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando la frase o le frasi supplementari e spiegando perché le ritenga necessarie.

Viene presa in considerazione l'inclusione di tali frasi nel regolamento di cui al paragrafo 1.

In attesa di tale inclusione, lo Stato membro può esigere l'uso della o delle frasi supplementari.

(1) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.



*Articolo 66***Pubblicità**

1. I prodotti fitosanitari non autorizzati non possono essere oggetto di messaggio pubblicitario. Qualsiasi pubblicità per un prodotto fitosanitario è accompagnata dalle frasi «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto». Queste frasi sono facilmente leggibili e chiaramente distinguibili rispetto al messaggio pubblicitario complessivo. I termini «prodotti fitosanitari» possono essere sostituiti da una descrizione più precisa del tipo di prodotto, come fungicida, insetticida o diserbante.

2. Il messaggio pubblicitario non comprende informazioni, sotto forma testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo».

Solo nel caso di prodotti fitosanitari a basso rischio è consentita nel messaggio pubblicitario la frase «autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009». Tale frase non può essere usata come indicazione sull'etichetta del prodotto fitosanitario.

3. Gli Stati membri possono vietare o limitare la pubblicità dei prodotti fitosanitari su determinati mezzi di comunicazione, compatibilmente con il diritto comunitario.

4. Tutte le affermazioni contenute nella pubblicità sono tecnicamente giustificabili.

5. I messaggi pubblicitari non contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, né dell'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze.

6. La pubblicità o il materiale promozionale richiamano l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta.

CAPO VIII

MISURE DI CONTROLLO*Articolo 67***Registrazione dei dati**

1. I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano o immettono sul mercato. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono, per almeno tre anni, registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitosanitario,

la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.

Su richiesta, mettono le informazioni pertinenti contenute in tali registri a disposizione dell'autorità competente. Terzi, quali l'industria dell'acqua potabile, i dettaglianti o i residenti, possono chiedere di accedere a tali informazioni, rivolgendosi all'autorità competente.

L'autorità competente garantisce l'accesso a tali informazioni conformemente alla legislazione nazionale o comunitaria applicabile.

Entro il 14 dicembre 2012 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui costi e i benefici della tracciabilità delle informazioni, dagli utilizzatori sino ai dettaglianti, concernenti le applicazioni dei prodotti fitosanitari sui prodotti agricoli, corredandola, se necessario, di un'adeguata proposta legislativa.

2. Su richiesta delle autorità competenti, i fabbricanti di prodotti fitosanitari realizzano un monitoraggio post-autorizzazione. Essi ne comunicano i risultati alle autorità competenti.

3. I titolari di autorizzazioni forniscono alle autorità competenti degli Stati membri tutti i dati concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari conformemente alla normativa comunitaria relativa alle statistiche sui prodotti fitosanitari.


4. Per assicurare l'applicazione uniforme dei paragrafi 1, 2 e 3, possono essere adottate misure di attuazione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

*Articolo 68***Monitoraggio e controlli**

Gli Stati membri effettuano controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento. Completano e trasmettono alla Commissione una relazione sulla portata e sui risultati di tali controlli entro sei mesi dalla fine dell'anno al quale si riferisce la relazione.

Gli esperti della Commissione eseguono negli Stati membri ispezioni, generali e specifiche, allo scopo di verificare i controlli ufficiali effettuati da questi ultimi.

Un regolamento, adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4, stabilisce le disposizioni relative ai controlli, in particolare in materia di fabbricazione, imballaggio, etichettatura, stoccaggio, trasporto, commercializzazione, formulazione, commercio parallelo e uso dei prodotti fitosanitari. Il regolamento contiene, inoltre, disposizioni relative alla raccolta d'informazioni e alla presentazione di relazioni su casi di sospetto avvelenamento.



CAPO IX

SITUAZIONI DI EMERGENZA

Articolo 69

Misure di emergenza

Qualora esista chiaramente la probabilità che una sostanza attiva, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante approvati, o un prodotto fitosanitario autorizzato conformemente al presente regolamento, comportino un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, e qualora tale rischio non possa essere contenuto, in modo soddisfacente, mediante provvedimenti presi dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati, o sono immediatamente adottate misure per limitare o vietare l'uso e/o la vendita di tale sostanza o prodotto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro. Prima di adottare tali misure, la Commissione esamina le prove addotte e può chiedere il parere dell'Autorità. La Commissione può fissare un termine entro il quale deve essere reso il parere.

Articolo 70

Misure di emergenza in casi di estrema urgenza

In deroga all'articolo 69, in casi di estrema urgenza la Commissione può adottare, in via provvisoria, misure d'emergenza, dopo aver consultato lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e dopo aver informato gli altri Stati membri.

Non appena possibile, e al più tardi dopo dieci giorni lavorativi, tali misure sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

Articolo 71

Altre misure di emergenza

1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di emergenza e non sia stato preso alcun provvedimento a norma dell'articolo 69 o dell'articolo 70, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. In tale evenienza, informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Entro trenta giorni lavorativi, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, ai fini della proroga, modifica o abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.

3. Lo Stato membro può mantenere le sue misure cautelari provvisorie nazionali, finché siano state adottate misure comunitarie.

CAPO X

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Articolo 72

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tali norme e qualsiasi successiva modifica.

Articolo 73

Responsabilità civile e penale

Il rilascio dell'autorizzazione e tutte le altre misure adottate a norma del presente regolamento lasciano impregiudicata la responsabilità civile e penale generale, negli Stati membri, del produttore e, se del caso, della persona responsabile dell'immissione sul mercato o dell'uso del prodotto fitosanitario.

Articolo 74

Tasse e diritti

1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l'attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri provvedono a che le tasse e i diritti di cui al paragrafo 1:

a) siano stabiliti in modo trasparente; e

b) corrispondano al costo totale effettivo del lavoro svolto, a meno che non sia di pubblico interesse ridurli.


Le tasse o i diritti possono comprendere un tariffario di oneri fissi, in funzione dei costi medi dell'attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 75

Autorità competente

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti per adempiere agli obblighi che il presente regolamento impone agli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale di coordinamento incaricata di coordinare e assicurare tutti i contatti necessari con i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità.



3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di una quantità sufficiente di personale, adeguatamente qualificato ed esperto, per espletare in modo efficace ed efficiente gli obblighi di cui al presente regolamento.

4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all'Autorità e alle autorità nazionali di coordinamento degli altri Stati membri le informazioni riguardanti la propria autorità nazionale competente o le proprie autorità nazionali competenti e qualsiasi modifica di tali dati.

5. La Commissione pubblica e aggiorna, sul suo sito web, un elenco delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 76

Spese della Commissione

1. La Commissione può sostenere spese per attività che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, compresa l'organizzazione di quanto segue:

- a) lo sviluppo di un sistema armonizzato, compresa una banca dati appropriata, per raccogliere e conservare tutte le informazioni concernenti le sostanze attive, gli antidoti agronomici, i sinergizzanti, i coformulanti, i prodotti fitosanitari e i coadiuvanti e per mettere tali informazioni a disposizione degli Stati membri, dei produttori e degli altri soggetti interessati;
- b) la realizzazione di studi necessari per preparare ed elaborare ulteriori atti normativi sull'immissione sul mercato e sull'uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti;
- c) la realizzazione di studi necessari per armonizzare le procedure, i criteri decisionali e i requisiti relativi ai dati;
- d) il coordinamento, se necessario per via elettronica, della cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità e misure per facilitare la ripartizione del lavoro;
- e) la creazione e la manutenzione di un sistema elettronico coordinato di presentazione e valutazione, volto a promuovere lo scambio dei documenti e la ripartizione del lavoro per via elettronica tra i richiedenti, gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità;
- f) la messa a punto di orientamenti diretti a facilitare l'applicazione quotidiana del presente regolamento;
- g) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri incaricati dalla Commissione di assistere i suoi esperti nel quadro delle attività di controllo stabilite a norma dell'articolo 68;
- h) la formazione del personale addetto ai controlli;

i) il finanziamento di altre misure necessarie per assicurare l'applicazione del regolamento adottato a norma dell'articolo 68.

2. Gli stanziamenti richiesti a norma del paragrafo 1 sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità di bilancio ogni esercizio finanziario.

Articolo 77

Documenti d'orientamento

La Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2, adottare o modificare documenti d'orientamento tecnico, o di altra natura, per l'attuazione del presente regolamento, quali note esplicative o documenti d'orientamento sul contenuto della domanda per quanto riguarda microrganismi, feromoni e prodotti biologici. Può chiedere all'Autorità di preparare o di contribuire all'elaborazione di tali documenti d'orientamento.

Articolo 78

Modifiche e misure di attuazione

1. Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4:

- a) modifiche agli allegati, prendendo in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
- b) modifiche ai regolamenti riguardanti i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive e ai prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), prendendo in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
- c) modifiche al regolamento sui principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, prendendo in considerazione le conoscenze scientifiche e tecniche attuali;
- d) un regolamento che rinvia la scadenza del periodo di approvazione di cui all'articolo 17, secondo comma;
- e) un regolamento concernente i requisiti in materia di dati per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all'articolo 25, paragrafo 3;
- f) un regolamento che stabilisce un programma di lavoro per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti di cui all'articolo 26;
- g) adozione dei metodi armonizzati di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
- h) inserimento di coformulanti nell'allegato III, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2;



- i) proroga della data di applicazione del presente regolamento alle autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo 30, paragrafo 3;
- j) obblighi d'informazione per il commercio parallelo di cui all'articolo 52, paragrafo 4;
- k) norme sull'applicazione dell'articolo 54, in particolare per quanto riguarda le quantità massime di prodotti fitosanitari da rilasciare;
- l) disposizioni dettagliate sui coadiuvanti di cui all'articolo 58, paragrafo 2;
- m) un regolamento contenente i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 65, paragrafo 1;
- n) un regolamento in materia di controlli di cui all'articolo 68, terzo comma.

2. Le eventuali misure supplementari necessarie per l'attuazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3.

3. Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 79, paragrafo 2, è adottato un regolamento contenente l'elenco delle sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tali sostanze sono considerate approvate a norma del presente regolamento.

Articolo 79

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 80

Misure transitorie

1. La direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione:
 - a) alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE prima del 14 giugno 2011;
 - b) alle sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2007 della Commissione ⁽¹⁾;
 - c) alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione ⁽²⁾;
 - d) alle sostanze attive di cui è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 33/2008 prima del 14 giugno 2011.

Sulla base dell'esame effettuato ai sensi della direttiva 91/414/CEE, si adotta un regolamento sull'approvazione di tali sostanze, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento. Per le sostanze attive di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tale approvazione non è considerata un rinnovo dell'approvazione a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

2. L'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE continuano ad applicarsi riguardo alle sostanze attive incluse nell'allegato I della suddetta direttiva e alle sostanze attive approvate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo:

- a) per un periodo di cinque anni dalla data della loro inclusione o approvazione, per quanto riguarda le sostanze attive contemplate dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
- b) per un periodo di dieci anni dalla data della loro inclusione o approvazione, per quanto riguarda le sostanze attive che non erano sul mercato al 26 luglio 1993;

⁽¹⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.



c) per un periodo di cinque anni dalla data del rinnovo dell'inclusione o del rinnovo dell'approvazione, per quanto riguarda le sostanze attive la cui inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE scade entro il 24 novembre 2011. Tale disposizione si applica soltanto ai dati necessari per il rinnovo dell'approvazione e riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio entro tale data.

3. L'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE, qualora si applichi in forza del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, è soggetto a qualsiasi norma speciale riguardante la direttiva 91/414/CEE stabilita nell'atto di adesione mediante il quale uno Stato è divenuto membro della Comunità.

4. Per quanto riguarda le sostanze attive la cui prima approvazione scade entro il 14 dicembre 2012, la domanda prevista dall'articolo 14 è presentata da un fabbricante della sostanza attiva ad uno Stato membro, con copia agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, non oltre due anni prima della scadenza della prima approvazione.

5. Per quanto riguarda le domande dirette a ottenere l'autorizzazione di prodotti fitosanitari:

- a) a norma dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE e pendenti negli Stati membri; o
- b) che devono essere modificate o ritirate a seguito dell'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE o a seguito di un'approvazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

al 14 giugno 2011 le relative decisioni sono prese sulla base del diritto nazionale in vigore prima di tale data.

Dopo tale decisione, si applica il presente regolamento.

6. I prodotti etichettati conformemente all'articolo 16 della direttiva 91/414/CEE possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 14 giugno 2015.

7. Entro il 14 dicembre 2013, la Commissione stabilisce un elenco delle sostanze inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri enunciati nell'allegato II, punto 4, del presente regolamento e a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 50 del presente regolamento.

Articolo 81

Deroga per gli antidoti agronomici e i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti

1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, uno Stato membro può, per un periodo di cinque anni dopo l'adozione del programma di cui all'articolo 26, autorizzare l'immissione sul mer-

cato sul suo territorio di prodotti fitosanitari contenenti antidoti agronomici e sinergizzanti non approvati, purché tali antidoti agronomici e sinergizzanti rientrino nel suddetto programma.

2. In deroga all'articolo 27 e fatto salvo il diritto comunitario, gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali per i coformulanti non inclusi nell'allegato III fino al 14 giugno 2016.

Qualora, dopo il 14 giugno 2016, abbia seri motivi di ritenere che un coformulante non incluso nell'allegato III possa costituire un grave rischio per la salute umana e animale o per l'ambiente, uno Stato membro può temporaneamente limitare o vietare l'uso del coformulante in questione sul suo territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della decisione. Si applica l'articolo 71.

3. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali per l'autorizzazione dei coadiuvanti fino a che non siano state adottate le disposizioni dettagliate, di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 82

Clausola di riesame


Entro il 14 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e, in particolare, sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 2, sulla divisione della Comunità in tre zone e sull'applicazione dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti di cui all'allegato II e sulle relative ripercussioni sulla diversificazione e competitività dell'agricoltura, nonché sulla salute umana e sull'ambiente. Se necessario, la relazione può essere corredata delle adeguate proposte legislative per modificare dette disposizioni.

Articolo 83

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 80, le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, come modificate dagli atti elencati nell'allegato V, sono abrogate con effetto dal 14 giugno 2011, salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive figuranti nel suddetto allegato.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti al presente regolamento. In particolare, i riferimenti all'articolo 3 della direttiva 91/414/CEE che figurano in altri atti normativi comunitari, quali il regolamento (CE) n. 1782/2003, s'intendono fatti all'articolo 55 del presente regolamento.



*Articolo 84***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Entro il 14 giugno 2011 la Commissione adotta:

- a) un regolamento contenente l'elenco delle sostanze attive già approvate al momento dell'adozione del presente regolamento;
- b) un regolamento riguardante i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b);

- c) un regolamento riguardante i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
- d) un regolamento sui principi uniformi per la valutazione dei rischi connessi con i prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 36;
- e) un regolamento contenente i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 65, paragrafo 1.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo


Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM



ALLEGATO I

Definizione delle zone per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 3, punto 17

Zona A — Nord

I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:

Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Svezia.

Zona B — Centro

I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:

Belgio, Repubblica ceca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito.

Zona C — Sud

I seguenti Stati membri appartengono a questa zona:

Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta, Portogallo.

—



ALLEGATO II

Procedura e criteri per l'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti a norma del capo II

1. Valutazione
 - 1.1. Durante il processo di valutazione e di decisione previsto dagli articoli da 4 a 21, lo Stato membro relatore e l'Autorità cooperano con i richiedenti per risolvere rapidamente qualsiasi questione relativa al fascicolo o per identificare in fase iniziale ogni ulteriore chiarimento o studio supplementare necessario per la valutazione del fascicolo, comprese le informazioni che consentono di eliminare la necessità di restrizioni nell'approvazione, di modificare le condizioni proposte per l'uso del prodotto fitosanitario o di modificare la natura o la composizione di quest'ultimo in modo che siano pienamente rispettate le prescrizioni del presente regolamento.
 - 1.2. La valutazione da parte dell'Autorità e dello Stato membro relatore deve essere basata su principi scientifici e avvalersi della consulenza di esperti.
 - 1.3. Durante il processo di valutazione e di decisione previsto negli articoli da 4 a 21, gli Stati membri e l'Autorità prendono in considerazione gli ulteriori orientamenti eventualmente messi a punto nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali allo scopo di affinare, se necessario, la valutazione del rischio.
2. Criteri decisionali generali
 - 2.1. L'articolo 4 è considerato rispettato soltanto qualora, sulla base del fascicolo presentato, si preveda che sia possibile l'autorizzazione, in almeno uno Stato membro, di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva interessata, per almeno uno degli impieghi rappresentativi.
 - 2.2. Presentazione di ulteriori informazioni

In linea di principio l'approvazione di una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante è subordinata alla presentazione di un fascicolo completo.

In casi eccezionali, l'approvazione di una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante può essere concessa sebbene debbano ancora essere presentate certe informazioni, qualora:

 - a) le prescrizioni relative ai dati siano state modificate o affinate dopo la presentazione del fascicolo; o
 - b) le informazioni siano considerate di carattere confermativo, come richiesto per aumentare la fiducia nella decisione.
 - 2.3. Restrizioni nell'approvazione

Ove necessario l'approvazione può essere soggetta alle condizioni e restrizioni di cui all'articolo 6.


Lo Stato membro relatore, qualora ritenga che la sostanza attiva potrebbe essere approvata soltanto con restrizioni, perché nel fascicolo mancano certe informazioni, contatta quanto prima il richiedente per ottenere maggiori informazioni che possano consentire di eliminare tali restrizioni.
3. Criteri per l'approvazione di una sostanza attiva
 - 3.1. Fascicolo

I fascicoli presentati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, contengono le informazioni necessarie per stabilire, se necessario, la dose giornaliera ammissibile (Acceptable Daily Intake — ADI), il livello ammissibile di esposizione degli operatori (Acceptable Operator Exposure Level — AOEL) e la dose acuta di riferimento (Acute Reference Dose — ARfD).

Nel caso di una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante di cui uno o più impieghi rappresentativi includano l'uso su colture foraggere o alimentari, ovvero inducano indirettamente la presenza di residui su mangimi o alimenti, il fascicolo presentato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, contiene le informazioni necessarie ai fini della valutazione del rischio e dell'applicazione delle disposizioni.

In particolare, il fascicolo:

 - a) permette di definire qualsiasi residuo che desti preoccupazione;
 - b) prevede in modo attendibile i residui presenti nei mangimi e negli alimenti, comprese le colture successive;



- c) prevede in modo attendibile, se necessario, il livello dei residui corrispondente in seguito alla trasformazione e/o alla miscelazione;
- d) permette di definire e d'identificare, con metodi appropriati di uso corrente, i livelli massimi di residuo per il prodotto agricolo, ed eventualmente per i prodotti d'origine animale, quando il prodotto agricolo (o parti di esso) è usato nei mangimi;
- e) permette di definire, se necessario, i fattori di concentrazione o diluizione, dovuti alla trasformazione e/o miscelazione.

Il fascicolo presentato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, deve consentire, se necessario, di stimare il destino e la distribuzione della sostanza attiva nell'ambiente, nonché il suo impatto sulle specie non bersaglio.

3.2. Efficacia

Una sostanza attiva, singolarmente o associata ad un antidoto agronomico o un sinergizzante, è approvata soltanto ove si sia stabilito, per uno o più impieghi rappresentativi, che il prodotto fitosanitario, in relazione a condizioni d'uso conformi alle buone pratiche fitosanitarie, e tenuto conto di realistiche condizioni d'uso, è sufficientemente efficace. L'osservanza di questo requisito è valutata alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

3.3. Rilevanza dei metaboliti

La documentazione presentata è tale da consentire, se necessario, di determinare la rilevanza tossicologica, ecotossicologica o ambientale dei metaboliti.

3.4. Composizione della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante


- 3.4.1. La specifica definisce il grado minimo di purezza, l'identità e la massima concentrazione delle impurezze e, se necessario, degli isomeri/diastereoisomeri e degli additivi, nonché la concentrazione delle impurezze rilevanti, sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, entro limiti accettabili.
- 3.4.2. La specifica è conforme allo standard dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se pertinente, qualora tale specifica esista. Tuttavia, se necessario per proteggere la salute umana o degli animali o l'ambiente, possono essere adottate specifiche più rigorose.

3.5. Metodi di analisi

- 3.5.1. È necessario che i metodi di analisi della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante, così come fabbricati, e i metodi di determinazione delle impurezze preoccupanti, sotto il profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, oppure presenti in quantità superiori a 1 g/Kg nella sostanza attiva, nell'antidoto agronomico o nel sinergizzante, così come fabbricati, siano stati sottoposti a procedura di convalida e si sia dimostrato che sono sufficientemente specifici, correttamente calibrati, accurati e precisi.
- 3.5.2. È necessario che i metodi di analisi dei residui per la sostanza attiva e i metaboliti rilevanti, in matrici vegetali, animali e ambientali, nonché nell'acqua potabile, a seconda dei casi, siano stati sottoposti a procedura di convalida e si sia dimostrato che sono sufficientemente sensibili rispetto ai livelli di preoccupazione.
- 3.5.3. La valutazione è stata effettuata conformemente ai principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

3.6. Impatto sulla salute umana

- 3.6.1. Se necessario, si stabiliscono una ADI, un AOEL e una ARfD. Nello stabilire tali valori, si assicura un adeguato margine di sicurezza di almeno 100, prendendo in considerazione sia il tipo e la gravità degli effetti sia la vulnerabilità di specifici gruppi della popolazione. Quando gli effetti critici sono considerati particolarmente rilevanti, come nel caso di effetti neurotossici o immunotossici nella fase dello sviluppo, è preso in considerazione, e se necessario applicato, un margine di sicurezza maggiore.
- 3.6.2. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di genotossicità di livello superiore, effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall'Autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come mutageni di categoria 1A o 1B.



- 3.6.3. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di cancerogenicità effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall'Autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogeni di categoria 1A o 1B, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in questione negli alimenti e nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 3.6.4. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base della valutazione di test di tossicità riproduttiva effettuati conformemente ai requisiti relativi ai dati per le sostanze attive, gli antidoti agronomici o i sinergizzanti e ad altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall'Autorità, non sono o non devono essere classificati, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B, a meno che l'esposizione degli esseri umani a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 3.6.5. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base di una valutazione fondata su orientamenti per l'esecuzione dei test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, o di altri dati e informazioni disponibili, incluso un compendio della letteratura scientifica, rivisto dall'Autorità, sono considerati privi di proprietà d'interferente endocrino e che possa avere effetti nocivi negli esseri umani, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva, antidoto agronomico o sinergizzante presente in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile, vale a dire che il prodotto è utilizzato in sistemi chiusi o in altre condizioni che escludono il contatto con esseri umani e in cui i residui della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante in questione negli alimenti o nei mangimi non superano il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Entro il 14 dicembre 2013, la Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, un progetto delle misure concernenti i criteri scientifici specifici per la determinazione delle proprietà d'interferente endocrino, da adottare secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 79, paragrafo 4.

In attesa dell'adozione di tali criteri, le sostanze che sono o devono essere classificate, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogene di categoria 2 e come tossiche per la riproduzione di categoria 2 sono considerate possedere proprietà di interferente endocrino.

Inoltre, le sostanze come quelle che sono o devono essere classificate, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossiche per la riproduzione di categoria 2 e che hanno effetti tossici sugli organi endocrini possono essere considerate possedere proprietà di interferente endocrino.

- 3.7. Destino e comportamento nell'ambiente
- 3.7.1. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se non sono considerati inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants — POP).

Una sostanza che soddisfa tutti e tre i criteri enunciati nei punti seguenti è un POP.


3.7.1.1. Persistenza

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante soddisfa il criterio della persistenza se vi è l'evidenza che il tempo necessario ad una degradazione del 50 % (DT50) in acqua è superiore a due mesi, nel suolo è superiore a sei mesi o nei sedimenti è superiore a sei mesi.

3.7.1.2. Bioaccumulo

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante soddisfa il criterio del bioaccumulo se vi è l'evidenza che:

- il suo fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulo nelle specie acquatiche è maggiore di 5 000 o, in assenza di tali dati, che il coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua ($\log K_{ow}$) è maggiore di 5, oppure
- la sostanza attiva, il sinergizzante o l'antidoto agronomico presentano altri motivi di preoccupazione, per altre ragioni, come l'elevata capacità di bioaccumulo in altre specie non bersaglio o l'elevata tossicità o ecotossicità.



3.7.1.3. Potenziale di trasporto a lunga distanza nell'ambiente

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante soddisfa il criterio del potenziale di trasporto a lunga distanza nell'ambiente, se vi è l'evidenza che:

- i livelli della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante misurati in luoghi distanti dalle fonti di emissione sono potenzialmente preoccupanti,
- i dati di monitoraggio mostrano che può essersi verificato un trasporto ambientale a lunga distanza della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante attraverso l'aria, l'acqua o le specie migratorie, con un potenziale trasferimento in un ambiente ricettore, o
- le proprietà che definiscono il destino ambientale e/o i risultati dei modelli dimostrano che la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante, possiedono un potenziale di trasporto a lunga distanza, nell'ambiente, attraverso l'aria, l'acqua o le specie migratorie, con un potenziale trasferimento in un ambiente ricettore in luoghi distanti dalle fonti di emissione. Per quanto riguarda una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante che migra in modo significativo attraverso l'aria, il suo DT50 in aria dev'essere superiore a due giorni.

3.7.2. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se non sono ritenuti sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT).

Una sostanza che soddisfi tutti e tre i criteri enunciati nei punti seguenti è una sostanza PBT.

3.7.2.1. Persistenza

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante soddisfa il criterio della persistenza se:

- il tempo di dimezzamento nell'acqua di mare è superiore a sessanta giorni,
- il tempo di dimezzamento in acqua dolce o di estuario è superiore a quaranta giorni,
- il tempo di dimezzamento nei sedimenti marini è superiore a centottanta giorni,
- il tempo di dimezzamento nei sedimenti d'acqua dolce o di estuario è superiore a centoventi giorni,
- il tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a centoventi giorni.

La valutazione della persistenza nell'ambiente è basata su dati riguardanti il tempo di dimezzamento, raccolti in condizioni appropriate, che saranno descritte dal richiedente.

3.7.2.2. Bioaccumulo

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono bioaccumulabili se il loro fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000.

La valutazione del bioaccumulo si basa su dati riguardanti la bioconcentrazione rilevati in specie acquatiche. Possono essere utilizzati dati riguardanti sia specie d'acqua dolce sia specie marine.

3.7.2.3. Tossicità

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono tossici se:

- la concentrazione, senza effetti osservati a lungo termine, negli organismi marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l,
- la sostanza è classificata come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni: STOT, RE 1 o STOT RE 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

3.7.3. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se non sono considerati sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (very persistent and very bioaccumulative — vPvB).

Una sostanza che soddisfi entrambi i criteri enunciati nei punti seguenti è una sostanza vPvB.



3.7.3.1. Persistenza

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante è «molto persistente» se:

- il tempo di dimezzamento nell'acqua marina, nell'acqua dolce o nell'acqua di estuario è superiore a sessanta giorni,
- il tempo di dimezzamento nei sedimenti d'acqua di mare, d'acqua dolce o d'acqua di estuario è superiore a centottanta giorni, o
- il tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a centottanta giorni.

3.7.3.2. Bioaccumulo

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono «molto bioaccumulabili» se il loro fattore di bioconcentrazione è maggiore di 5 000.

3.8. Ecotossicologia

3.8.1. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se la valutazione del rischio dimostra che i rischi sono accettabili, conformemente ai criteri stabiliti nei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 29, paragrafo 6, nelle condizioni realistiche d'uso proposte per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante. La valutazione deve considerare la gravità degli effetti, l'incertezza dei dati e il numero dei gruppi di organismi sui quali l'impiego previsto della sostanza attiva, dell'antidoto agronomico o del sinergizzante avrà presumibilmente effetti avversi.

3.8.2. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, sulla base di una valutazione fondata su orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, sono considerati privi di proprietà che alterano il sistema endocrino che possono produrre effetti nocivi in organismi non bersaglio, a meno che l'esposizione di questi ultimi a tale sostanza attiva in un prodotto fitosanitario, nelle condizioni realistiche d'uso proposte, sia trascurabile.

3.8.3. Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, alla luce di un'adeguata valutazione del rischio fondata su orientamenti per l'esecuzione di test riconosciuti a livello comunitario o internazionale, è stabilito che, nelle condizioni d'utilizzo proposte, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in questione:

- comporta un'esposizione trascurabile per le api, o
- non ha alcun effetto inaccettabile acuto o cronico per la sopravvivenza e lo sviluppo della colonia, tenendo conto degli effetti sulle larve di api e sul comportamento delle api.

3.9. Definizione di residuo

Una sostanza attiva, un antidoto agronomico o un sinergizzante sono approvati soltanto se, ove necessario, è possibile stabilire una definizione di residuo, ai fini della valutazione del rischio e dell'applicazione delle disposizioni.

3.10. Destino e comportamento per quanto riguarda le acque sotterranee

Una sostanza attiva è approvata soltanto ove si sia stabilito, per uno o più impieghi rappresentativi, che, in conseguenza dell'utilizzo del prodotto fitosanitario in base a realistiche condizioni d'uso, la concentrazione prevista della sostanza attiva o dei metaboliti, ovvero dei prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee, è conforme ai rispettivi criteri stabiliti nei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

4. Sostanze candidate alla sostituzione

Una sostanza attiva è approvata come sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- la sua ADI, la sua ARfD o il suo AOEL sono significativamente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito di gruppi di sostanze/categorie d'impiego,
- soddisfa due dei criteri per essere considerata come una sostanza PBT,



- suscita preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d'uso che potrebbero restare preoccupanti, per esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee, anche qualora venissero adottate misure di gestione del rischio assai restrittive (ad esempio: un ampio uso di dispositivi di protezione individuale, zone tampone (buffer zone) molto vaste),
- contiene una proporzione significativa d'isomeri non attivi,
- è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogena di categoria 1A o 1B, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri di cui al punto 3.6.3,
- è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri di cui al punto 3.6.4,
- se, sulla base della valutazione fondata su orientamenti per l'esecuzione dei test riconosciuti a livello comunitario o internazionale o di altri dati e informazioni disponibili, rivisti dall'Autorità, è considerata possedere proprietà d'interferente endocrino che possono avere effetti avversi negli esseri umani, nel caso in cui la sostanza non sia stata esclusa secondo i criteri di cui al punto 3.6.5.


5. Sostanze attive a basso rischio

Una sostanza attiva non è considerata a basso rischio se è o deve essere classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come almeno una delle seguenti:

- cancerogena,
- mutagena,
- tossica per la riproduzione,
- chimica sensibilizzante,
- molto tossica o tossica,
- esplosiva,
- corrosiva.

Inoltre non è considerata a basso rischio se:

- è persistente (tempo di dimezzamento nel suolo superiore a 60 giorni),
- il fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100,
- si ritiene che alteri il sistema endocrino, o
- ha effetti neurotossici o immunitossici.



ALLEGATO III

Elenco di coformulanti che non possono entrare nella composizione dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 27

—



ALLEGATO IV

Valutazione comparativa a norma dell'articolo 50

1. Condizioni per la valutazione comparativa

Qualora si consideri la possibilità di rifiutare o revocare l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario a favore di un prodotto fitosanitario alternativo o di un metodo alternativo di controllo non chimico o di prevenzione, chiamata «sostituzione», l'alternativa deve, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, mostrare un rischio significativamente più basso per la salute o l'ambiente. Viene effettuata una valutazione dell'alternativa, per stabilire se la si possa utilizzare, con effetti analoghi sull'organismo bersaglio, senza significativi svantaggi economici e pratici per l'utilizzatore.

Le ulteriori condizioni per il rifiuto o la revoca di un'autorizzazione sono le seguenti:

- a) la sostituzione è applicata soltanto qualora altri metodi o la diversità chimica delle sostanze attive siano sufficienti per ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte dell'organismo bersaglio,
- b) la sostituzione si applica soltanto ai prodotti fitosanitari il cui impiego comporta un livello di rischio per la salute umana o per l'ambiente significativamente più elevato, e
- c) la sostituzione è applicata soltanto dopo avere consentito, se necessario, di acquisire esperienza mediante l'uso nella pratica, qualora tale esperienza non sia già disponibile.

2. Differenza significativa in termini di rischio

Le autorità competenti individuano, caso per caso, la differenza significativa in termini di rischio. Questa tiene conto delle proprietà della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario, nonché della possibilità che diversi sottogruppi di popolazione (utilizzatori professionali e non professionali, astanti, lavoratori, residenti, gruppi vulnerabili specifici o consumatori) siano esposti a tale sostanza, direttamente o indirettamente, attraverso gli alimenti, i mangimi, l'acqua potabile o l'ambiente. Si considerano anche altri fattori, come il rigore delle restrizioni imposte nell'uso e i dispositivi di protezione individuale prescritti.

Per l'ambiente, se del caso, un fattore di almeno 10 per il rapporto tossicità/esposizione (toxicity/exposure ratio — TER) di differenti prodotti fitosanitari è considerato una differenza significativa in termini di rischio.

3. Svantaggi pratici o economici significativi

Uno svantaggio pratico o economico significativo per l'utilizzatore è definito come un danno quantificabile rilevante ai sistemi di lavoro o alle attività commerciali, con conseguente incapacità di mantenere sufficientemente sotto controllo l'organismo bersaglio. Un danno siffatto potrebbe verificarsi, ad esempio, ove manchino le infrastrutture tecniche necessarie per l'impiego dell'alternativa o qualora il ricorso a tali infrastrutture non sia economicamente praticabile.

Qualora, dalla valutazione comparativa, risulti che le restrizioni e/o i divieti di utilizzo di un prodotto fitosanitario potrebbero causare uno svantaggio di questo tipo, ciò viene preso in considerazione nel processo decisionale. Questa situazione deve essere dimostrata.

La valutazione comparativa tiene conto degli usi minori autorizzati.



ALLEGATO V


Direttive abrogate e modifiche successive di cui all'articolo 83

A. Direttiva 91/414/CEE

Atti recanti modifica della direttiva 91/414/CEE	Termine di attuazione
Direttiva 93/71/CEE	3 agosto 1994
Direttiva 94/37/CE	31 luglio 1995
Direttiva 94/79/CE	31 gennaio 1996
Direttiva 95/35/CE	30 giugno 1996
Direttiva 95/36/CE	30 aprile 1996
Direttiva 96/12/CE	31 marzo 1997
Direttiva 96/46/CE	30 aprile 1997
Direttiva 96/68/CE	30 novembre 1997
Direttiva 97/57/CE	1º ottobre 1997
Direttiva 2000/80/CE	1º luglio 2002
Direttiva 2001/21/CE	1º luglio 2002
Direttiva 2001/28/CE	1º agosto 2001
Direttiva 2001/36/CE	1º maggio 2002
Direttiva 2001/47/CE	31 dicembre 2001
Direttiva 2001/49/CE	31 dicembre 2001
Direttiva 2001/87/CE	31 marzo 2002
Direttiva 2001/99/CE	1º gennaio 2003
Direttiva 2001/103/CE	1º aprile 2003
Direttiva 2002/18/CE	30 giugno 2003
Direttiva 2002/37/CE	31 agosto 2003
Direttiva 2002/48/CE	31 dicembre 2002
Direttiva 2002/64/CE	31 marzo 2003
Direttiva 2002/81/CE	30 giugno 2003
Direttiva 2003/5/CE	30 aprile 2004
Direttiva 2003/23/CE	31 dicembre 2003
Direttiva 2003/31/CE	30 giugno 2004
Direttiva 2003/39/CE	30 settembre 2004
Direttiva 2003/68/CE	31 marzo 2004
Direttiva 2003/70/CE	30 novembre 2004
Direttiva 2003/79/CE	30 giugno 2004
Direttiva 2003/81/CE	31 gennaio 2005
Direttiva 2003/82/CE	30 luglio 2004
Direttiva 2003/84/CE	30 giugno 2004
Direttiva 2003/112/CE	30 aprile 2005
Direttiva 2003/119/CE	30 settembre 2004
Regolamento (CE) n. 806/2003	—




Atti recanti modifica della direttiva 91/414/CEE	Termine di attuazione
Direttiva 2004/20/CE	31 luglio 2005
Direttiva 2004/30/CE	30 novembre 2004
Direttiva 2004/58/CE	31 agosto 2005
Direttiva 2004/60/CE	28 febbraio 2005
Direttiva 2004/62/CE	31 marzo 2005
Direttiva 2004/66/CE	1º maggio 2004
Direttiva 2004/71/CE	31 marzo 2005
Direttiva 2004/99/CE	30 giugno 2005
Direttiva 2005/2/CE	30 settembre 2005
Direttiva 2005/3/CE	30 settembre 2005
Direttiva 2005/25/CE	28 maggio 2006
Direttiva 2005/34/CE	30 novembre 2005
Direttiva 2005/53/CE	31 agosto 2006
Direttiva 2005/54/CE	31 agosto 2006
Direttiva 2005/57/CE	31 ottobre 2006
Direttiva 2005/58/CE	31 maggio 2006
Direttiva 2005/72/CE	31 dicembre 2006
Direttiva 2006/5/CE	31 marzo 2007
Direttiva 2006/6/CE	31 marzo 2007
Direttiva 2006/10/CE	30 settembre 2006
Direttiva 2006/16/CE	31 gennaio 2007
Direttiva 2006/19/CE	30 settembre 2006
Direttiva 2006/39/CE	31 luglio 2007
Direttiva 2006/41/CE	31 gennaio 2007
Direttiva 2006/45/CE	18 settembre 2006
Direttiva 2006/64/CE	31 ottobre 2007
Direttiva 2006/74/CE	30 novembre 2007
Direttiva 2006/75/CE	31 marzo 2007
Direttiva 2006/85/CE	31 gennaio 2008
Direttiva 2006/104/CE	1º gennaio 2007
Direttiva 2006/131/CE	30 giugno 2007
Direttiva 2006/132/CE	30 giugno 2007
Direttiva 2006/133/CE	30 giugno 2007
Direttiva 2006/134/CE	30 giugno 2007
Direttiva 2006/135/CE	30 giugno 2007
Direttiva 2006/136/CE	30 giugno 2007
Direttiva 2007/5/CE	31 marzo 2008
Direttiva 2007/6/CE	31 luglio 2007
Direttiva 2007/21/CE	12 dicembre 2007
Direttiva 2007/25/CE	31 marzo 2008
Direttiva 2007/31/CE	1º settembre 2007



Atti recanti modifica della direttiva 91/414/CEE	Termine di attuazione
Direttiva 2007/50/CE	31 maggio 2008
Direttiva 2007/52/CE	31 marzo 2008
Direttiva 2007/76/CE	30 aprile 2009
Direttiva 2008/40/CE	30 aprile 2009
Direttiva 2008/41/CE	30 giugno 2009
Direttiva 2008/45/CE	8 agosto 2008
Direttiva 2008/66/CE	30 giugno 2009

B. Direttiva 79/117/CEE

Atti recanti modifica della direttiva 79/117/CEE	Termine di attuazione
Direttiva 83/131/CEE	1° ottobre 1984
Direttiva 85/298/CEE	1° gennaio 1986
Direttiva 86/214/CEE	—
Direttiva 86/355/CEE	1° luglio 1987
Direttiva 87/181/CEE	1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989
Direttiva 87/477/CEE	1° gennaio 1988
Direttiva 89/365/CEE	31 dicembre 1989
Direttiva 90/335/CEE	1° gennaio 1991
Direttiva 90/533/CEE	31 dicembre 1990 e 30 settembre 1990
Direttiva 91/188/CEE	31 marzo 1992
Regolamento (CE) n. 807/2003	—
Regolamento (CE) n. 850/2004	—



REGOLAMENTO (CE) N. 1108/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 15 novembre 2005, dal titolo «L'ampliamento dei compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea — Un'agenda per il 2010», la Commissione ha annunciato la sua intenzione di estendere gradualmente i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (l'Agenzia), in vista di un «approccio sistemico globale» agli aeroporti, alla sicurezza e all'interoperabilità aeroportuale, ai servizi di navigazione aerea (Air Navigation Services — «ANS») e alla gestione del traffico aereo (Air Traffic Management — «ATM»).
- (2) La continua crescita dell'aviazione in Europa pone molti problemi, in particolare per quanto riguarda i fattori chiave di sicurezza degli aeroporti e dell'ATM/ANS. Pertanto, occorre adottare le necessarie misure di attenuazione dei rischi per garantire la sicurezza attraverso un approccio regolamentare armonizzato e olistico in tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 182 del 4.8.2009, pag. 50.

⁽²⁾ GU C 120 del 28.5.2009, pag. 52.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 settembre 2009.

- (3) I risultati conseguiti con l'iniziativa sul cielo unico europeo devono essere integrati da elementi di sicurezza armonizzati da applicare agli aeroporti e agli ATM/ANS. A tal fine, è opportuno sviluppare un quadro regolamentare appropriato in materia di sicurezza per quanto riguarda la diffusione di nuove tecnologie in tale campo.

- (4) In linea con gli standard fissati e le prassi raccomandate dalla convenzione internazionale sull'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»), la Comunità dovrebbe stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS, i requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni partecipanti alla gestione degli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS, e i requisiti essenziali applicabili alle persone che si occupano dell'addestramento e degli esami medici dei controllori del traffico aereo e ai relativi prodotti. La Commissione dovrebbe avere il potere di elaborare le necessarie misure di esecuzione in materia.

- (5) Tenendo presente che i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura di dati ai fini della navigazione aerea sono differenti dai servizi ANS, quali definiti nel regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (regolamento quadro) ⁽⁴⁾, la Commissione dovrebbe sviluppare requisiti specifici adattati a tali servizi.

- (6) Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeroporti a norme comuni. In particolare, sotto il controllo normativo degli Stati membri dovrebbero restare solo gli aeroporti non aperti al pubblico e gli aeroporti utilizzati principalmente per voli da diporto o che offrono servizi di trasporto aereo commerciale diversi dai voli effettuati secondo le procedure del volo strumentale e che possiedono piste pavimentate la cui lunghezza è inferiore a 800 metri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscere i relativi regimi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, adottare misure proporzionate per aumentare il livello generale di sicurezza dell'aviazione da diporto o sportiva e di tutto il trasporto aereo commerciale. La Commissione riesaminerà a tempo debito la questione, e procederà ad estendere l'ambito di applicazione agli aeroporti attualmente esclusi in maniera modulare e tenendo pienamente conto dell'impatto che tale estensione potrebbe avere su detti aeroporti.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.




- (7) Tenendo presenti la grande varietà di aeroporti e l'alto grado di specificità delle loro infrastrutture e dei loro ambienti, le norme comuni di sicurezza degli aeroporti dovrebbero offrire la flessibilità necessaria per definirne la conformità, mediante un equilibrio adeguato tra le misure di esecuzione, le specifiche di certificazione e i metodi accettabili di rispondenza. Tali norme dovrebbero essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell'aeroporto, nonché alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate, evitando così oneri amministrativi e finanziari superflui, in particolare per gli aeroporti più piccoli in cui si registra soltanto un traffico passeggeri molto limitato.
- (8) L'infrastruttura dell'aeroporto e le relative operazioni dovrebbero essere certificate mediante l'emissione di un unico certificato. Tuttavia, gli Stati membri possono certificare l'infrastruttura dell'aeroporto e le relative operazioni separatamente. In tal caso, i certificati dovrebbero essere rilasciati dalla stessa autorità. I gestori di più aeroporti, che abbiano introdotto adeguate funzioni centralizzate, possono richiedere un unico certificato relativo all'esercizio e alla gestione di tutti gli aeroporti di cui sono responsabili.
- (9) I prodotti aeronautici, le parti e le pertinenze, gli aeroporti e i loro equipaggiamenti, gli operatori del trasporto aereo commerciale e i gestori degli aeroporti, i sistemi ATM/ANS e i relativi fornitori, nonché i piloti e i controllori del traffico aereo, le persone, i prodotti e le organizzazioni che si occupano del loro addestramento e dei loro esami medici dovrebbero essere certificati una volta accertata la loro conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla Comunità in linea con le norme fissate e le prassi raccomandate dalla convenzione di Chicago. La Commissione dovrebbe avere il potere di elaborare le misure di esecuzione necessarie per stabilire le condizioni di rilascio del certificato o le condizioni della sua sostituzione con una dichiarazione di capacità, tenendo conto dei rischi associati ai differenti tipi di operazioni o di servizi.
- (10) Le misure di esecuzione relative alla certificazione della progettazione, della fabbricazione e della manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS, nonché delle organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione dovrebbero essere previste soltanto se riguardano questioni critiche in materia di sicurezza individuate grazie ad uno studio particolareggiato della valutazione del loro impatto.
- (11) La Commissione intende iniziare a lavorare, a tempo debito, su un esame della fattibilità e della necessità di introdurre organismi accreditati per la certificazione dei sistemi ATM/ANS e su una valutazione di tutte le opzioni e ripercussioni possibili. La Commissione potrebbe presentare, se del caso, una proposta di nuova revisione del presente regolamento basata su una valutazione d'impatto completa.
- (12) Nel sistema istituzionale comunitario, l'applicazione del diritto comunitario compete primariamente agli Stati membri. Occorre pertanto dare esecuzione a livello nazionale ai compiti di certificazione imposti dal presente regolamento e dalle relative misure di esecuzione. In taluni casi ben definiti, tuttavia, anche l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a svolgere i compiti di certificazione previsti dal presente regolamento. Per la stessa ragione, è opportuno che l'Agenzia sia autorizzata ad adottare le misure necessarie nelle materie disciplinate dal presente regolamento, ove ciò rappresenti il mezzo migliore per garantire l'uniformità e agevolare il funzionamento del mercato interno.
- (13) Le misure di esecuzione che dovranno essere elaborate dall'Agenzia in materia di ATM/ANS dovrebbero essere definite in conformità dei risultati del processo di consultazione dell'Agenzia su una base che dovrebbe essere adeguata alle nuove parti interessate e dovrebbero essere fondate sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 549/2004, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ⁽¹⁾, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») ⁽²⁾, del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») ⁽³⁾ e, in particolare, sulle norme di sicurezza di Eurocontrol (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements) recepite. Tali misure di esecuzione dovrebbero essere adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004. A questo scopo, dovrebbero essere precostituiti meccanismi transitori per assicurare la continuità delle approvazioni già concesse, conformemente ai predetti regolamenti.
- (14) I regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 prevedono disposizioni concernenti diverse funzioni di regolamentazione in materia di ATM, quali l'interoperabilità e la gestione dei flussi di traffico aereo e dello spazio aereo, ma non si limitano a tali settori. Tutti questi settori comportano aspetti relativi alla sicurezza che devono essere correttamente trattati. Pertanto, nel disciplinare tali materie, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire una copertura adeguata di tali aspetti della sicurezza attraverso un adeguato coordinamento con l'Agenzia.
- (15) È obiettivo generale che il trasferimento all'Agenzia di funzioni e compiti dagli Stati membri, compresi quelli derivanti dalla loro cooperazione attraverso la commissione di regolamentazione della sicurezza di Eurocontrol, sia realizzato in modo efficace, senza compromettere gli attuali livelli di sicurezza e senza impatti negativi sulle procedure di certificazione. Dovrebbero essere adottate idonee misure transitorie. L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti per i suoi nuovi compiti e la tempistica dell'assegnazione di queste risorse dovrebbe essere basata su esigenze specifiche e su un programma per l'adozione e la rispettiva applicabilità delle relative misure di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.



- (16) Il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce un quadro di riferimento adeguato ed esaustivo per la definizione e per l'attuazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative comuni nel settore dell'aviazione civile. La direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo ⁽²⁾ dovrebbe pertanto essere abrogata, senza pregiudizio per la certificazione e il rilascio di licenze a prodotti, persone e organizzazioni conformemente a tale direttiva.
- (17) Per quanto attiene alla regolamentazione delle professioni non coperte dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere competenti per quanto riguarda l'istituzione o il mantenimento, a loro discrezione, tra gli altri, dei requisiti concernenti la certificazione o il rilascio di licenze per il personale.
- (18) Le misure di esecuzione che dovranno essere elaborate dall'Agenzia in materia di ATM/ANS dovrebbero essere stabilite nel quadro di una revisione globale dei requisiti in materia di sicurezza della legislazione sul cielo unico europeo, vale a dire i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004. Al fine di evitare, da un lato, la duplicazione dei requisiti in materia di sicurezza applicabili ai servizi ATM/ANS e, dall'altro, un vuoto giuridico dovuto alla mancanza di requisiti applicabili in materia di sicurezza, la data di entrata in vigore degli emendamenti alla legislazione sul cielo unico europeo dovrebbe essere in linea con quelle delle nuove misure di sicurezza adottate nel quadro del presente regolamento.
- (19) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (20) In particolare, la Commissione, dovrebbe avere il potere di adottare anche le misure di esecuzione in materia di certificazione dei controllori del traffico aereo e le relative approvazioni, di aeroporti e di operazioni aeroportuali, di gestione del traffico aereo e di servizi di navigazione aerea e le relative certificazioni, di supervisione e di controllo dell'osservanza della normativa, nonché il potere di adottare un regolamento sulle tariffe e i costi dell'Agenzia. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 216/2008, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (21) Fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione, se del caso, potrebbe rivolgere raccomandazioni al

Consiglio per istituire un quadro di coordinamento tra la Comunità e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui controlli in materia di sicurezza, al fine di evitare le duplicazioni e a beneficio di un uso efficiente delle risorse.

- (22) L'agenzia dovrebbe garantire la partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione delle norme in materia di sicurezza. I pareri in materia di regolamentazione si basano su un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati, inclusi gli operatori della piccola industria, nonché su un'adeguata valutazione del loro impatto potenziale nei settori pertinenti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, l'organo consultivo delle parti interessate dovrebbe essere consultato dall'Agenzia prima dell'adozione delle decisioni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 216/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
- a) alla progettazione, produzione, manutenzione e alle operazioni di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze;
- b) al personale e alle organizzazioni che partecipano alle operazioni di volo degli aeromobili;
- c) alla progettazione, manutenzione e gestione degli aeroporti, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano e, fatta salva la legislazione comunitaria e nazionale in materia di ambiente e di pianificazione dell'uso del suolo, alla protezione delle aree limitrofe agli aeroporti;
- d) alla progettazione, produzione e manutenzione degli equipaggiamenti aeroportuali, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano;
- e) alla progettazione, produzione e manutenzione di sistemi e componenti, per la gestione del traffico aereo e per i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano;
- f) agli ATM/ANS, nonché al personale e alle organizzazioni che vi partecipano.

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



2. Il presente regolamento non si applica:
- a) a prodotti, parti e pertinenze, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi. Gli Stati membri assicurano che, per quanto possibile, tali attività o servizi tengano nella dovuta considerazione gli obiettivi del presente regolamento;
 - b) agli aeroporti o parti di aeroporti, equipaggiamenti, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), che sono sotto il controllo e la gestione militari;
 - c) agli ATM/ANS, inclusi sistemi e componenti, personale e organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), che sono forniti o messi a disposizione dai militari. Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che gli aeromobili di cui alla lettera a) del presente paragrafo, se del caso, siano separati dagli altri aeromobili.
3. Per quanto possibile, gli Stati membri garantiscono che tutte le strutture militari aperte all'uso pubblico di cui al paragrafo 2, lettera b), o i servizi forniti dal personale militare all'uso pubblico di cui al paragrafo 2, lettera c), offrano un livello di sicurezza efficace almeno quanto il livello previsto dai requisiti essenziali definiti negli allegati V bis e V ter.;
- 2) l'articolo 3 è così modificato:
- a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) "parti e pertinenze", qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso, software o accessorio, compresi gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all'impiego o al controllo di un aeromobile in volo; sono comprese le parti della cellula, del motore o delle eliche o l'attrezzatura utilizzata per manovrare l'aeromobile a terra;»
 - b) è inserita la seguente lettera:
 - «d bis) "componenti ATM/ANS", ogni costituente quale definito all'articolo 2, punto 19), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (*);
- (*) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.»;
- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - «h) "operatore", qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisca o intenda gestire uno o più aeromobili o aeroporti;»
 - d) si aggiungono le seguenti lettere:
 - «m) "aeroporto", ogni area definita (inclusi edifici, impianti e equipaggiamenti) su terra o acqua o su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, destinata a essere utilizzata totalmente o in parte per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti di terra degli aeromobili;
 - n) "equipaggiamenti aeroportuali", ogni attrezzatura, apparato, annesso, software o accessorio utilizzato o previsto per essere utilizzato per contribuire alle operazioni degli aeromobili in un aeroporto;
 - o) "piazze (apron)", area predefinita per la sosta degli aeromobili, per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, il carico o lo scarico della posta o delle merci, il rifornimento di combustibili, il parcheggio o la manutenzione;
 - p) "servizio di gestione del piazzale", servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale;
 - q) "ATM/ANS", le funzioni di gestione del traffico aereo definite all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 549/2004, i servizi di navigazione aerea definiti all'articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento e i servizi di produzione, trattamento, formattazione e fornitura di dati al traffico aereo generale critici ai fini della sicurezza della navigazione aerea;
 - r) "sistema ATM/ANS", ogni combinazione di equipaggiamenti e di sistemi correlati ad aspetti di sicurezza definiti all'articolo 2, punto 39, del regolamento (CE) n. 549/2004;
 - s) "servizio di informazione di volo", servizio di fornitura di avvisi e informazioni utili per una condotta dei voli sicura ed efficiente.»;
- 3) all'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
- «3 bis. Gli aeroporti e i rispettivi equipaggiamenti, situati sul territorio in cui si applicano le disposizioni del trattato, aperti al pubblico e che offrono servizi di trasporto aereo commerciale e in cui sono eseguite operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza e che



- a) hanno una pista asfaltata di almeno 800 metri; o
- b) servono unicamente il traffico di elicotteri,

devono soddisfare il presente regolamento. Il personale e le organizzazioni che partecipano alle operazioni di detti aeroporti devono soddisfare il presente regolamento.

3 *ter*. In deroga al paragrafo 3 *bis*, gli Stati membri possono decidere di esentare dalle disposizioni del presente regolamento un aeroporto che:

- non gestisce più di 10 000 passeggeri all'anno, e
- non gestisce più di 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno.

Se tale esenzione da parte di uno Stato membro non è conforme agli obiettivi generali di sicurezza del presente regolamento o di un'altra norma di diritto comunitario, la Commissione decide di non concedere la deroga secondo la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 65, paragrafo 7. In tal caso, lo Stato membro interessato revoca la deroga.

3 *quater*. I servizi di ATM/ANS forniti nello spazio aereo del territorio a cui si applicano le disposizioni del trattato, nonché in ogni spazio aereo a cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo") (*) conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento, devono soddisfare il presente regolamento. Sistemi e componenti, personale e organizzazioni che partecipano alla fornitura degli ATM/ANS devono soddisfare il presente regolamento.

(*) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.»;

- 4) all'articolo 5, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) Le misure di cui al paragrafo 5 possono prevedere un obbligo di certificazione per le parti e le pertinenze. I certificati per le parti e le pertinenze sono rilasciati se il richiedente dimostra che le parti e le pertinenze soddisfano dettagliate specifiche di aeronavigabilità stabilite per assicurare la rispondenza ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.

c) Non possono essere utilizzati gli aeromobili che siano sprovvisti di un certificato di aeronavigabilità in corso

di validità. Il certificato è rilasciato se il richiedente dimostra che l'aeromobile è conforme al progetto del tipo approvato nel suo certificato di omologazione del tipo e che la pertinente documentazione, le ispezioni e le prove dimostrano che l'aeromobile è in condizioni di condurre in sicurezza le operazioni di volo. Tale certificato di aeronavigabilità resta valido fino alla data di sospensione, revoca o scadenza e finché l'aeromobile è sottoposto a manutenzione conformemente ai requisiti essenziali in materia di aeronavigabilità continua di cui al punto 1.d dell'allegato I e alle misure di cui al paragrafo 5.»;

- 5) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per ogni dispositivo di simulazione per addestramento al volo utilizzato per l'addestramento dei piloti è richiesto un certificato. Il certificato è rilasciato se il richiedente dimostra che il dispositivo è conforme alle norme stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'allegato III.»;

- 6) l'articolo 8 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), deve soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IV e, se applicabile, nell'allegato V *ter*.»;

- b) il paragrafo 5 è così modificato:

- i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) le condizioni di esercizio degli aeromobili in conformità dei requisiti essenziali di cui all'allegato IV e, se applicabile, nell'allegato V *ter*.»;

- ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) in che modo l'esercizio degli aeromobili di cui all'allegato II, lettera a), punto ii), e lettere d) e h), se utilizzati per il trasporto aereo commerciale, soddisfa i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato IV e, se applicabile, dell'allegato V *ter*.»;

- c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente trattino:

«— tengono conto degli aspetti di sicurezza relativi agli ATM/ANS.»;



7) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 8 bis

Aeroporti

1. Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e le operazioni aeroportuali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato V bis e, se applicabile, all'allegato V ter.

2. La conformità degli aeroporti, degli equipaggiamenti aeroportuali e delle operazioni aeroportuali ai requisiti essenziali è stabilita conformemente alle seguenti disposizioni:

a) ogni aeroporto deve essere in possesso di un certificato. Il certificato e l'approvazione delle modifiche al certificato sono rilasciati se il richiedente dimostra che l'aeroporto è conforme alla base di certificazione di cui alla lettera b), e che l'aeroporto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni. Il certificato riguarda l'aeroporto, le relative operazioni e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza;

b) la base per la certificazione di un aeroporto è costituita dai seguenti elementi:

i) le specifiche di certificazione relative al tipo di aeroporto;

ii) le disposizioni per le quali è stato accettato un livello di sicurezza equivalente; e

iii) le specifiche tecniche dettagliate necessarie quando le caratteristiche di progettazione dell'aeroporto o l'esperienza in servizio rendono una delle specifiche di cui al punto i) inadeguata o inappropriata ad assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V bis;

c) le misure di cui al paragrafo 5 possono prescrivere l'obbligo di certificazione per gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza. Il certificato per tali equipaggiamenti è rilasciato se il richiedente dimostra che gli equipaggiamenti sono conformi alle specifiche dettagliate definite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1;

d) le organizzazioni responsabili delle operazioni aeroportuali dimostrano di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità inerenti alle loro attribuzioni. Le capacità e i mezzi sono attestati tramite il rilascio del

certificato di cui alla lettera a). Le capacità e i mezzi possono altresì essere riconosciuti mediante il rilascio di un certificato separato qualora così decida lo Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto. Le attribuzioni riconosciute all'organizzazione certificata e la portata del certificato, compresa una lista degli aeroporti in gestione, sono specificate nel certificato stesso;

e) in deroga alla lettera d), gli Stati membri possono decidere che i fornitori di servizi di gestione dell'area di stazionamento sono autorizzati a dichiarare di possedere le capacità e i mezzi necessari per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti.

3. Gli Stati membri assicurano che siano in vigore le disposizioni necessarie per salvaguardare gli aeroporti da attività e sviluppi nei loro dintorni che possano comportare rischi inaccettabili per gli aeromobili che utilizzano l'aeroporto.

4. I gestori degli aeroporti vigilano sulle attività e sugli sviluppi che possono comportare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea nei dintorni dell'aeroporto e adottano, nei limiti delle loro competenze, adeguate misure di mitigazione.

5. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 4.

Tali misure specificano in particolare:


a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base per la certificazione applicabile all'aeroporto;

b) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali;

c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato per l'aeroporto e del certificato per gli equipaggiamenti aeroportuali, compresi i limiti operativi legati alle specificità dell'aeroporto;

d) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell'allegato V bis e, se applicabile, nell'allegato V ter;

e) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati di cui al paragrafo 2, lettera d);



- f) le responsabilità dei titolari dei certificati;
- g) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati degli aeroporti rilasciati dagli Stati membri, comprese le misure già autorizzate dagli Stati membri interessati sulla base delle deroghe notificate all'allegato 14 della convenzione di Chicago, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- h) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 *ter*, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché quelli per la valutazione delle esenzioni accordate;
- i) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza;
- j) le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte dei fornitori di servizi di cui al paragrafo 2, lettera e), e per la loro vigilanza.

6. Le misure di cui al paragrafo 5:

- a) rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori prassi nel settore aeroportuale e tengono conto degli standard e procedure raccomandate (Standards and Recommended Practices) dell'ICAO applicabili;
- b) sono proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell'aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate;
- c) tengono conto delle esperienze di gestione aeroportuale a livello internazionale, nonché del progresso scientifico e tecnico;
- d) consentono di far fronte immediatamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi;
- e) prevedono la flessibilità necessaria per definirne la conformità.

Articolo 8 *ter*

ATM/ANS

1. La fornitura di ATM/ANS è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato V *ter* e, nella misura del possibile, all'allegato V *bis*.

2. I fornitori di ATM/ANS devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato se il fornitore dimo-

stra di avere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità inerenti ai privilegi di un fornitore. Il certificato precisa le attribuzioni riconosciute e la portata dei servizi forniti.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che i fornitori di servizi di informazione di volo sono autorizzati a dichiarare di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti.

4. Le misure di cui al paragrafo 6 possono prescrivere l'obbligo del possesso di certificati per le organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione di sistemi e componenti degli ATM/ANS critici per la sicurezza. Il certificato è rilasciato se le organizzazioni dimostrano di possedere le capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità inerenti ai loro privilegi. Il certificato precisa i privilegi riconosciuti.

5. Le misure di cui al paragrafo 6 possono prescrivere l'obbligo della certificazione, oppure la convalida da parte del fornitore di ATM/ANS, per sistemi componenti degli ATM/ANS critici per la sicurezza. Il certificato per detti sistemi componenti è rilasciato, o la convalida è emessa, se il richiedente dimostra che i sistemi e i componenti sono conformi alle dettagliate specifiche definite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 1.

6. Le misure necessarie per l'esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004.

Tali misure specificano in particolare:

- a) le condizioni per la fornitura degli ATM/ANS conformemente ai requisiti essenziali di cui all'allegato V *ter* e, se applicabile, all'allegato V *bis*;
- b) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente le specifiche dettagliate applicabili ai sistemi e ai componenti ATM/ANS;
- c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati di cui ai paragrafi 2 e 4;
- d) le responsabilità dei titolari dei certificati;



- e) le condizioni e le procedure per la dichiarazione dei fornitori di servizi di cui al paragrafo 3 e per la loro vigilanza;
- f) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni a fini di sicurezza.
7. Le misure di cui al paragrafo 6:
- a) rispecchiano lo stato dell'arte e le migliori prassi nel settore degli ATM/ANS;
- b) sono proporzionate al tipo e alla complessità dei servizi forniti;
- c) tengono conto delle esperienze in materia di ATM/ANS a livello internazionale, nonché del progresso scientifico e tecnico;
- d) sono elaborate utilizzando, per quanto possibile, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 549/2004, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (*), del regolamento (CE) n. 551/2004 e del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità") (**) e prevedono meccanismi transitori per assicurare la continuità dei certificati già concessi ai sensi dei predetti regolamenti; tali misure inizialmente comprendono le disposizioni in materia di sicurezza di tali regolamenti e, ove opportuno, in caso di future modifiche, tengono conto dei più recenti progressi scientifici e tecnici;
- e) consentono di far fronte immediatamente alle cause accertate di incidenti e inconvenienti gravi.

Articolo 8 quater

Controllori del traffico aereo

1. I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei controllori del traffico aereo, soddisfano i pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V *ter*.
2. I controllori del traffico aereo devono essere in possesso di una licenza e di un certificato medico corrispondenti al servizio prestato.

3. La licenza di cui al paragrafo 2 è rilasciata soltanto se il richiedente dimostra di soddisfare le norme stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali relativi alle conoscenze teoriche, alle capacità pratiche, alle conoscenze linguistiche e all'esperienza fissati nell'allegato V *ter*.

4. Il certificato medico di cui al paragrafo 2 è rilasciato soltanto se il controllore del traffico aereo soddisfa le norme stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali relativi all'idoneità medica fissati nell'allegato V *ter*. Il certificato medico può essere rilasciato da esaminatori o centri aeromedici.

5. La licenza e il certificato medico rilasciati al controllore del traffico aereo precisano le attribuzioni che gli sono riconosciute e la portata della licenza e del certificato.

6. La capacità delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo, degli esaminatori aeromedici e dei centri aeromedici di assumersi le responsabilità inerenti alle loro attribuzioni in materia di rilascio di licenze e certificati medici è riconosciuta tramite il rilascio di un certificato.

7. Un certificato è rilasciato ai centri di addestramento, agli esaminatori aeromedici e ai centri aeromedici per i controllori del traffico aereo che abbiano dimostrato di rispettare le norme stabilite per assicurare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V *ter*. Il certificato specifica le attribuzioni riconosciute.


8. Le persone incaricate di impartire l'addestramento pratico o di valutare le capacità dei controllori del traffico aereo sono in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato se la persona interessata dimostra di rispettare le norme stabilite per assicurare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato V *ter*. Il certificato specifica le attribuzioni riconosciute.

9. I dispositivi di simulazione per addestramento sono conformi ai requisiti essenziali applicabili di cui all'allegato V *ter*.

10. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente articolo, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 4.

Tali misure specificano in particolare:

- a) le varie abilitazioni e specializzazioni per le licenze dei controllori del traffico aereo;



- b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze, i certificati medici, le approvazioni e i certificati, e i casi in cui i certificati e le approvazioni possono non essere richiesti, prevedendo al contempo meccanismi transitori che assicurino la continuità delle approvazioni e dei certificati già concessi;
- c) le attribuzioni e le responsabilità dei titolari delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze, dei certificati medici, delle approvazioni e dei certificati;
- d) le condizioni per l'accettazione e la conversione delle licenze dei controllori del traffico aereo, nonché le condizioni per l'accettazione e la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici riconosciuti a livello comunitario.

11. Le misure di cui al paragrafo 10 riflettono lo stato dell'arte, ivi compresi le migliori prassi e i progressi scientifici e tecnici, nel settore dell'addestramento dei controllori del traffico aereo. Inizialmente esse sono elaborate in base alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (***)

(*) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(**) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(***) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22.»;

8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

«1. Gli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), nonché il relativo equipaggio e le loro operazioni soddisfano le norme dell'ICAO applicabili. In mancanza di tali norme, i suddetti aeromobili e le relative operazioni soddisfano i requisiti di cui agli allegati I, III e IV e, se applicabile, all'allegato V *ter*, purché tali requisiti non contrastino con i diritti di paesi terzi previsti dalle convenzioni internazionali.»;

b) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera:

«e) si tenga conto degli aspetti di sicurezza relativi agli ATM/ANS.»;

9) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia cooperano al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione.»;

10) l'articolo 11 è così modificato:

a) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 4, e della scadenza dei periodi transitori previsti in dette misure, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili.

5. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e della scadenza dei periodi transitori previsti in tali misure, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili.»;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«5 bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafo 5, e all'articolo 8 *quater*, paragrafo 10, e della scadenza dei periodi transitori previsti in dette misure, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili.

5 *ter*. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 6, e della scadenza dei periodi transitori previsti in dette misure, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 4, i certificati che non possono essere rilasciati a norma del presente regolamento possono essere rilasciati sulla base delle normative nazionali applicabili oppure, se applicabile, sulla base dei pertinenti requisiti del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (*).


(*) GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.»;

11) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:


«Gli enti qualificati non rilasciano certificati.»;

12) all'articolo 18, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) emana specifiche di certificazione e metodi accettabili di rispondenza e ogni materiale esplicativo per l'applicazione del presente regolamento e delle relative misure di esecuzione;



- d) prende le opportune decisioni per l'applicazione degli articoli da 20 a 23 e degli articoli 54 e 55, compresa la concessione, ai titolari dei certificati che ha rilasciato, di deroghe ai requisiti sostanziali previsti dal presente regolamento e alle sue misure di esecuzione, in caso di impreviste e urgenti circostanze operative o di esigenze operative di breve durata, a condizione che il livello di sicurezza non sia compromesso, che siano concesse per un periodo non superiore a due mesi, che siano notificate alla Commissione e che non siano rinnovate;»
- 13) all'articolo 19, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) specifiche di certificazione e metodi accettabili di rispondenza; e»;
- 14) sono inseriti i seguenti articoli:
- «Articolo 22 bis
ATM/ANS
 Per quanto riguarda gli ATM/ANS di cui all'articolo 4, paragrafo 3 *quater*, l'Agenzia:
- a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica;
- b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni situate fuori del territorio soggetto alle disposizioni del trattato, responsabili della fornitura di servizi nello spazio aereo del territorio soggetto alle disposizioni del trattato;
- c) rilascia e rinnova i certificati per le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei;
- d) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base alle quali era stato rilasciato non siano più soddisfatte o qualora il titolare del certificato non adempia agli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative misure di esecuzione.
- Articolo 22 ter
Certificazione dei controllori del traffico aereo
 Per quanto riguarda le persone e le organizzazioni di cui all'articolo 8 *ter*, paragrafo 1, l'Agenzia:
- a) effettua, direttamente o tramite le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, ispezioni e controlli delle organizzazioni che certifica e, se del caso, del relativo personale;
- b) rilascia e rinnova i certificati delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate al di fuori del territorio degli Stati membri e, se del caso, del relativo personale;
- c) modifica, sospende o revoca il relativo certificato qualora le condizioni in base a cui era stato rilasciato non siano più soddisfatte o se la persona fisica o giuridica titolare del certificato non adempie agli obblighi imposti dal presente regolamento o dalle relative misure di esecuzione.»;
- 15) all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), la data «30 settembre» è sostituita da «30 novembre»;
- 16) all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. È ammesso il ricorso contro le decisioni prese dall'Agenzia in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 22 bis, 22 *ter*, 23, dell'articolo 55 e dell'articolo 64.»;
- 17) all'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. I ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni prese dall'Agenzia in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 22 bis, 22 *ter*, 23, dell'articolo 55 o dell'articolo 64 possono essere proposti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.»;
- 18) l'articolo 52 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio di amministrazione stabilisce senza indugio procedure trasparenti per l'emanazione dei pareri, delle specifiche di certificazione, dei metodi accettabili di rispondenza e del materiale esplicativo di cui all'articolo 18, lettere a) e c).»;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Quando elabora, a norma dell'articolo 19, pareri, specifiche di certificazione, mezzi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo che gli Stati membri devono applicare, l'Agenzia stabilisce una procedura di consultazione degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto.»;



- 19) all'articolo 55, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'Agenzia può, direttamente o attraverso le autorità aeronautiche nazionali o gli enti qualificati, effettuare tutte le indagini necessarie concernenti imprese in applicazione dell'articolo 7, degli articoli 20, 21, 22, 22 bis, 22 ter, 23 e dell'articolo 24, paragrafo 2.»;

- 20) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 65 bis

Modifiche

In conformità delle disposizioni del trattato, la Commissione propone di modificare i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 tenendo conto delle prescrizioni del presente regolamento.»;

- 21) il titolo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

«Criteri per gli enti qualificati di cui all'articolo 13 (ente qualificato o ente);»;

- 22) nell'allegato del presente regolamento sono inseriti gli allegati V bis e V ter.

Articolo 2

La direttiva 2006/23/CE è abrogata.

Le sue disposizioni continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla data di applicazione delle misure di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008 come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2013. L'articolo 8 bis si applica a partire dalle date indicate in tali misure.

La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 6, e all'articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2012. Gli articoli 8 ter e 8 quater si applicano a partire dalle date indicate in tali misure.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.

Per il Parlamento europeo


Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM




ALLEGATO

«ALLEGATO V bis

REQUISITI ESSENZIALI RELATIVI AGLI AEROPORTI**A — Caratteristiche fisiche, infrastrutture ed equipaggiamenti****1. Area di movimento**

- a) Un aeroporto ha un'area destinata all'atterraggio e al decollo degli aeromobili, che soddisfa le seguenti condizioni:
- i) l'area di atterraggio e di decollo ha dimensioni e caratteristiche idonee per gli aeromobili destinati a utilizzare la struttura;
 - ii) l'area di atterraggio e di decollo ha, ove possibile, una capacità portante sufficiente a sostenere l'impiego ripetitivo delle operazioni degli aeromobili interessati. Le aree non destinate a impieghi ripetitivi devono soltanto essere in grado di sostenere gli aeromobili;
 - iii) l'area di atterraggio e di decollo, ove possibile, è progettata in modo da garantire il drenaggio dell'acqua, al fine di evitare che l'acqua stagnante diventi un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;
 - iv) l'inclinazione e le variazioni d'inclinazione dell'area di atterraggio e di decollo non creano rischi inaccettabili per le operazioni degli aeromobili;
 - v) le caratteristiche della superficie dell'area di atterraggio e di decollo sono adeguate agli aeromobili che intendono farne uso; e
 - vi) l'area di atterraggio e di decollo è sgombra da oggetti che potrebbero costituire un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
- b) Ove vi siano diverse aree preposte all'atterraggio e al decollo, queste non creano in alcun modo un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
- c) L'area preposta all'atterraggio e al decollo è circondata da aree predefinite. Tali aree sono destinate a proteggere gli aeromobili che le sorvolano durante le manovre di decollo o di atterraggio o ad attenuare le conseguenze di un atterraggio corto, della deviazione laterale oppure dell'uscita fuoripista rispetto all'area di decollo e atterraggio, e soddisfano le seguenti condizioni:
- i) queste aree hanno dimensioni appropriate per le previste operazioni degli aeromobili;
 - ii) l'inclinazione e le variazioni di inclinazione di queste aree non creano un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;
 - iii) queste aree sono sgombre da oggetti che potrebbero costituire un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili. Ciò non deve impedire il posizionamento in tali aree di equipaggiamenti frangibili, ove necessario per assistere le operazioni degli aeromobili; e
 - iv) ciascuna di queste aree ha una capacità portante sufficiente ad assolvere alla propria funzione.
- d) Le aree di un aeroporto e le loro immediate vicinanze destinate al rullaggio o al parcheggio degli aeromobili sono progettate in modo da consentire il funzionamento sicuro degli aeromobili che utilizzeranno questa struttura in tutte le condizioni previste, e soddisfano le seguenti condizioni:
- i) queste aree hanno una capacità portante sufficiente a sostenere le operazioni ripetitive degli aeromobili interessati, fatta eccezione per le aree destinate ad un uso meramente occasionale, che devono soltanto essere in grado di sostenere gli aeromobili;
 - ii) queste aree sono progettate per garantire il drenaggio dell'acqua e per evitare che l'acqua stagnante diventi un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;



- iii) l'inclinazione e le variazioni d'inclinazione di queste aree non creano un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili;
 - iv) le caratteristiche di superficie di queste aree sono adeguate all'uso da parte degli aeromobili interessati; e
 - v) queste aree sono sgombre da oggetti che potrebbero costituire un rischio inaccettabile per gli aeromobili. Ciò non deve tuttavia impedire che gli equipaggiamenti richiesti per tali aree siano parcheggiati in posizioni o zone appositamente contrassegnate.
- e) Le altre infrastrutture destinate a essere usate dagli aeromobili sono progettate in modo tale che il loro utilizzo non crei un rischio inaccettabile per gli aeromobili che ne fanno uso.
- f) Costruzioni, edifici, equipaggiamenti o aree di immagazzinamento sono posizionati e progettati in modo da non costituire un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili.
- g) Occorre predisporre mezzi idonei per impedire l'accesso all'area di movimento a persone non autorizzate, a veicoli non autorizzati o animali che, a causa delle loro dimensioni, possano costituire un rischio inaccettabile per le operazioni degli aeromobili, fatte salve le disposizioni nazionali e internazionali in materia di protezione degli animali.
2. *Margine di sicurezza sugli ostacoli*
- a) Per proteggere gli aeromobili nella fase di avvicinamento verso un aeroporto per l'atterraggio o la loro partenza, sono definite apposite rotte o aree di arrivo e partenza. Tali rotte o aree garantiscono agli aeromobili la separazione necessaria dagli ostacoli situati nell'area circostante l'aeroporto, tenendo debito conto delle caratteristiche fisiche locali.
- b) Il margine rispetto agli ostacoli è appropriato alla fase del volo e al tipo di operazione in corso. Si tiene conto degli equipaggiamenti utilizzati per la determinazione della posizione degli aeromobili.
3. *Aiuti visivi e non visivi ed equipaggiamenti aeroportuali*
- a) Gli aiuti sono idonei allo scopo, riconoscibili e in grado di fornire informazioni prive di ambiguità agli utenti nell'ambito di tutte le condizioni operative previste.
- b) Gli equipaggiamenti aeroportuali funzionano nelle condizioni operative previste. In condizioni di funzionamento o in caso di malfunzionamento, gli equipaggiamenti aeroportuali non provocano un rischio inaccettabile per la sicurezza aerea.
- c) Gli aiuti e il loro sistema di alimentazione elettrica sono progettati in maniera tale da evitare che i malfunzionamenti siano causa di informazioni inadeguate, fuorvianti o insufficienti, o che possano provocare l'interruzione di un servizio essenziale.
- d) Occorre fornire mezzi adeguati di protezione onde evitare danni o disturbi a tali aiuti.
- e) Le fonti di radiazioni o la presenza di oggetti in movimento o fermi non interferiscono o hanno effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche, sui sistemi di navigazione e sorveglianza.
- f) Sono messe a disposizione informazioni sul funzionamento e sull'utilizzo degli equipaggiamenti dell'aeroporto al relativo personale, oltre a chiare indicazioni sulle condizioni che possono provocare rischi inaccettabili per la sicurezza aerea.
4. *Dati aeroportuali*
- a) I dati relativi all'aeroporto e ai servizi disponibili sono elaborati e tenuti aggiornati.
- b) Tali dati sono accurati, leggibili, completi e privi di ambiguità. Sono mantenuti livelli appropriati di integrità.
- c) I dati sono messi a disposizione degli utenti e dei fornitori di ANS interessati in maniera tempestiva, usando un metodo sufficientemente sicuro e rapido di comunicazione.

B — Operazioni e gestione


1. *L'operatore dell'aeroporto è responsabile del funzionamento dell'aeroporto. Le sue responsabilità sono le seguenti:*
- a) il gestore dell'aeroporto dispone, direttamente o mediante appositi contratti, di tutti i mezzi necessari per garantire il sicuro funzionamento degli aeromobili nell'aeroporto. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, strutture, personale, equipaggiamenti e materiale, documentazione dei compiti, delle responsabilità e delle procedure, accesso alle informazioni pertinenti e archiviazione dei documenti;



- b) il gestore dell'aeroporto verifica che i requisiti della sezione A siano soddisfatti in ogni momento o adotta misure appropriate per attenuare i rischi associati alla mancata osservanza. Si stabiliscono e applicano le procedure necessarie per informare tutti gli utenti di tali misure in maniera tempestiva;
- c) il gestore dell'aeroporto stabilisce e attua un programma appropriato di gestione dei rischi connessi con la presenza di fauna selvatica nell'aeroporto;
- d) il gestore dell'aeroporto garantisce che i movimenti di veicoli e di persone nell'area di movimento e in altre aree operative siano coordinati con i movimenti degli aeromobili, onde evitare collisioni e danni agli stessi;
- e) il gestore dell'aeroporto garantisce che siano state stabilite e che siano attuate procedure volte ad attenuare i rischi collegati con le operazioni dell'aeroporto durante la gestione invernale, di visibilità ridotta o di notte, ove applicabile;
- f) il gestore dell'aeroporto stipula accordi con altre organizzazioni competenti, al fine di garantire una costante conformità con questi requisiti essenziali per gli aeroporti. Tali organizzazioni comprendono, a titolo esemplificativo, operatori degli aeromobili, fornitori di servizi di navigazione aerea, fornitori di servizi di assistenza a terra e altre organizzazioni le cui attività o i cui prodotti possono influire sulla sicurezza degli aeromobili;
- g) il gestore dell'aeroporto garantisce, autonomamente o per mezzo di contratti con terzi, che esistono procedure per fornire agli aeromobili carburante non contaminato e conforme alle specifiche;
- h) sono disponibili manuali per la manutenzione degli equipaggiamenti dell'aeroporto, il contenuto dei quali è messo in pratica e comprende le istruzioni di manutenzione e riparazione, le informazioni sull'assistenza, gli interventi correttivi e le procedure di ispezione;
- i) il gestore dell'aeroporto stabilisce e attua un piano di emergenza per l'aeroporto, comprendente gli scenari di emergenza che possono verificarsi nell'aeroporto o nelle sue vicinanze. Questo piano è coordinato, ove opportuno, con il piano d'emergenza delle comunità locali;
- j) il gestore dell'aeroporto garantisce che siano disponibili nell'aeroporto servizi adeguati di salvataggio e antincendio. Tali servizi sono in grado di reagire ad un incidente anche grave con la dovuta rapidità e comprendono almeno gli equipaggiamenti, le sostanze estinguenti e personale sufficiente;
- k) il gestore dell'aeroporto utilizza, per il funzionamento e la manutenzione dell'aeroporto, soltanto personale addestrato e qualificato e attua continuamente programmi di addestramento e di verifica per assicurare l'aggiornamento continuo di tutto il personale interessato;
- l) il gestore dell'aeroporto garantisce che chiunque sia autorizzato ad accedere non accompagnato all'area di movimento o ad altre aree operative sia adeguatamente formato e qualificato per tale accesso;
- m) il personale addetto al servizio di salvataggio e antincendio è adeguatamente formato e qualificato per operare nell'ambiente aeroportuale. Il gestore dell'aeroporto organizza continuamente programmi di addestramento e di verifica per l'aggiornamento continuo di detto personale; e
- n) tutto il personale addetto ai servizi di salvataggio e antincendio incaricato di intervenire in situazioni di emergenza aerea dimostra periodicamente di possedere l'idoneità fisica necessaria per eseguire in maniera soddisfacente le proprie funzioni, tenendo conto del tipo di attività. In questo contesto, per idoneità fisica (intesa come idoneità fisica e mentale) s'intende l'assenza di malattie o disabilità che potrebbero impedire a detto personale di:
 - i) eseguire i compiti necessari per operare in situazioni di emergenza aerea;
 - ii) svolgere in ogni circostanza i compiti assegnati; o
 - iii) percepire correttamente l'ambiente circostante.

2. Sistemi di gestione

- a) Il gestore dell'aeroporto attua e garantisce nel tempo un sistema di gestione per assicurare la conformità con questi requisiti essenziali per gli aeroporti e finalizzato al continuo miglioramento proattivo della sicurezza. Il sistema di gestione comprende strutture organizzative, responsabilità, competenze, politiche e procedure.



- b) Il sistema di gestione include inoltre un programma di prevenzione degli inconvenienti e degli incidenti, comprendente uno schema di segnalazione e analisi degli eventi. All'analisi partecipano, se necessario, le parti elencate nel punto 1, lettera f).
- c) Il gestore dell'aeroporto stila un manuale dell'aeroporto e agisce in conformità a tale manuale. Il manuale contiene tutte le istruzioni, informazioni e procedure necessarie per l'aeroporto, il sistema di gestione e il personale operativo, affinché possa svolgere le proprie mansioni.

C — Aree limitrofe all'aeroporto

1. Lo spazio aereo circostante le aree di movimento degli aeroporti è mantenuto sgombro da ostacoli, in modo da permettere che le previste manovre degli aeromobili negli aeroporti siano eseguite senza creare rischi inaccettabili dovuti all'insorgere di ostacoli attorno all'aeroporto. Occorre sviluppare, realizzare e tenere costantemente sotto controllo le superfici di monitoraggio degli ostacoli per rilevare simili violazioni.
 - a) Quando si verifica una violazione di dette superfici occorre procedere ad una valutazione intesa a stabilire se l'oggetto interessato costituisca o meno un rischio inaccettabile. Qualsiasi oggetto che costituisca un rischio inaccettabile è eliminato o è effettuato un idoneo intervento di attenuazione per proteggere gli aeromobili che utilizzano l'aeroporto.
 - b) Qualsiasi rimanente ostacolo è reso noto e, in caso di bisogno, contrassegnato e, laddove necessario, reso visibile mediante sistemi di illuminazione.
2. I pericoli correlati alle attività umane e all'uso del territorio, tra cui le voci del seguente elenco, che ha carattere esemplificativo, sono monitorati. I rischi provocati da tali pericoli sono opportunamente valutati e attenuati:
 - a) qualunque sviluppo o variazione nell'uso del territorio nell'area dell'aeroporto;
 - b) la possibilità di turbolenze indotte da ostacoli;
 - c) l'utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;
 - d) l'abbagliamento provocato da ampie superfici ad alto potenziale riflettente;
 - e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nelle vicinanze dell'area di movimento degli aeroporti;
 - f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.
3. Occorre istituire un piano di emergenza delle comunità locali per le situazioni d'emergenza aerea che si verificano nell'area locale degli aeroporti.

D — Altre disposizioni

Ad eccezione degli aeromobili in situazione di emergenza, quando indirizzati sull'aeroporto quale alternato, o in altre condizioni dettagliate caso per caso, un aeroporto o parti dello stesso non sono usati da aeromobili, le cui caratteristiche non siano conformi ai suoi dati di progetto e alle sue procedure operative senza il consenso del gestore dell'aeroporto.

ALLEGATO V ter

REQUISITI ESSENZIALI PER GLI ATM/ANS E I CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

1. Utilizzo dello spazio aereo

- a) Tutti gli aeromobili, ad esclusione di quelli impegnati nelle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in ogni fase del volo o nell'area di movimento di un aeroporto, sono operati nel rispetto di regole operative comuni di carattere generale e di eventuali procedure applicabili previste per l'utilizzo dello spazio aereo in questione.
- b) Tutti gli aeromobili, ad esclusione di quelli impegnati nelle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), sono dotati dei componenti prescritti e operati in conformità. Quando sono utilizzati nei sistemi ATM/ANS, i componenti rispettano anche i requisiti di cui al punto 3.



2. Servizi

- a) Informazioni aeronautiche e dati per gli utenti dello spazio aereo per scopi di navigazione aerea
- i) I dati utilizzati come fonte di informazioni aeronautiche sono di sufficiente qualità, completi, aggiornati e sono forniti tempestivamente.
 - ii) Le informazioni aeronautiche sono precise, complete, aggiornate, chiare, della dovuta integrità e presentate in un formato adatto agli utenti.
 - iii) La trasmissione delle suddette informazioni aeronautiche agli utenti dello spazio aereo avviene tempestivamente e attraverso mezzi di comunicazione sufficientemente affidabili e rapidi, dotati delle necessarie protezioni da interferenze e corruzioni.
- b) Informazioni meteorologiche
- i) I dati utilizzati come fonte per informazioni meteorologiche destinate all'aeronautica sono di sufficiente qualità, completi e aggiornati.
 - ii) Per quanto possibile, le informazioni meteorologiche aeronautiche sono precise, complete, aggiornate, della dovuta integrità e chiare, per soddisfare le necessità degli utenti dello spazio aereo.
 - iii) La trasmissione di tali informazioni meteorologiche aeronautiche agli utenti dello spazio aereo avviene tempestivamente e attraverso mezzi di comunicazione sufficientemente affidabili e rapidi, dotati delle necessarie protezioni da interferenze e corruzioni.
- c) Servizi di traffico aereo
- i) I dati utilizzati come fonte per la fornitura dei servizi del traffico aereo sono corretti, completi e aggiornati.
 - ii) I servizi del traffico aereo sono sufficientemente precisi, completi, aggiornati e privi di ambiguità, per soddisfare le necessità di sicurezza degli utenti dello spazio aereo.
 - iii) Gli strumenti automatici che forniscono informazioni o consulenza agli utenti sono adeguatamente progettati, costruiti e sottoposti a manutenzione per assicurare che siano idonei al loro scopo.
 - iv) I servizi di controllo del traffico aereo e le relative procedure prevedono un'adeguata separazione tra gli aeromobili e, ove opportuno, assistono nella protezione dagli ostacoli e altri pericoli aerei e assicurano un coordinamento rapido e tempestivo con tutti gli utenti interessati e con i volumi di spazio aereo adiacenti.
 - v) La comunicazione tra i servizi del traffico aereo e gli aeromobili, e tra le unità dei servizi del traffico aereo interessate è puntuale, chiara, corretta e priva di ambiguità, protetta da interferenze e generalmente compresa e, se applicabile, confermata da tutte le parti.
 - vi) Sono approntati mezzi idonei ad individuare possibili situazioni di emergenza e, se necessario, ad avviare interventi efficaci di ricerca e soccorso. Tali mezzi includono, come minimo, idonei meccanismi di allarme, misure e procedure di coordinamento, nonché mezzi e personale in modo da coprire efficacemente l'area di responsabilità.
- d) Servizi di comunicazione
- I servizi di comunicazione raggiungono e mantengono prestazioni adeguate, sotto il profilo della loro disponibilità, integrità, continuità e puntualità. Essi sono sicuri e protetti da corruzioni.
- e) Servizi di navigazione
- I servizi di navigazione raggiungono e mantengono un livello adeguato di prestazioni in relazione alle informazioni di guida, di posizionamento e, ove necessario, di tempo. I criteri di prestazione comprendono la precisione, l'integrità, la disponibilità e la continuità del servizio.
- f) Servizi di sorveglianza
- I servizi di sorveglianza determinano la rispettiva posizione dell'aeromobile in volo e di altri aeromobili e dei veicoli a terra presenti sulla superficie dell'aeroporto, e lo fa con un livello adeguato di prestazioni, sotto il profilo dell'accuratezza, integrità, continuità e probabilità di rilevamento.



g) Gestione dei flussi di traffico aereo

La gestione tattica dei flussi di traffico aereo a livello comunitario utilizza e fornisce informazioni sufficientemente precise e attuali sul volume e sulla natura del traffico aereo pianificato che può influire sulla fornitura dei servizi e coordina e negozia le deviazioni di rotta o i ritardi nel traffico aereo per ridurre il rischio di situazioni di sovraccarico nello spazio aereo o negli aeroporti.

h) Gestione dello spazio aereo

La designazione di specifici volumi di spazio aereo destinati a un determinato uso è monitorata, coordinata e resa nota tempestivamente, in modo da ridurre il rischio che venga meno la separazione di sicurezza tra gli aeromobili in qualsiasi circostanza.

i) Struttura dello spazio aereo

Le strutture dello spazio aereo e le procedure di volo devono essere progettate in modo adeguato, controllate e convalidate prima di essere attivate e utilizzate da parte dagli aeromobili.

3. Sistemi e componenti

a) Considerazioni generali

I sistemi e i componenti ATM/ANS che permettono la trasmissione delle pertinenti informazioni da e verso gli aeromobili e a terra sono adeguatamente progettati, prodotti, installati, utilizzati e sottoposti a manutenzione, per assicurare che siano idonei al loro scopo.

b) Integrità, prestazioni e affidabilità dei sistemi e dei componenti

L'integrità e le prestazioni in termini di sicurezza dei sistemi e componenti, sia su un aeromobile, sia a terra, sia nello spazio, sono idonee al loro scopo. Sistemi e componenti rispettano il livello di prestazioni operative prescritto per tutte le condizioni operative prevedibili e per tutta la loro vita operativa.

c) Progettazione di sistemi e componenti

i) Sistemi e componenti sono progettati per soddisfare i requisiti di sicurezza applicabili.

ii) Sistemi e componenti, considerati collettivamente, singolarmente e in relazione gli uni con gli altri, sono progettati in modo tale da garantire una relazione inversa tra la probabilità che un'avaria possa causare il collasso totale del sistema e la gravità dei suoi effetti sulla sicurezza dei servizi.

iii) Sistemi e componenti, considerati singolarmente e in combinazione gli uni con gli altri, sono progettati tenendo conto dei limiti inerenti alle capacità e alle prestazioni umane.

iv) Sistemi e componenti sono progettati in modo tale da assicurarne la protezione da interazioni pericolose e impreviste con elementi esterni.

v) Le informazioni necessarie per la produzione, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi e dei componenti, nonché le informazioni riguardanti condizioni di non sicurezza sono fornite al personale in maniera chiara, coerente e priva di ambiguità.

d) Continuità del livello di servizio

I livelli di sicurezza di sistemi e componenti sono mantenuti durante il servizio e durante eventuali interventi di modifica a quest'ultimo.

4. Qualificazione dei controllori del traffico aereo

a) Considerazioni generali

Una persona cui viene impartito l'addestramento di controllore del traffico aereo o come allievo controllore possiede un adeguato grado di istruzione e deve essere sufficientemente matura sul piano fisico e mentale da poter acquisire, conservare e dimostrare le conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie.



b) Conoscenze teoriche

- i) Il controllore del traffico aereo acquisisce e conserva un livello di conoscenze idoneo alle funzioni da esercitare e proporzionato ai rischi associati al tipo di servizio.
- ii) L'acquisizione e il mantenimento delle conoscenze teoriche sono dimostrati tramite valutazione continua durante l'addestramento o mediante esami adeguati.
- iii) Occorre mantenere un livello adeguato di conoscenze teoriche. La rispondenza a tale requisito è dimostrata tramite valutazioni periodiche o esami. La frequenza degli esami è proporzionata al livello di rischio associato al tipo di servizio.

c) Capacità pratiche

- i) Il controllore del traffico aereo acquisisce e mantiene nel tempo capacità pratiche adeguate per esercitare le sue funzioni. Tali capacità sono proporzionate ai rischi associati al tipo di attività e comprendono, a seconda delle funzioni esercitate, quanto segue:
 - i. procedure operative;
 - ii. compiti specifici della funzione;
 - iii. situazioni anomale e di emergenza; e
 - iv. fattore umano.
- ii) Il controllore del traffico aereo dimostra di possedere la capacità di eseguire le procedure e i compiti relativi con un livello di competenza adeguato alle funzioni esercitate.
- iii) Occorre mantenere un livello adeguato di capacità pratiche. La rispondenza di tale requisito è verificata tramite valutazioni periodiche. La frequenza delle valutazioni è proporzionata alla complessità e al livello di rischio associato al tipo di servizio e alle funzioni svolte.

d) Competenze linguistiche

- i) Il controllore del traffico aereo dimostra di essere in grado di parlare e comprendere l'inglese a un livello tale da poter comunicare efficacemente nelle situazioni di solo contatto vocale (telefono/radiotelefono) e nelle situazioni di faccia a faccia, su argomenti concreti e correlati all'attività lavorativa, anche in situazioni di emergenza.
- ii) Se necessario ai fini della fornitura dei servizi ATS in un determinato volume di spazio aereo, un controllore del traffico aereo è anche in grado di parlare e comprendere la lingua o le lingue nazionali, al livello sopra specificato.

e) Dispositivi di simulazione per addestramento (synthetic training devices STD)


Quando un dispositivo di simulazione per addestramento è utilizzato per impartire l'addestramento pratico sulla conoscenza delle situazioni operative e sul fattore umano, o per dimostrare l'acquisizione o il mantenimento di capacità, esso ha un livello di prestazione tale da consentire una simulazione dell'ambiente di lavoro e delle situazioni operative adeguata per l'addestramento impartito.

f) Corsi di addestramento

- i) L'addestramento è impartito nel quadro di un corso che può comprendere moduli pratici e teorici, ivi compresa, se del caso, l'addestramento con dispositivi di simulazione.
- ii) Un corso è definito e approvato per ogni tipo di addestramento.

g) Istruttori


- i) La formazione teorica è impartita da istruttori adeguatamente qualificati. Essi:
 - i. hanno una conoscenza adeguata della materia oggetto dell'addestramento;



- ii. hanno dimostrato di possedere le capacità necessarie per utilizzare gli appropriati strumenti didattici.
- ii) L'addestramento pratico è impartito da istruttori adeguatamente qualificati, i quali:
- i. soddisfano i requisiti in materia di conoscenze teoriche e di esperienza pratica idonei all'insegnamento da impartire;
 - ii. hanno dimostrato di possedere le capacità necessarie per istruire e utilizzare gli appropriati strumenti didattici;
 - iii. possiedono un'esperienza sull'utilizzo degli strumenti didattici in relazione alle procedure sulle quali si prevede di impartire un determinato insegnamento; e
 - iv. frequentano regolarmente corsi di aggiornamento, per garantire il mantenimento nel tempo delle competenze didattiche.
- iii) Gli istruttori responsabili dell'addestramento pratico sono anche, o sono stati, abilitati a esercitare le funzioni di controllore del traffico aereo.
- h) Valutatori
- i) Le persone responsabili della valutazione delle capacità dei controllori del traffico aereo devono:
- i. aver dimostrato di possedere la capacità di valutare le prestazioni dei controllori del traffico aereo e di sottoporli a test e controlli; e
 - ii. frequentare regolarmente corsi di aggiornamento, per garantire il mantenimento nel tempo degli standard di valutazione.
- ii) I valutatori delle capacità pratiche sono anche, o sono stati, abilitati a esercitare le funzioni di controllore del traffico aereo relativamente agli ambiti in cui la valutazione deve essere svolta.
- i) Idoneità medica dei controllori del traffico aereo
- i) Criteri medici
- i. Tutti i controllori del traffico aereo dimostrano periodicamente l'idoneità medica a esercitare le loro funzioni in modo soddisfacente. La conformità con questo requisito è dimostrata tramite adeguata valutazione che tenga conto del possibile degrado fisico e mentale dovuto all'età.
 - ii. Per comprovare l'idoneità medica, intesa come buona salute fisica e mentale, è obbligatorio dimostrare l'assenza di malattie o disabilità che renderebbero la persona che fornisce un servizio di controllo aereo (ATC) incapace di:
 - svolgere adeguatamente i compiti necessari per fornire un servizio ATC, o
 - svolgere in ogni circostanza le funzioni assegnate, o
 - percepire correttamente l'ambiente circostante.
- ii) Qualora l'idoneità medica non possa essere completamente comprovata, si possono introdurre misure correttive che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

5. Fornitori di servizi e centri di addestramento

- a) La fornitura di servizi non ha luogo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) il fornitore di servizi dispone direttamente, o indirettamente tramite contratti, dei mezzi necessari per le dimensioni e la tipologia del servizio. Tali mezzi comprendono, tra l'altro, sistemi, infrastrutture (compresa la fornitura elettrica), struttura di gestione, personale, equipaggiamenti e loro manutenzione, documentazione relativa alle mansioni, responsabilità e procedure, accesso ai dati pertinenti e archiviazione dei documenti;



- ii) il fornitore di servizi elabora e tiene aggiornati manuali di gestione delle operazioni relativi alla fornitura dei servizi e opera nel loro rispetto. I manuali contengono tutte le necessarie istruzioni, le informazioni e le procedure operative per il sistema di gestione e per il personale operativo, affinché possa assolvere i propri compiti;
 - iii) il fornitore di servizi attua e mantiene un sistema di gestione basato sui rischi, per garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui al presente allegato e provvedere a un continuo miglioramento del sistema;
 - iv) il fornitore di servizi si avvale unicamente di personale adeguatamente qualificato e addestrato e attua e mantiene programmi di addestramento e di valutazione del personale;
 - v) il fornitore di servizi crea interfacce ufficiali con tutti gli altri soggetti che partecipano alla fornitura dei servizi, in modo da assicurare il rispetto dei requisiti essenziali;
 - vi) il fornitore di servizi elabora e attua un piano di emergenza per le situazioni anomale e di emergenza che possono verificarsi in relazione ai servizi da esso forniti;
 - vii) il fornitore di servizi elabora e mantiene un programma di prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti e un programma di sicurezza, ivi compreso un programma di segnalazione e di valutazione degli eventi, che è utilizzato dal sistema di gestione per contribuire all'obiettivo di migliorare continuamente la sicurezza; e
 - viii) il fornitore di servizi adotta le disposizioni necessarie per verificare che i requisiti di sicurezza dei sistemi e dei componenti da esso utilizzati siano rispettati in ogni momento.
- b) La fornitura di servizi ATC non ha luogo se non sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) si evitano situazioni di affaticamento del personale addetto ai servizi ATC tramite un sistema di turni. Detto sistema prevede turni di lavoro, orari di servizio e periodi di riposo adeguati. Le limitazioni previste nell'ambito del sistema di turni tengono conto di tutti i fattori pertinenti che sono causa di affaticamento tra cui, in particolare, la privazione di sonno, il turbamento dei cicli circadiani, i turni di notte, i turni di servizio accumulati in determinati periodi, nonché la suddivisione dei compiti assegnati tra diverso personale;
 - ii) si evita che il personale addetto ai servizi ATC sia soggetto a stress tramite appositi programmi di informazione e prevenzione;
 - iii) il fornitore di servizi ATC utilizza procedure idonee a verificare che la capacità di giudizio del personale addetto ai servizi ATC non sia compromessa o che la loro idoneità medica non venga meno;
 - iv) il fornitore di servizi ATC tiene conto, nella pianificazione e nello svolgimento delle proprie attività, dei vincoli tecnici e operativi nonché dei principi legati al fattore umano.
- c) La fornitura di servizi di comunicazione, navigazione e/o sorveglianza non ha luogo se non è rispettata la seguente condizione:
- il fornitore di servizi informa tempestivamente tutti gli utenti del relativo spazio aereo e le unità ATS sullo stato operativo dei loro servizi (e relativi cambiamenti) forniti per scopi ATS.
- d) Organizzazioni di addestramento
- Le organizzazioni di addestramento che provvedono all'addestramento del personale che fornisce servizi ATC soddisfano i seguenti requisiti:
- i) dispongono di tutti i mezzi necessari per adempiere alle responsabilità associate alla loro attività. Tali mezzi comprendono, tra l'altro, strutture, personale, attrezzature, metodologia, documentazione relativa alle mansioni, alle responsabilità e alle procedure, accesso alle informazioni pertinenti e archiviazione dei documenti;
 - ii) realizzano e mantengono un sistema di gestione relativo alla sicurezza e al livello di addestramento, e cercano di migliorare costantemente tale sistema; e
 - iii) concludono con altre pertinenti organizzazioni gli accordi necessari a garantire il permanere della conformità ai presenti requisiti essenziali.»



REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2009 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	38,6
	MA	31,6
	MK	37,7
	TR	59,0
	ZZ	41,7
0707 00 05	JO	171,8
	MA	46,5
	TR	77,7
	ZZ	98,7
0709 90 70	MA	57,7
	TR	109,5
	ZZ	83,6
0805 20 10	MA	68,7
	ZZ	68,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	52,3
	HR	40,9
	MA	74,5
	TR	76,4
	ZZ	61,0
0805 50 10	AR	54,6
	TR	71,6
	ZA	61,6
	ZZ	62,6
0806 10 10	BR	245,4
	LB	294,8
	TR	143,2
	US	293,9
	ZZ	244,3
0808 10 80	AU	171,8
	CA	63,9
	MK	22,6
	NZ	102,0
	US	94,7
	ZA	103,1
0808 20 50	ZZ	93,0
	CN	57,0
	TR	84,0
	US	72,0
	ZZ	71,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2009

relativo al divieto di pesca del tonno rosso per i pescherecci battenti bandiera greca nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mediterraneo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione


Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.



ALLEGATO

N.	29/T&Q
Stato membro	Grecia
Stock	BFT/AE045W
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus Thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Data	17 ottobre 2009



REGOLAMENTO (CE) N. 1111/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2009

recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2010 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) In conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità ⁽³⁾, occorre che la Commissione adotti un piano di distribuzione da finanziare con le risorse disponibili per l'esercizio 2010. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'esecuzione della parte rispettiva del piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) Gli Stati membri che partecipano all'esecuzione del piano per l'esercizio 2010 hanno fornito le informazioni richieste in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tenere conto dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.

- (4) L'articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per poter acquistare sul mercato comunitario i prodotti che risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d'intervento. Dato che le scorte di cereali attualmente detenute dagli organismi d'intervento non sono sufficienti per coprire le assegnazioni corrispondenti alle richieste per i cereali e il riso, occorre stabilire gli stanziamenti che permettano di acquistare sul mercato i quantitativi di cereali o di riso necessari per eseguire il piano di distribuzione per l'esercizio finanziario 2010.
- (5) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte d'intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l'esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano per il 2010, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (6) Nei casi in cui è previsto il trasferimento di prodotti dallo Stato membro sul cui territorio sono detenuti all'intervento verso un altro Stato membro, l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede per gli operatori la possibilità di presentare un'offerta senza trasferire a destinazione dello Stato membro richiedente i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento. L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che lo smercio dei prodotti acquistati all'intervento si svolga in modo da evitare qualsiasi turbativa del mercato.
- (7) A causa dell'attuale situazione del mercato nel settore lattiero-caseario, caratterizzata da un basso livello dei prezzi, non è opportuno permettere il ricorso alla possibilità prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92, nell'ambito del piano di distribuzione del 2010 per il burro e il latte scremato in polvere, al fine di evitare possibili turbative del mercato conseguenti allo smercio di tali prodotti in mercati già ben forniti. Per lo stesso motivo occorre limitare il ricorso alle possibilità offerte agli operatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, del suddetto regolamento, in modo che i prodotti lattiero-caseari destinati alla distribuzione a favore degli indigenti nella Comunità siano conformi a determinati requisiti riguardanti la loro composizione e il quantitativo di latte utilizzato nella trasformazione. Per verificare il rispetto di tale norma è opportuno che gli Stati membri allegino ai rispettivi bilanci di esecuzione del piano un elenco dettagliato dei prodotti distribuiti che rientrano nelle categorie «ad elevato tenore di grassi» o «altri».



- (8) Per garantire che i prodotti lattiero-caseari provenienti dalle scorte d'intervento non entrino nel mercato in un momento dell'anno poco opportuno, occorre abbreviare il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 durante il quale burro e il latte scremato in polvere possono essere ritirati dalle scorte d'intervento.
- (9) Tenendo conto della complessità dell'esecuzione del piano di distribuzione del 2010 che richiede un elevato volume di trasferimenti intracomunitari, occorre aumentare il margine del 5 % previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- (10) Per l'esecuzione del piano annuale di distribuzione occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.
- (11) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, al momento di redigere il piano annuale di distribuzione la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nella Comunità.
- (12) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che la Commissione adotti un piano annuale di distribuzione entro il 1° ottobre di ogni anno. Considerata l'attuale situazione del mercato nel settore lattiero-caseario e tenendo conto della necessità di proseguire le consultazioni con gli Stati membri sulle relative richieste, la Commissione non ha ancora potuto adottare il piano di distribuzione. Pertanto, per garantire la tempestiva esecuzione del piano occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (13) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2010 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è effettuata in conformità del piano annuale di distribuzione riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l'acquisto di cereali sul mercato, secondo quanto richiesto dal piano di cui all'articolo 1, sono stabiliti nell'allegato II.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, per il piano di distribuzione del 2010 il burro e il latte scremato in polvere devono essere ritirati dalle scorte d'intervento dal 1° maggio al 30 settembre 2010. Il termine di sessanta giorni per il ritiro dei prodotti previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del suddetto regolamento, non si applica in questo caso.

Tuttavia il primo comma non si applica alle assegnazioni di quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92, si procede a una revisione del piano di distribuzione del 2010 se le modifiche giustificate riguardano almeno il 10 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.

Articolo 4


1. In deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento (CEE) n. 3149/92, al momento dell'esecuzione del piano di distribuzione del 2010 gli Stati membri collocano i prodotti del settore lattiero-caseario destinati alla distribuzione nella categoria «a elevato tenore di grasso» o nella categoria «altri».

2. Gli Stati membri garantiscono che il quantitativo totale di sostanze grasse del latte rappresenti almeno il 20 % del peso totale dei prodotti compresi nella prima categoria e che per la trasformazione del quantitativo totale dei prodotti compresi nella seconda categoria sia richiesto un quantitativo di latte pari ad almeno il 90 % del loro peso totale.

3. Per il 2010 il bilancio di esecuzione del piano di distribuzione, previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3149/92, comprende un elenco dettagliato dei prodotti distribuiti che rientrano nella categoria «a elevato tenore di grasso» o nella categoria «altri».

Articolo 5

4. Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.



5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3149/92, nei casi in cui nel presente regolamento è previsto un trasferimento di latte scremato in polvere o di burro da uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all'intervento verso lo Stato membro in cui i suddetti prodotti saranno utilizzati per l'esecuzione del piano di annuale di distribuzione, l'operatore non ha la possibilità di collocare nel primo Stato membro i prodotti ritirati sul mercato comunitario nel primo Stato membro, ma è tenuto a trasferirli nel secondo Stato membro.

Articolo 6

Ai fini dell'esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1° ottobre 2009.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*



ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO 2010

a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano del 2010 in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro	Distribuzione
Belgique/België	7 806 433
България	8 565 832
Česká republika	133 893
Eesti	761 012
Éire/Ireland	818 816
Elláda	20 044 478
España	52 623 664
France	78 103 609
Italia	122 456 856
Latvija	5 119 849
Lietuva	8 859 115
Luxembourg	107 483
Magyarország	14 770 126
Malta	698 841
Polska	97 405 034
Portugal	22 516 761
România	29 951 704
Slovenija	2 619 927
Suomi/Finland	4 636 567
Totale	478 000 000



b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità ai fini della distribuzione negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(in tonnellate)

Stato membro	Cereali	Burro	Latte scremato in polvere	Zucchero
Belgique/België	29 067	1 285	—	1 507
България	54 104	—	—	1 724
Česká republika	302	20	22	9
Eesti	5 147	—	1	—
Eire/Ireland	—	350	—	—
Elláda	64 397	—	5 889	—
España	181 248	9 335	1 603	3 483
France	168 998	13 033	12 050	3 247
Italia	283 206	20 000	18 166	4 006
Latvija	22 951	—	969	—
Lietuva	40 317	145	1 212	1 182
Magyarország	95 687	—	—	1 938
Malta	4 740	—	—	—
Polska	387 305	1 901	17 952	10 823
Portugal	47 522	5 079	1 826	1 045
România	135 555	—	4 500	5 577
Slovenija	9 810	—	600	289
Suomi/Finland	25 371	—	500	—
Totale	1 555 726	51 148	65 290	34 832

Stanziamiento per il Lussemburgo per l'acquisto di latte in polvere sul mercato comunitario: 101 880 EUR.




ALLEGATO II

Stanziamenti a favore degli Stati membri per l'acquisto di cereali sul mercato comunitario

(in EUR)

Stato membro	Cereali
Belgique/België	1 117 572
България	2 080 196
Česká republika	11 600
Eesti	197 884
Éire/Ireland	—
Elláda	2 475 950
España	6 968 699
France	6 497 704
Italia	10 888 824
Latvija	882 424
Lietuva	1 550 130
Luxembourg	—
Magyarország	3 679 017
Malta	182 233
Polska	14 891 236
Portugal	1 827 127
România	5 211 876
Slovenija	377 183
Suomi/Finland	975 485
Totale	59 815 140



ALLEGATO III

a) Trasferimenti intracomunitari di cereali autorizzati nell'ambito del piano per l'esercizio 2010:

	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
1.	102 940	SZIF, Česká republika	FEGA, España
2.	87 816	SZIF, Česká republika	FranceAgriMer, France
3.	29 067	BLE, Deutschland	BIRB, Belgique
4.	81 182	BLE, Deutschland	FranceAgriMer, France
5.	31 423	BLE, Deutschland	ARR, Polska
6.	1 022	PRIA, Eesti	Rural Support Service, Latvia
7.	36 172	Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva	ARR, Polska
8.	44 239	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България
9.	64 397	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	OPEKEPE, Elláda
10.	204 593	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	AGEA, Italia
11.	4 740	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta
12.	39 351	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	ARR, Polska
13.	11 640	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	IFAP I.P., Portugal
14.	135 555	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România
15.	9 810	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija
16.	6 852	AMA, Austria	Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България
17.	65 045	Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika	FEGA, España
18.	78 613	Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika	AGEA, Italia
19.	199 816	Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland	ARR, Polska
20.	13 263	SJV, Sverige	FEGA, España




	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
21.	21 929	SJV, Sverige	Rural Support Service, Latvia
22.	35 882	SJV, Sverige	IFAP I.P., Portugal

b) Trasferimenti intracomunitari di zucchero autorizzati nell'ambito del piano per l'esercizio 2010:

	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
1.	2 129	SZIF, Česká republika	ARR, Polska
2.	397	OFI, Ireland	BIRB, Belgique
3.	995	OFI, Ireland	FranceAgriMer, France
4.	1 724	AGEA, Italia	Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България
5.	3 483	AGEA, Italia	FEGA, España
6.	2 252	AGEA, Italia	FranceAgriMer, France
7.	1 182	AGEA, Italia	Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva
8.	1 938	AGEA, Italia	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország
9.	8 694	AGEA, Italia	ARR, Polska
10.	1 045	AGEA, Italia	IFAP I.P., Portugal
11.	5 577	AGEA, Italia	Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România
12.	289	AGEA, Italia	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija


c) Trasferimenti intracomunitari di burro autorizzati nell'ambito del piano per l'esercizio 2010:

	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
1.	9 894	BLE, Deutschland	AGEA, Italia
2.	10 106	Dienst Regelingen Roermond, Netherlands	AGEA, Italia



d) Trasferimenti intracomunitari di latte scremato in polvere autorizzati nell'ambito del piano per l'esercizio 2010:

	Quantità (tonnellate)	Detentore	Destinatario
1.	600	SZIF, Česká republika	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija
2.	5 889	BLE, Deutschland	OPEKEPE, Elláda
3.	969	PRIA, Eesti	Rural Support Service, Latvia
4.	18 166	FranceAgriMer, France	AGEA, Italia
5.	4 500	Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva	Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România



REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2009

che sospende la presentazione di domande di titoli d'importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dal 1° al 7 novembre 2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono

pari alla quantità disponibile con il(i) numero(i) d'ordine 09.4321.

- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il numero d'ordine 09.4321,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2009/10 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.


Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.



ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2009/10

Domande presentate dall'1.11.2009 al 7.11.2009

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	
09.4320	Altri paesi terzi	—	Sospese
09.4321	India	(¹)	Sospese

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2009/10

Domande presentate dall'1.11.2009 al 7.11.2009

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	
09.4326	Serbia, Montenegro e Kosovo (*)	(¹)	
09.4327	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	—	
09.4328	Croazia	(¹)	

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(*) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

(¹) Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2009/10

Domande presentate dall'1.11.2009 al 7.11.2009

Numero d'ordine	Tipo	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4380	Eccezionale	—	Sospese
09.4390	Industriale	(¹)	Sospese

«—» Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(¹) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.



REGOLAMENTO (CE) N. 1113/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o

dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

- (4) Le restituzioni all'esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell'ambito del contingente tariffario d'importazione di cui al memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana ⁽²⁾, approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽³⁾. Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un'accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all'esportazione per la Repubblica dominicana.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY


Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.


⁽⁴⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.




ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal
20 novembre 2009

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 10 9370	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 30 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 11 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 19 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 11 9900	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 19 9900	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9200	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	0,00	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	0,00
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	0,00				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00				



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	0,00	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00	0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00



Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	0,00	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	0,00
	L40	EUR/100 kg	0,00		L40	EUR/100 kg	0,00
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	0,00				
	L40	EUR/100 kg	0,00				

Le destinazioni sono definite come segue:

L20: Tutte le destinazioni, tranne:


- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.



REGOLAMENTO (CE) N. 1114/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2009

che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedi-

mento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 17 novembre 2009.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 17 novembre 2009, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.



REGOLAMENTO (CE) N. 1115/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 19 novembre 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	81,9	2	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	111,7	2	BR
		106,7	3	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	196,7	32	BR
		192,6	34	AR
		295,8	1	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	203,5	3	BR
		149,3	19	AR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	98,6	13	BR
		116,1	8	AR
0207 25 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	162,2	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	233,4	19	BR
		279,0	5	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	340,9	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	218,1	21	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»



REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾ indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
- (4) L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.
- (6) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.
- (7) Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.
- (8) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2009.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

—



ALLEGATO


Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 novembre 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	0,00	0,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	0,00	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	0,00	0,00

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra;
- le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).



REGOLAMENTO (CE) N. 1117/2009 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2009
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2009.


Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	38,6
	MA	32,3
	MK	39,6
	TR	60,0
	ZZ	42,6
0707 00 05	JO	171,8
	MA	46,5
	TR	96,1
	ZZ	104,8
0709 90 70	MA	53,1
	TR	113,0
	ZZ	83,1
0805 20 10	MA	71,1
	ZZ	71,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	49,5
	HR	60,0
	MA	74,5
	TR	75,4
	ZZ	64,9
0805 50 10	AR	55,9
	TR	73,3
	ZA	61,6
	ZZ	63,6
0808 10 80	AU	171,8
	CA	63,9
	MK	20,3
	NZ	102,0
	US	94,1
	ZA	101,0
	ZZ	92,2
0808 20 50	CN	64,6
	TR	89,0
	US	72,0
	ZZ	75,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1118/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione⁽²⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2) In base all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2007 gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio. Nell'allegato V di tale regolamento si trova un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti.

(3) L'Austria ha riesaminato i suoi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed ha presentato alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007.

(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è cancellata la seguente voce relativa all'Austria:

«AT	AUSTRIA	AT-3-HO-Q-1»
-----	---------	--------------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.



REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1090/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009 della Commissione ⁽³⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2009.

- (2) Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1090/2009.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1090/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1090/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2009.

Per la Commissione


Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 299 del 14.11.2009, pag. 3.



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 21 novembre 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,28
	di bassa qualità	20,28
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	44,40
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	15,68
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	15,68
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	44,40

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

13.11.2009-19.11.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	146,67	105,00	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	124,51	114,51	94,51	71,10
Premio sul Golfo	—	14,72	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	12,65	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 22,34 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 44,14 EUR/t



REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, l'articolo 39, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 4, l'articolo 43, paragrafo 3, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 68, paragrafo 7, l'articolo 69, paragrafo 6, primo comma, lettera a), l'articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, l'articolo 71, paragrafo 6, secondo comma, l'articolo 71, paragrafo 10, l'articolo 142, lettere c), d), f), g), h) e q), e gli articoli 147 e 148,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽²⁾ ha subito modifiche sostanziali. In seguito è stato adottato il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico ⁽³⁾. Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere nuovamente modificato, per motivi di chiarezza risulta opportuno accorpate i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 in un unico regolamento recante l'insieme delle modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

(2) Ai fini della certezza del diritto è opportuno adottare alcune definizioni. Per quanto riguarda il bosco ceduo a rotazione rapida, è opportuno autorizzare gli Stati membri a definire le varietà idonee in funzione della loro compatibilità climatica e agronomica con il territorio.


(3) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 prescrive il rispetto di requisiti minimi, ma il disposto del paragrafo 1, primo comma, lettera b), di detto articolo non è adatto agli agricoltori che ricevono ancora pagamenti diretti in virtù di taluni regimi accoppiati, senza detenere alcun ettaro di terra. Tra questi regimi accoppiati si annoverano i premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento e i pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11. Gli agricoltori in questione si trovano nella stessa situazione degli agricoltori che detengono diritti speciali e, per garantire la massima efficacia di tali regimi, devono essere trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento.

(4) Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto è opportuno stabilire regole precise in materia di arrotondamento delle cifre e prevedere la possibilità di ripartire i diritti all'aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della parcella dichiarata o trasferita insieme ai diritti corrisponda solo a una frazione di ettaro, nonché disciplinare la fusione dei diritti e delle frazioni.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 23.7.2009, pag. 17.




- (5) L'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 consente di posticipare l'integrazione degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Per rendere possibile tale integrazione posticipata, occorre stabilire modalità specifiche. In particolare, il terzo comma del suddetto paragrafo autorizza gli Stati membri a rivedere la decisione presa a norma dell'articolo 68 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽¹⁾ al fine di integrare più rapidamente gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Tuttavia, alla luce dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009, affinché l'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento possa avere effetto, è necessario che le superfici interessate siano rese ammissibili al regime di pagamento unico. Gli Stati membri devono quindi poter rivedere la decisione presa ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (6) Occorre adottare disposizioni specifiche per la gestione della riserva nazionale.
- (7) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, ai paragrafi 2 e 3, alcuni casi facoltativi in cui possono essere assegnati diritti all'aiuto utilizzando la riserva nazionale. È opportuno stabilire le modalità di calcolo del numero e del valore dei diritti all'aiuto da assegnare secondo tale procedura. Per permettere una certa flessibilità agli Stati membri, che sono maggiormente in grado di valutare la situazione di ciascun agricoltore richiedente, è opportuno che il numero massimo di diritti da assegnare non sia superiore al numero di ettari dichiarati e che il loro valore non sia superiore a un importo che deve essere fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi.
- (8) In determinate circostanze può accadere che gli agricoltori detengano un numero di diritti superiore a quello degli ettari necessari per attivarli, ad esempio a causa della scadenza di un contratto di affitto, tra l'altro in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere. Risulta pertanto opportuno predisporre un meccanismo che consenta di continuare a erogare il sostegno agli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Tuttavia, onde evitare abusi, occorre definire le condizioni di accesso a tale meccanismo.
- (9) A norma del regolamento (CE) n. 73/2009, la riserva nazionale viene alimentata con i diritti all'aiuto non utilizzati o, in via facoltativa, mediante una trattenuta sulle vendite di diritti o sulle vendite effettuate prima di una certa data che deve essere fissata dagli Stati membri al momento di un ulteriore disaccoppiamento. È pertanto necessario stabilire la data dopo la quale i diritti inutilizzati riconfluiscono nella riserva nazionale.
- (10) In caso di trattenuta sulla vendita di diritti all'aiuto, occorre stabilire le percentuali massime e i criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e del tipo di diritti all'aiuto da trasferire. Le trattenute non devono tuttavia ostacolare sostanzialmente o impedire il trasferimento dei diritti all'aiuto. In caso di regionalizzazione secondo il modello ibrido, tuttavia, la trattenuta non deve incidere sul valore regionale di base dei diritti all'aiuto, ma solo sugli importi legati ai riferimenti storici.
- (11) Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno che essa venga gestita a livello regionale, tranne nei casi previsti all'articolo 41, paragrafo 2, o, se del caso, all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, quando gli Stati membri siano tenuti ad assegnare diritti all'aiuto.
- (12) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è corrisposto agli agricoltori mediante assegnazione o trasferimento di diritti all'aiuto. Al fine di evitare cambiamenti della forma giuridica dell'azienda intesi ad eludere la normativa sul normale trasferimento di un'azienda con i relativi importi di riferimento, occorre stabilire le condizioni per le fattispecie di successione o successione anticipata, fusione e scissione.
- (13) A norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nei nuovi Stati membri un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell'articolo 34 dello stesso regolamento, almeno l'80 % dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l'applicazione del regime di pagamento unico, appare giustificato che il trasferimento dell'azienda o di parte di essa insieme ai futuri diritti all'aiuto sia considerato, a determinate condizioni, un trasferimento valido di diritti all'aiuto con terra ai sensi dell'articolo 43 del suddetto regolamento, in particolare a condizione che il venditore richieda la fissazione dei diritti all'aiuto, dal momento che il regolamento prevede che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano ricevuto pagamenti diretti nel periodo di riferimento.
- (14) A norma dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno compilare un elenco di tali situazioni particolari e stabilire norme che consentano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all'aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l'elenco, se del caso. È inoltre opportuno offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l'importo di riferimento da assegnare.
- (15) Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato membro, la definizione di «affitto a lungo termine» includa anche gli affitti di durata quinquennale, è opportuno autorizzare tale Stato membro ad applicare questa durata inferiore.

(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.




- (16) In caso di passaggio dell'azienda di un agricoltore pensionato o deceduto a un membro della famiglia o a un erede che intenda continuare l'attività agricola nell'azienda, è opportuno agevolare il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, in particolare nel caso in cui il trasferimento riguardi una superficie data in affitto a terzi nel corso del periodo di riferimento, ferma restando la possibilità per il successore di continuare l'attività agricola.
- (17) È opportuno assegnare diritti all'aiuto anche agli agricoltori che hanno effettuato investimenti che avrebbero comportato un incremento dell'importo dei pagamenti diretti a cui avrebbero avuto diritto se non fosse stato introdotto il regime di pagamento unico o se il relativo settore non fosse stato disaccoppiato. È opportuno prevedere modalità specifiche per il calcolo dei diritti all'aiuto per gli agricoltori che già detengono diritti all'aiuto o non possiedono ettari di superficie. In tali circostanze, gli agricoltori che abbiano acquistato o affittato terreni o abbiano partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione in virtù dei quali nel corso del periodo di riferimento avrebbero potuto beneficiare di un pagamento diretto nell'ambito del regime di pagamento unico, si ritroverebbero senza alcun diritto all'aiuto pur avendo acquistato terreni o partecipato a programmi di questo tipo per praticare un'attività agricola che in futuro avrebbe potuto continuare a beneficiare di determinati pagamenti diretti. È quindi opportuno prevedere l'assegnazione di diritti all'aiuto anche in questi casi.
- (18) Ai fini della corretta gestione del regime, è opportuno disciplinare i trasferimenti e prevedere la possibilità di modifica dei diritti all'aiuto, in particolare per consentire la fusione di frazioni.
- (19) A norma dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono decidere che i diritti all'aiuto possano essere trasferiti o utilizzati unicamente nella stessa regione. Per evitare problemi di ordine pratico è opportuno stabilire modalità specifiche per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni.
- (20) L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 consente la coltivazione di canapa a determinate condizioni. Occorre stabilire l'elenco delle varietà di canapa ammissibili, che sono soggette all'obbligo di certificazione.
- (21) In caso di fissazione di diritti speciali, occorre stabilire modalità specifiche per il calcolo delle unità di bestiame adulto in riferimento alla tabella di conversione in vigore nei settori delle carni bovine, ovine e caprine.
- (22) Qualora lo Stato membro decida di avvalersi dell'opzione di regionalizzazione del regime di pagamento unico, è opportuno stabilire disposizioni specifiche per agevolare il calcolo dell'importo regionale di riferimento per le aziende situate a cavallo tra due o più regioni, nonché per garantire l'assegnazione dell'intero importo regionale nel corso del primo anno di applicazione del regime. È opportuno adattare alcune disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative alla costituzione della riserva nazionale, all'assegnazione iniziale di diritti all'aiuto e al trasferimento di diritti all'aiuto, per renderle applicabili in caso di regionalizzazione.
- (23) Occorre definire un quadro comune per l'adozione di soluzioni specifiche a talune situazioni che si verificano al momento dell'ulteriore disaccoppiamento.
- (24) Il titolo III, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tale capitolo.
- (25) A norma dell'articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario che il sostegno specifico concesso ai sensi di tale articolo sia coerente con le altre misure comunitarie di sostegno o con le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Per la corretta gestione di questi regimi è opportuno evitare il doppio finanziamento di misure analoghe nell'ambito del sostegno specifico e di altri regimi comunitari di sostegno. Date le diverse scelte a disposizione per l'attuazione del sostegno specifico, è opportuno affidare la responsabilità di garantire tale coerenza agli Stati membri, in funzione della decisione che questi adottano per attuare le misure di sostegno specifico all'interno del quadro normativo stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 e in conformità delle condizioni ivi previste.
- (26) Il sostegno specifico non può servire a compensare l'osservanza delle disposizioni regolamentari che gli agricoltori sono comunque tenuti a rispettare.
- (27) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per specifici tipi di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire questi tipi specifici di agricoltura, tenendo presente che le misure sono intese a procurare vantaggi ambientali significativi e misurabili.
- (28) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Per facilitare il compito degli Stati membri, è opportuno compilare un elenco indicativo di condizioni da rispettare.
- (29) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo il disposto dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, secondo il quale il sostegno deve soddisfare i criteri di cui agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi ⁽¹⁾. È opportuno precisare il contenuto delle misure ammissibili e le disposizioni applicabili del regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di

(1) G.U.L. 3 del 5.1.2008, pag. 1.



- applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (¹).
- (30) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali. Ai fini di un rafforzamento delle norme in materia di benessere degli animali è necessario che gli Stati membri istituiscano un dispositivo che permetta di valutare i progetti presentati dai richiedenti sui diversi aspetti connessi al benessere degli animali che intendono trattare.
- (31) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi. A norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), tale sostegno può essere concesso in particolare se approvato dalla Commissione. È quindi opportuno adottare disposizioni che specifichino nei dettagli le norme che gli Stati membri devono rispettare nel definire i criteri di ammissibilità al sostegno. È altresì opportuno adottare disposizioni relative alla procedura di comunicazione, valutazione e approvazione della misura da parte della Commissione.
- (32) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico per far fronte a svantaggi specifici a carico degli agricoltori di particolari settori, in zone vulnerabili dal punto di vista economico o ambientale, oppure per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico negli stessi settori. Per lasciare agli Stati membri una certa discrezionalità e garantire nel contempo la corretta gestione delle misure, occorre affidare loro la responsabilità di definire le zone e/o i tipi di agricoltura ammissibili al sostegno e di fissare il livello adeguato di sostegno. Per evitare distorsioni di mercato è opportuno evitare che i pagamenti siano basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato o equivalgano a un regime di compensazioni in base al quale gli Stati membri verserebbero un sostegno agricolo nazionale agli agricoltori in funzione della differenza tra un prezzo indicativo e il prezzo del mercato nazionale.
- (33) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone. Occorre adottare disposizioni in particolare per la fissazione degli importi di riferimento per agricoltore ammissibile, l'assegnazione dei diritti all'aiuto e il calcolo dell'incremento del loro valore, nonché per il controllo dei programmi da parte degli Stati membri; per ragioni di coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere in linea con quelle adottate per l'assegnazione degli importi a partire dalla riserva nazionale.
- (34) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere concesso un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. È opportuno stabilire un quadro minimo all'interno del quale gli Stati membri possano adottare disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari al pagamento dei premi assicurativi per il raccolto, gli animali e le piante, onde garantire il mantenimento di tali contributi a un livello adeguato, salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.
- (35) L'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009 precisa in modo particolarmente dettagliato le disposizioni relative alla concessione di un sostegno specifico inteso a risarcire gli agricoltori di talune perdite economiche subite in caso di epizootie o fitopatie e di incidenti ambientali, attraverso la concessione di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione. È opportuno stabilire un quadro minimo all'interno del quale gli Stati membri possano adottare disposizioni, conformi al loro diritto interno, sulle modalità di assegnazione dei contributi finanziari a favore dei fondi di mutualizzazione, onde garantire il mantenimento di tali contributi a un livello adeguato, salvaguardando nel contempo gli interessi della comunità agricola.
- (36) La Commissione è tenuta a calcolare gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 in conformità del paragrafo 7 del medesimo articolo. Occorre pertanto adottare disposizioni che permettano alla Commissione di fissare tali importi per Stato membro e le condizioni applicabili alla loro revisione.
- (37) A norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le regioni in base a criteri oggettivi e, a norma dell'articolo 47 del medesimo regolamento, essi possono regionalizzare il regime di pagamento unico in casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi. È quindi opportuno prevedere la comunicazione di tutti i dati e le informazioni necessari entro i termini prescritti.
- (38) Occorre fissare i termini per le comunicazioni alla Commissione nei casi in cui gli Stati membri decidano di avvalersi delle opzioni previste all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 38, all'articolo 41, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, all'articolo 46, paragrafi 1 e 3, all'articolo 47, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 49, all'articolo 51, paragrafo 1, all'articolo 67, paragrafo 1, agli articoli da 68 a 72 e all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (39) Per valutare l'applicazione del regime di pagamento unico, è opportuno fissare le modalità e i termini per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e comunicare alla Commissione le superfici per le quali è stato versato l'aiuto, a livello nazionale e, se del caso, regionale.
- (40) Occorre dunque abrogare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009.
- (41) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

(¹) GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «seminativi»: terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- b) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) «pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio ⁽¹⁾, i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ⁽²⁾ e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽³⁾; in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;
- d) «superfici prative»: i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti;

e) «vendita»: la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;

f) «affitto»: l'affitto o analoghe transazioni temporanee;

g) «trasferimento, vendita o affitto di diritti all'aiuto con terra»: fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o all'affitto, per lo stesso periodo di tempo, di un numero corrispondente di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti dal cedente; il trasferimento di tutti i diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti da un agricoltore, si considera come un trasferimento di diritti all'aiuto con terra;

h) «fusione»: la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;

i) «scissione»:

i) la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda originaria; o

ii) la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda originaria;

j) «unità di produzione»: almeno una superficie, compresa la superficie foraggera, che abbia dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

k) «superficie foraggera»: la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:


— i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,

— le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.



— le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;

- l) «agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009: una persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica;

- m) «vivai»: i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- n) «bosco ceduo a rotazione rapida»: le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;
- o) «misure di sostegno specifico»: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- p) «altri strumenti comunitari di sostegno»:
- i) le misure di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1698/2005, (CE) n. 509/2006 ⁽²⁾, (CE) n. 510/2006 ⁽³⁾, (CE) n. 834/2007 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1234/2007 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 3/2008; e
- ii) le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽⁶⁾, incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.

⁽¹⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

TITOLO II

APPLICAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione 1

Attivazione dei diritti all'aiuto e ammissibilità della terra

Articolo 3

Successione e successione anticipata

1. Qualora la successione o la successione anticipata influenzi l'assegnazione dei diritti all'aiuto, l'agricoltore che ha ricevuto l'azienda o parte di essa chiede, a proprio nome, che vengano calcolati i diritti all'aiuto corrispondenti all'azienda o alla parte di azienda ricevuta.

L'importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione ereditate.

2. In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio del regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

La successione in un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda o di una sua parte, la quale avrebbe conferito diritti all'aiuto o aumentato il valore degli stessi, è considerata come la successione nell'azienda.

3. Nei casi in cui l'agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all'aiuto o abbia diritto a un aumento di valore degli stessi, l'importo di riferimento è stabilito, rispettivamente, in base alla somma degli importi di riferimento relativi alla sua azienda originaria e alle unità di produzione ereditate.

4. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di «successione» e di «successione anticipata» contenute nell'ordinamento nazionale.

Articolo 4

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione

In caso di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, l'agricoltore è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda originaria, nel limite dei diritti all'aiuto detenuti dall'azienda originaria o, in caso di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento di valore degli stessi, nei limiti applicabili alle assegnazioni a favore dell'azienda originaria.



In caso di cambiamento della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda originaria in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Articolo 5

Fusioni e scissioni

Qualora una fusione o una scissione influenzi l'assegnazione dei diritti all'aiuto o l'aumento di valore degli stessi, l'agricoltore o gli agricoltori che gestiscono la nuova azienda o le nuove aziende sono ammessi al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore o gli agricoltori che gestivano l'azienda o le aziende originarie.

L'importo di riferimento è stabilito in base alle unità di produzione relative all'azienda o alle aziende originarie.

Articolo 6

Requisiti minimi

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori beneficiari dei premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento o dei pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del medesimo regolamento, i quali detengono un numero di ettari inferiore alla soglia selezionata dallo Stato membro, sono trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del citato regolamento.

Articolo 7

Calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto

1. L'importo dei diritti all'aiuto è calcolato con una precisione di tre decimali e arrotondato al secondo decimale superiore o inferiore più prossimo. Se il risultato del calcolo del terzo decimale si situa esattamente a metà, si arrotonda al secondo decimale.

2. Se una parcella trasferita con un diritto all'aiuto conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 ha dimensioni pari a una frazione di ettaro, l'agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra a un valore calcolato proporzionalmente a tale frazione. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell'agricoltore a un valore calcolato in proporzione.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l'agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.

3. Gli Stati membri possono modificare i diritti all'aiuto unendo le frazioni di diritti dello stesso tipo appartenenti a un agricoltore. Al risultato di tale fusione si applica il paragrafo 1.

Articolo 8

Dichiarazione e uso dei diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, ai fini del pagamento, dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

Tuttavia, se si avvale della possibilità di modificare la domanda unica conformemente all'articolo 14 del citato regolamento, l'agricoltore può dichiarare anche i diritti all'aiuto che detiene alla data della comunicazione delle modifiche all'autorità competente, purché gli stessi diritti all'aiuto non siano dichiarati da un altro agricoltore con riferimento allo stesso anno.

Se l'agricoltore acquisisce i diritti all'aiuto di cui trattasi mediante trasferimento da parte di un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti all'aiuto è ammessa solo se il cedente ha già informato del trasferimento l'autorità competente a norma dell'articolo 12 del presente regolamento e ritira tali diritti dalla propria domanda unica entro i termini stabiliti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

2. Se l'agricoltore, dopo aver dichiarato le parcelle corrispondenti alla totalità dei propri diritti all'aiuto interi a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, dispone ancora di una parcella equivalente a una frazione di ettaro, può dichiarare un altro diritto all'aiuto intero, che dà diritto a un pagamento calcolato proporzionalmente alle dimensioni della parcella. Tuttavia, il diritto all'aiuto si considera interamente utilizzato ai fini dell'articolo 42 del citato regolamento.

Articolo 9

Uso agricolo prevalente

Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, quando la superficie di un'azienda agricola è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio dell'attività agricola non è seriamente ostacolato dall'intensità, natura, durata e frequenza dell'attività non agricola.

Gli Stati membri definiscono i criteri per l'applicazione del primo comma sul loro territorio.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.



Sezione 2

Criteria specifici di ammissibilità

Articolo 10

Produzione di canapa

Ai fini dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento dei diritti all'aiuto per le superfici investite a canapa è subordinato all'uso di sementi delle varietà elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento, pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾, eccettuate le varietà Finola e Tiborszallasi. Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 11

Integrazione posticipata del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico

1. Fino al 31 dicembre 2010, gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono autorizzare colture intercalari sugli ettari ammissibili nel corso di un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 15 agosto di ogni anno o dalla data indicata nell'allegato II per lo Stato membro e la regione di cui trattasi.

2. Gli Stati membri che si sono avvalsi di una delle opzioni di cui all'articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono eventualmente rivedere la decisione presa a norma dell'articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro le due settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Sezione 3

Trasferimento di diritti all'aiuto

Articolo 12

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell'anno.

2. Il cedente informa del trasferimento la competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono richiedere che il cedente comunichi il trasferimento alla competente autorità dello Stato membro in cui ha luogo il trasferimento entro il termine fissato da tale Stato membro, ma non prima di sei settimane precedenti il trasferimento e tenendo conto della scadenza del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Il trasferimento diventa effettivo come previsto nella comunicazione, salvo se l'autorità competente si oppone al trasferimento e ne dà comunicazione al cedente entro il suddetto termine.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

L'autorità competente può opporsi a un trasferimento solo se questo non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente regolamento.

4. Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, la percentuale dei diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore è calcolata in base al numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, a eccezione dei diritti all'aiuto venduti con terra, e deve essere utilizzata nel corso di un anno civile.

Articolo 13

Limitazione regionale

1. Fatti salvi l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento definisce la regione al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. Lo Stato membro definisce la regione di cui al paragrafo 1 entro il mese che precede la data fissata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, nel primo anno di applicazione della facoltà di cui all'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Gli agricoltori la cui azienda è situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari che hanno dichiarato nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all'articolo 46, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà prevista all'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Gli agricoltori la cui azienda è in parte situata nella regione definita non possono trasferire o utilizzare fuori di tale regione i propri diritti all'aiuto corrispondenti al numero di ettari situati in tale regione, che dichiarano nel primo anno di applicazione della facoltà suddetta.

3. La limitazione al trasferimento dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 non si applica in caso di successione o di successione anticipata in diritti all'aiuto senza un numero equivalente di ettari ammissibili.


Sezione 4

Diritti speciali

Articolo 14

Calcolo delle unità di bestiame adulto per i diritti speciali

1. Ai fini dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, l'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA), è l'attività calcolata ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 795/2004.



2. Ai fini dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 e ai fini del calcolo dell'attività agricola svolta durante l'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espressa in UBA, di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero medio di animali determinato ai fini della concessione dei pagamenti diretti di cui agli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel relativo periodo di riferimento è convertito in UBA secondo la seguente tabella di conversione:

Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte	1,0 UBA
Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi	0,6 UBA
Vitelli maschi e femmine di meno di 6 mesi di età	0,2 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

Nel caso del premio alla macellazione, qualora non siano disponibili le necessarie informazioni sull'età degli animali, lo Stato membro può convertire il numero di tori, manzi, vacche e giovenche in UBA ricorrendo al coefficiente 0,7 e quello di vitelli utilizzando il coefficiente 0,25.

Se uno stesso animale ha beneficiato di più premi, il coefficiente applicabile equivale alla media dei coefficienti dei diversi premi.

3. Il numero di UBA di cui ai paragrafi 1 e 2 è calcolato proporzionalmente ai diritti all'aiuto per i quali l'agricoltore non possiede ettari ammissibili nell'anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o nell'anno di applicazione del regime di pagamento unico, per il quale chiede l'assegnazione di diritti soggetti a condizioni particolari. Il numero così calcolato si applica a cominciare dai diritti all'aiuto con il valore più basso.

La richiesta è presentata solo nel primo anno di integrazione del regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico o di applicazione del regime di pagamento unico. Il termine per la presentazione della richiesta è fissato dallo Stato membro. La richiesta può essere rinnovata negli anni successivi per lo stesso numero di diritti speciali di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 richiesti nell'anno precedente o per la parte rimanente di tali diritti, qualora siano stati in parte trasferiti o dichiarati con un corrispondente numero di ettari.

In questi casi, il numero di UBA viene ricalcolato in proporzione ai rimanenti diritti all'aiuto per i quali l'agricoltore richiede l'applicazione delle condizioni particolari.

Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i diritti all'aiuto che sono stati dichiarati con un equivalente numero di ettari o che sono stati trasferiti non può essere richiesto il ripristino delle condizioni di cui all'articolo 44 del medesimo regolamento.

4. Per verificare il rispetto dell'attività agricola minima espressa in UBA, gli Stati membri adoperano la tabella di conversione di cui al paragrafo 2 e determinano il numero di capi secondo uno dei metodi seguenti:

- chiedono ad ogni produttore di dichiarare il numero di UBA in base al registro aziendale, entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore alla data del pagamento; e/o
- per stabilire il numero di UBA ricorrono alla banca dati informatizzata costituita a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, purché essa offra garanzie adeguate, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro, quanto all'esattezza dei dati ivi contenuti ai fini del regime di pagamento unico.

5. Il requisito dell'attività agricola minima si considera rispettato se il numero di UBA raggiunge il 50 % nel corso di un periodo o a certe date stabiliti dagli Stati membri. Si tiene conto di tutti i capi venduti o macellati nell'anno civile considerato.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009 nei confronti dei produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell'anno, creano artificialmente le condizioni richieste per rispettare l'attività agricola minima.

CAPO 2

Riserva nazionale

Sezione 1

Versamento nella riserva nazionale

Articolo 15

Diritti all'aiuto inutilizzati

1. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali, i diritti all'aiuto non utilizzati si considerano riversati nella riserva nazionale il giorno successivo al termine previsto per la modificazione delle domande relative al regime di pagamento unico nell'anno civile in cui scade il periodo di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Un diritto all'aiuto si considera inutilizzato quando, nel corso del periodo di cui al primo comma, non sono stati erogati pagamenti corrispondenti a tale diritto. I diritti all'aiuto oggetto di una domanda, accompagnati da una superficie determinata ai sensi dell'articolo 2, punto 23, del regolamento (CE) n. 1122/2009, si considerano utilizzati.

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.



Se la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all'aiuto debbano essere versati nella riserva nazionale ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 73/2009, si procede secondo le modalità seguenti:

- a) si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all'aiuto aventi il valore più alto;
 - b) i diritti all'aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso.
2. Gli agricoltori possono cedere volontariamente i propri diritti all'aiuto alla riserva nazionale.

Articolo 16

Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto

1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può decidere di riversare alla riserva nazionale:

- a) in caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %; e/o
- b) in caso di vendita di diritti all'aiuto con terra, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto; e/o
- c) in caso di vendita di diritti all'aiuto con un'intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all'aiuto e/o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto.

In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra a un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione effettiva o anticipata in diritti all'aiuto non si applica alcuna trattenuta.

2. Nel fissare le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno qualsiasi dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

3. Qualora uno Stato membro che abbia regionalizzato il regime di pagamento unico ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 decida di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le percentuali di riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo previa detrazione, dal valore dei diritti all'aiuto, di una franchigia pari al valore unitario regionale calcolato a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o a norma dell'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sezione 2

Assegnazione di diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

Articolo 17

Fissazione dei diritti all'aiuto

1. Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori possono ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

3. L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto.

Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto già detenuto dall'agricoltore può essere aumentato.

4. Il valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, a eccezione del secondo comma del paragrafo 3, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per il numero di diritti all'aiuto da assegnare.


Articolo 18

Applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 qualora il numero di ettari sia inferiore al numero di diritti all'aiuto

1. Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 può in particolare assegnare, su richiesta e secondo le disposizioni del presente articolo, diritti all'aiuto agli agricoltori delle zone interessate che dichiarano un numero di ettari inferiore al corrispondente numero di diritti all'aiuto che erano stati loro assegnati in virtù degli articoli 43 e 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

In tal caso, l'agricoltore cede alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto che possiede o che avrebbe dovuto ricevere, tranne i diritti all'aiuto soggetti alle condizioni di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del presente articolo, per «diritti all'aiuto» si intendono esclusivamente quei diritti all'aiuto assegnati dallo Stato membro durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, nonché in qualsiasi anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico.



2. Il numero di diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è pari al numero di ettari dichiarati dall'agricoltore nell'anno in cui presenta la domanda.

3. Il valore unitario dei diritti all'aiuto attinti alla riserva nazionale è calcolato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari che dichiara.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che dichiarano meno del 50 % del numero totale di ettari che detenevano (in proprietà o in affitto) nel corso del periodo di riferimento.

5. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli ettari trasferiti mediante vendita o affitto e non sostituiti da un corrispondente numero di ettari sono compresi nel numero di ettari dichiarati dall'agricoltore.

6. Gli agricoltori sono tenuti a dichiarare il numero totale di ettari che detengono al momento della presentazione della domanda.

Articolo 19

Disposizioni generali applicabili agli agricoltori che si trovano in una situazione particolare

1. Ai fini dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «agricoltori che si trovano in una situazione particolare» si intendono gli agricoltori di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento.

2. Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli 20, 21 e 22, l'agricoltore che si trovi in una situazione particolare riceve un numero di diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, per un valore pari al valore massimo che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

Se l'agricoltore riceve diritti all'aiuto anche a norma dell'articolo 22, il numero totale di diritti assegnatigli non è superiore al numero fissato conformemente a tale articolo.

3. Qualora il contratto di affitto di cui agli articoli 20 e 22 scada dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l'agricoltore interessato può chiedere la fissazione dei propri diritti all'aiuto, dopo la scadenza del contratto di affitto, entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la modificazione delle domande di pagamento nell'anno successivo.

4. Se la definizione di affitto a lungo termine secondo il diritto nazionale o la prassi consolidata include anche i contratti di durata quinquennale, gli Stati membri possono decidere di applicare a tali contratti di affitto gli articoli 20, 21 e 22.

Articolo 20

Trasferimento di terreni dati in affitto

1. L'agricoltore che abbia ricevuto gratuitamente o a un prezzo simbolico, mediante vendita o affitto per sei anni o più, oppure per via di successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione,

può ricevere diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato o della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda che ha ricevuto.

2. L'agricoltore di cui al paragrafo 1 è qualsiasi persona che abbia titolo a ricevere l'azienda o parte dell'azienda di cui al paragrafo 1 per via di successione effettiva o anticipata.

Articolo 21

Investimenti

1. Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto, o aumentarne il valore, ad agricoltori che hanno investito in un settore in via di integrazione nel regime di pagamento unico ai sensi del titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Nel definire i criteri di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del periodo di riferimento e/o di altri criteri seguiti per l'integrazione del settore di cui trattasi.

2. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* in caso di cessazione dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009.


Articolo 22

Locazione e acquisto di terreni dati in affitto

1. L'agricoltore che, tra la fine del periodo di riferimento considerato per l'introduzione del regime di pagamento unico e il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009 o entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, abbia preso in affitto per un periodo di sei anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, può ricevere diritti all'aiuto calcolati dividendo un importo di riferimento, fissato dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha preso in affitto.

Nel definire i criteri di cui al primo comma, lo Stato membro tiene conto, in particolare, dei casi in cui l'agricoltore non dispone di altri ettari all'infuori di quelli in affitto.

2. Il paragrafo 1 si applica all'agricoltore che, nel corso del periodo di riferimento o entro il 15 maggio 2004 in caso di introduzione del regime di pagamento unico prima del 2009, oppure entro il 31 gennaio 2009 in caso di applicazione del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto durante il periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto.



Ai fini del primo comma, per «terreno dato in affitto» si intende il terreno che, al momento dell'acquisto o successivamente a esso, era dato in affitto in forza di un contratto che non è stato mai rinnovato, eccetto nel caso in cui lo esigesse la legge.

Articolo 23

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Nel caso in cui l'agricoltore si veda assegnare diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità dello Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro un termine fissato dallo Stato membro, che non può essere posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 34 e/o dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sezione 3

Gestione regionale

Articolo 24

Riserve regionali

1. Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.

In tal caso, gli Stati membri possono assegnare in tutto o in parte gli importi disponibili a livello nazionale alle amministrazioni regionali, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

2. Gli importi assegnati a ogni livello regionale possono essere distribuiti esclusivamente all'interno della regione corrispondente, tranne nei casi contemplati all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 oppure, in funzione della scelta dello Stato membro, in caso di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 25

Domande

1. Il valore e il numero o l'aumento dei diritti all'aiuto assegnati in base alle domande presentate dagli agricoltori possono essere provvisori. Il valore e il numero definitivi sono fissati entro il 1° aprile dell'anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o di integrazione di un regime di

sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, previa esecuzione dei controlli di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Con riserva della fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, gli agricoltori possono presentare domanda nell'ambito del regime di pagamento unico sulla base dei diritti provvisori o, se lo Stato membro si avvale delle facoltà previste agli articoli 26 e 27, dei diritti acquisiti in forza delle clausole relative ai contratti privati di cui ai suddetti articoli.

3. Alla data di presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009.

4. Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime per azienda in termini di superficie agricola per la quale può essere richiesta la fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori alle soglie fissate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per la fissazione dei diritti speciali di cui all'articolo 60 o all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 non vengono fissate dimensioni minime, secondo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Articolo 26


Clausola relativa ai contratti privati di vendita

1. Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o nell'anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico, prevede la vendita di tutta l'azienda o di una sua parte insieme ai diritti all'aiuto o all'aumento di valore dei diritti da assegnare in relazione al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita, lo Stato membro può assimilare il contratto di vendita a un trasferimento dei diritti all'aiuto con terra.

2. Il venditore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, corredandola di una copia del contratto di vendita e indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all'aiuto.

3. Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso lo Stato membro verifica che il venditore possieda, al momento del trasferimento, i requisiti di ammissibilità e in particolare che soddisfi la condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 3. L'acquirente presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di vendita.

4. Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.



Articolo 27

Clausola relativa ai contratti privati di affitto

1. Una clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto può essere assimilata all'affitto dei diritti all'aiuto con terra ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nei seguenti casi:
 - a) l'agricoltore ha dato in affitto a un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione o nell'anno di integrazione di un regime di sostegno accoppiato;
 - b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico; e
 - c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto la sua azienda o parte di essa.
2. Il locatore presenta domanda di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, corredandola di una copia del contratto di affitto e indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di dare in affitto i diritti all'aiuto.
3. Il locatario presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico, corredandola di una copia del contratto di affitto.
4. Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima.

CAPO 2

Applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 28

Disposizioni generali

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente capo, il presente regolamento si applica ai nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.
2. Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 si intende fatto all'articolo 57 del medesimo regolamento.
3. Ai fini dell'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, i nuovi Stati membri possono stabilire un periodo rappresentativo precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
4. Ogni riferimento, contenuto nel presente regolamento, al «periodo di riferimento» si intende fatto al primo anno di applicazione del regime di pagamento unico o al periodo di riferimento fissato a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 29

Assegnazione iniziale di diritti all'aiuto

1. Fatto salvo l'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell'articolo 59, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i nuovi Stati membri stabiliscono il numero di ettari ammissibili ivi menzionato, riferendosi al numero di ettari dichiarati ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.
2. In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono fissare il numero di ettari ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, riferendosi al numero di ettari dichiarati nell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.


Qualora il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico sia inferiore al numero di ettari ammissibili fissati a norma del primo comma, i nuovi Stati membri possono riassegnare, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti agli ettari non dichiarati come complemento di ciascun diritto all'aiuto assegnato nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Il complemento è calcolato dividendo l'importo ottenuto per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

3. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, a partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili e alla fissazione provvisoria del numero di ettari ivi menzionato, nonché a una verifica preliminare del requisito di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 61 del regolamento (CE) n. 73/2009, il valore dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo l'importo di cui all'articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento per il numero complessivo di diritti assegnati a norma del presente paragrafo.

4. Gli agricoltori sono informati dei diritti provvisori almeno un mese prima del termine di presentazione delle domande fissato conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ai fini del calcolo dell'attività agricola espressa in UBA, di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero di capi detenuti dall'agricoltore nel corso di un periodo stabilito dallo Stato membro è convertito in UBA secondo la tabella di conversione riportata all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento. Ai fini della verifica dell'attività agricola minima nei nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, si applicano le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6.



CAPO 3

Integrazione del sostegno accoppiato

Sezione 1

Integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico

Articolo 30

Disposizioni generali

1. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto dell'integrazione del settore ortofrutticolo nel regime di pagamento unico, si applica l'allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l'articolo 31 del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l'articolo 32 del presente regolamento.

2. Se del caso, l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica al valore di tutti i diritti all'aiuto esistenti prima dell'integrazione del sostegno al settore ortofrutticolo, nonché agli importi di riferimento calcolati per il sostegno al settore ortofrutticolo.

3. Ai fini del presente regolamento, relativamente al settore ortofrutticolo, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all'allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al paragrafo 2, secondo comma, della suddetta sezione.

Articolo 31

Disposizioni specifiche

1. Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all'aiuto, non possiedono diritti all'aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all'aiuto calcolati, per gli ortofrutticoli, conformemente all'allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno di integrazione del settore ortofrutticolo.

2. Se l'agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all'aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all'aiuto, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:

a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'allegato IX, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai;

b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che possiede e dell'importo di riferimento calcolato, per gli ortofrutticoli, a norma dell'allegato IX, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.

3. Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all'aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico. Tuttavia, i diritti all'aiuto dati in affitto in forza della clausola relativa ai contratti privati di cui all'articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

Articolo 32

Regionalizzazione

1. Se uno Stato membro si è avvalso dell'opzione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili adibiti a ortofrutticoli, patate da consumo e vivai, dichiarati nella domanda unica nel 2008.

Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2. In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all'allegato IX, sezione A, del regolamento (CE) n. 73/2009 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.

Sezione 2

Vino


Sottosezione 1

Trasferimento dai programmi di sostegno al regime di pagamento unico

Articolo 33

Disposizioni generali

1. Ai fini della determinazione dei diritti all'aiuto e della fissazione del loro importo nel contesto del trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico, si applica l'allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l'articolo 34 del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso delle facoltà previste all'articolo 59 o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all'articolo 47 o all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, fatto salvo l'articolo 35 del presente regolamento.



2. Dal 1° gennaio 2009, gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno per il vino al regime di pagamento unico.

3. Ai fini dell'articolo 18 del presente regolamento, relativamente al settore del vino, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno di determinazione, da parte degli Stati membri, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all'allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 34

Disposizioni specifiche

1. Gli agricoltori che, entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all'aiuto a norma del presente regolamento, non possiedono diritti all'aiuto o possiedono solo diritti speciali, ricevono diritti all'aiuto per il vino calcolati conformemente all'allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Il primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno del trasferimento dai programmi di sostegno.

2. Se l'agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti all'aiuto entro il termine di presentazione delle domande di fissazione dei diritti all'aiuto a norma del presente regolamento, il valore e il numero dei suoi diritti sono ricalcolati nel modo seguente:

- a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che possiede, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che possiede e dell'importo di riferimento calcolato a norma dell'allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009 per il numero di diritti determinato conformemente alla lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non si tiene conto dei diritti speciali.

3. Nel calcolo di cui al paragrafo 2 si prendono in considerazione i diritti all'aiuto dati in affitto prima del termine di presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico, fissato a norma del presente regolamento.

Articolo 35

Regionalizzazione

1. Se uno Stato membro si è avvalso delle facoltà di cui all'articolo 59 o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 oppure all'articolo 47 o all'articolo 58 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili coltivati a vigneto, dichiarati nella domanda unica nel 2009.

Il valore dei diritti è calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare il numero di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente all'allegato IX, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sottosezione 2

Estirpazione

Articolo 36

Media regionale

Ai fini della determinazione del valore dei diritti all'aiuto in applicazione dell'allegato IX, sezione B, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri stabiliscono la media regionale al livello territoriale appropriato. La media regionale è stabilita entro un termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.

TITOLO IV

SOSTEGNO SPECIFICO

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 37

Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico

1. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro definito nel regolamento (CE) n. 73/2009 e delle condizioni di cui al presente titolo.

2. Gli Stati membri applicano il presente titolo, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 38

Coerenza e cumulo del sostegno

1. Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra:

- a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno;
- b) le varie misure di sostegno specifico;



- c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato.

Gli Stati membri provvedono in particolare affinché le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato.

2. Se il sostegno previsto da una misura di sostegno specifico può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un'altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono affinché l'agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.

Articolo 39

Condizioni applicabili alle misure di sostegno

1. Le misure di sostegno specifico non compensano i costi sostenuti per l'osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, elencati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, o delle altre prescrizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.
3. Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.

CAPO 2

Disposizioni specifiche

Articolo 40

Tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente

Gli Stati membri definiscono i tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente per i quali l'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento annuo supplementare. I suddetti tipi specifici di agricoltura procurano vantaggi ambientali significativi e misurabili.

Articolo 41

Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli

Il pagamento annuo supplementare per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009 può permettere in particolare agli agricoltori di:

- a) rispettare le condizioni necessarie per partecipare ai regimi comunitari di qualità alimentare stabiliti negli atti elencati all'articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nei regolamenti della Commissione (CE) n. 1898/2006 ⁽¹⁾, (CE) n. 1216/2007 ⁽²⁾, (CE) n. 889/2008 ⁽³⁾ e (CE) n. 114/2009 ⁽⁴⁾; oppure
- b) partecipare a regimi privati o nazionali di certificazione della qualità alimentare.

Se le misure di sostegno specifico sono concesse ai fini della lettera b) del primo comma, si applicano mutatis mutandis le prescrizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 42

Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Il pagamento annuo supplementare di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve a incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi.
2. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 4, 5 e 6, e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.

Articolo 43

Miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali

1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che applicano norme più elevate in materia di benessere degli animali, previsto dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto, per quanto di ragione:
 - a) del tipo di agricoltura;
 - b) delle dimensioni dell'azienda in termini di densità o numero di capi di bestiame e di addetti; e
 - c) del sistema di gestione dell'azienda agricola.

2. Le norme più elevate in materia di benessere degli animali sono le norme che vanno al di là degli obblighi minimi definiti nella vigente normativa comunitaria e nazionale, in particolare negli atti citati nell'allegato II, sezione C, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tali norme possono comprendere i criteri superiori di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1974/2006.


⁽¹⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 275 del 19.10.2007, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 38 del 7.2.2009, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.



Articolo 44

Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi

1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto in particolare:

- a) degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e
- b) di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.

2. L'articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l'articolo 48 e l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006 si applicano mutatis mutandis al sostegno specifico a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.

3. La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri, sono conformi al regolamento (CE) n. 73/2009 e al presente regolamento.

Se le ritiene conformi, la Commissione approva le misure proposte in applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del presente regolamento.

Se non le ritiene conformi, la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute, la Commissione approva le misure comunicate.

Articolo 45

Svantaggi specifici a carico degli agricoltori dei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso

1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico a favore degli agricoltori colpiti da svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale oppure, negli stessi settori, per tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri definiscono le zone vulnerabili dal

punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e i tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico ammissibili al sostegno, tenendo conto in particolare delle rispettive strutture e condizioni di produzione.

2. Il sostegno specifico non si basa sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato né equivale a un regime di pagamenti compensativi.

Articolo 46

Zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1. Le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno specifico nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo al fine di cautelarsi dal rischio di abbandono delle terre e/o per far fronte a svantaggi specifici per gli agricoltori di tali zone, previste dall'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009, precisano in particolare:

- a) in che modo sono fissati gli importi individuali di riferimento degli agricoltori ammissibili; e
- b) i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo e/o le condizioni per la loro approvazione.

2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.

L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede il sostegno di cui al paragrafo 1 può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non possiede diritti all'aiuto.

Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto già detenuto dall'agricoltore può essere aumentato.

Il valore di ogni diritto all'aiuto ricevuto in conformità del presente paragrafo, eccettuato il terzo comma, è calcolato dividendo l'importo individuale di riferimento fissato dallo Stato membro per il numero di diritti di cui al secondo comma.

3. L'aumento dell'importo per ettaro nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 è fissato dividendo l'importo di riferimento dell'agricoltore per il numero di ettari ammissibili da lui dichiarati ai fini del pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie.

4. Gli Stati membri si accertano che gli svantaggi specifici a carico degli agricoltori nelle zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, a favore dei quali è concesso il sostegno specifico, non siano compensati in virtù di altre disposizioni di tali programmi per le stesse finalità.



*Articolo 47***Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante**

1. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni che i contratti devono rispettare per beneficiare del sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009.
2. I contratti precisano:
 - a) i rischi specifici assicurati;
 - b) le specifiche perdite economiche coperte; e
 - c) il premio pagato al netto delle tasse.
3. I contratti coprono al massimo la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende su due anni civili, gli Stati membri garantiscono che la compensazione non sia versata due volte per lo stesso contratto.
4. Gli Stati membri adottano le norme per il calcolo della distruzione della produzione media annua di un agricoltore, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.
5. L'agricoltore comunica ogni anno allo Stato membro il numero della polizza assicurativa e fornisce una copia del contratto e la prova del pagamento del premio.

*Articolo 48***Fondi di mutualizzazione per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali**

1. Le norme che gli Stati membri definiscono in conformità dell'articolo 71, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i fondi di mutualizzazione ammissibili a contributi finanziari per le epizootie, le fitopatie e gli incidenti ambientali, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, comprendono in particolare:
 - a) le condizioni di finanziamento del fondo di mutualizzazione;
 - b) la comparsa di epizootie o fitopatie o incidenti ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando se del caso la copertura geografica;
 - c) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;
 - d) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - e) il calcolo dei costi amministrativi di cui all'articolo 71, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009;

- f) eventuali massimali per i costi ammissibili al contributo finanziario, applicati in conformità dell'articolo 71, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - g) la procedura di riconoscimento di un dato fondo di mutualizzazione a norma del diritto nazionale;
 - h) le norme procedurali; e
 - i) le verifiche contabili e di conformità cui è sottoposto il fondo di mutualizzazione in seguito al suo riconoscimento.
2. Se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un prestito commerciale, la sua durata è compresa tra un minimo di un anno e un massimo di 5 anni.
 3. Gli Stati membri si assicurano che gli agricoltori siano messi a conoscenza:
 - a) dei fondi di mutualizzazione riconosciuti;
 - b) delle condizioni di adesione a un fondo di mutualizzazione; e
 - c) delle modalità di finanziamento del fondo di mutualizzazione.

*Articolo 49***Disposizioni finanziarie per le misure di sostegno specifico**

1. Gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 sono fissati nell'allegato III del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri hanno la facoltà di chiedere, entro il 1° agosto di un dato anno civile a partire dal 2010, una revisione degli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui l'importo ottenuto dal calcolo descritto all'articolo 69, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 per l'esercizio finanziario in questione differisce di oltre il 20 % dall'importo fissato nell'allegato III del presente regolamento.

Gli eventuali importi riveduti dalla Commissione si applicano a partire dall'anno civile successivo all'anno della richiesta.


TITOLO V

COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Comunicazioni*Articolo 50***Comunicazione delle decisioni**

1. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni previste all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, all'articolo 38, all'articolo 41, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, all'articolo 46,



paragrafi 1 e 3, all'articolo 47, paragrafi da 1 a 4, agli articoli 48 e 49, all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l'opzione in questione:

- a) per le decisioni applicabili nel 2010, entro due settimane:
 - i) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; o
 - ii) dalla data in cui è stata presa la decisione, se posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) entro il 1° agosto 2010 negli altri casi.

Gli Stati membri che prendono una nuova decisione quanto alle opzioni di cui all'articolo 41, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano in dettaglio alla Commissione la decisione presa, la motivazione che la giustifica e i criteri oggettivi in base ai quali è stata scelta l'opzione in questione entro due settimane dalla data in cui è stata presa la decisione.

2. Gli Stati membri che intendono porre fine all'applicazione del regime di pagamento unico per superficie in conformità dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le modalità di applicazione del regime di pagamento unico, comprese le opzioni scelte a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, dell'articolo 57, paragrafi da 3 a 6, dell'articolo 59, paragrafo 3, e dell'articolo 61 del citato regolamento e i criteri oggettivi che motivano tali scelte.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1° agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione di ogni misura.

Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato IV, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.

Articolo 51

Statistiche e relazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, le seguenti informazioni:

- 1) entro il 1° settembre dell'anno considerato:
 - a) il numero totale di domande presentate nell'ambito del regime di pagamento unico per l'anno in corso, unitamente al relativo importo totale dei diritti all'aiuto e al numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, i dati di cui sopra si basano sui diritti all'aiuto provvisori;
 - b) in caso di applicazione delle misure di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo totale del sostegno richiesto per l'anno in corso per ciascuna delle misure e, se del caso, i settori interessati;
- 2) entro il 1° maggio dell'anno successivo, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli stessi dati di cui al paragrafo 1, lettera a), basati sui diritti all'aiuto definitivi;
- 3) entro il 15 settembre dell'anno successivo:
 - a) il valore totale dei diritti all'aiuto esistenti, attivati o meno nell'anno considerato, e il numero di ettari richiesti per l'attivazione. Questi dati sono suddivisi per tipo di diritti e, in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, per regione;
 - b) i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell'ambito del regime di pagamento unico accettate per l'anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 7 e 9, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, agli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero totale di ettari ammissibili corrispondenti; in caso di applicazione regionale del regime di pagamento unico, tali dati sono suddivisi per regione;
 - c) in relazione all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per l'anno precedente, il numero totale dei beneficiari e l'importo dei pagamenti erogati per misura e, se del caso, per ciascuno dei settori interessati e
 - d) la relazione annuale sull'applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione e che contiene le informazioni elencate nell'allegato V del presente regolamento;
- 4) entro il 1° ottobre 2012, una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sugli obiettivi previsti e agli eventuali problemi incontrati.



CAPO 2

Disposizioni finali*Articolo 52***Abrogazione**

I regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 sono abrogati.

Essi continuano tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative ai periodi di erogazione dei premi che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

*Articolo 53***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010, eccetto l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Elenco dei seminativi di cui all'articolo 2, lettera c)


Codice NC	Designazione delle merci
I. CEREALI	
1001 10 00	Frumento duro
1001 90	Altro frumento e frumento segalato, diversi dal frumento duro
1002 00 00	Segale
1003 00	Orzo
1004 00 00	Avena
1005	Granturco
1007 00	Sorgo
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
0709 90 60	Granturco dolce
II. SEMI OLEOSI	
1201 00	Semi di soia
ex 1205 00	Semi di colza
ex 1206 00 10	Semi di girasole
III. COLTURE PROTEICHE	
0713 10	Piselli
0713 50	Fave e favette
ex 1209 29 50	Lupini dolci
IV. LINO	
ex 1204 00	Semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
ex 5301 10 00	Lino, greggio o macerato, destinato alla produzione di fibre (<i>Linum usitatissimum</i> L.)
V. CANAPA	
ex 5302 10 00	Canapa, greggia o macerata, destinata alla produzione di fibre (<i>Cannabis sativa</i> L.)



ALLEGATO II

Date di cui all'articolo 11, paragrafo 1

Stato membro e regioni	Data
Spagna: Castilla-La Mancha	1º giugno
Spagna: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana	1º luglio
Spagna: Andalucía	1º settembre
Spagna: Extremadura	15 settembre
Spagna: Navarra	15 agosto
Francia: Aquitaine, Midi-Pyrénées e Languedoc-Roussillon	1º luglio
Francia: Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (a eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur e Rhône-Alpes	15 luglio
Francia: dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée	15 ottobre
Austria	30 giugno




ALLEGATO III

Importi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, calcolati a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009

(milioni di EUR)

Belgio	8,6
Danimarca	15,8
Germania	42,6
Irlanda	23,9
Grecia	74,3
Spagna	144,4
Francia	97,4
Italia	144,9
Lussemburgo	0,8
Malta	0,1
Paesi Bassi	31,7
Austria	11,9
Portogallo	21,7
Finlandia	4,8
Slovenia	2,4
Svezia	13,9
Regno Unito	42,8



ALLEGATO IV

Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3

PARTE A


Per tutte le misure di sostegno specifico, tranne le misure per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

- a) il titolo di ogni misura con riferimento alla disposizione pertinente dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) una descrizione di ogni misura, che specifichi almeno i dati seguenti:
 - i) i settori interessati;
 - ii) la durata;
 - iii) gli obiettivi;
 - iv) le condizioni di ammissibilità applicabili;
 - v) un livello indicativo di sostegno;
 - vi) l'importo totale fissato;
 - vii) le informazioni necessarie per stabilire i relativi massimali di bilancio; e
 - viii) la fonte di finanziamento;
- c) eventuali misure esistenti applicate in virtù di altri regimi di sostegno comunitari o di misure finanziate mediante aiuti di Stato nella stessa zona o nello stesso settore coperto dalla misura di sostegno specifico e, se del caso, la loro rispettiva delimitazione;
- d) se del caso una descrizione:
 - i) dei tipi specifici di agricoltura importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - ii) delle norme più elevate in materia di benessere degli animali ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - iii) delle zone vulnerabili dal punto di vista economico e/o sensibili sotto il profilo ambientale e dei tipi di agricoltura vulnerabili dal punto di vista economico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché dei livelli attuali di produzione di cui all'articolo 68, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
 - iv) dei programmi di ristrutturazione e/o sviluppo di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009.


PARTE B

Per le misure di sostegno specifico per specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, le informazioni comprendono:

- a) il titolo della misura;
- b) la zona geografica coperta dalla misura;
- c) una descrizione della misura proposta e l'impatto ambientale atteso in relazione alle esigenze e alle priorità ambientali e a specifici obiettivi verificabili;
- d) la logica d'intervento, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari;



- e) i criteri e le norme amministrative che garantiscono che le operazioni non beneficino di altri regimi di sostegno comunitari;
- f) i giustificativi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l'attendibilità dei calcoli;
- g) una descrizione dettagliata dell'applicazione a livello nazionale dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori di cui all'allegato II, parte A, punto 5.3.2.1, del regolamento (CE) n. 1974/2006;
- h) una descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e b) del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; se del caso, questa metodica tiene conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009; l'eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1974/2006;
- i) importo del sostegno;
- j) se del caso, le informazioni di cui all'allegato II, parte A, punto 5.3.2.1.4, quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1974/2006.



ALLEGATO V

Contenuto delle informazioni da includere nella relazione annuale sui fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, lettera d)

Le informazioni comprendono:

- a) un elenco dei fondi di mutualizzazione riconosciuti, con indicazione del numero di agricoltori soci per fondo;
- b) se del caso, i costi amministrativi sostenuti per la costituzione di nuovi fondi di mutualizzazione;
- c) la fonte di finanziamento a norma dell'articolo 69, paragrafo 6, lettera a) o lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se del caso, l'importo della riduzione lineare applicata e i relativi pagamenti;
- d) i tipi di perdite economiche compensate da ogni fondo riconosciuto, per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) il numero di agricoltori a cui è stata concessa una compensazione da ogni fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica e per ciascuno dei motivi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- f) la spesa di ciascun fondo riconosciuto, per tipo di perdita economica;
- g) la percentuale e l'importo versato da ogni fondo per il pagamento dei contributi finanziari di cui all'articolo 71, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009; e
- h) l'esperienza maturata nell'attuazione della misura di sostegno specifico relativa ai fondi di mutualizzazione.



REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

delle aziende in alcuni Stati membri o delle specifiche condizioni di talune produzioni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 87, paragrafo 4, l'articolo 89, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 103, paragrafo 1, l'articolo 142, lettere c), e), q) e s), e l'articolo 147,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾. Le modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere adattato alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle contenute nel titolo IV e nel titolo V, capitoli 2 e 4, di detto regolamento. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1973/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) Ai fini di una gestione efficiente dei regimi previsti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti da erogare in virtù di alcuni di questi regimi devono essere limitati alla dimensione minima delle superfici («pagamenti per superficie»). La dimensione minima della superficie deve essere fissata in funzione delle particolari dimensioni

(3) Occorre evitare che le superfici vengano seminate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla coltivazione delle colture, in particolare per le colture proteiche, il riso e i prodotti ortofrutticoli. Data la diversità delle pratiche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.

(4) Deve essere autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per una data parcella coltivata nel corso di un anno, salvo qualora l'aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalla politica strutturale o ambientale comunitaria.

(5) I regimi di sostegno prevedono che, se la superficie, la quantità o il numero di animali per i quali è chiesto l'aiuto supera i massimali, detta superficie, quantità o numero vengono ridotti proporzionalmente durante l'anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di comunicare alla Commissione le superfici, le quantità o i numeri per i quali l'aiuto è stato versato.


(6) Le modalità di pagamento e il calcolo dell'aiuto specifico per il riso dipendono non solo dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009, ma anche dall'eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri oggettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni in cui le parcelle coltivate vengono messe a coltura e dalla dimensione minima delle superfici. Pertanto è necessario stabilire modalità di applicazione relative all'istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione delle superfici e sottosuperfici di base.

(7) La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 comporta una riduzione dell'aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da prendere in considerazione e i coefficienti applicabili.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.




- (8) Ai fini del controllo dei pagamenti dell'aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni esatte che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché i termini da rispettare per tali comunicazioni.
- (9) Gli articoli 77 e 78 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola in forza di un contratto di coltivazione e nei limiti della quota fissata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾. Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell'aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di quote stabilito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (10) È opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno.
- (11) In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consta principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi seminate a colture proteiche.
- (12) Ai fini dell'efficienza e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l'aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi isolati. Occorre pertanto stabilire la dimensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati.
- (13) L'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di sementi di una o più specie. Gli aiuti possono essere concessi soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e questi prodotti devono essere chiaramente definiti in riferimento alle direttive sulla certificazione e la commercializzazione delle sementi: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽²⁾, direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽³⁾ e direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁴⁾.
- (14) Per rendere possibili i controlli, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in forza di contratti di coltivazione o di dichiarazioni di coltivazione da accludere alla domanda unica e gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati.
- (15) Conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto alla produzione può essere versato per sementi di base e sementi certificate delle varietà di *Cannabis sativa* L. aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Per garantire, nell'insieme della Comunità, un'applicazione uniforme delle modalità di concessione dell'aiuto, le varietà ammissibili di *Cannabis sativa* L. devono essere quelle definite ammissibili ai pagamenti diretti a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (16) Il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento specifico per il cotone. Occorre adottare le modalità di applicazione di questo regime. Tali modalità devono disciplinare, in particolare, l'autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e il riconoscimento delle varietà. È inoltre opportuno stabilire un criterio per la definizione di «semina». Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità minima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.
- (17) Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un'organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.
- (18) Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un'organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un'impresa di sgranatura facente parte della stessa organizzazione.
- (19) Il regime di aiuto per il cotone richiede, da parte dello Stato membro, la trasmissione ai produttori di cotone di determinate informazioni relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà riconosciute, i criteri oggettivi che presiedono all'autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Per un'informazione tempestiva degli agricoltori è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.
- (20) A norma del titolo IV, capitolo 1, sezioni 8 e 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli aiuti per i prodotti ortofrutticoli sono concessi a condizione che venga stipulato un contratto di trasformazione. A tal fine è opportuno disporre che, per le materie prime agricole in questione, venga stipulato un contratto tra un primo trasformatore riconosciuto, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenta o, nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi, un collettore riconosciuto che rappresenti il produttore.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.


⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.



- (21) Per garantire che le materie prime che beneficiano dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi siano effettivamente trasformate, è necessario predisporre un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori. Gli operatori riconosciuti sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.
- (22) Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli, è opportuno che gli Stati membri fissino all'inizio dell'anno un importo di aiuto indicativo per ettaro e, prima dell'inizio del periodo previsto per i pagamenti, un importo di aiuto definitivo per ettaro.
- (23) Occorre determinare i criteri di ammissibilità ai premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e, in particolare, le relative condizioni.
- (24) L'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone devono pertanto essere definite secondo i criteri specificati nella citata disposizione.
- (25) A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per il 50 % della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate possono beneficiare di un premio supplementare. L'articolo 101, paragrafo 2, fa riferimento alle specifiche zone geografiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. È necessario disporre che gli agricoltori che soddisfano tali requisiti siano tenuti a rilasciare una dichiarazione attestante che almeno la metà della loro superficie agricola utilizzata è situata in zone svantaggiate o in zone ammissibili al premio per capra.
- (26) Ai fini del controllo dell'ammissibilità all'importo applicabile del premio per pecora, gli Stati membri devono compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.
- (27) Ai fini dell'attuazione del sistema dei limiti individuali introdotto dagli articoli 104, 105 e 106 del regolamento (CE) n. 73/2009, le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con particolare riguardo all'utilizzazione dei diritti assegnati a titolo gratuito, all'utilizzazione dei diritti normali, compresa la percentuale minima di utilizzazione, al trasferimento o alla cessione temporanea di diritti, alla comunicazione della modifica del massimale individuale e al trasferimento dei diritti tramite la riserva nazionale. Alcune di queste norme sono disposizioni specifiche per casi eccezionali debitamente giustificati quali, in relazione all'utilizzazione dei diritti, i piccoli produttori e i produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento e, sotto il profilo del trasferimento, l'acquisizione di diritti al premio per via di successione ereditaria nonché il caso degli agricoltori che utilizzano per il pascolo solo terreni di proprietà pubblica o collettiva.
- (28) La Commissione deve sorvegliare i nuovi dispositivi e quindi è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull'applicazione delle norme sul premio.
- (29) Se del caso, devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.
- (30) Il titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede pagamenti per i bovini. Occorre stabilirne i criteri di ammissibilità e, in particolare, le relative condizioni.
- (31) Si deve disporre che il documento amministrativo di cui all'articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sia redatto e rilasciato a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri, devono essere ammesse alcune varianti del documento amministrativo.
- (32) L'articolo 110, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 impongono il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale e del premio all'abbattimento. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo.
- (33) È opportuno che le modalità di concessione del premio speciale al momento della macellazione siano coerenti con le modalità di concessione del premio all'abbattimento. Occorre precisare i tipi di documenti che devono accompagnare l'animale fino alla macellazione, alla spedizione o all'esportazione. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio all'abbattimento, occorre altresì precisare i requisiti di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa.
- (34) Occorre definire la nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009. A tale riguardo, è opportuno fare riferimento alle stesse razze contemplate dal regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽¹⁾. Possono inoltre continuare ad applicarsi i requisiti essenziali vigenti, con particolare riguardo alla resa lattiera media e al premio nazionale supplementare.

(1) G.U. L. 281 del 4.11.1999, pag. 30.



- (35) Le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con riguardo, in particolare, ai massimali individuali, alle comunicazioni concernenti i massimali individuali e la riserva nazionale, ai diritti assegnati a titolo gratuito, all'utilizzazione dei diritti, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti, nonché al trasferimento tramite la riserva nazionale.
- (36) La Commissione deve determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni per potersi avvalere del regime specifico di cui all'articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio.
- (37) Occorre adottare disposizioni specifiche per l'applicazione delle norme sui periodi di tempo, le date e i termini al periodo di detenzione.
- (38) Per motivi di semplificazione, la domanda per la concessione del premio alla macellazione deve consistere nella domanda di aiuto «animali» prevista dal sistema integrato, sempreché essa contenga tutti gli elementi che giustificano il pagamento del premio e l'animale sia macellato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, oppure sia esportato.
- (39) La banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾ deve poter essere utilizzata per agevolare la gestione del premio all'abbattimento, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria banca dati offra garanzie sufficienti quanto all'esattezza dei dati richiesti per il pagamento dei premi.
- (40) Il premio all'abbattimento per i vitelli è subordinato a un limite ponderale. Occorre pertanto determinare una presentazione tipo della carcassa cui si applica tale limite ponderale.
- (41) Per consentire agli agricoltori di ricevere quanto prima i pagamenti, è necessario prevedere il versamento di anticipi. Tenuto conto dell'applicazione dei massimali nazionali o regionali, occorre tuttavia evitare che l'anticipo sia superiore al saldo finale. È dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a ridurre la percentuale dell'anticipo per i regimi di premi soggetti ai suddetti massimali.
- (42) È necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice.
- Per garantire una gestione efficace e coerente, è opportuno che a tal fine venga di norma scelta la data di presentazione della domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale versato alla macellazione, occorre prevedere modalità specifiche per evitare riporti da un anno all'altro con l'intento di ottenere un premio di importo superiore. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento, la data di macellazione o di esportazione è quella maggiormente rappresentativa della realtà delle operazioni.
- (43) A norma dell'articolo 124, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e per evitare la gestione di numerose domande che darebbero luogo a pagamenti di importo esiguo per azienda, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia hanno chiesto l'autorizzazione di fissare la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda ad un livello superiore a 0,3 ha.
- (44) I nuovi Stati membri ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, che applicano il regime di pagamento unico per superficie, hanno stimato la proporzione della loro superficie agricola utilizzata che era mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda.
- (45) L'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità, nei nuovi Stati membri, di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. Occorre stabilire le modalità generali di attuazione di tale possibilità.
- (46) Tenuto conto delle specifiche disposizioni concernenti l'aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il regime di ritiro dalla produzione di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento, in particolare per le colture pluriennali, e al fine di evitare agli agricoltori e ai trasformatori inutili oneri amministrativi dopo l'abolizione di questo aiuto, è opportuno definire disposizioni transitorie per la sua abolizione graduale e per lo svincolo delle cauzioni costituite dai collettori e dai trasformatori.
- (47) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I


CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009:

⁽¹⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.



- a) aiuto specifico per il riso di cui alla sezione 1;
- b) aiuto ai coltivatori di patate da fecola di cui alla sezione 2;
- c) premio per le colture proteiche di cui alla sezione 3;
- d) pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui alla sezione 4;
- e) aiuto alle sementi di cui alla sezione 5;
- f) pagamento specifico per il cotone di cui alla sezione 6;
- g) pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui alla sezione 8 e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9;
- h) premi nel settore delle carni ovine e caprine di cui alla sezione 10;
- i) pagamenti per i bovini di cui alla sezione 11.

2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009:

- a) regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui al capitolo 2;
- b) pagamenti diretti nazionali integrativi di cui al capitolo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione ⁽¹⁾ e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽²⁾.

In particolare, la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applica, mutatis mutandis, in relazione all'RPUS.

Articolo 3

Cumulo di pagamenti per superficie

Per un dato anno può essere presentata, per ogni parcella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di uno dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


⁽²⁾ Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

Comunicazione delle domande e dei pagamenti

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:

- a) entro il 1° settembre dell'anno considerato:
 - i) la superficie totale per la quale è stato chiesto l'aiuto nei seguenti casi:
 - aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 73/2009,
 - premio per le colture proteiche di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 73/2009,
 - pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,
 - pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009,
 - regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - ii) il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale femmina e per tipo di premio;
- b) entro il 15 ottobre dell'anno considerato, la superficie totale determinata nel caso del premio per le colture proteiche di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- c) entro il 31 gennaio dell'anno successivo:
 - i) la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:
 - aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per superficie e sottosuperficie di base,
 - pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,
 - pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009,



- regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all'articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - ii) il numero totale di bovini maschi per i quali è stato chiesto il premio speciale di cui all'articolo 110 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per fascia di età e per tipo di animale (toro o manzo);
 - iii) il numero totale di vacche per le quali è stato chiesto il premio per vacca nutrice di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito secondo i regimi di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento;
 - d) entro il 1° marzo dell'anno successivo, il numero totale di animali per i quali è stato chiesto il premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale (vitelli, bovini adulti), indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;
 - e) entro il 31 luglio dell'anno successivo, il quantitativo totale per il quale l'aiuto è stato effettivamente erogato nel caso dell'aiuto alle sementi di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per specie di sementi elencate nell'allegato XIII dello stesso regolamento.
2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la superficie è espressa in ettari con due decimali e la quantità è espressa in tonnellate con tre decimali.
3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI IL TITOLO IV DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

**Requisiti specifici in materia di superfici minime e di
semina e coltivazione**

1. L'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, l'aiuto alle sementi e i pagamenti per i prodotti ortofruttili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari. Inoltre, ogni parcella coltivata supera la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per i prodotti ortofruttili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell'Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), è concesso, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

2. La dimensione minima della parcella ammissibile al pagamento per superficie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è pari a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare una dimensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.

3. L'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche e i pagamenti per i prodotti ortofruttili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e g), sono concessi solo per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Articolo 6

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione della superficie, applicabile nei casi contemplati all'articolo 76, all'articolo 81, paragrafo 2, e all'articolo 84 del regolamento (CE) n. 73/2009, è fissato prima che i pagamenti siano concessi agli agricoltori e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base dei dati comunicati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento.

CAPO 2


Aiuto specifico per il riso

Articolo 7

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

- a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione per la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna;



- b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 8

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione dell'aiuto specifico per il riso di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri possono riesaminare annualmente la suddivisione delle loro superfici di base o delle superfici fissate all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009 in sottosuperfici di base e i criteri oggettivi su cui si fondano tali suddivisioni. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

CAPO 3

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola

Articolo 10

Ammissibilità

L'aiuto per le patate da fecola di cui all'articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione ⁽¹⁾, sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione ⁽²⁾, nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell'allegato II di quest'ultimo regolamento.

L'aiuto in oggetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 571/2009.

Articolo 11

Prezzo minimo

La concessione dell'aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell'avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all'articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i tassi fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Si applica l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 571/2009.

⁽¹⁾ GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36.

Articolo 12

Pagamento

1. Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro sul cui territorio è situata l'azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l'aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all'articolo 11 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

2. A decorrere dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola consegnati per i quali sia stata fornita la prova di cui all'articolo 11 e siano state rispettate le condizioni di cui all'articolo 10.

CAPO 4

Premio per le colture proteiche

Articolo 13

Lupini dolci

Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «lupini dolci» si intendono le varietà di lupini che producono sementi comprendenti una percentuale massima del 5 % di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 14

Consociazione di cereali e colture proteiche

Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato su richiesta, a condizione che il richiedente dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche sono predominanti nella consociazione.


CAPO 5

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Articolo 15

Condizioni per il pagamento dell'aiuto comunitario

1. Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.



Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l'aiuto è differenziato secondo la specie, l'ammissibilità all'aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:

- i) 125 per le nocciole;
- ii) 50 per le mandorle;
- iii) 50 per le noci comuni;
- iv) 50 per i pistacchi;
- v) 30 per le carrube.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari della produzione di cui trattasi.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell'aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all'aiuto e per la quale l'importo è più elevato.

Articolo 16

Condizioni di ammissibilità all'aiuto nazionale

L'articolo 15 del presente regolamento si applica all'aiuto nazionale di cui agli articoli 86 e 120 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Fatto salvo l'articolo 86 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori.

Articolo 17

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto da essi fissata a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1122/2009, le seguenti informazioni:

- a) entro il 31 marzo, i livelli di densità superiori e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché i criteri supplementari di cui all'articolo 16;

- b) entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l'aiuto conformemente all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita («SNG») modificata.

2. Le eventuali modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 valgono per l'anno successivo e sono immediatamente comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione, con l'indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

CAPO 6

Aiuto per le sementi

Articolo 18

Certificazione delle sementi

L'aiuto per le sementi di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per la produzione di sementi di base e di sementi certificate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, le quali devono essere conformi alle norme e ai requisiti stabiliti nelle suddette direttive, in combinato disposto con gli articoli da 19 a 23 del presente regolamento.

Articolo 19

Produzione delle sementi

1. Le sementi sono prodotte:

- a) in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costituente e un moltiplicatore; oppure
- b) direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costituente, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.

2. Gli stabilimenti di sementi e i costituenti di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell'insieme della Comunità.


3. Uno stabilimento di sementi o un costituente che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all'autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest'ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all'aiuto.

Articolo 20

Ammissibilità territoriale

Ciascuno Stato membro concede l'aiuto unicamente per i prodotti raccolti nel proprio territorio durante l'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto.

L'aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi a condizioni tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i beneficiari indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.



Articolo 21

Commercializzazione delle sementi

L'aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un'altra persona.

Articolo 22

Anticipi

Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1° dicembre dell'anno per il quale è concesso l'aiuto. L'anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell'articolo 21, purché siano rispettate tutte le condizioni previste nel presente capo.

Articolo 23

Varietà di canapa

Le varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.) ammissibili all'aiuto a norma dell'articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle menzionate all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

CAPO 7

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 24

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali i terreni agricoli possono essere autorizzati ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Tali criteri si basano su uno o più dei seguenti fattori:

- a) l'economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
- b) la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;
- c) la gestione delle acque da irrigazione;
- d) le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell'ambiente.

Articolo 25

Riconoscimento delle varietà da semina

Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà registrate nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 26

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera realizzata mediante l'ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

Articolo 27

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 28


Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell'anno successivo, le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

- a) totalizzano una superficie complessiva minima di 4 000 ha fissata dallo Stato membro e rispondente ai criteri per il riconoscimento di cui all'articolo 24, e comprendono almeno un'impresa di sgranatura;
- b) hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.

2. Qualora si constati che un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all'inosservanza dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all'organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all'organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri dispongono l'applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell'aiuto prevista dall'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.



Articolo 29

Obblighi dei produttori

1. Uno stesso produttore non può essere membro di più di un'organizzazione interprofessionale.
2. Il produttore membro di un'organizzazione interprofessionale ha l'obbligo di consegnare il cotone che produce ad un'impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.
3. L'adesione dei produttori ad un'organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

Articolo 30

Comunicazioni ai produttori

1. Entro il 31 gennaio dell'anno considerato gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone:
 - a) le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute ai sensi dell'articolo 25 dopo tale data devono essere comunicate ai coltivatori entro il 15 marzo dello stesso anno;
 - b) i criteri per l'autorizzazione dei terreni;
 - c) la densità minima di piante di cotone di cui all'articolo 26;
 - d) le pratiche agronomiche richieste.
2. In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano i coltivatori entro il 31 gennaio per le semine dell'anno successivo.

CAPO 8

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi

Articolo 31

Definizioni

Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

- a) «richiedente»: l'agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di ottenere gli aiuti previsti dai suddetti articoli;
- b) «aiuto»: il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 73/2009 o il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all'articolo 98 del medesimo regolamento;

- c) «primo trasformatore»: l'utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) «collettore»: qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente all'articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, o all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) «organizzazione di produttori riconosciuta»: qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell'articolo 122, dell'articolo 125 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, riconosciuto dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 125 ter del suddetto regolamento, nonché i gruppi di produttori riconosciuti a norma degli articoli 125 sexies e 103 bis del medesimo regolamento.

Articolo 32

Contratto


1. Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista dall'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 97, paragrafo 3, e all'articolo 98, paragrafo 2, dello stesso regolamento è stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento, da una parte, e un produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenta o un collettore riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, dall'altra.

Qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore riconosciuto, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento.

2. Il contratto o l'impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell'impegno di conferimento;
- b) le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie;
- c) se del caso, un impegno del richiedente a consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri.

Qualora il contratto venga stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto e un'organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore riconosciuto che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome e l'indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.



Articolo 33

Riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori

1. Ai fini del presente capo, gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di riconoscimento che garantiscano almeno:

- a) che i primi trasformatori e i collettori riconosciuti dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all'articolo 32;
- b) che i primi trasformatori riconosciuti dispongono di capacità di produzione adeguate.

2. Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo dei riconoscimenti.

3. I riconoscimenti conferiti a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2201/96 ⁽¹⁾, (CE) n. 2202/96 ⁽²⁾ e (CE) n. 1234/2007 restano in vigore ai fini del presente capo.

4. Se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall'autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L'importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell'infrazione.

5. Gli Stati membri pubblicano un elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti almeno due mesi prima della data fissata conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, o all'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 34

Importo dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

1. In applicazione dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano e pubblicano, entro il 15 marzo dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto, l'importo indicativo dell'aiuto per ettaro.

2. In applicazione dell'articolo 97, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano l'importo definitivo dell'aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

CAPO 9

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

Sezione 1

Domanda e pagamento

Articolo 35

Domanda e periodo di detenzione

1. Oltre a quanto prescritto nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 («il sistema integrato»), gli agricoltori indicano, nella loro domanda di premio per pecora e per capra e di premio supplementare, se essi commercializzano o meno latte di pecora e prodotti derivati durante l'anno per il quale è richiesto il premio.

2. Le domande di premio per pecora e per capra e di premio supplementare sono presentate all'autorità competente nel corso di un unico periodo fissato dallo Stato membro, compreso tra il 1º novembre che precede l'inizio dell'anno per il quale sono presentate le domande e il 30 aprile successivo.


3. Il periodo di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, durante il quale l'agricoltore si impegna a tenere nell'azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio «periodo di detenzione», è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

Articolo 36

Zone ammissibili al premio per capra

Le zone che rispondono ai criteri di cui all'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Nondimeno, gli Stati membri verificano regolarmente se tali criteri continuano ad essere soddisfatti in ciascuna delle zone appartenenti al loro territorio che figurano nell'allegato III. A seguito di tale verifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale necessità di modificare l'allegato III entro il 31 luglio dell'anno precedente quello per il quale si intende applicare la modifica. La comunicazione indica, in particolare, le zone o parti di esse, elencate nell'allegato III, che non rispondono più ai criteri di cui all'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le eventuali zone rispondenti a tali criteri ma non ancora incluse nell'allegato III. Per queste zone potenzialmente nuove, gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione dettagliata della loro proposta.



Articolo 37

Domanda di premio supplementare e di premio per capra

1. Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, l'agricoltore la cui azienda sia situata, per almeno il 50 % ma non per il 100 % della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell'allegato III del presente regolamento, presenta una o più dichiarazioni in cui sia precisata l'ubicazione del suo terreno, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'agricoltore che sia tenuto ogni anno a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda unitamente alla domanda di aiuto, come previsto all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, indica in tale dichiarazione le parcelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell'allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi.

L'agricoltore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui al primo comma presenta ogni anno una dichiarazione ad hoc avvalendosi, se del caso, del sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.

Nella dichiarazione ad hoc l'agricoltore indica l'ubicazione di tutti i terreni che possiede, affitta o di cui ha l'uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le parcelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell'allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione ad hoc sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione ad hoc sia presentata tramite modulo di domanda per il pagamento unico.

3. La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra agricoltori e, se del caso, di un attestato rilasciato dall'autorità locale o regionale che ha messo a disposizione dell'agricoltore i terreni utilizzati a fini agricoli. L'attestato riporta la superficie data in concessione all'agricoltore e le parcelle situate in zone di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell'allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi.

Articolo 38

Agricoltori che praticano la transumanza

1. Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all'articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e che desiderano beneficiare del premio supplementare indicano:

a) il luogo o i luoghi di transumanza nell'anno in corso;

b) il periodo di almeno 90 giorni di cui all'articolo 102, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito per l'anno in corso.

2. Salvo forza maggiore o eventi naturali debitamente provati che abbiano avuto un impatto negativo sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 sono corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dall'autorità locale o regionale del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all'interno di una zona di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 39

Pagamento dei premi

1. I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre detenute nella loro azienda durante l'intero periodo di detenzione di cui all'articolo 35, paragrafo 3.

2. I premi sono erogati per gli animali che all'ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all'articolo 100 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 40

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell'autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.

Articolo 41

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 38 del presente regolamento.



Sezione 2

Limiti, riserve e trasferimenti

Articolo 42

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.

Articolo 43

Utilizzazione dei diritti

1. L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro agricoltore.

2. Se nel corso di un anno l'agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:

- a) se l'agricoltore che detiene un massimo di 20 diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti durante due anni civili consecutivi, solo la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;
- b) l'agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;
- c) l'agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;
- d) in casi eccezionali debitamente giustificati.

3. La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all'articolo 44, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l'agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l'agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (1) o ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (2) o ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (3) non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richiede l'acquisizione di diritti.

4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %.

Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %. Essi comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

Articolo 44

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.

2. Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell'agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.

3. In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all'unità.

Articolo 45


Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.



Il primo comma non si applica nel caso in cui il trasferimento avviene per via di successione ereditaria, come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 46

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 47

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nella presente sezione. Inoltre, in tal caso:

- a) gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;
- b) in caso di trasferimento dei diritti al premio o di cessione temporanea effettuata ai sensi della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall'articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 48

Calcolo dei limiti individuali

Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi.

A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, si considera il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.

Articolo 49

Comunicazioni

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno:

- a) il numero di diritti al premio restituiti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
- b) il numero di diritti al premio inutilizzati di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno precedente;
- c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell'anno precedente;
- d) il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell'anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate.

CAPO 10

Pagamenti per i bovini

Sezione 1

Premio speciale

Articolo 50

Domanda

1. Oltre a quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 contiene, in relazione al premio speciale di cui al presente capo, le seguenti informazioni:

- a) il numero di animali, ripartito per fascia di età;
- b) i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2. Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data di inizio del periodo di detenzione di cui all'articolo 53, abbiano la seguente età:

- a) nel caso dei tori, almeno sette mesi;



- b) nel caso dei manzi:
- i) non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età;
 - ii) almeno 20 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 51

Concessione del premio

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio speciale in seguito all'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono considerati alla stregua di animali che hanno ottenuto il premio.

Articolo 52

Passaporto e documento amministrativo

1. Le competenti autorità dello Stato membro provvedono affinché il passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 o il documento amministrativo nazionale equivalente di cui all'articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età.

A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti:

- a) un documento che scorta ogni singolo animale;
- b) un registro tenuto dall'agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all'immissione sul mercato a fini di macellazione;
- c) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori;
- d) un registro tenuto dall'autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

3. Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 2 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo.

Articolo 53

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di cui all'articolo 110, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare all'agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non sia posteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 54

Massimale regionale

1. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Se gli Stati membri decidono di differenziare le regioni ai sensi dell'articolo 109, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 o di modificare le regioni esistenti all'interno del proprio territorio, ne informano la Commissione entro il 1° gennaio dell'anno considerato, precisando la definizione della regione e il massimale corrispondente. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 1° gennaio dell'anno considerato.


Articolo 55

Numero massimo di animali per azienda

1. Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1° gennaio dell'anno civile considerato.

Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione entro il 1° gennaio dell'anno civile considerato.

2. Ogni ulteriore modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 1° gennaio dell'anno considerato.



Articolo 56

Concessione del premio al momento della macellazione

1. Gli Stati membri possono concedere il premio speciale al momento della macellazione dei bovini:

- a) nel caso dei tori, per l'unica fascia di età;
- b) nel caso dei manzi, per la prima o la seconda fascia di età o combinando la concessione dei due premi per entrambe le fasce di età.

2. Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1 prescrivono che il premio sia concesso anche al momento della spedizione degli animali ammissibili verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3. Se gli Stati membri decidono di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1, a tale concessione si applicano, *mutatis mutandis*, la presente sezione nonché l'articolo 77 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2.

4. Oltre a recare le informazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, la domanda di aiuto precisa se l'animale è un toro o un manzo ed è corredata da un documento contenente le indicazioni richieste ai fini dell'articolo 52. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

- a) passaporto o copia del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più copie;
- b) copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da una sola copia, che deve essere restituita all'autorità competente di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000; in tal caso, lo Stato membro accerta che i dati riprodotti sulla copia siano conformi all'originale;
- c) il documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non sia disponibile, alle condizioni stabilite dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Gli Stati membri possono sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, essi prendono misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambi intracomunitari.

Se la banca dati informatizzata prevista dall'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 contiene, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non deve essere corredata dal documento di cui al primo comma del presente paragrafo.

In deroga al primo comma, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 78, paragrafo 2, primo comma, adotta le misure necessarie affinché l'agricoltore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

5. Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

6. In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che indichi lo Stato membro di destinazione dell'animale.

In tal caso, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo dello speditore (o un codice equivalente);
- b) il numero di identificazione dell'animale;
- c) una dichiarazione in cui si attesti che l'animale ha raggiunto almeno l'età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell'uscita dell'animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dalla data di uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

Articolo 57

Modalità di pagamento del premio

1. In caso di applicazione dell'articolo 56 e in deroga all'articolo 53, il premio è versato all'agricoltore che abbia detenuto l'animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione.

Nel caso dei manzi, il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:


- a) il premio per la prima fascia di età è versato soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l'animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22;
- b) il premio per la seconda fascia di età è versato soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;
- c) i premi per le due fasce di età possono essere pagati in un'unica soluzione soltanto se l'agricoltore ha detenuto l'animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando i requisiti di età di cui alle lettere a) e b);
- d) può essere corrisposto soltanto il premio per la seconda fascia di età se l'animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi.

2. Il peso carcassa è determinato in riferimento ad una carcassa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio ⁽¹⁾.

Se la presentazione della carcassa non corrisponde a tale definizione, si applicano i coefficienti correttivi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.



Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell'animale era pari o superiore a 340 kg.

Articolo 58

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile considerato, la loro decisione, o eventuali modifiche della stessa, in merito all'applicazione dell'articolo 56 e alle relative modalità.

Sezione 2

Premio per vacca nutrice

Articolo 59

Vacche ad orientamento «carne»

Ai fini dell'articolo 109, lettera d), e dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, le vacche appartenenti alle razze bovine elencate nell'allegato IV del presente regolamento non si considerano vacche ad orientamento «carne».

Articolo 60

Quota individuale massima

1. Se lo Stato membro modifica la quota individuale massima di 120 000 kg il di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1° gennaio dell'anno civile considerato.

2. Ogni ulteriore modifica riguardante l'applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno considerato.

Articolo 61

Periodo di detenzione

Il semestre di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 62

Domanda

1. Fatto salvo quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, se la domanda di pagamenti diretti di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 include una domanda di premio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento, essa reca:

- a) una dichiarazione indicante la quota individuale di latte a disposizione del produttore al 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo sulle eccedenze che comincia nel corso dell'anno civile considerato; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà comunicato all'autorità competente non appena possibile;
- b) un impegno dell'agricoltore a non aumentare la sua quota individuale oltre il limite di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

2. Le domande di premio per vacca nutrice vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell'arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi o date di presentazione distinti, fissando il numero di domande di premio che gli agricoltori possono presentare per anno civile.

Articolo 63

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato V. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per il calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera dell'agricoltore.

Articolo 64


Premio nazionale supplementare

1. Il premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui all'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso soltanto all'agricoltore che percepisce il premio per vacca nutrice per lo stesso anno civile.

Il premio nazionale supplementare viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare del premio per vacca nutrice, se del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore.

3. Entro il 31 agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 111, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.



*Articolo 65***Massimale individuale**

Gli Stati membri stabiliscono un massimale individuale per agricoltore conformemente all'articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

*Articolo 66***Comunicazione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno:

- a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all'articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:

- a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
- b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 69, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;
- c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 114, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell'anno civile precedente.

*Articolo 67***Diritti ottenuti gratuitamente**

Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l'agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni civili successivi al loro ottenimento.

*Articolo 68***Utilizzazione dei diritti**

1. L'agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2. Se nel corso di un anno civile l'agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:

- a) se l'agricoltore che detiene un massimo di sette diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il disposto del paragrafo 4, durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l'ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;
- b) l'agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;
- c) l'agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell'ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure
- d) in casi eccezionali debitamente giustificati.

3. La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all'articolo 69, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l'agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l'agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 o ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell'impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l'acquisizione di diritti.

4. La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %.

Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare o le modifiche che intendono apportarvi.



Articolo 69

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1. Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

2. Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell'agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell'agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data di presentazione della domanda di premio da parte dell'agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l'agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l'adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell'agricoltore defunto.

Articolo 70

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo per via di successione ereditaria.

Articolo 71

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L'agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di cessarne l'utilizzazione e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all'agricoltore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all'agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 72

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale, a norma dell'articolo 113, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle degli articoli da 69 a 71. Inoltre, in tal caso:

- gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,
- all'atto del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti al premio, qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all'agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Tali disposizioni devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall'articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all'agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 73

Diritti parziali

1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 65 a 72 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.
2. Se l'applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.
3. Se un agricoltore detiene un diritto parziale, quest'ultimo dà titolo a ricevere soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all'articolo 64.

Articolo 74


Regime specifico per le giovenche

1. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 ne informano la Commissione, comunicando nel contempo i dati che consentono di stabilire se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1, di detto regolamento.

Gli Stati membri interessati comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito.

La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le decisioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.



2. Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1° gennaio dell'anno considerato, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito.

3. Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato agli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra questi criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno considerato.

4. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all'articolo 64. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

5. Negli Stati membri che applicano il regime specifico, la condizione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 relativa al numero minimo di animali da detenere è interamente soddisfatta con vacche nutrici, se l'agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l'agricoltore ha presentato una domanda per giovenche.

6. Le disposizioni degli articoli da 65 a 73 non si applicano al regime specifico.

Articolo 75

Arrotondamento del numero di animali

Se il risultato del calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, è un numero decimale, tale numero è arrotondato per difetto, se inferiore a 0,5, e per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

Sezione 3

Disposizioni comuni al premio speciale e al premio per vacca nutrice

Articolo 76

Domande di premio speciale e di premio per vacca nutrice

Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009, relative al premio speciale e al premio per vacca nutrice, siano presentate per un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

Sezione 4

Premio all'abbattimento

Articolo 77

Dichiarazione di partecipazione

Gli Stati membri possono disporre che, per poter fruire del premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009 per un determinato anno civile, ogni agricoltore debba presentare, anteriormente o contemporaneamente alla prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se l'agricoltore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

Articolo 78

Domanda


1. La domanda di aiuto contiene i dati necessari per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare la data di nascita dell'animale per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998.

La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non può eccedere i sei mesi dall'abbattimento dell'animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né scadere dopo la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di spedizione o esportazione. Nel rispetto di tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per anno civile.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall'agricoltore. In questo caso, la domanda reca il nome e l'indirizzo dell'agricoltore avente diritto al premio all'abbattimento.

Oltre a quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

- a) se il premio è concesso al momento della macellazione, un attestato rilasciato dal macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, indicante:
 - i) il nome e l'indirizzo del macello (o un codice equivalente);
 - ii) la data di macellazione e i numeri di identificazione e di macellazione dell'animale;
 - iii) ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (tranne in caso di applicazione dell'articolo 79, paragrafo 4);



- b) se l'animale è esportato verso un paese terzo:
- i) il nome e l'indirizzo dell'esportatore (o un codice equivalente);
 - ii) il numero di identificazione dell'animale;
 - iii) la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l'età per gli animali nati dopo il 1° gennaio 1998 e, per i vitelli (tranne in caso di applicazione dell'articolo 79, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg;
 - iv) la prova dell'uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all'esportazione.

Gli Stati membri possono disporre che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma vengano trasmesse tramite uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, ricorrendo eventualmente alle tecnologie dell'informazione.

Gli Stati membri accertano l'esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che le informazioni relative all'abbattimento degli animali, trasmesse dai macelli alle autorità competenti e inserite nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, siano assimilate ad una domanda di premio all'abbattimento presentata a nome dell'agricoltore, a condizione che lo Stato membro interessato ritenga che la banca dati in questione offre sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all'abbattimento e, se del caso, del versamento del premio speciale al momento della macellazione.

Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione ogni ulteriore modifica prima di applicarla.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati messi a disposizione dell'organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all'abbattimento, in particolare quanto segue:

- a) il tipo e il numero di animali di cui all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, macellati durante l'anno considerato;
- b) i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo, nonché del periodo di detenzione di cui all'articolo 80 del presente regolamento;
- c) se del caso, le informazioni necessarie per il pagamento del premio speciale al momento della macellazione.

3. Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all'articolo 80, il macello rilascia il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), del presente articolo anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono applicare di comune accordo il paragrafo 2.

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per controllare efficacemente l'autenticità dei documenti trasmessi e/o l'esattezza dei dati scambiati. A tal fine, lo Stato membro in cui è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o delle informazioni equivalenti) pervenuti da quest'ultimo Stato membro.

Articolo 79

Peso e presentazione della carcassa

1. Ai fini dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3. Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è maggiorato delle seguenti quantità:

- a) 3,5 kg per il fegato;
- b) 0,5 kg per i rognoni;
- c) 3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4. Gli Stati membri possono disporre che la condizione relativa al peso di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si consideri rispettata se il vitello ha un'età inferiore a sei mesi al momento dell'abbattimento o dell'esportazione.

Se il peso carcassa non può essere determinato presso il macello, il requisito di peso di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera rispettato se il peso vivo non supera i 300 kg.

Articolo 80

Periodo di detenzione

1. Il premio all'abbattimento è pagato all'agricoltore che abbia tenuto l'animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell'esportazione.



2. Per i vitelli macellati prima dell'età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

Articolo 81

Massimali nazionali

1. I massimali nazionali di cui all'articolo 116, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono riportati nell'allegato VI del presente regolamento.

2. Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

Sezione 5

Disposizioni generali

Articolo 82

Anticipi

1. Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa all'agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all'abbattimento.

Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all'articolo 74 e del premio all'abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell'anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %.

L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio.

2. Il saldo del premio consiste in un importo pari alla differenza tra l'anticipo versato e il premio cui l'agricoltore ha diritto.

Articolo 83

Anno di imputazione

1. La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l'anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice, sia il numero di unità di bestiame adulto (UBA) da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

Tuttavia, se il premio speciale è concesso conformemente all'articolo 56, l'importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell'anno di macellazione o di esportazione nei seguenti casi:

- a) se l'animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre;
- b) se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data.

2. Per quanto concerne il premio all'abbattimento, per l'applicazione dell'aliquota dell'aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell'articolo 81, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione.

Articolo 84

Sanzioni per l'uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In caso di recidiva nell'uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell'infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti previsto dall'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 85


Determinazione delle quote latte individuali

Fino al termine del settimo periodo consecutivo di cui all'articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quote individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1° aprile, ai sensi dell'articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate in applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, la quota individuale massima di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice e il numero massimo di vacche nutrici sono determinati il 1° aprile.

Articolo 86

Determinazione dei periodi di detenzione

L'ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui all'articolo 53, all'articolo 57, paragrafo 1, e agli articoli 61 e 80 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.



Articolo 87

Identificazione e registrazione degli animali

L'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio ⁽¹⁾, salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI IL TITOLO V DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

CAPO I

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 88

Dimensione minima della superficie ammissibile per azienda

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti al di sopra di 0,3 ha, secondo il disposto dell'articolo 124, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, figura nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 89

Superfici agricole

Le superfici agricole soggette al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, figurano nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 90

Produzione di canapa

Le disposizioni relative alle varietà di canapa di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applicano, mutatis mutandis, in relazione all'ammissibilità al regime di pagamento unico per superficie.

CAPO 2

Pagamenti diretti nazionali complementari

Articolo 91

Coefficiente di riduzione

Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

⁽¹⁾ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

Articolo 92

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'articolo 132, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all'articolo 132, paragrafo 5, dello stesso regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al corrispondente pagamento diretto applicabile in quel momento agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri di cui all'articolo 132, paragrafo 2, quarto comma, del citato regolamento.

Ai fini dell'articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente capo, per «corrispondente pagamento diretto applicabile agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» si intende ogni pagamento diretto che figura nell'allegato I del suddetto regolamento, concesso nel corso dell'anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare di cui trattasi.

Articolo 93

Controlli

I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari, definite dall'autorizzazione della Commissione conformemente all'articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 94

Relazione annuale

I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:


- a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari;
- b) per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l'importo totale dell'aiuto nazionale complementare erogato;
- c) un resoconto dei controlli effettuati a norma dell'articolo 93.

Articolo 95

Aiuti di Stato

I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.



TITOLO IV

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 96***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative al 2009 e agli anni precedenti.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1973/2004 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

*Articolo 97***Disposizioni transitorie**

In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e in relazione all'aiuto

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

per le colture energetiche e al regime di ritiro volontario dei seminativi di cui rispettivamente al capitolo 8 e al capitolo 16 del citato regolamento, la trasformazione delle materie prime raccolte nel 2009 ha luogo entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2011.


Per le colture pluriennali il cui raccolto avviene dopo il 2009, i capitoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applicano più a partire dal raccolto 2010 e le cauzioni costituite a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, e dell'articolo 158, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono svincolate entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2010.

*Articolo 98***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per i periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



ALLEGATO I

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 8

1. Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009, la competente autorità dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all'articolo 75 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall'altra.
2. Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.
3. Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all'articolo 6 del presente regolamento. Quando è prevedibile un superamento, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.
4. Il coefficiente di riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolato, conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la formula seguente:

Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

La riduzione dell'aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

Il coefficiente di riduzione e l'aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la redistribuzione prevista all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. La redistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.




ALLEGATO II

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI DI CUI ALL'ARTICOLO 13

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquate con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1 000 cm³. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata. Essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte.



ALLEGATO III

ZONE AMMISSIBILI AL PREMIO PER CAPRA


1. Bulgaria: l'intero paese.
2. Cipro: l'intero paese.
3. Portogallo: l'intero paese, eccetto le Azzorre.
4. Slovenia: l'intero paese.
5. Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.



ALLEGATO IV

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 59


- Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red
- Ayrshire
- Armoricaïne
- Bretonne pie noire
- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein
- Groninger Blaarkop
- Guernsey
- Jersey
- Malkeborhorn
- Reggiana
- Valdostana Nera
- Itäsuomenkarja
- Länsisuomenkarja
- Pohjoissuomenkarja



ALLEGATO V

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 63

	(in chilogrammi)
Belgio	6 920
Repubblica ceca	5 682
Estonia	5 608
Spagna	6 500
Francia	5 550
Cipro	6 559
Lettonia	4 796
Lituania	4 970
Ungheria	6 666
Austria	4 650
Polonia	3 913
Portogallo	5 100
Slovacchia	5 006



ALLEGATO VI

MASSIMALI NAZIONALI PER IL PREMIO ALL'ABBATTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1


	Bovini adulti	Vitelli
Belgio	—	335 935
Spagna	1 982 216	25 629
Portogallo	325 093	70 911



ALLEGATO VII

DIMENSIONE MINIMA DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER AZIENDA NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri	Dimensione minima della superficie ammissibile per azienda di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 (ha)
Bulgaria	1 Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende con almeno 0,5 ha di colture permanenti
Cipro	0,3
Repubblica ceca	1
Estonia	1
Ungheria	1 Possono tuttavia inoltrare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti
Lettonia	1
Lituania	1
Polonia	1
Romania	1
Slovacchia	1



ALLEGATO VIII

SUPERFICI AGRICOLE NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri	Superficie agricola nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (migliaia di ha)
Bulgaria	3 492
Cipro	140
Repubblica ceca	3 469
Estonia	800
Ungheria	4 829
Lettonia	1 475
Lituania	2 574
Polonia	14 337
Romania	8 716
Slovacchia	1 880




ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1973/2004	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 5
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 5	Articolo 13
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	—
Articolo 6	—
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	—
Articolo 11	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 7
Articolo 13	Articolo 8
Articolo 14	Articolo 9
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 10
Articolo 20	Articolo 11
Articolo 21	Articolo 12
Articolo 22	—
Articolo 23	—
Articolo 24	—
Articolo 25	—
Articolo 26	—
Articolo 27	—
Articolo 28	—
Articolo 29	—
Articolo 30	—
Articolo 31	—
Articolo 32	—
Articolo 33	—
Articolo 34	—
Articolo 35	—
Articolo 36	—
Articolo 36 bis	—
Articolo 37	—
Articolo 38	—




Regolamento (CE) n. 1973/2004	Presente regolamento
Articolo 39	—
Articolo 40	—
Articolo 41	—
Articolo 42	—
Articolo 43	—
Articolo 44	—
Articolo 45	—
Articolo 46	Articolo 18
Articolo 47	Articolo 19
Articolo 48	Articolo 20
Articolo 49	Articolo 21
Articolo 49 <i>bis</i>	Articolo 22
Articolo 50	Articolo 23
Articolo 51	—
Articolo 52	—
Articolo 53	—
Articolo 54	—
Articolo 55	—
Articolo 56	—
Articolo 57	—
Articolo 58	—
Articolo 59	—
Articolo 60	—
Articolo 61	—
Articolo 62	—
Articolo 63	—
Articolo 64	—
Articolo 65	—
Articolo 66	—
Articolo 67	—
Articolo 68	—
Articolo 69	—
Articolo 70	Articolo 35
Articolo 71	Articolo 36
Articolo 72	Articolo 37
Articolo 73	Articolo 38
Articolo 74	Articolo 39
Articolo 75	Articolo 40
Articolo 76	Articolo 41
Articolo 77	Articolo 42
Articolo 78	Articolo 43
Articolo 79	Articolo 44
Articolo 80	Articolo 45
Articolo 81	Articolo 46
Articolo 82	Articolo 47



Regolamento (CE) n. 1973/2004	Presente regolamento
Articolo 83	Articolo 48
Articolo 84	Articolo 49
Articolo 85	—
Articolo 86	—
Articolo 87	Articolo 50
Articolo 88	Articolo 51
Articolo 89	Articolo 52
Articolo 90	Articolo 53
Articolo 91	Articolo 54
Articolo 92	Articolo 55
Articolo 93	Articolo 56
Articolo 94	Articolo 57
Articolo 95	Articolo 58
Articolo 96	—
Articolo 97	—
Articolo 98	—
Articolo 99	Articolo 59
Articolo 100	Articolo 60
Articolo 101	Articolo 61
Articolo 102	Articolo 62
Articolo 103	Articolo 63
Articolo 104	Articolo 64
Articolo 105	Articolo 65
Articolo 106	Articolo 66
Articolo 107	Articolo 67
Articolo 108	Articolo 68
Articolo 109	Articolo 69
Articolo 110	Articolo 70
Articolo 111	Articolo 71
Articolo 112	Articolo 72
Articolo 113	Articolo 73
Articolo 114	Articolo 74
Articolo 115	Articolo 75
Articolo 116	Articolo 76
Articolo 117	—
Articolo 118	—
Articolo 118 bis	—
Articolo 118 ter	—
Articolo 118 quater	—
Articolo 118 quinquies	—
Articolo 119	—
Articolo 120	Articolo 77
Articolo 121	Articolo 78
Articolo 122	Articolo 79
Articolo 123	Articolo 80



Regolamento (CE) n. 1973/2004	Presente regolamento
Articolo 124	Articolo 81
Articolo 125	—
Articolo 126	Articolo 82
Articolo 127	Articolo 83
Articolo 128	—
Articolo 129	Articolo 84
Articolo 130	Articolo 85
Articolo 130 bis	Articolo 86
Articolo 131	—
Articolo 132	Articolo 87
Articolo 133	—
Articolo 134	Articolo 88
Articolo 135	Articolo 89
—	Articolo 90
Articolo 136	—
Articolo 137	—
Articolo 138	—
Articolo 139	Articolo 91
Articolo 139 bis	Articolo 92
Articolo 140	Articolo 93
Articolo 141	Articolo 94
Articolo 142	Articolo 95
Articolo 142 bis	—
Articolo 143	—
Articolo 144	—
Articolo 145	—
Articolo 146	—
Articolo 147	—
Articolo 148	—
Articolo 149	—
Articolo 150	—
Articolo 151	—
Articolo 152	—
Articolo 153	—
Articolo 154	—
Articolo 155	—
Articolo 156	—
Articolo 157	—
Articolo 158	—
Articolo 159	—
Articolo 160	—
Articolo 163	—
Articolo 164	—
Articolo 165	—
Articolo 166	—



Regolamento (CE) n. 1973/2004	Presente regolamento
Articolo 167	—
Articolo 168	—
Articolo 169	—
Articolo 170	—
Articolo 171	—
Articolo 171 bis	Articolo 24
Articolo 171 bis bis	Articolo 25
Articolo 171 bis ter	Articolo 26
Articolo 171 bis quater	Articolo 27
Articolo 171 bis quinquies	Articolo 28
Articolo 171 bis sexies	Articolo 29
Articolo 171 bis septies	Articolo 30
Articolo 171 bis octies	—
Articolo 171 bis nonies	—
Articolo 171 bis decies	—
Articolo 171 ter	—
Articolo 171 ter bis	—
Articolo 171 ter ter	—
Articolo 171 ter quater	—
Articolo 171 quater	—
Articolo 171 quater bis	—
Articolo 171 quater ter	—
Articolo 171 quater quater	—
Articolo 171 quater quinquies	—
Articolo 171 quater sexies	—
Articolo 171 quater septies	—
Articolo 171 quater octies	—
Articolo 171 quater nonies	—
Articolo 171 quater decies	—
Articolo 171 quater undecies	—
Articolo 171 quater duodecies	—
Articolo 171 quater terdecies	—
Articolo 171 quater quaterdecies	—
Articolo 171 quater quindecies	—
Articolo 171 quater sexdecies	—
Articolo 171 quater septdecies	—
Articolo 171 quinquies	Articolo 31
Articolo 171 quinquies bis	Articolo 32
Articolo 171 quinquies ter	Articolo 33
Articolo 171 quinquies quater	Articolo 34
Articolo 172	Articolo 96
—	Articolo 97
Articolo 173	Articolo 98
Allegato I	Allegato II
Allegato II	Allegato I



Regolamento (CE) n. 1973/2004	Presente regolamento
Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX	—
Allegato X	Allegato III
Allegati XI, XII, XIII, XIV	—
Allegato XV	Allegato IV
Allegato XVI	Allegato V
Allegato XVII	Allegato VI
Allegati XVIII, XIX	—
Allegato XX	Allegato VII
Allegato XXI	Allegato VIII
Allegati XXII-XXX	—



REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 85 *quinquies* e 103 *octoquies*, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare l'articolo 142, lettere b), c), d), e), h), k), l), m), n), o), q) ed s),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 73/2009 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 e apporta una serie di modifiche al regime di pagamento unico e ad alcuni altri regimi di pagamento diretto. Nel contempo, esso abroga vari regimi di pagamento diretto a decorrere dal 2010. Esso apporta inoltre una serie di modifiche al sistema in base al quale un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell'ambiente e benessere degli animali (la cosiddetta «condizionalità») è passibile di riduzione o azzeramento dei pagamenti diretti.

(2) I regimi di pagamento diretto sono stati introdotti a seguito della riforma della politica agricola comune del 1992

e sono stati ulteriormente sviluppati nell'ambito delle successive riforme. Tali regimi sono stati oggetto di un sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «sistema integrato»). Tale sistema, quale configurato dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 24 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽²⁾, si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi di pagamento diretto. Il regolamento (CE) n. 73/2009 poggia su tale sistema integrato.

(3) Tenendo conto delle modifiche apportate al sistema dei pagamenti diretti dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 796/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento basato sui principi stabiliti dal medesimo regolamento (CE) n. 796/2004. Contestualmente, in seguito all'inclusione del settore vitivinicolo nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, è opportuno sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽³⁾ contenuti nel regolamento (CE) n. 796/2004 con riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007. Per motivi di coerenza, è opportuno che alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 siano incorporate nel regolamento (CE) n. 1120/2009 ⁽⁴⁾, che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ⁽⁵⁾.

(4) Il regolamento (CE) n. 73/2009 lascia agli Stati membri una certa discrezionalità quanto all'applicazione di alcuni dei regimi di aiuto ivi previsti. È pertanto opportuno che il presente regolamento preveda le disposizioni in materia di gestione e di controllo che devono essere applicate dagli Stati membri qualora essi scelgano di accedere a determinati regimi. Le disposizioni del presente regolamento devono quindi potersi applicare solo nella misura in cui gli Stati membri abbiano operato tale scelta.

⁽²⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.


⁽⁴⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.



- (5) Il regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, nell'ambito della condizionalità, determinati obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie agricola e stabilire gli obblighi individuali degli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.
- (6) Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.
- (7) Occorrono modalità di applicazione relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009. Questo articolo prevede l'impiego di tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica (SIG). È necessario chiarire a quale livello deve funzionare il sistema e il grado di dettaglio delle informazioni da inserire nel SIG.
- (8) Per una corretta esecuzione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione che consenta di conservare una traccia dei diritti all'aiuto e di effettuare, tra l'altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento unico e i diritti di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all'aiuto in quanto tali.
- (9) Per sorvegliare l'adempimento degli obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate riduzioni. A questo scopo, le varie autorità competenti degli Stati membri devono comunicare informazioni sulle domande di aiuto, i campioni di controllo, i risultati dei controlli in loco, ecc. Occorre definire i principali elementi di tale sistema.
- (10) A fini di semplificazione, gli Stati membri devono poter decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica.
- (11) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema integrato quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti di uno stesso agricoltore.
- (12) Ai fini di un controllo efficace, qualunque tipo di uso della superficie e i regimi di aiuto corrispondenti devono essere dichiarati contemporaneamente. Si deve pertanto disporre che venga presentata un'unica domanda di aiuto comprendente le varie richieste di aiuto correlate in qualche modo alla superficie. Inoltre, tutti gli agricoltori che dispongono di una superficie agricola devono essere tenuti a presentare un modulo di domanda unica, anche se non richiedono alcuno degli aiuti che formano oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare gli agricoltori da tale obbligo qualora le autorità già dispongono delle informazioni in questione.
- (13) Gli Stati membri devono fissare un termine per la presentazione della domanda unica che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non deve essere successivo al 15 maggio. L'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, devono essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, sulla stessa base giuridica, in futuro si dovrebbero ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustificino le condizioni climatiche in un dato anno.
- (14) Nella domanda unica, il richiedente deve dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e deve essere inoltre fornita ogni informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all'aiuto da attribuire nel corso dell'anno considerato non siano stati ancora definitivamente stabiliti.
- (15) Al fine di semplificare l'iter istruttorio della domanda e in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve disporre, in questo contesto, che gli Stati membri forniscano agli aventi diritto quante più possibile informazioni prestabilite.
- (16) È opportuno che eventuali informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, frutta a guscio, patate da fecola, sementi, cotone e ortofruttili e al sostegno specifico oggetto della domanda unica siano richieste insieme alla domanda stessa o, se del caso, vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si deve inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. A seconda del tipo di uso, può essere utile disporre di informazioni dettagliate, ragione per cui certi usi devono essere dichiarati separatamente, mentre altri possono essere raggruppati in una stessa rubrica. Deve essere tuttavia consentito di derogare a questa regola nei casi in cui gli Stati membri già ricevono questo tipo di informazioni.
- (17) Inoltre, per consentire una sorveglianza efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto.
- (18) Per consentire agli agricoltori di pianificare l'uso del suolo con la massima flessibilità possibile, bisogna permettere loro di modificare la domanda unica fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto e che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l'esistenza di errori nella domanda unica o i risultati di un controllo in loco che evidenzino degli errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. In seguito alla modifica, deve essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.




- (19) La presentazione puntuale della domanda di aumento del valore o di attribuzione dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico è essenziale ai fini di una gestione efficiente. Gli Stati membri devono pertanto fissare un termine per la presentazione di tale domanda, che non deve essere successivo al 15 maggio. Per semplificare le procedure, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a decidere che la domanda possa essere presentata contestualmente alla domanda unica. Per questo motivo occorre tuttavia permettere all'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Finlandia e alla Svezia di fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.
- (20) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre adottare disposizioni comuni concernenti i dati da includere nelle relative domande di aiuto.
- (21) Conformemente all'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009, i premi previsti dai regimi di aiuto per i bovini possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾. Gli agricoltori che presentano domande a titolo dei regimi di aiuto considerati devono pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.
- (22) Poiché, per loro natura, l'aiuto previsto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, il pagamento distinto per lo zucchero e il pagamento distinto per gli ortofrutticoli non sono legati alla superficie agricola, le disposizioni relative alla domanda unica non si applicano a questi regimi di pagamento. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande.
- (23) È necessario stabilire ulteriori criteri relativi alla domanda di sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 diverso dai pagamenti per superficie o per animale. Tenuto conto della possibile diversità delle misure di sostegno specifico, è particolarmente importante che l'agricoltore fornisca tutte le informazioni richieste per accertare l'ammissibilità. Per motivi pratici è opportuno permettere agli Stati membri di richiedere i documenti giustificativi ad una data successiva a quella fissata per la domanda.
- (24) Qualora si applichi l'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, i beneficiari non sono gli agricoltori ma i fondi di mutualizzazione che hanno indennizzato gli agricoltori per le perdite economiche. È opportuno stabilire criteri speciali per la domanda di sostegno ai fondi di mutualizzazione che includano le informazioni richieste per stabilire la loro ammissibilità al pagamento.
- (25) Occorre definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra gli agricoltori e le autorità competenti degli Stati membri. Tali orientamenti devono prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati ottenuti con tali mezzi siano pienamente attendibili e che siffatte procedure non comportino alcuna discriminazione tra agricoltori. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dell'agricoltore e delle autorità nazionali, occorre inoltre consentire alle autorità nazionali di richiedere detti documenti giustificativi necessari per verificare l'ammissibilità di taluni pagamenti direttamente alla fonte dell'informazione e non all'agricoltore.
- (26) Le domande di aiuto che contengono errori palesi devono poter essere corrette in qualsiasi momento.
- (27) È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
- (28) È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di eventuali documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni, nonché per la modifica delle domande di aiuto per superficie, affinché le amministrazioni nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto. Occorre pertanto fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell'aiuto per incoraggiare gli agricoltori a rispettare i termini fissati.
- (29) La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all'aiuto da parte degli agricoltori è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande deve essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una percentuale di riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.
- (30) Agli agricoltori deve essere data facoltà di ritirare in qualsiasi momento le loro domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l'autorità competente non abbia ancora notificato al richiedente l'esistenza di errori nella domanda di aiuto o i risultati di un controllo in loco.
- (31) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell'ambito del sistema integrato deve essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sia sui criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia sugli obblighi di condizionalità. Ai fini della sorveglianza è fondamentale poter effettuare i controlli in loco. Qualora un agricoltore impedisca la realizzazione di tali controlli, le relative domande devono essere respinte.

(1) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.



- (32) Il preavviso sui controlli in loco relativi all'ammissibilità o alla condizionalità deve essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, occorre fissare termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.
- (33) Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli.
- (34) Ai fini di un rilevamento efficace delle irregolarità nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. È opportuno che alle irregolarità venga dato seguito secondo procedure adeguate.
- (35) Un errore frequente che emerge dai controlli incrociati è una lieve sovradichiarazione della superficie agricola totale all'interno di una parcella di riferimento. Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare all'agricoltore la facoltà di ricorrere contro questa decisione.
- (36) Quando uno Stato membro si avvale della possibilità prevista dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i pagamenti sono concessi per superficie o per animale, è opportuno applicare la stessa percentuale di controlli applicabile agli altri pagamenti per superficie o per animale. Per le altre misure di sostegno specifico occorre considerare i beneficiari come una popolazione distinta e sottoporli ad una percentuale minima di controlli specifica.
- (37) Occorre determinare il numero minimo di agricoltori da sottoporre a ispezione in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto. Qualora gli Stati membri optino per i vari regimi di aiuto per animale, nei confronti degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro di tali regimi deve essere previsto un metodo integrato basato sull'azienda.
- (38) L'accertamento di irregolarità e inadempienze significative deve imporre un livello più elevato di controlli durante l'anno in corso e/o in quello successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione. Nel caso di verifiche relative alla condizionalità, l'estensione del campione deve riguardare gli atti o le norme pertinenti.
- (39) In alcuni casi i controlli in loco degli imprenditori che presentano domande di aiuto non devono necessariamente essere eseguiti su ogni singolo animale o su ogni singola parcella agricola, ma possono essere sufficienti controlli a campione. Quando è autorizzato questo tipo di controllo, è indispensabile precisare che il campione deve essere ampliato in modo tale da garantire un livello di certezza affidabile e rappresentativo. Talvolta il campione dovrà essere esteso fino ad un controllo completo. Gli Stati membri devono stabilire i criteri di selezione del campione da sottoporre a controllo.
- (40) Il campione minimo da sottoporre a controlli in loco deve essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte a caso. I fattori di rischio pertinenti devono essere stabiliti dall'autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l'efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.
- (41) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta degli agricoltori da controllare. Gli Stati membri devono tenere un registro contenente queste informazioni.
- (42) In taluni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano state ricevute e dunque autorizzare gli Stati membri ad operare una selezione parziale del campione di controllo prima del termine del periodo di presentazione delle domande.
- (43) Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti della Comunità di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti devono essere registrati in una relazione di controllo. L'agricoltore o un suo rappresentante deve avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano delle irregolarità. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, l'agricoltore o il suo rappresentante dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.
- (44) Per garantire una sorveglianza adeguata, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie devono riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. A fini di semplificazione è tuttavia opportuno permettere che l'effettiva determinazione delle parcelle venga limitata a un campione corrispondente al 50 % di esse. Il campione deve essere tuttavia affidabile e rappresentativo, con la possibilità di estenderlo in caso di anomalie. I risultati del campione devono essere estrapolati al resto della popolazione. È opportuno specificare che gli Stati membri, ai fini dei controlli in loco, possono far uso di determinati strumenti tecnici.




- (45) È opportuno definire le modalità per la determinazione delle superfici e i metodi di misurazione per garantire che le misure siano rilevate con una qualità almeno equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche applicabili elaborate a livello comunitario.
- (46) Come dimostrato dall'esperienza, nel determinare la superficie delle parcelle agricole ammissibili ai pagamenti per superficie occorre definire la larghezza accettabile di alcuni elementi dei campi, in particolare le siepi, i fossi e i muri. Tenuto conto delle specifiche esigenze ambientali, occorre prevedere una certa flessibilità entro i limiti applicati in sede di fissazione delle rese regionali.
- (47) È opportuno stabilire a quali condizioni le parcelle agricole arborate debbano essere considerate ammissibili ai fini dei regimi di aiuto. È inoltre opportuno adottare una disposizione relativa alla procedura amministrativa da seguire in caso di utilizzazione in comune di superfici.
- (48) Occorre stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere al controllo fisico. A causa ad esempio delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci casi in cui non sia più possibile realizzare mediante telerilevamento i controlli supplementari richiesti a seguito di un aumento della percentuale di controlli in loco. In tal caso, tali controlli devono essere effettuati con mezzi tradizionali.
- (49) Nell'ambito del regime di pagamento unico, gli agricoltori che detengono diritti speciali possono ricevere l'aiuto a condizione che soddisfino un criterio di attività minima. Per garantire una verifica efficace del rispetto di tale criterio, gli Stati membri devono definire procedure per i controlli in loco degli agricoltori che detengono diritti speciali.
- (50) Date le peculiarità dei regimi di aiuto per le sementi, il cotone e lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno adottare disposizioni specifiche in materia di controllo.
- (51) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, per poter beneficiare di pagamenti diretti le varietà di canapa devono avere un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %. Ai fini dell'applicazione di questa norma è opportuno stabilire il sistema che gli Stati membri dovranno utilizzare per la verifica del tenore di THC nella canapa.
- (52) È inoltre necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l'efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.
- (53) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per animale, occorre stabilire il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco da effettuare presso gli agricoltori che chiedono un aiuto nel quadro di tali regimi. Al fine di verificare efficacemente l'esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto e nelle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, è fondamentale che la maggior parte dei controlli in loco sia effettuata nel periodo in cui gli animali devono essere presenti nell'azienda in adempimento dell'obbligo di detenzione.
- (54) Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l'esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità a norma dell'articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi soltanto per bovini debitamente identificati e registrati. I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo, in quanto spesso, a causa dell'assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto quando non si trovano più nell'azienda.
- (55) Per gli ovini e i caprini, i controlli in loco devono includere in particolare l'osservanza del periodo di detenzione e l'esattezza dei dati contenuti nel registro.
- (56) Qualora uno Stato membro opti per il premio all'abbattimento, occorre stabilire apposite disposizioni riguardo ai controlli in loco da effettuare nei macelli al fine di verificare che gli animali oggetto di una domanda di aiuto siano ammissibili e che le informazioni contenute nella banca dati informatizzata siano corrette. Gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare due diversi criteri per la selezione dei macelli da controllare.
- (57) Per quanto riguarda il premio all'abbattimento concesso dopo l'esportazione di bovini, sono necessarie apposite disposizioni oltre alle misure comunitarie di controllo applicabili alle esportazioni in generale, in considerazione dei diversi obiettivi dei controlli.
- (58) Sono state adottate specifiche disposizioni in materia di controllo sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini⁽¹⁾. Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati devono essere indicati nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.

(1) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.




- (59) È inoltre necessario stabilire disposizioni per quanto riguarda la relazione di controllo nel caso dei controlli in loco effettuati presso i macelli o quando il premio viene concesso dopo l'esportazione. Per motivi di coerenza occorre inoltre disporre che, in caso di inosservanza di quanto disposto al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ⁽¹⁾, copie delle relazioni di controllo vengano trasmesse alle autorità responsabili per l'applicazione dei suddetti regolamenti.
- (60) Se uno Stato membro si avvale della possibilità di concedere il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, devono essere applicate nella misura del possibile le disposizioni di controllo previste da tale regolamento. Qualora non risulti possibile applicare le suddette disposizioni, gli Stati membri devono garantire un livello di controllo equivalente. È opportuno stabilire criteri specifici per il controllo delle domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione e per gli investimenti.
- (61) Il regolamento (CE) n. 73/2009 introduce obblighi di condizionalità per gli agricoltori che beneficino di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I dello stesso regolamento e prevede un sistema di riduzioni ed esclusioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. Tale sistema si applica altresì ai pagamenti di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre definire le modalità di applicazione di detto sistema.
- (62) Occorre determinare quali autorità degli Stati membri siano competenti a controllare l'adempimento degli obblighi di condizionalità.
- (63) In certi casi può essere utile che gli Stati membri procedano a controlli amministrativi sugli obblighi di condizionalità. Tuttavia, tali strumenti di controllo non devono essere resi obbligatori per gli Stati membri.
- (64) Occorre stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere pari all'1% degli agricoltori soggetti al regime di condizionalità ricadenti nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un'adeguata analisi di rischio.
- (65) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell'organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme.
- (66) Ove la normativa specifica applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri devono rispettare tali percentuali. Tuttavia, occorre permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali infrazioni constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell'ambito della condizionalità.
- (67) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha introdotto norme che richiedono, in taluni casi, un controllo a posteriori da parte dell'autorità competente per accertare che l'agricoltore abbia intrapreso un'azione correttiva. Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda i campioni per i controlli in loco relativi alla condizionalità, occorre precisare che i suddetti casi di controllo a posteriori non devono essere presi in considerazione nel definire il campione minimo di controllo.
- (68) Il campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere ricavato in base ai campioni di agricoltori selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, oppure dall'insieme della popolazione di agricoltori che presentano domande di aiuto a titolo di pagamenti diretti. In quest'ultimo caso occorre ammettere alcuni criteri di selezione secondari.
- (69) È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo che nell'ambito dell'analisi dei rischi venga tenuto conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Nel tener conto di tale partecipazione occorre tuttavia dimostrare che gli agricoltori che partecipano a tali sistemi presentano meno rischi di quelli che non vi partecipano.
- (70) I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l'onere costituito dai controlli sia per gli agricoltori che per le amministrazioni, queste ultime possono limitarsi a una sola ispezione. Occorre precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, occorre che gli Stati membri provvedano affinché un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme venga effettuato nel corso dello stesso anno civile.
- (71) Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, è opportuno prevedere, quando l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell'azienda con controlli amministrativi o controlli a livello delle imprese.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.




- (72) È inoltre necessario che gli Stati membri abbiano la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori devono tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi oggetto del controllo.
- (73) Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo devono segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l'organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l'esclusione dell'interessato dal beneficio dei pagamenti diretti.
- (74) Gli agricoltori devono essere informati in merito ad ogni possibile infrazione identificata a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale l'agricoltore deve ricevere questa informazione, senza tuttavia che il superamento di tale termine possa esimere l'agricoltore interessato dalle conseguenze dell'infrazione identificata.
- (75) È opportuno applicare le riduzioni e le esclusioni tenendo conto nel contempo del principio di proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali e naturali. Nel contesto degli obblighi di condizionalità, le riduzioni e le esclusioni possono essere applicate soltanto se l'agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza. Le riduzioni e le esclusioni devono essere graduate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse devono tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto.
- (76) Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, gli agricoltori dichiarano, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino o meno oggetto di una domanda di aiuto. È necessario prevedere un meccanismo per garantire che gli agricoltori rispettino tale obbligo.
- (77) Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo delle riduzioni è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie deve essere presa in considerazione più volte se essa è dichiarata per ottenere aiuti nell'ambito di più regimi di aiuto.
- (78) Il pagamento dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico richiede un numero di diritti all'aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra i diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare un calcolo fondato su diritti inesistenti, occorre prevedere che il numero di diritti all'aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all'aiuto di cui dispongono gli agricoltori.
- (79) In relazione alle domande di aiuto per superficie, le irregolarità riguardano in genere una parte delle superfici. Le dichiarazioni eccessive con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con le dichiarazioni insufficienti relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. Occorre prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le domande di aiuto siano semplicemente adeguate alla superficie effettivamente determinata e che le riduzioni si applichino soltanto quando detto margine è superato.
- (80) Inoltre, per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello.
- (81) Occorrono apposite disposizioni per tenere conto delle particolarità delle domande di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno per le patate da fecola, le sementi e il cotone.
- (82) Nel caso in cui la dichiarazione eccessiva fosse intenzionale, è opportuno applicare norme particolari di riduzione.
- (83) È opportuno stabilire le modalità di applicazione per la base di calcolo dei premi per animale.
- (84) Gli agricoltori devono essere autorizzati a sostituire capi bovini, ovini e caprini a certe condizioni ed entro i limiti autorizzati dalle normative settoriali pertinenti.
- (85) Con riguardo alle domande di aiuto per animale, le irregolarità comportano l'inammissibilità dell'animale in questione. Le riduzioni devono applicarsi a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dall'entità della riduzione, devono essere applicate sanzioni meno severe nel caso in cui siano riscontrate irregolarità per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione deve dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarità.
- (86) Per quanto concerne gli animali delle specie ovina e caprina, occorre stabilire un certo numero di disposizioni specifiche tenuto conto delle particolarità del settore.



- (87) Non devono essere applicate riduzioni o esclusioni qualora un agricoltore non sia in grado, per circostanze naturali, di adempiere l'obbligo di detenzione previsto dalle normative settoriali.
- (88) Qualora uno Stato membro opti per il premio all'abbattimento, considerata l'importanza dei macelli per il corretto funzionamento di alcuni regimi di aiuto per i bovini, occorre anche prendere disposizioni per il caso in cui un macello rilasci dichiarazioni o certificati inesatti per negligenza grave ovvero deliberatamente.
- (89) Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti. Negli altri casi, gli Stati membri devono prevedere riduzioni ed esclusioni equivalenti per ciascuna misura nell'ambito del sostegno specifico.
- (90) Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità devono essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustificano.
- (91) Inoltre, qualora uno Stato membro si avvalga della possibilità di non applicare alcuna riduzione per le inadempienze minori o di non applicare le riduzioni di importo pari o inferiore a 100 EUR, come disposto all'articolo 23, paragrafo 2, o all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre adottare disposizioni per l'eventualità che l'agricoltore non intraprenda l'azione correttiva prescrittagli.
- (92) In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le riduzioni o le esclusioni in base al principio della proporzionalità, si deve disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all'agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come violazione intenzionale.
- (93) In via generale non devono essere applicate riduzioni o esclusioni con riguardo ai criteri di ammissibilità se l'agricoltore ha fornito informazioni fattualmente corrette o può comunque dimostrare di essere esente da colpa.
- (94) Gli agricoltori che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all'inesattezza delle domande di aiuto non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell'inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco e l'autorità non abbia già informato il richiedente circa l'esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda.
- (95) Lo stesso vale per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata, sia riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto, per i quali simili irregolarità costituiscono non solo un'inadempienza ad un obbligo di condizionalità, ma anche una violazione di un criterio di ammissibilità, sia riguardo ai bovini per i quali non è stato richiesto alcun aiuto, nel qual caso le irregolarità sono rilevanti solo dal punto di vista degli obblighi di condizionalità.
- (96) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 definisce le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che gli Stati membri devono riconoscere come tali. L'agricoltore che non sia in grado di adempiere ai propri obblighi a motivo di tali cause o circostanze deve mantenere il diritto acquisito al pagamento dell'aiuto. È tuttavia opportuno fissare un termine entro cui l'agricoltore deve notificare tale situazione.
- (97) La gestione di importi di modesta entità rappresenta un compito oneroso per le autorità competenti degli Stati membri. È pertanto opportuno dispensare gli Stati membri dal pagamento di aiuti di importo inferiore a un certo limite minimo.
- (98) Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un'equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente regolamento devono applicarsi fatte salve le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
- (99) È opportuno determinare l'ordine di calcolo delle varie riduzioni potenziali per ciascun regime di aiuto. Per garantire il rispetto dei vari massimali di bilancio stabiliti per i regimi di sostegno diretto occorre in particolare prevedere l'applicazione di un coefficiente di riduzione dei pagamenti in caso di superamento dei massimali.
- (100) Gli articoli 7, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono riduzioni ed eventualmente adattamenti di tutti i pagamenti diretti erogati ad un agricoltore per un determinato anno civile, rispettivamente in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria. Le disposizioni attuative devono prevedere la base di calcolo di tali riduzioni e adattamenti nel procedimento di calcolo dell'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori.
- (101) Per garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta la Comunità, quando si recuperano importi versati indebitamente si devono stabilire le condizioni in cui si può far valere tale principio, fermo restando il trattamento delle spese in questione nel contesto della liquidazione dei conti ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1).

(1) GU L 171 del 2.7.2005, pag. 6.



- (102) È opportuno stabilire norme applicabili nell'eventualità in cui un agricoltore abbia ricevuto indebitamente un certo numero di diritti all'aiuto o il valore di ciascun diritto sia stato fissato a un livello inesatto e il caso non sia contemplato dall'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009. Tuttavia, in alcuni casi, se l'assegnazione indebita di diritti non ha inciso sul valore totale ma solo sul numero di diritti dell'agricoltore, è opportuno che gli Stati membri correggano l'assegnazione o eventualmente il tipo di diritti assegnati, senza ridurne il valore. Tale disposizione deve applicarsi solo nei casi in cui l'agricoltore non poteva ragionevolmente scoprire l'errore. Inoltre, in alcuni casi, i diritti indebitamente assegnati corrispondono a importi assai ridotti il cui recupero comporta un onere amministrativo considerevole. A fini di semplificazione e per equilibrare l'onere amministrativo e gli importi da recuperare, è opportuno fissare un importo minimo a partire dal quale si procede al recupero. Occorre inoltre disciplinare il caso in cui tali diritti all'aiuto siano stati trasferiti o i trasferimenti di diritti all'aiuto siano stati effettuati senza rispettare l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l'articolo 43, l'articolo 62, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (103) È necessario disciplinare gli effetti della cessione di intere aziende, che è sottoposta a taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto soggetti al sistema integrato.
- (104) Come regola generale, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l'adeguato funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo. Gli Stati membri devono reciprocamente prestarsi assistenza, ove ciò sia necessario.
- (105) La Commissione deve essere informata, se del caso, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per modificare le modalità di attuazione del sistema integrato. Al fine di consentire alla Commissione un efficace controllo del sistema integrato, gli Stati membri devono inviarle statistiche annuali di controllo. Gli Stati membri devono inoltre informare la Commissione in merito alle misure che adottano per mantenere la superficie investita a pascolo permanente nonché alle riduzioni applicate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (106) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa le norme relative agli importi risultanti dalla modulazione. È opportuno che una parte degli importi sia assegnata secondo un criterio di ripartizione per il quale devono essere definite norme sulla base dei criteri stabiliti nel suddetto articolo.
- (107) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il regolamento (CE) n. 796/2004 deve essere quindi abrogato con effetto alla stessa data. Detto regolamento deve tuttavia continuare ad applicarsi alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati precedentemente al 1° gennaio 2010.

- (108) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo (qui di seguito «il sistema integrato») di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le modalità di applicazione della condizionalità di cui agli articoli 85 *unvicijs* e 103 *septvicijs* del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso fa salve le disposizioni particolari stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli regimi di aiuto.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) «parcella agricola»: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;
- (2) «pascolo permanente»: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 ⁽¹⁾;
- (3) «sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (4) «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali, di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;


⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.



- (5) «banca dati informatizzata dei bovini»: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (6) «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (7) «registro»: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (8) «elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini»: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (9) «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- (10) «irregolarità»: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;
- (11) «domanda unica»: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;
- (12) «regimi di aiuto per superficie»: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;
- (13) «domanda di aiuto per animale»: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;
- (14) «sostegno specifico»: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (15) «uso»: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- (16) «regimi di aiuto per i bovini»: i regimi di aiuto di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (17) «regime di aiuto per gli ovini e i caprini»: il regime di aiuto di cui all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (18) «bovini oggetto di domanda»: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;
- (19) «bovini che non sono oggetto di domanda»: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- (20) «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'anno di domanda in questione;
- (21) «periodo di detenzione»: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009 ⁽¹⁾:
- articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
 - articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;
- (22) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- (23) «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- (24) «animale accertato»: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
- (25) «periodo di erogazione del premio»: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- (26) «sistema di informazione geografica» (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (27) «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (28) «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- (29) «sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate»: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato;

⁽¹⁾ Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.



- (30) «organismo pagatore»: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- (31) «condizionalità»: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (32) «campi di condizionalità»: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;
- (33) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (34) «norme»: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- (35) «criterio»: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- (36) «infrazione»: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
- (37) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- (38) «a decorrere dal pagamento»: ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.

TITOLO II

MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

Articolo 3

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri

1. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.

Tuttavia, se la superficie a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera a), e del paragrafo 7, lettera a), del presente articolo, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera soddisfatto.

2. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non diminuisca, a detrimento dei pascoli permanenti, in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione del proprio anno di riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento (qui di seguito «la proporzione di riferimento»).

3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

4. Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

- a) la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003.

Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio ⁽¹⁾ vengono detratte.

Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

- b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

5. Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l'anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

- a) la superficie a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, cui si somma la superficie a pascolo permanente dichiarata nel 2005 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 che nel 2004 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2004.

⁽¹⁾ G.U. L. 160 del 26.6.1999, pag. 1.



Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 vengono detratte.

Le superfici che nel 2004 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

- b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

6. Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l'anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

- a) le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2005 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

- b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

7. Per la Bulgaria e la Romania la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

- a) le superfici a pascolo permanente sono quelle dichiarate dagli agricoltori nel 2007 a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le superfici che nel 2005 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 vengono detratte;

- b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2007.

8. Se elementi obiettivi rivelano che l'evoluzione della proporzione non rispecchia la situazione effettiva delle superfici a pascolo permanente, gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento. In tal caso essi informano tempestivamente la Commissione dell'adeguamento e dei motivi che lo hanno determinato.

Articolo 4

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

1. Ove si constati che la proporzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l'obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.

Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, punto 2. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.


2. Ove si constati l'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, l'obbligo di riconvertire in pascolo permanente superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in pascolo dal pascolo permanente ad altri usi.

Tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio.

Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, l'obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004.

In deroga all'articolo 2, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate pascolo permanente a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.



3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in forza dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾, (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾ e (CE) n. 1698/2005 ⁽³⁾.

PARTE II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

TITOLO I

REQUISITI DEI SISTEMI E CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Sistema di identificazione e di registrazione

Articolo 5

Identificazione degli agricoltori

Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento garantisce un'identificazione unica per tutte le domande di aiuto presentate dallo stesso agricoltore.

Articolo 6

Identificazione delle parcelle agricole

1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009 funziona a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l'appezzamento, in modo da garantire un'identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento.

Per ogni parcella di riferimento è determinata una superficie massima ammissibile ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate. Quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le parcelle agricole siano identificate in modo affidabile, esigendo in particolare che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti, indicati dall'autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

2. Gli Stati membri accertano che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici.

Articolo 7

Identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 73/2009 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all'articolo 28 del presente regolamento, una tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) titolare;
- b) valore;
- c) data di costituzione;
- d) data dell'ultima attivazione;
- e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);
- f) tipo di diritto, segnatamente diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009 e diritti assegnati a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;
- g) se del caso, limiti regionali.

2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.

CAPO II

Condizionalità

Articolo 8

Sistema di controllo in materia di condizionalità

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. In conformità al titolo III, capo III, della presente parte, detto sistema prevede in particolare:

- a) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti dall'organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;



- b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
- c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
- d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali infrazioni riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della frequenza delle infrazioni stesse;
- e) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, o ad entrambi;
- f) l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell'organismo pagatore.

2. Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell'ambito della quale l'agricoltore indica all'organismo pagatore gli elementi necessari a individuare i criteri e le norme a lui applicabili.

Articolo 9

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli sulla condizionalità

Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capo III, della presente parte, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, ogni importo indebitamente erogato è recuperato a norma dell'articolo 80.

TITOLO II

DOMANDE DI AIUTO

CAPO I

Domanda unica

Articolo 10

Disposizioni generali relative alla domanda unica

1. Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 73/2009 siano integrate nella domanda unica. In tal caso, i capi da II a V del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, alle prescrizioni particolari cui sono soggette le domande di aiuto nell'ambito di detti regimi.
2. Se più organismi pagatori sono competenti, nei confronti di uno stesso agricoltore, per la gestione dei regimi di aiuto soggetti alla domanda unica, lo Stato membro interessato adotta le disposizioni opportune affinché le informazioni contenute nella domanda unica siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori in questione.

Articolo 11

Data di presentazione della domanda unica

1. L'agricoltore che presenti domanda nell'ambito di qualunque regime di aiuto per superficie può presentare soltanto una domanda unica all'anno.

L'agricoltore che non presenti domanda nell'ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell'ambito di un altro regime di aiuto elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 o per il sostegno di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, se dispone di superfici agricole, presenta un modulo di domanda unica nel quale elenca tali superfici a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.

L'agricoltore tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 presenta un modulo di domanda unica per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare gli agricoltori dagli obblighi previsti al secondo e al terzo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Nel fissare tale data, gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'aiuto e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, può essere autorizzato un rinvio delle date di cui al primo comma del presente paragrafo in alcune zone le cui condizioni climatiche eccezionali rendano inapplicabili le date normali.

Articolo 12

Contenuto della domanda unica

1. La domanda unica contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:
- l'identità dell'agricoltore;
 - il regime o i regimi di aiuto di cui trattasi;
 - l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 ai fini del regime di pagamento unico;



- d) gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, l'uso e l'indicazione se si tratta o meno di una parcella irrigua;
- e) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

2. Ai fini dell'identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda a norma del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestabiliti forniti agli agricoltori a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita ai fini del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie. Inoltre, il materiale geografico fornito all'agricoltore a norma della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l'agricoltore indica l'ubicazione di ciascuna parcella agricola.

4. Al momento della presentazione della domanda l'agricoltore corregge il modulo prestabilito di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.

Se la correzione riguarda la superficie della parcella di riferimento, l'agricoltore dichiara la superficie aggiornata di ogni parcella agricola interessata e, se necessario, indica i nuovi confini della parcella di riferimento.

5. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 13 riguardo ai diritti all'aiuto se questi ultimi non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano anche nel primo anno in cui sono inseriti nuovi settori nel regime di pagamento unico e i diritti all'aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.

Articolo 13

Prescrizioni specifiche riguardanti la domanda unica e le dichiarazioni relative a usi particolari delle superfici

1. Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- a) tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- b) un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

- c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispettate all'agricoltore dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispettate è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

2. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica indica il numero di alberi da frutta a guscio suddiviso per specie.

3. Nel caso di una domanda di aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 30 giugno.


4. Nel caso di una domanda di aiuto alle sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- a) una copia del contratto o della dichiarazione di coltivazione; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che detta copia possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 settembre.
- b) l'indicazione delle specie di sementi seminate su ciascuna parcella;
- c) l'indicazione della quantità di sementi certificate prodotte, espressa in quintali con un decimale; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell'anno successivo alla raccolta;
- d) una copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state certificate ufficialmente; gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di disporre che tale informazione possa essere trasmessa in data ulteriore, non successiva al 15 giugno dell'anno successivo alla raccolta.

5. Nel caso di una domanda di pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda unica contiene:

- a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;
- b) ove applicabile, il nome e l'indirizzo dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene l'agricoltore.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.



6. Nel caso di una domanda relativa ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 8, del regolamento (CE) n. 73/2009 o al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9 dello stesso capitolo, la domanda unica è corredata di una copia del contratto di trasformazione o dell'impegno di conferimento a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1121/2009.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che l'informazione di cui al primo comma possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1° dicembre dell'anno della domanda.

7. Nel caso di una domanda per una qualsiasi delle misure connesse alla superficie nell'ambito del sostegno specifico, la domanda unica è corredata di tutti i documenti richiesti dallo Stato membro.

8. Gli usi delle superfici contemplati all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009 e quelli elencati nell'allegato VI dello stesso regolamento, nonché le superfici dichiarate ai fini del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma del presente articolo, sono dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.

Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 né figuranti nell'allegato VI del medesimo regolamento sono dichiarati in una o più rubriche «altri usi».

Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 73/2009.

9. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono essere oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ettari.

Articolo 14

Modifiche della domanda unica

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda unica è possibile aggiungere a quest'ultima singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, purché siano rispettate le prescrizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto, in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare anche tali documenti o contratti.

2. Fatte salve le date fissate da Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania o Svezia per la presentazione della domanda unica a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, entro il 15 giugno dell'anno civile considerato.

3. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano irregolarità.

CAPO II

Domande di diritti all'aiuto

Articolo 15

Assegnazione o aumento di diritti all'aiuto

1. Le domande di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, di integrazione del sostegno accoppiato, di applicazione degli articoli da 46 a 48 del regolamento (CE) n. 73/2009 e negli anni di applicazione degli articoli 41, 57 o 68, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

CAPO III

Domande di aiuto per animale

Articolo 16

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per animale

1. Le domande di aiuto per animale contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
- c) il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;



- d) se del caso, l'impegno dell'agricoltore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo/i luoghi e il periodo/i periodi di detenzione;
- e) se del caso, il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;
- f) se del caso, il quantitativo di riferimento individuale di latte di cui dispone l'agricoltore al 31 marzo ovvero, se lo Stato membro decide di avvalersi della deroga prevista all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1121/2009, al 1° aprile dell'anno civile considerato; se non è noto al momento della presentazione della domanda, detto quantitativo è comunicato all'autorità competente non appena possibile;
- g) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

Se il luogo in cui è detenuto l'animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l'agricoltore ne informa anticipatamente per iscritto l'autorità competente, a meno che lo Stato membro interessato decida di non esigere tale informazione, purché la banca dati informatizzata dei bovini offra effettivamente le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto e che i dati in essa contenuti siano sufficienti a individuare il luogo in cui sono detenuti gli animali.

2. Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini riguardo alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto l'agricoltore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto se esse sono già state comunicate all'autorità competente.

In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione. Tali procedure possono consistere in un sistema che consenta all'agricoltore di chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, a una data fissata dallo Stato membro, siano ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

- a) in conformità alle disposizioni che si applicano al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei relativi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all'agricoltore;

- b) l'agricoltore sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'articolo 65 del presente regolamento.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere comunicate tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. L'agricoltore rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

CAPO IV

Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, pagamento distinto per lo zucchero e pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli

Articolo 17

Prescrizioni relative alle domande di aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero, al pagamento distinto per lo zucchero e al pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli


1. Per ottenere l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento o il pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.

La domanda relativa all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero è inoltre corredata di una copia del contratto di consegna di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Le domande di aiuto di cui al paragrafo 1 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri, non successiva al 15 maggio e, nel caso di Estonia, Lettonia e Lituania, non successiva al 15 giugno.

Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che la copia del contratto di consegna di cui al paragrafo 1, secondo comma, possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, non successiva al 1° dicembre dell'anno della domanda.



CAPO V

Domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

Articolo 18

Prescrizioni relative alle domande di sostegno specifico diverse dai pagamenti per superficie o per animale

1. Per ottenere un sostegno specifico non contemplato dalle domande di cui al presente titolo, capo I, II e III, gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità dell'agricoltore;
- b) una dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
- c) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi.

La domanda di aiuto è presentata entro una data fissata dagli Stati membri. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), nel chiedere il sostegno specifico in relazione a un'operazione di investimento, l'agricoltore acclude alla domanda anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente, quali le fatture e i documenti che dimostrano l'avvenuto pagamento da parte dell'agricoltore. Ove non sia possibile presentare tali copie o documenti, i pagamenti effettuati dall'agricoltore sono dimostrati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 e se il singolo pagamento si basa su costi effettivamente sostenuti o una perdita di reddito effettivamente subita, la domanda contiene anche una copia di ogni documento giustificativo pertinente che dimostri i costi supplementari effettivamente sostenuti e la perdita di reddito a norma dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), del medesimo regolamento.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), se un agricoltore chiede il sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, la domanda contiene anche una copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1120/2009 e una prova del versamento del premio.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le copie o i documenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possano essere trasmesse a parte in data ulteriore. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 19

Domande da parte di fondi di mutualizzazione

1. I fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno specifico presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto, e in particolare:

- a) l'identità del fondo di mutualizzazione;
- b) la documentazione relativa all'evento che dà luogo ai pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
- c) le date in cui sono stati effettuati i pagamenti compensativi agli agricoltori affiliati;
- d) l'identità degli agricoltori affiliati che hanno usufruito del pagamento compensativo da parte del fondo;
- e) l'importo complessivo della compensazione erogata;
- f) una dichiarazione da parte del fondo di mutualizzazione di avere preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. Gli Stati membri stabiliscono una data limite entro la quale devono essere presentate le domande di sostegno specifico da parte dei fondi di mutualizzazione. Tale data lascia un tempo sufficiente per la verifica delle condizioni di ammissibilità prima del pagamento a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.

CAPO VI


Disposizioni comuni

Articolo 20

Semplificazione delle procedure

1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o nel regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono autorizzare o disporre che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate a norma del presente regolamento, dall'agricoltore alle autorità competenti e viceversa, avvengano per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che:

- a) l'agricoltore sia identificato in modo inequivocabile;
- b) l'agricoltore soddisfi tutte le condizioni inerenti al regime di aiuto in questione;
- c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca dati stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;



- d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica;
- e) non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica.

2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto presentata nell'ambito del regime di aiuto in questione.

3. Ove possibile, le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto possono essere domandate dall'autorità competente direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

Articolo 21

Correzione di errori palesi

Fermi restando gli articoli da 11 a 20, una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 22

Deroga al termine ultimo per la presentazione

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, se l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni a norma del presente titolo, oppure l'ultimo giorno utile per la modifica della domanda unica, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo ⁽¹⁾.

Il primo comma si applica anche alle domande di sostegno presentate dagli agricoltori nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 73/2009 e alle domande di diritti all'aiuto presentate dagli agricoltori a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 23

Presentazione tardiva delle domande

1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75, la presentazione di una domanda di aiuto a norma del presente regolamento oltre il termine prescritto comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente a norma degli

⁽¹⁾ GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

articoli 12 e 13, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto in questione.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è irricevibile.

2. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75, la presentazione di una modifica di una domanda unica oltre il termine ultimo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche di una domanda unica non sono più ricevibili oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, detto termine coincide con quello previsto all'articolo 14, paragrafo 2, o lo precede, le modifiche della domanda unica sono ricevibili fino alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 24

Presentazione tardiva delle domande per l'assegnazione di diritti all'aiuto

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto oltre il termine ultimo fissato a norma dell'articolo 15 del presente regolamento o a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti all'aiuto da assegnare all'agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Articolo 25


Revoca delle domande di aiuto

1. Una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che la notifica alla banca dati informatizzata dei bovini di un animale che non si trova più nell'azienda sostituisca la revoca scritta.

2. Se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

3. Le revoche di cui al paragrafo 1 comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.



TITOLO III
CONTROLLI

CAPO I

Norme comuni

Articolo 26

Principi generali

1. I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2. Le domande di aiuto in questione sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci.

Articolo 27

Preavviso dei controlli in loco

1. I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

2. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sono effettuati contemporaneamente.

CAPO II

Controlli relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I

Controlli amministrativi

Articolo 28

Verifiche incrociate

1. I controlli amministrativi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:

a) relative, rispettivamente, ai diritti all'aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o per la stessa campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) relative ai diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;

c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;

d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

e) effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;


f) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

g) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone a norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 73/2009;

h) tra la dichiarazione resa dall'agricoltore nell'ambito della domanda unica di appartenere a un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l'ammissibilità alla maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

i) tra i dati indicati nel contratto di consegna di cui all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 73/2009 e i dati sulle consegne forniti dal fabbricante di zucchero.

2. Le eventuali irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.



3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengono di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile a uno o più degli altri agricoltori interessati.

Articolo 29

Controlli amministrativi riguardo al sostegno specifico

1. Per ogni misura nell'ambito del sostegno specifico per la quale sono tecnicamente possibili controlli amministrativi, sono controllate tutte le domande. I controlli accertano in particolare:

- a) che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità per il sostegno specifico;
- b) che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi comunitari;
- c) che non vi sia sovracompensazione degli agricoltori in relazione ai contributi finanziari previsti all'articolo 70, paragrafo 3, e all'articolo 71, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- d) se del caso, che siano stati trasmessi i documenti giustificativi e che questi ultimi dimostrino l'ammissibilità al sostegno.

2. Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità ai criteri di ammissibilità.

Sezione II

Controlli in loco

Sottosezione I

Disposizioni comuni

Articolo 30

Percentuale di controlli

1. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dell'insieme degli agricoltori che presentano domanda rispettivamente per il regime di pagamento unico, per il regime di pagamento unico per superficie o per i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico. Gli Stati membri provvedono a che i controlli in loco riguardino

almeno il 3 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito di ciascuno degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

- a) la percentuale minima di controlli del 30 % o del 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa, di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Ove uno Stato membro abbia già introdotto un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura e abbia comunicato alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative a tale sistema prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 796/2004, qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo;

- b) il 5 % di tutti gli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per i bovini nell'ambito del sostegno specifico o del sostegno specifico basato sulla quota latte individuale determinata in conformità all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007, oppure del sostegno specifico basato sulla produzione effettiva di latte. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % se la banca dati informatizzata dei bovini non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

I controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali per ciascun regime di aiuto oggetto di domanda;

- c) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto nell'ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini e di pagamenti per capo o di pagamenti per unità di bestiame per gli ovini e i caprini nell'ambito del sostegno specifico. Detti controlli in loco riguardano inoltre almeno il 5 % degli animali oggetto di domanda di aiuto. La percentuale è tuttavia elevata al 10 % degli agricoltori se la banca dati informatizzata degli ovini e dei caprini di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione;
- d) il 10 % degli agricoltori che chiedono un sostegno specifico diverso da quello di cui al paragrafo 1 e alle lettere b) e c) del presente paragrafo, esclusa la misura di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità a norma dell'articolo 29, paragrafo 2;
- f) il 100 % dei fondi di mutualizzazione che chiedono il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009;



- g) per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 91 del medesimo regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica;
- h) almeno il 5 % dei richiedenti che effettuano consegne al fabbricante di cui trattasi nel caso delle domande relative all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, per i controlli presso i fabbricanti di zucchero sul quantitativo di zucchero di quota ottenuto da barbabietole e da canna da zucchero consegnate in conformità all'articolo 94 del medesimo regolamento.
3. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.
4. Se è previsto che alcuni elementi del controllo in loco possano essere effettuati sulla base di un campione, quest'ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 31

Selezione del campione di controllo

1. L'autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base a un'analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate.

Per ottenere il fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 30, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

2. L'efficacia dell'analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:

- a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;

- b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all'analisi dei rischi con quelli del campione selezionato a caso di cui al paragrafo 1, secondo comma;

- c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.

3. L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun agricoltore da sottoporre a controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.

4. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.


Articolo 32

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

- a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
- b) le persone presenti;
- c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;
- d) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini e/o degli ovini e dei caprini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli ed eventuali osservazioni particolari relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;
- e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
- f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto;
- g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2. L'agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo.



Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell'articolo 35, lo Stato membro può decidere di non invitare l'agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l'agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni o esclusioni.

Sottosezione II

Controlli in loco della domanda unica per i regimi di aiuto per superficie

Articolo 33

Elementi dei controlli in loco

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, fatta eccezione per le domande di aiuto alle sementi a norma dell'articolo 87 del medesimo regolamento. Nondimeno, l'effettiva determinazione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole oggetto di domanda nell'ambito di un regime di aiuto istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia l'aiuto richiesto. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di anomalie, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Ove possibile, gli Stati membri possono avvalersi delle tecniche del telerilevamento ai sensi dell'articolo 35 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare.

Articolo 34

Determinazione delle superfici

1. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalla pertinente norma tecnica elaborata a livello comunitario.

La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non è superiore a 1,0 ettari.

2. Può essere presa in considerazione la superficie totale di una parcella agricola, purché essa sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi viene considerata la superficie realmente utilizzata.

Per le regioni in cui alcuni elementi, come le siepi, i fossi e i muri, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione o uso del suolo, gli Stati membri possono stabilire che la superficie corrispondente sia considerata parte di una superficie interamente utilizzata, a condizione che non superi una larghezza totale determinata dagli Stati membri. Tale larghezza corrisponde tassativamente alla larghezza tradizionale nella regione di cui trattasi e non supera i due metri.

Può essere tuttavia mantenuta una larghezza superiore a due metri se uno Stato membro l'ha notificata alla Commissione, a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III di tale regolamento.

4. Fermo restando l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, una parcella agricola arborata è considerata ammissibile ai fini dei regimi di aiuto per superficie, purché le attività agricole o eventualmente la produzione prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona.

5. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale della medesima fra gli agricoltori interessati proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.


6. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

Articolo 35

Telerilevamento

1. Nei casi in cui si avvale della possibilità, prevista all'articolo 33, secondo comma, di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:

- a) alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
- b) a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata soddisfacente dall'autorità competente.



2. Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono effettuati sotto forma di controlli in loco tradizionali.

Articolo 36

Controlli in loco relativi ai diritti speciali

Gli Stati membri stabiliscono le procedure per lo svolgimento dei controlli in loco presso gli agricoltori che dichiarano diritti speciali, onde garantire il rispetto dell'obbligo di attivazione di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 37

Elementi dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi

I controlli in loco relativi alle domande di aiuto alle sementi a norma dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 comprendono in particolare:

- a) controlli a livello dell'agricoltore richiedente:
 - i) su tutte le parcelle, onde accertare la specie o il gruppo di varietà di sementi seminate su ciascuna parcella dichiarata;
 - ii) sui documenti, onde accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato chiesto l'aiuto;
 - iii) qualsiasi controllo ritenuto necessario dagli Stati membri al fine di evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi;
- b) se la prima destinazione delle sementi è un costituente o uno stabilimento di sementi, sono effettuati ulteriori controlli presso la sede dell'interessato onde accertare che:
 - i) le sementi siano state effettivamente acquistate e pagate dal costituente o dallo stabilimento in conformità al contratto di coltura;
 - ii) il pagamento delle sementi sia registrato nei documenti contabili del costituente o dello stabilimento;
 - iii) le sementi siano state effettivamente commercializzate per essere seminate. A tal fine sono svolti controlli fisici e documentali sulle scorte e sui documenti contabili del costituente o dello stabilimento;
- c) se del caso, controlli a livello degli utilizzatori finali.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), per «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate a un'altra persona.

Articolo 38

Controlli in loco relativi alle organizzazioni interprofessionali riconosciute

I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, in relazione alle domande di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni e l'elenco dei soci.

Articolo 39

Controlli in loco relativi ai fabbricanti di zucchero

I controlli in loco presso i fabbricanti di zucchero in merito alle domande relative all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono intesi a verificare:

- a) i dati indicati dagli agricoltori nei contratti di consegna;
- b) l'esattezza dei dati sulle consegne forniti all'autorità competente;
- c) la certificazione delle bilance utilizzate per le consegne;
- d) i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio ufficiale per determinare la percentuale di saccarosio delle barbabietole e della canna da zucchero consegnate.


Articolo 40

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

1. Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (qui di seguito THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento.

2. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

Se tuttavia il tenore di THC riscontrato in uno dei campioni è superiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messogli a disposizione da quest'ultima, una relazione su tutti i tenori di THC riscontrati per tale varietà. La relazione riporta il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.



3. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, nel corso della campagna di commercializzazione successiva gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata nel corso delle campagne di commercializzazione successive a meno che tutti i risultati delle analisi di una data varietà rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾. La domanda è trasmessa alla Commissione entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dalla campagna successiva.

4. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.

Sottosezione III

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale

Articolo 41

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1. Almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, è effettuato nell'arco del periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è distribuita nel corso dell'anno.

Se tuttavia il periodo di detenzione ha luogo prima della presentazione della domanda o se non può essere fissato in anticipo, i controlli in loco previsti all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, sono distribuiti nel corso dell'anno.

2. Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), è effettuato nell'arco del periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata nell'arco del periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE)

n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.

Articolo 42

Elementi dei controlli in loco

1. I controlli in loco vertono su tutti gli animali per i quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto da controllare e, nel caso dei controlli relativi ai regimi di aiuto per i bovini, anche sui bovini che non sono oggetto di domanda.


I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali è stato chiesto un aiuto e dei bovini che non sono oggetto di domanda corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e, nel caso dei bovini, al numero di animali notificati alla banca dati informatizzata dei bovini.

2. Nel caso dei regimi di aiuto per i bovini, i controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza dei dati contenuti nel registro e delle notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali, in relazione agli animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- b) la corrispondenza tra i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e quelli riportati nel registro, su un campione di animali oggetto di domanda di aiuto nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- c) l'ammissibilità all'aiuto richiesto di tutti gli animali presenti nell'azienda in adempimento all'obbligo di detenzione;
- d) l'identificazione di tutti i bovini presenti nell'azienda mediante marchi auricolari e, se del caso, passaporti degli animali, la loro iscrizione nel registro e l'avvenuta notificazione dei medesimi alla banca dati informatizzata dei bovini.

I controlli di cui alla lettera d) sono svolti individualmente per tutti i bovini maschi presenti in adempimento all'obbligo di detenzione per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale, ad eccezione delle domande presentate a norma dell'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009. In tutti gli altri casi, la verifica della corretta registrazione nei passaporti degli animali, dell'iscrizione nel registro e dell'avvenuta notificazione alla banca dati può essere effettuata su un campione.

⁽¹⁾ G.U. L. 193 del 20.7.2002, pag. 1.



3. Nel caso del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, i controlli in loco comprendono inoltre:

- a) il controllo, sulla base del registro, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto siano stati detenuti nell'azienda per l'intero periodo di detenzione;
- b) la verifica dell'esattezza dei dati iscritti nel registro nei sei mesi precedenti il controllo in loco, in base a un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita e certificati veterinari riguardanti i sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco.

Articolo 43

Esecuzione dei controlli in loco nei macelli

1. Per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e il premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 dello stesso regolamento, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 53 di tale regolamento, i controlli in loco sono effettuati nei macelli. In tal caso, gli Stati membri eseguono controlli in loco:

- a) almeno nel 30 % dei macelli, selezionati in base a un'analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 5 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco, oppure
- b) almeno nel 20 % dei macelli, previamente riconosciuti in base a specifici criteri di affidabilità determinati dagli Stati membri e selezionati in base a un'analisi dei rischi: i controlli vertono in questo caso su un campione del 2 % dei bovini complessivamente macellati nel macello in questione nei 12 mesi precedenti il controllo in loco.

2. I controlli in loco nei macelli comprendono una verifica a posteriori dei documenti, un raffronto con i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini e un esame dei riepiloghi degli attestati di macellazione o delle informazioni equivalenti, inviati agli altri Stati membri a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1121/2009.

3. I controlli in loco nei macelli comprendono ispezioni fisiche, effettuate a campione, delle operazioni di macellazione che si svolgono nella giornata del controllo in loco. Se necessario, viene verificata l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

Articolo 44

Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione

1. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento concesso per i bovini esportati verso paesi terzi a norma dell'articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all'articolo 53 di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono soggette a controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità:

- a) al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini sottoposti a tale verifica è controllato individualmente per verificarne l'identità;
- b) al momento dell'uscita dal territorio della Comunità:
 - i) se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico;
 - ii) se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.

2. I passaporti degli animali sono rinviati all'autorità competente a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000.


3. L'organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati a norma del paragrafo 2.

Articolo 45

Disposizioni particolari relative alla relazione di controllo

1. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco disposti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione di controllo di cui all'articolo 32 del presente regolamento viene integrata dalla relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1082/2003.

2. Per quanto riguarda i controlli nei macelli di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2, la relazione di controllo di cui all'articolo 32 può consistere in un elenco, nei documenti contabili del macello, degli animali sottoposti a controllo. Per quanto riguarda le ispezioni fisiche delle operazioni di macellazione, svolte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, la relazione menziona tra l'altro i codici di identificazione, il peso delle carcasse e la data di macellazione di tutti i bovini macellati e controllati il giorno del controllo in loco.



3. Per quanto riguarda i controlli di cui all'articolo 44, la relazione di controllo può limitarsi all'elenco degli animali controllati.

4. Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino infrazioni alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l'applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

Sottosezione IV

Controlli in loco relativi al sostegno specifico

Articolo 46

Disposizioni particolari relative al sostegno specifico

1. Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Tuttavia, nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.

In particolare, gli Stati membri verificano:

- a) nel controllare le domande di pagamento da parte dei fondi di mutualizzazione, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 73/2009, che:
 - i) gli agricoltori fossero effettivamente ammessi a beneficiare della compensazione erogata dal fondo;
 - ii) che la compensazione sia stata effettivamente erogata agli agricoltori affiliati ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) nell'esecuzione di controlli in loco riguardo a operazioni di investimento che beneficiano del sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che l'investimento sia stato realizzato.

I controlli di cui al secondo comma, lettera a), possono essere svolti su un campione di almeno il 10 % degli agricoltori interessati.

2. A condizione che lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell'azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o controlli a livello dei servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO III

Controlli relativi alla condizionalità

Sezione I

Disposizioni comuni

Articolo 47

Disposizioni generali relative alla condizionalità

1. Ai fini del presente capo, per «infrazione ripetuta» si intende l'inottemperanza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a uno stesso criterio, norma od obbligo di cui all'articolo 4, purché l'agricoltore sia stato informato di un'infrazione anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inottemperanza.

2. La «portata» di un'infrazione è determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

3. La «gravità» di un'infrazione dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.

4. La «durata» di un'infrazione dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Articolo 48

Autorità di controllo competente

1. Gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme.

Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi a norma del titolo IV, capo III.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore le verifiche e i controlli relativi a tutti i criteri, norme, atti o campi di condizionalità o ad alcuni di essi, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato.



Sezione II

Controlli amministrativi

Articolo 49

Controlli amministrativi

A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalità, gli Stati membri possono stabilire di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli già previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalità in questione.

Sezione III

Controlli in loco

Articolo 50

Percentuale minima di controlli

1. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco almeno sull'1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua inoltre controlli almeno sull'1 % degli agricoltori di cui è responsabile e che sono tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel corso dell'anno civile di cui trattasi.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori in conformità all'articolo 48, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di infrazione individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme sia comunicato all'autorità di controllo competente per l'atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nel fissare la percentuale minima di controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non viene tenuto conto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, o dell'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni a un determinato atto o a una determinata norma, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere per l'atto o la norma in questione nel periodo di controllo successivo. Nell'ambito di un determinato atto, l'autorità di controllo competente ha la facoltà di limitare l'oggetto di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.

Articolo 51

Selezione del campione di controllo

1. Fatti salvi i controlli svolti a seguito di infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, la selezione di ciascuno dei campioni di aziende da sottoporre ai controlli di cui all'articolo 50 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere svolta a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche o, nel caso di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), a livello delle imprese.

L'analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti, o di entrambi:

- a) la partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- b) la partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente ai criteri e alle norme considerati.

Fermo restando l'articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di selezionare in base alla stessa analisi dei rischi gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti e gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Per ottenere il fattore di rappresentatività, si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma.

Tuttavia, se il numero degli agricoltori da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di agricoltori da sottoporre a controlli in loco previsto all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, la percentuale degli agricoltori selezionati a caso nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

3. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.



4. I campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all'articolo 50 sono selezionati a partire dai campioni di agricoltori già selezionati a norma degli articoli 30 e 31 e ai quali si applicano i criteri o le norme pertinenti. Tuttavia, il campione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, è selezionato tra gli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'anno civile di cui trattasi.

5. In deroga al paragrafo 4, i campioni di agricoltori da sottoporre ai controlli di cui all'articolo 50 possono essere selezionati nell'ambito della popolazione di agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e nell'ambito degli agricoltori ai quali si applicano gli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e che sono tenuti a rispettare i criteri o le norme pertinenti.

In tal caso:

- a) qualora l'analisi dei rischi a livello delle aziende porti a concludere che i non beneficiari di aiuti diretti rappresentano un rischio maggiore degli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto, gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto possono essere sostituiti da non beneficiari; anche in tal caso, comunque, il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge la percentuale minima di controlli indicata all'articolo 50, paragrafo 1; le ragioni di tali sostituzioni vengono adeguatamente motivate e documentate;
 - b) se più efficace, anziché a livello delle aziende agricole l'analisi dei rischi può essere svolta a livello delle imprese, in particolare macelli, commercianti o fornitori; in tal caso, gli agricoltori sottoposti a tali controlli possono rientrare nel calcolo della percentuale minima di controlli di cui all'articolo 50, paragrafo 1.
6. Si può stabilire di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 52

Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme

1. Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.
2. Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, definito dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.
3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 53

Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 50, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti gli agricoltori selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.

In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controlli è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, gli agricoltori selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all'atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.

In generale, ciascuno degli agricoltori selezionati per essere sottoposti a controlli in loco viene controllato in un momento in cui può essere controllata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell'anno di controlli di livello adeguato.


2. Se del caso, i controlli in loco riguardano l'intera superficie agricola dell'azienda. Nondimeno, l'effettiva ispezione in campo nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell'azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme. Se il controllo del suddetto campione rivela la presenza di infrazioni, si estende il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione.

3. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti di norma nell'ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai criteri e alle norme il cui rispetto può essere verificato al momento dell'ispezione, al fine di rilevare ogni eventuale infrazione a tali norme e requisiti e di individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

4. A condizione che lo Stato membro garantisca che l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche effettuate tramite controllo in loco, i controlli a livello dell'azienda possono essere sostituiti da controlli amministrativi o dai controlli a livello delle imprese di cui all'articolo 51, paragrafo 5, secondo comma, lettera b).

5. Ai fini dell'esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e le norme siano almeno efficaci quanto i controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.



Tali indicatori devono avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprire tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.

6. I controlli in loco relativi al campione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, vengono effettuati nel corso dell'anno civile in cui sono state presentate le domande di aiuto.

Articolo 54

Relazione di controllo

1. Ogni controllo in loco a norma del presente capo, indipendentemente dal fatto che l'agricoltore in questione sia stato selezionato per un controllo in loco a norma dell'articolo 51 o in seguito a infrazioni portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente in qualsiasi altro modo, è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

- a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) l'agricoltore selezionato per il controllo in loco;
 - ii) le persone presenti;
 - iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
- b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;
 - ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
 - iii) i risultati dei controlli;
 - iv) gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate infrazioni;
- c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e frequenza in conformità all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, con indicazione dei fattori che determinerebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Qualora le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l'infrazione accertata, la relazione ne fa menzione. Lo stesso vale nel caso in cui uno Stato membro conceda una proroga per l'osservanza di norme comunitarie di nuova introduzione, in forza dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o una proroga ai giovani agricoltori, per consentire loro di conformarsi alle norme comunitarie esistenti, in forza del medesimo articolo.

2. Entro tre mesi dalla data del controllo in loco, l'agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata.

A meno che non abbia immediatamente adottato misure correttive per porre fine all'infrazione accertata, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore viene informato che saranno adottate misure correttive, secondo la suddetta disposizione, entro il termine di cui al primo comma.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore interessato viene informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la riduzione o l'esclusione dal pagamento, che saranno adottate misure correttive.

3. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.

TITOLO IV

BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI

CAPO I


Mancata dichiarazione di superfici

Articolo 55

Mancata dichiarazione di tutte le superfici

1. Se, per un dato anno, un agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui all'articolo 13, paragrafo 8, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

2. Per gli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del medesimo regolamento. La percentuale di riduzione è calcolata sull'importo complessivo da versare diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* di tale regolamento.



CAPO II

Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità

Sezione I

Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per superficie

Articolo 56

Principi generali

1. Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:
 - a) superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni pertinenti;
 - b) superfici ai fini del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - c) un gruppo per ciascuna delle superfici ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto per superficie, che sono soggette a un diverso tasso di aiuto;
 - d) superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

Ai fini del primo comma, lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all'aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.

Articolo 57

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

1. Per le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, come stabilito al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.
2. In relazione alle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico:
 - se vi è una discrepanza tra i diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore;

- se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone l'agricoltore, i diritti all'aiuto dichiarati sono ridotti al numero di diritti all'aiuto a disposizione dell'agricoltore.

3. Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 58 e 60 del presente regolamento, per le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, fermo restando l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 73/2009, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Articolo 58


Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi, di cui al titolo IV, capitolo 1, sezioni 2 e 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, sia superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 del presente regolamento. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (1). Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

(1) G.U. L. 171 del 23.6.2006, pag. 90.



Articolo 59

Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell'aiuto per le patate da fecola e le sementi

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell'aiuto per le patate da fecola di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.
2. Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è superiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell'aiuto per le sementi di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.
3. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a un comportamento intenzionale dell'agricoltore, non viene erogato alcun importo per l'aiuto di cui ai suddetti paragrafi.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all'importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 60

Dichiarazione eccessiva intenzionale

Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro.

Inoltre, se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 61

Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per le sementi

1. Se si riscontra che le sementi oggetto di una domanda di aiuto non sono state effettivamente commercializzate per essere seminate, come previsto all'articolo 37, primo comma, lettera b), punto iii), l'aiuto da pagare per le specie interessate, una volta

applicate le eventuali riduzioni di cui all'articolo 59, viene ridotto del 50 % se il quantitativo non commercializzato è superiore al 2 % ma non al 5 % del quantitativo cui fa riferimento la domanda di aiuto. Se il quantitativo non commercializzato è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto per le sementi per la campagna di commercializzazione in oggetto.

2. Se si riscontra che è stata presentata una domanda di aiuto per sementi non certificate ufficialmente oppure per sementi non raccolte sul territorio dello Stato membro in questione nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l'aiuto, non viene concesso alcun aiuto per tale campagna di commercializzazione e per quella successiva.

Articolo 62

Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone

Ferme restando le riduzioni e le esclusioni disposte dagli articoli 58 e 60 del presente regolamento, qualora si constati che non rispetta gli obblighi derivanti dall'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, l'agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Inoltre, l'aiuto per il cotone per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 73/2009 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista all'articolo 92, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Sezione II


Premi per gli animali

Articolo 63

Base di calcolo

1. Per i casi in cui è stabilito un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è ridotto al limite o al massimale fissato per l'agricoltore in questione.
2. Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.
3. Fermi restando gli articoli 65 e 66, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.
4. Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;



- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema, si applica l'articolo 21.

Articolo 64

Sostituzioni

1. I bovini presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto. Tuttavia, le vacche nutrici e le giovenche oggetto di domanda di aiuto a norma, rispettivamente, dell'articolo 111 e dell'articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti dai suddetti articoli senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.
2. Le sostituzioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Tuttavia, uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, può disporre che le notifiche alla banca dati informatizzata dei bovini relativamente a un animale che non si trova più nell'azienda e a un altro animale arrivato nell'azienda entro i termini di cui al primo comma del presente articolo sostituiscano le informazioni da trasmettere all'autorità competente.

3. Se l'agricoltore presenta domanda di aiuto sia per le pecore che per le capre, e se per tali animali è versato un aiuto della stessa entità, una pecora può essere sostituita da una capra e viceversa. Le pecore e le capre oggetto di domanda di aiuto a norma dell'articolo 101 del regolamento (CE) n. 73/2009 possono essere sostituite nel corso del periodo di detenzione entro i limiti previsti da tale articolo senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto richiesto.
4. Le sostituzioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate entro il termine di 10 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione e sono iscritte nel registro non oltre il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui è stata presentata la domanda di premio viene informata entro un termine di sette giorni dopo la sostituzione.

Articolo 65

Riduzioni ed esclusioni in relazione ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito dei

regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le irregolarità riguardano non più di tre animali.

2. Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o
- b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % ma non al 20 %.

Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 50 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nell'ambito di tutti i regimi di aiuto per i bovini nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione.

In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sono considerati animali per i quali sono state riscontrate irregolarità. Per quanto riguarda il premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ai fini dell'applicazione del presente comma solo gli animali effettivamente macellati entro l'anno in questione sono considerati potenzialmente ammissibili.

Per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualsiasi irregolarità riscontrata negli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è ripartita proporzionalmente tra il numero di capi che danno luogo al pagamento del premio e il numero di capi necessari per la consegna di latte o di prodotti lattiero-caseari a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Nondimeno, le irregolarità vengono imputate in primo luogo al numero di capi che non danno luogo al pagamento del premio tenuto conto dei limiti o dei massimali individuali di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 112 dello stesso regolamento.



4. Se le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, sono dovute a irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, nell'ambito del regime o dei regimi di aiuto in questione per i bovini non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Se la percentuale determinata a norma del paragrafo 3 del presente articolo è superiore al 20 %, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 63, paragrafo 3. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

Articolo 66

Riduzioni ed esclusioni in relazione agli ovini e ai caprini oggetto di una domanda di aiuto

1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito del regime di aiuto per gli ovini e i caprini, si applica, *mutatis mutandis*, il disposto dell'articolo 65, paragrafi 2, 3 e 4, a partire dal primo animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

2. Qualora si constati che un produttore ovino che commercializza latte di pecora e prodotti derivati abbia omissis di dichiarare tale attività nella sua domanda di premio, l'importo dell'aiuto cui ha diritto è ridotto a quello corrispondente al premio erogabile ai produttori ovini che commercializzano latte di pecora e prodotti derivati, meno la differenza tra tale premio e l'intero importo del premio per pecora.

3. Quando, in relazione a una domanda di premio supplementare, si constati che meno del 50 % della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli è situata nelle zone di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora e per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

4. Qualora si constati che la percentuale della superficie aziendale utilizzata per fini agricoli, situata nelle zone di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1121/2009 è inferiore al 50 %, il premio per capra non viene erogato.

5. Qualora si constati che un produttore che pratica la transumanza e che presenta una domanda di premio supplementare non abbia pascolato il 90 % dei propri animali per almeno 90 giorni in una delle zone di cui all'articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, il premio supplementare non è erogato e il premio per pecora o per capra è ridotto di un importo equivalente al 50 % del premio supplementare.

6. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono dovute a un comportamento intenzionale dell'agricoltore, non viene erogato alcun importo per l'aiuto di cui ai suddetti paragrafi.

In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all'importo di cui trattasi. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 *ter* del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

7. Per gli agricoltori che detengono sia pecore che capre aventi diritto allo stesso livello di premio, qualora una verifica in loco riveli una differenza nella composizione del gregge in termini di numero di animali per specie, gli animali sono considerati appartenenti allo stesso gruppo.

Articolo 67

Circostanze naturali

Le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 65 e 66 non si applicano nel caso in cui, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l'agricoltore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali oggetto di una domanda di aiuto per l'intero periodo di detenzione, purché l'agricoltore stesso ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze specifiche da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria o del gregge:

- a) decesso di un animale in seguito a malattia;
- b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'agricoltore.

Articolo 68

Inesattezze nelle dichiarazioni e nei certificati rilasciati dai macelli

Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli in relazione al premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 110, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e al premio all'abbattimento di cui all'articolo 116 dello stesso regolamento, ove si accerti che un macello ha rilasciato un certificato inesatto o una dichiarazione inesatta per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il macello in questione viene privato del diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.



Sezione III

Sostegno specifico

Articolo 69

Accertamenti relativi al sostegno specifico

Per quanto riguarda i pagamenti da erogare per il sostegno specifico, gli Stati membri stabiliscono, per ciascuna misura, riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle stabilite nel presente titolo. In relazione ai pagamenti per superficie o per animale, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del presente titolo. Inoltre, ove opportuno, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, enti o organizzazioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza grave ovvero deliberatamente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni nazionali. Se tali irregolarità sono constatate una seconda volta, il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione viene privato del diritto di fornire prove ai fini del pagamento dei premi per un periodo minimo di un anno.

CAPO III

Accertamenti relativi alla condizionalità

Articolo 70

Principi generali e definizioni

1. Ai fini del presente capo si applica l'articolo 47.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, la presentazione di una domanda di aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 va intesa come la presentazione annuale del modulo di domanda unica.
3. Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi di aiuto elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, delle misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti, compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un'infrazione e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione.

⁽¹⁾ G.U.L. 368 del 23.12.2006, pag. 74.

4. Le infrazioni sono considerate «determinate» se sono accertate a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere state portate a conoscenza dell'autorità di controllo competente o, se del caso, dell'organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.

5. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 75 del presente regolamento, agli agricoltori tenuti a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 che non presentano il modulo di domanda unica entro il termine di cui all'articolo 11 del presente regolamento si applica una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo. La riduzione massima è del 25 %. La percentuale di riduzione è calcolata sull'importo complessivo da versare nell'ambito dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del medesimo regolamento.

6. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, e dell'articolo 72, paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.

7. L'infrazione relativa a una norma che costituisce nel contempo un criterio è considerata un'unica infrazione. Al fine del calcolo delle riduzioni, l'infrazione è considerata parte del campo del criterio.

8. Al fine dell'applicazione delle riduzioni, la percentuale di riduzione è applicata:


- a) all'importo complessivo dei pagamenti diretti che sono stati o saranno erogati all'agricoltore in base alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell'anno civile dell'accertamento e
- b) all'importo complessivo dei pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 85 *septdecies*, 103 *octodecies* e 103 *novodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, diviso per il numero di anni di cui agli articoli 85 *unvicies* e 103 *septvicies* del medesimo regolamento.

Articolo 71

Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza

1. Fermo restando l'articolo 77, se un'infrazione determinata è dovuta alla negligenza dell'agricoltore, è applicata una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all'1 % o di aumentarla al 5 % dell'importo complessivo in questione o, nei casi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.



2. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di non applicare riduzioni o esclusioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e l'agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica la riduzione o l'esclusione.

Il termine è fissato dall'autorità competente e non è posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'infrazione.

3. Se uno Stato membro si avvale della facoltà di considerare di scarsa rilevanza, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, un caso di infrazione, e l'agricoltore interessato non ha provveduto a sanare la situazione entro un determinato termine, si applica una riduzione.

Il termine è fissato dall'autorità competente e non è posteriore alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata rilevata l'infrazione.

L'infrazione in questione non è considerata di scarsa rilevanza e si applica una riduzione non inferiore all'1 % a norma del paragrafo 1.

Inoltre, un'infrazione considerata di scarsa rilevanza e sanata dall'agricoltore entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non è considerata un'infrazione ai fini del paragrafo 5.

4. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi campi di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

5. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all'articolo 72, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo per tale infrazione ripetuta è moltiplicata per tre se si tratta della prima ripetizione. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità all'articolo 70, paragrafo 6, l'organismo pagatore determina la percentuale che sarebbe stata applicata al caso di infrazione ripetuta al criterio o alla norma in questione.

In caso di ulteriori ripetizioni dell'infrazione, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l'organismo pagatore informa l'agricoltore in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell'articolo 72. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la riduzione percentuale da applicare è fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione, ottenuto, se del caso, prima dell'applicazione del limite del 15 % di cui al secondo comma, ultima frase.

6. Qualora si accerti un'infrazione ripetuta combinata a un'altra infrazione o a un'altra infrazione ripetuta, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. Fermo restando il paragrafo 5, terzo comma, la riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8.

Articolo 72

Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazione intenzionale

1. Fermo restando l'articolo 77, se l'infrazione determinata è stata commessa intenzionalmente dall'agricoltore, la riduzione da applicare all'importo complessivo di cui all'articolo 70, paragrafo 8, è di norma pari al 20 % di tale importo.

Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l'organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o, se del caso, di aumentarla fino al 100 % di tale importo complessivo.

2. Qualora l'infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l'agricoltore è escluso da tale regime per l'anno civile in questione. In casi estremi per portata, gravità o durata, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l'agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell'anno civile successivo.

CAPO IV

Disposizioni comuni


Articolo 73

Eccezioni all'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.

2. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda.

Una volta fornite dall'agricoltore, le informazioni di cui al primo comma hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.



Articolo 74

Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini

Per quanto riguarda i bovini oggetto di domanda, l'articolo 73 si applica, a decorrere dalla presentazione della domanda, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini.

Per quanto riguarda i bovini che non sono oggetto di domanda, le stesse disposizioni si applicano in relazione alle riduzioni e alle esclusioni da applicarsi a norma del capo III.

Articolo 75

Forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Qualora non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

2. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'agricoltore è in grado di procedere in tal senso, unitamente alla relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 76

Pagamenti minimi

Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi non superiori a 100 EUR.

Articolo 77

Cumulo di riduzioni

Qualora un'infrazione si configuri anche come irregolarità, alla quale si applicano di conseguenza le riduzioni o le esclusioni di cui al titolo IV, capi II e III:

- a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione ai regimi di aiuto interessati;
- b) le riduzioni e le esclusioni di cui al titolo IV, capo III, si applicano all'importo complessivo dei pagamenti da erogare nell'ambito del regime di pagamento unico, del regime di pagamento unico per superficie e di tutti i regimi di aiuto che non sono soggetti alle riduzioni e alle esclusioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni o esclusioni di cui al primo comma si applicano in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni comunitarie o dalla normativa nazionale.

Articolo 78

Applicazione delle riduzioni per ciascun regime di sostegno

1. Gli Stati membri calcolano l'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto se necessario del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi che possono beneficiare dei premi.

2. Per ciascun regime di sostegno elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, le riduzioni o esclusioni dovute a irregolarità, presentazione tardiva della domanda, mancata dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali di bilancio, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienza alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) le riduzioni o esclusioni di cui al titolo IV, capo II, si applicano in relazione alle irregolarità;
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di presentazione tardiva delle domande, a norma degli articoli 23 e 24;
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in caso di mancata dichiarazione di parcelle agricole, a norma dell'articolo 55;
- d) per i regimi di sostegno per i quali è fissato un massimale di bilancio a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'articolo 69, paragrafo 3, dell'articolo 123, paragrafo 1, e dell'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, o è applicato un massimale di bilancio a norma dell'articolo 126, paragrafo 2, dell'articolo 127, paragrafo 2, e dell'articolo 129, paragrafo 2, del medesimo regolamento, lo Stato membro somma tra loro gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c).

Per ciascuno dei suddetti regimi di sostegno, viene calcolato un coefficiente dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi di cui al primo comma. Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere a un singolo agricoltore nell'ambito di un regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo risultante dall'applicazione del primo comma, lettere a), b) e c), per il coefficiente di cui al secondo comma.



Articolo 79

Base di calcolo delle riduzioni dovute alla modulazione, alla disciplina finanziaria e alla condizionalità

1. Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicano alla somma dei pagamenti cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all'articolo 78 del presente regolamento.
2. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 1 serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità a norma del titolo IV, capo III.

Articolo 80

Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato a norma del paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'agricoltore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Articolo 81

Recupero di diritti indebitamente assegnati

1. Fermo restando l'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l'agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

Se nel frattempo l'agricoltore ha trasferito i diritti all'aiuto ad altri agricoltori, l'obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l'agricoltore destinatario dell'assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il valore dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

I diritti all'aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall'inizio.

2. Fermo restando l'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello eccessivamente elevato, tale valore è rettificato di conseguenza. La rettifica si applica anche ai diritti all'aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I diritti all'aiuto si considerano assegnati fin dall'inizio al valore risultante dall'applicazione della rettifica.

3. Se, ai fini dei paragrafi 1 e 2, si riscontra che il numero di diritti assegnati a un agricoltore a norma del regolamento (CE) n. 795/2004 o del regolamento (CE) n. 1120/2009 è inesatto e se tale assegnazione indebita non incide sul valore totale dei diritti ricevuti dall'agricoltore, lo Stato membro ricalcola i diritti all'aiuto e, se del caso, corregge il tipo di diritti assegnati all'agricoltore.

Tuttavia, il primo comma non si applica se gli errori avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dagli agricoltori.

4. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti indebitamente assegnati qualora l'importo complessivo indebitamente assegnato all'agricoltore non sia superiore a 50 EUR. Inoltre, qualora il valore totale di cui al paragrafo 3 non sia superiore a 50 EUR, gli Stati membri possono decidere di non procedere a un nuovo calcolo.

5. Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all'aiuto senza rispettare l'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o l'articolo 43, paragrafi 1 e 2, l'articolo 62, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.

6. Gli importi indebitamente versati sono recuperati in conformità all'articolo 80.

Articolo 82

Cessione di aziende

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;



b) «cedente»: l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;

c) «cessionario»: l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda.

2. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;

b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;

c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto.

4. Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto a norma del paragrafo 3, lettera a):

a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;

b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;

c) l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.

5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).

6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso:

a) nessun aiuto è versato al cessionario;

b) gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Articolo 83

Misure supplementari e assistenza reciproca tra Stati membri

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.

A tale proposito, qualora il presente regolamento non preveda riduzioni ed esclusioni adeguate, gli Stati membri hanno la facoltà di istituire adeguate sanzioni nazionali per i produttori o gli altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come la tenuta del registro di stalla dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

Articolo 84

Comunicazioni

1. Entro il 15 luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione, per i regimi di aiuto contemplati dal sistema integrato, una relazione sull'anno civile precedente, indicante in particolare:

a) lo stato di attuazione del sistema integrato, in cui siano in particolare specificate le opzioni scelte per il controllo dei criteri di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei criteri e delle disposizioni in materia di condizionalità, nonché le misure particolari adottate per la gestione e il controllo del sostegno specifico;

b) il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale di animali e il totale dei quantitativi;

c) il numero di richiedenti, la superficie complessiva, il numero totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;


d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma del titolo IV;

e) le risultanze dei controlli relativi alla condizionalità eseguiti a norma del titolo III, capo III.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modulo messo loro a disposizione da quest'ultima, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. In situazioni eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nelle normative settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.



5. In caso di applicazione di una riduzione lineare dei pagamenti diretti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 79 del presente regolamento, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione della percentuale di riduzione applicata.

Articolo 85

Sistema di ripartizione

Il sistema di ripartizione degli importi corrispondenti ai quattro punti percentuali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 è definito sulla base delle quote di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo degli Stati membri, con una ponderazione rispettivamente del 65 % e del 35 %.

La quota di ciascuno Stato membro in termini di superficie agricola e di occupazione nel settore agricolo è adeguata in funzione del suo prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in standard di potere d'acquisto, utilizzando un terzo della differenza rispetto alla media degli Stati membri cui si applica la modulazione.

A tal fine si utilizzano i dati di seguito specificati, basati sui dati di Eurostat disponibili nell'agosto 2003:

- a) per quanto riguarda la superficie agricola, l'indagine 2000 sulla struttura delle aziende agricole in conformità al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) per quanto riguarda l'occupazione nel settore agricolo, i dati sull'occupazione nel settore agricolo, nella caccia e nella

pesca pubblicati nell'edizione 2001 della serie annua dell'indagine sulle forze di lavoro, realizzata in conformità al regolamento (CE) n. 577/98 ⁽²⁾.

- c) per quanto riguarda il PIL pro capite espresso in potere d'acquisto, la media di tre anni calcolata per il periodo 1999-2001 sulla base dei dati dei conti nazionali.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 86

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2010.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 87

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.



ALLEGATO I

Metodo comunitario per la determinazione quantitativa del Δ^9 -tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa**1. Finalità e campo di applicazione**

Il metodo serve a determinare il Δ^9 -tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del Δ^9 -THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009 e dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all'articolo 40, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. Prelievo di campioni**2.1. Campioni**

- a) Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

- b) Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i dieci giorni successivi alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2. Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.


Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.



I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Determinazione del tenore di THC

3.1. Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ^9 -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del Δ^9 -THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro
impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b) Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ^9 -THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

- temperatura del forno: 260 °C
- temperatura dell'iniettore: 300 °C
- temperatura del rivelatore: 300 °C

d) Volume iniettato: 1 μ l



4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ^9 -THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

— Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.


Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

— Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.




ALLEGATO II

Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 1	Articolo 1	
Articolo 2, punto 1	—	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, punto 1 bis	Articolo 2, punto 1	
Articolo 2, punto 1 ter	—	
Articolo 2, punto 2	—	Articolo 2, lettera c)
Articolo 2, punto 2 bis	—	Articolo 2, lettera d)
Articolo 2, punto 3	Articolo 2, punto 3	
Articolo 2, punto 4	Articolo 2, punto 4	
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 5	
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 6	
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 7	
Articolo 2, punto 8	Articolo 2, punto 8	
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 9	
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 10	
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 11	
Articolo 2, punto 12	Articolo 2, punto 12	
Articolo 2, punto 13	Articolo 2, punto 14	
Articolo 2, punto 14	—	
Articolo 2, punto 15	Articolo 2, punto 15	
Articolo 2, punto 16	Articolo 2, punto 16	
Articolo 2, punto 17	Articolo 2, punto 17	
Articolo 2, punto 18	Articolo 2, punto 18	
Articolo 2, punto 19	Articolo 2, punto 19	
Articolo 2, punti da 20 a 36	Articolo 2, rispettivamente punti da 21 a 37	
Articolo 2, punto 37	—	
Articolo 2, penultimo comma	Articolo 2, punto 38	
Articolo 2, ultimo comma	—	
Articolo 3, paragrafi da 1 a 7	Articolo 3, paragrafi da 1 a 7	
Articolo 4	Articolo 4	
Articolo 5	Articolo 5	
Articolo 6	Articolo 6	
Articolo 7	Articolo 7	
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 34, paragrafo 4	
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 5	
Articolo 9, primo comma	Articolo 8, paragrafo 1	
Articolo 9, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2	
Articolo 10	Articolo 9	
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1	
Articolo 11, paragrafo 2, primo comma	Articolo 11, paragrafo 2, primo comma	
Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma	
Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma	



Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2	
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d)	Articolo 12, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c) e d)	
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)	—	
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)	
Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4	
Articolo 13, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1	
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma	—	
Articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4	—	
Articolo 13, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 2	
Articolo 13, paragrafo 6	—	
Articolo 13, paragrafo 7	Articolo 13, paragrafo 3	
Articolo 13, paragrafo 8	Articolo 13, paragrafo 4	
Articolo 13, paragrafo 9	—	
Articolo 13, paragrafo 10	Articolo 13, paragrafo 5	
Articolo 13, paragrafi 11 e 12	—	
Articolo 13, paragrafo 13 bis	Articolo 13, paragrafo 6	
Articolo 13, paragrafo 14	Articolo 20, paragrafo 3	
Articolo 14, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 8, primo comma	
Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma	—	
Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 8, secondo comma	
Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 8, terzo comma	
Articolo 14, paragrafo 1 bis	Articolo 55, paragrafi 1 e 2	
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 5	
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 1	
Articolo 14, paragrafo 4	Articolo 13, paragrafo 9	
Articolo 15	Articolo 14	
Articolo 15 bis	—	
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 16, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 16, paragrafo 3, terzo comma	Articolo 65, paragrafo 3, terzo comma	
Articolo 16, paragrafo 4	Articolo 16, paragrafo 4	
Articolo 17	—	
Articolo 17 bis	Articolo 17	
Articolo 18	Articolo 20	
Articolo 19	Articolo 21	
Articolo 20	Articolo 22	
Articolo 21	Articolo 23	
Articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 24	
Articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 15, paragrafo 1	
Articolo 22	Articolo 25	
Articolo 23	Articolo 26	
Articolo 23 bis, paragrafo 1, primo e secondo comma	Articolo 27, paragrafo 1	




Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 23 bis, paragrafo 2	Articolo 27, paragrafo 2	
Articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), g), i), j) e k)	Articolo 28, paragrafo 1, rispettivamente lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)	
Articolo 24, paragrafo 1, lettere f) e h)	—	
Articolo 24, paragrafo 2, primo comma	Articolo 28, paragrafo 2	
Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 28, paragrafo 3	
Articolo 26, paragrafi 1, 3 e 4	Articolo 30, rispettivamente paragrafi 1, 3 e 4	
Articolo 26, paragrafo 2, lettere a), b), c), f) e h)	Articolo 30, paragrafo 2, rispettivamente lettere a), b), c), g) e h)	
Articolo 26, paragrafo 2, lettere d), e) e g)	—	
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 31, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, lettere a), b) e c)	Articolo 31, paragrafo 2	
Articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 31, paragrafo 1, secondo e terzo comma	
Articolo 27, paragrafi 3 e 4	Articolo 31, paragrafi 3 e 4	
Articolo 28	Articolo 32	
Articolo 29	Articolo 33	
Articolo 30, paragrafo 1, primo e secondo comma e paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 34, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 6	
Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma	—	
Articolo 31	Articolo 37	
Articolo 31 bis	Articolo 38	
Articolo 31 ter	Articolo 39	
Articolo 32	Articolo 35	
Articolo 33, paragrafo 1	—	
Articolo 33, paragrafi 2, 3, 4 e 5	Articolo 40, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3 e 4	
Articolo 33 bis	—	
Articolo 33 ter	—	
Articolo 33 quater	—	
Articolo 34, paragrafo 1, primo comma	Articolo 41, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 34, paragrafo 1, secondo comma	—	
Articolo 34, paragrafo 2	Articolo 41, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 1	Articolo 42, paragrafo 1, primo comma	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 42, paragrafo 1, secondo comma	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), primo comma, dal primo al quarto trattino	Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d)	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma	
Articolo 35, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino	Articolo 42, paragrafo 3, rispettivamente lettere a) e b)	
Articolo 36	Articolo 43	
Articolo 37	Articolo 44	



Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 38	—	
Articolo 39	Articolo 45	
Articolo 40	—	
Articolo 41, lettere a), b), c) e d)	Articolo 47, paragrafi 1, 2, 3 e 4	
Articolo 42	Articolo 48	
Articolo 43	Articolo 49	
Articolo 44, paragrafi 1, 1 bis e 2	Articolo 50, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 45, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3 e 4	Articolo 51, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Articolo 46	Articolo 52	
Articolo 47, paragrafi 1, 1 bis, 2, 3, 4 e 5	Articolo 53, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Articolo 48	Articolo 54	
Articolo 49, paragrafo 1	Articolo 56, paragrafo 1	
Articolo 49, paragrafo 2		Articolo 19, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 49, paragrafo 3	Articolo 56, paragrafo 2	
Articolo 50, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 57, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 50, paragrafo 5	—	
Articolo 50, paragrafo 7	Articolo 75, paragrafo 1	
Articolo 51, paragrafo 1	Articolo 58	
Articolo 51, paragrafo 2 bis	Articolo 57, paragrafo 2	
Articolo 51, paragrafo 3	—	
Articolo 52	Articolo 59	
Articolo 53, primo e secondo comma	Articolo 60	
Articolo 53, terzo e quarto comma	Articolo 57, paragrafo 2	
Articolo 54	Articolo 61	
Articolo 54 bis	—	
Articolo 54 ter	Articolo 62	
Articolo 57, paragrafo 1	Articolo 63, paragrafo 1	
Articolo 57, paragrafo 2	Articolo 63, paragrafo 2	
Articolo 57, paragrafo 3, primo comma	Articolo 63, paragrafo 3	
Articolo 57, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 75, paragrafo 1	
Articolo 57, paragrafo 4	Articolo 63, paragrafo 4	
Articolo 58	Articolo 64	
Articolo 59	Articolo 65	
Articolo 60	Articolo 66	
Articolo 61	Articolo 67	
Articolo 62	Articolo 68	
Articolo 63	—	
Articolo 64	—	
Articolo 65, paragrafi 1, 2 bis, 3, 4 e 5	Articolo 70, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5	
Articolo 66, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 71, paragrafo 1	
Articolo 66, paragrafo 2	Articolo 70, paragrafo 6	
Articolo 66, paragrafi 2 bis e 2 ter	Articolo 71, rispettivamente paragrafi 2 e 3	



Regolamento (CE) n. 796/2004	Presente regolamento	Regolamento (CE) n. 1120/2009
Articolo 66, paragrafo 3, primo e terzo comma	Articolo 71, paragrafo 4	
Articolo 66, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 70, paragrafo 7, prima frase	
Articolo 66, paragrafi 4 e 5	Articolo 71, rispettivamente paragrafi 5 e 6	
Articolo 67, paragrafo 1	Articolo 70, paragrafo 8, e articolo 72, paragrafo 1	
Articolo 67, paragrafo 2	Articolo 72, paragrafo 2	
Articolo 68	Articolo 73	
Articolo 69	Articolo 74	
Articolo 70	Articolo 76	
Articolo 71	Articolo 77	
Articolo 71 <i>bis</i>	Articolo 78	
Articolo 71 <i>ter</i>	Articolo 79	
Articolo 72	Articolo 75, paragrafo 2	
Articolo 73, paragrafi 1, 3 e 4	Articolo 80, rispettivamente paragrafi 1, 2 e 3	
Articolo 73, paragrafi 5, 6 e 7	—	
Articolo 73 <i>bis</i> , paragrafi 1, 2, 2 <i>bis</i> , 2 <i>ter</i> , 3 e 4	Articolo 81, rispettivamente paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6	
Articolo 74	Articolo 82	
Articolo 75	Articolo 83	
Articolo 76	Articolo 84	
Articolo 77	—	
Articolo 78	Articolo 85	
Articolo 80	—	
Articolo 81	—	
Allegato I	Allegato II	



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/135/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2009

che autorizza deroghe temporanee a determinati criteri di idoneità per i donatori di sangue intero e di emocomponenti di cui all'allegato III della direttiva 2004/33/CE alla luce del rischio di carenza dovuto alla pandemia di influenza A(H1N1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, secondo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia in corso, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a norma del regolamento sanitario internazionale (2005), di influenza A(H1N1), definita dalla decisione 2000/96/CE della Commissione⁽²⁾, quale modificata dalla decisione 2009/539/CE della Commissione⁽³⁾, può mettere temporaneamente a rischio, nel breve periodo, l'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti negli Stati membri diffondendosi tra i donatori e il personale dei servizi nazionali di ematologia. Per garantire il continuo approvvigionamento di sangue e di emocomponenti possono quindi essere necessari piani di emergenza in grado di combinare strumenti operativi, normativi e di comunicazione.
- (2) Gli strumenti normativi disponibili consistono nell'allentare, a titolo temporaneo ed eccezionale, alcuni dei criteri di idoneità per i donatori stabiliti nell'allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti⁽⁴⁾, al fine di aumentare l'approvvigionamento di sangue.

- (3) L'allentamento di detti criteri dovrebbe rappresentare l'ultima misura cui ricorrere, dopo che le misure organizzative intese a ottimizzare la catena di approvvigionamento di sangue, le campagne di comunicazione destinate ai donatori e l'ottimizzazione dell'uso clinico del sangue si sono dimostrate insufficienti a compensare o a prevenire la carenza di sangue.
- (4) L'11 ottobre 2007 l'OMS ha pubblicato una raccomandazione relativa alla necessità di mantenere un approvvigionamento di sangue sicuro e adeguato in caso di pandemie influenzali⁽⁵⁾, in base alla quale un eventuale allentamento dei criteri di idoneità va limitato alla fase 6 del periodo pandemico conformemente al piano di preparazione a una pandemia influenzale dell'OMS⁽⁶⁾.
- (5) Le soglie di emoglobina stabilite per i donatori nell'allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE non sempre tengono conto dell'effettiva quantità di ferro presente nell'organismo dei donatori e pertanto non sempre costituiscono un valore di riferimento di base per la diagnosi dell'anemia. Si tratta di soglie precauzionali, poiché tali valori di riferimento in alcuni Stati membri sono inferiori rispetto a quelli di altri a causa di caratteristiche specifiche della popolazione o di particolari circostanze regionali. Di conseguenza persone che potrebbero essere donatori sicuri sono esclusi a causa dei valori di emoglobina inferiori al livello normativo stabilito. Nel contesto della pandemia di influenza A(H1N1) in corso detti livelli potrebbero pertanto essere abbassati al massimo di 5g/l, sia per le donne che per gli uomini, senza mettere in pericolo la salute dei donatori. In ogni caso l'idoneità di ciascun donatore viene valutata da operatori sanitari qualificati a norma dell'articolo 19 della direttiva 2002/98/CE i quali, valutando l'effettiva situazione di rischio, possono escludere il donatore.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 30.3.2004, pag. 25.


⁽⁵⁾ Donor Selection Guidelines in Pandemic Situations (Blood Regulators Network), <http://www.who.int/bloodproducts/brn/DonorSelectioninCaseofPandemicSituations.pdf>

⁽⁶⁾ http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_GIP_2005_5/en/index.html

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 180 dell'11.7.2009, pag. 22.



- (6) La Commissione europea ha invitato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ad effettuare una valutazione dei rischi relativa a una temporanea riduzione del periodo di esclusione dei donatori dopo la conclusione di un episodio di tipo influenzale nel contesto della pandemia di influenza A(H1N1). Nella valutazione trasmessa il 9 ottobre 2009 veniva concluso che riducendo a 7 giorni il periodo di esclusione, l'aumento del rischio è minimo sia per i donatori che per i riceventi e in ogni caso sarebbe meno grave dal rischio di carenza di sangue.
- (7) È quindi opportuno che gli Stati membri siano autorizzati con urgenza a derogare, in via temporanea ed eccezionale, a detti criteri di idoneità, purché vengano rispettate le condizioni stabilite nella presente direttiva.
- (8) Considerato il carattere imminente del rischio di carenza di sangue determinato dalla pandemia di influenza A(H1N1) in corso, occorre che la presente direttiva entri immediatamente in vigore per consentire agli Stati membri di recepirla e di predisporre le misure necessarie nel più breve tempo possibile.
- (9) Le misure di cui alla presente direttiva sono destinate a rispondere a una situazione temporanea connessa specificamente al virus influenzale A(H1N1). È quindi opportuno che la presente direttiva si applichi fino al 30 giugno 2010. Entro tale data dovrebbe essersi conclusa la fase culminante (2009/2010) della pandemia di influenza A(H1N1) e i rischi di carenza di sangue dovrebbero pertanto essere diminuiti; inoltre saranno disponibili dati epidemiologici più precisi riguardo a tale malattia e alla vaccinazione.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 28 della direttiva 2002/98/CE,
- b) stabilire, in deroga all'allegato III, punto 2.2.1, della direttiva 2004/33/CE, un periodo di esclusione non inferiore a 7 giorni dopo la scomparsa dei sintomi di un'affezione di tipo influenzale.
2. L'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione delle misure che ha preso o intende prendere a norma del paragrafo 1;
- b) detto Stato membro comunica alla Commissione le ragioni della necessità di tali misure, segnatamente per quanto riguarda la portata del rischio di carenza o dell'effettiva carenza di sangue e di emocomponenti, ivi compresa una descrizione dei criteri e dei metodi utilizzati per valutare tale necessità;
- c) non appena, secondo gli stessi criteri e metodi di cui alla lettera b), l'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti torna a un livello sufficiente, lo Stato membro interessato pone fine all'applicazione delle deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 30 giugno 2010.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


Articolo 1

Deroghe a determinati criteri di idoneità per i donatori

1. Gli Stati membri che devono far fronte a un grave rischio di carenza o a un'effettiva carenza nell'approvvigionamento di sangue e di emocomponenti direttamente causati dalla pandemia di influenza A(H1N1) possono temporaneamente:

- a) ridurre, in deroga all'allegato III, punto 1.2, della direttiva 2004/33/CE, i livelli minimi di emoglobina nel sangue dei donatori a non meno di 120g/l per le donne e 130 g/l per gli uomini;

e/o




*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 3 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione



DIRETTIVA 2009/137/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2009

che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/22/CE armonizza i requisiti per l'immissione in commercio e/o la messa in servizio degli strumenti di misura con funzioni di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-010. Gli strumenti di misura devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento.
- (2) Gli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2004/22/CE, contengono prescrizioni particolari associate alle peculiarità dei vari tipi di strumenti di misura, tra cui disposizioni specifiche sugli errori tollerati per assicurare l'accuratezza e la prestazione dello strumento di misura e garantire che l'errore di misurazione, in condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi, non superi il valore definito dell'errore massimo tollerato.
- (3) Poiché sono state elaborate nuove specifiche tecniche per i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, il requisito specifico di cui al punto 2.1 dell'allegato MI-002 potrebbe provocare ostacoli al progresso e all'innovazione tecnica e creare barriere alla libera circolazione dei contatori del gas. Va quindi sostituito da una prescrizione più generale relativa alle prestazioni.
- (4) Al punto 7.3 dell'allegato I la direttiva 2004/22/CE prevede una protezione generale per gli errori debitamente influenzati di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in punti della por-

tata della corrente al di fuori dell'intervallo controllato. Tuttavia, l'esperienza dimostra che per garantire che lo strumento di misura non sfrutti il valore dell'errore massimo tollerato e favorisca sistematicamente una delle parti della transazione, è necessaria anche una protezione dagli errori indebitamente influenzati entro l'intervallo controllato di tali strumenti.

- (5) In conformità con il punto 34 del progetto interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽²⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
- (6) La direttiva 2004/22/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per gli strumenti di misura istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2004/22/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 della direttiva 2004/22/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal 1° giugno 2011.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente



ALLEGATO

La direttiva 2004/22/CE è così modificata:

1) nella parte «Errore massimo tollerato» dei requisiti specifici nell'allegato MI-001 è aggiunto il seguente punto 6 bis:

«6 bis. Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.»;

2) l'allegato MI-002 è così modificato:

a) nella parte I, punto 2.1, il paragrafo sotto la tabella è sostituito dal seguente:

«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

b) nella parte II, punto 8, il seguente paragrafo è aggiunto dopo la nota:

«Il dispositivo di conversione del volume non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

3) nell'allegato MI-003, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:


«Il contatore non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

4) nell'allegato MI-004, al punto 3 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il contatore termico completo non deve sfruttare gli errori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»;

5) nell'allegato MI-005, al punto 2 dei requisiti specifici è aggiunto il seguente punto 2.8:

«2.8. Il sistema di misura non deve sfruttare i valori massimi tollerati o favorire sistematicamente una parte.»



DIRETTIVA 2009/141/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2009

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, *Datura* sp., *Ricinus communis* L., *Croton tiglium* L. e *Abrus precatorius* L.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentano un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I della medesima.
- (2) Per quanto concerne i mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini, dati recenti forniti dalle autorità competenti degli Stati membri riguardanti la presenza di arsenico totale (insieme di arsenico organico ed inorganico) indicano che occorre aumentare alcuni livelli massimi di arsenico totale. I sottoprodotti dell'industria della filettatura del pesce sono materie prime importanti nella produzione di farina di pesce e di olio di pesce destinati all'uso in mangimi composti, in particolare nei mangimi per pesci.
- (3) L'aumento dei livelli massimi di arsenico totale nei mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini e nei mangimi per pesce non comporta alcuna variazione dei livelli massimi di arsenico inorganico. Dato che i potenziali effetti negativi dell'arsenico per la salute animale ed umana sono determinati dalla frazione inorganica in un particolare prodotto destinato all'alimentazione animale o umana e i composti organici dell'arsenico presentano un potenziale di tossicità molto basso ⁽²⁾, l'aumento dei livelli dell'arsenico totale non influisce sulla tutela della salute animale o della salute pubblica.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.


⁽²⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione europea, relativo all'arsenico quale sostanza indesiderabile nell'alimentazione animale, *The EFSA Journal* (2005) 180, 1-35.

- (4) Nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, i livelli massimi per l'arsenico si riferiscono all'arsenico totale, dato che non esiste un metodo standard per l'analisi dell'arsenico inorganico. Per i casi in cui le autorità competenti richiedono un'analisi del contenuto di arsenico inorganico, tuttavia, l'allegato fissa il livello massimo di arsenico inorganico.
- (5) Poiché il metodo di estrazione in certi casi influisce in misura significativa sul risultato analitico dell'arsenico totale, è opportuno stabilire una procedura di estrazione da utilizzare nei controlli ufficiali.
- (6) Le informazioni fornite dalle autorità competenti e da organizzazioni interessate indicano livelli significativi di arsenico negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi autorizzati in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È opportuno definire i livelli massimi di arsenico in tali additivi per proteggere la salute pubblica e quella degli animali.
- (7) Per quanto concerne la teobromina, dal parere dell'Autorità europea per la salute alimentare del 10 giugno 2008 ⁽⁴⁾ risulta che gli attuali livelli massimi di teobromina potrebbero non garantire una completa protezione di alcune specie animali. Il parere riferisce di potenziali effetti nocivi in suini, cani, cavalli e per la produzione di latte nelle mucche da latte. È dunque opportuno fissare livelli massimi più bassi.
- (8) Per quanto riguarda gli alcaloidi presenti nelle piante di *Datura* sp., dal parere dell'EFSA del 9 aprile 2008 ⁽⁵⁾ risulta che, poiché alcaloidi tropanici sono presenti in tutte le specie di *Datura*, è opportuno, per garantire la protezione della salute degli animali, in particolare dei suini, estendere i livelli massimi per la *Datura stramonium* L. di cui all'allegato I della direttiva 2002/32/CE, a tutte le specie di *Datura*.

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽⁴⁾ Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on theobromine as undesirable substances in animal feed. *The EFSA Journal* (2008) 725, 1-66.

⁽⁵⁾ Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on Tropane alkaloids (from *Datura* sp.) as undesirable substances in animal feed. *The EFSA Journal* (2008) 691, 1-55.



- (9) Per quanto concerne il ricino (*Ricinus communis* L.), dal parere dell'EFSA del 10 giugno 2008 ⁽¹⁾ risulta che, dati i simili effetti tossici delle tossine di *Ricinus communis* L. (ricino), *Croton tiglium* L. (crotina) e *Abrus precatorius* L. (abrina), è opportuno applicare i livelli massimi per *Ricinus communis* L. di cui all'allegato I della direttiva 2002/32/CE, anche a *Croton tiglium* L. e *Abrus precatorius* L., separatamente o in associazione.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 1° luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Scientific Opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on ricin (from *Ricinus communis*) as undesirable substances in animal feed. *The EFSA Journal* (2008) 726, 1-38.



ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1) La riga 1, Arsenico, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«1. Arsenico (*) (**)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	— pannello di palmisti	4 (***)
	— fosfati e alghe marine calcaree	10
	— carbonato di calcio	15
	— ossido di magnesio	20
	— mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	25 (***)
	— farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	40 (***)
	Particelle di ferro usate come tracciante.	50
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	30
	— solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame	50
	— ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	10 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali.	12

(*) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.

(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell'arsenico, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.

(***) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (*Hizikia fusiforme*).»;



2) la riga 10, Teobromina, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	— mangimi completi per suini	200
	— mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia.	50»

3) la riga 14, Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
<i>Datura</i> sp.		1 000»

4) la riga 15 Rizinus — *Ricinus communis* L., è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«15. Semi e gusci di <i>Ricinus communis</i> L., <i>Croton tiglium</i> L. e <i>Abrus precatorius</i> L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (****), isolatamente o insieme	Tutti i mangimi	10

(****) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.»

5) la riga 34, Croton — *Croton tiglium* L., è soppressa.



RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 560/2009 della Commissione, del 26 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 27 giugno 2009)

- a) Pagina 9, allegato, sotto CIPRO:
- anziché:* «64. elya-girne»,
- leggi:* «64. şarapköyleri».
- b) Pagina 10, allegato, sotto CIPRO:
- i) *anziché:* «84. kutsoventi»,
- leggi:* «84. πόλη-χρυσοχούς»;
- ii) *anziché:* «100. milya-baf»,
- leggi:* «100. πόλη-της-χρυσοχούς».
- c) Pagina 15, allegato, sotto CIPRO:
- i) il testo «828. şarapköyleri» è *soppresso*;
- ii) il testo «829. πόλη-χρυσοχούς» è *soppresso*;
- iii) il testo «830. πόλη-της-χρυσοχούς» è *soppresso*.
- d) Pagina 35, allegato, sotto TURCHIA:
- i) *anziché:* «10. турция»,
- leggi:* «10. турция»;
- ii) *anziché:* «11. республика-турция»,
- leggi:* «11. республика-турция»;
- iii) *anziché:* «12. республикатурция»,
- leggi:* «12. республикатурция»;
- iv) *anziché:* «44. турция»,
- leggi:* «44. турция»;
- v) *anziché:* «45. республика-турция»,
- leggi:* «45. республика-турция»;
- iv) *anziché:* «46. республикатурция»,
- leggi:* «46. республикатурция».

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUE-006) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 0 0 1 2 1 *

€ 15,00

